

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

---

988<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

## RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MARTEDÌ 19 DICEMBRE 2000

(Antimeridiana)

---

Presidenza del presidente MANCINO,  
indi del vice presidente FISICHELLA

### INDICE GENERALE

*RESOCONTO SOMMARIO* . . . . . Pag. V-XVIII

*RESOCONTO STENOGRAFICO* . . . . . 1-67

*ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel  
corso della seduta)* . . . . . 69-230

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente  
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i  
prospetti delle votazioni qualificate, le comu-  
nicazioni all'Assemblea non lette in Aula e  
gli atti di indirizzo e di controllo)* . . . . .231-251



## INDICE

<b>RESOCONTO SOMMARIO</b>	
<b>RESOCONTO STENOGRAFICO</b>	
<b>CONGEDI E MISSIONI</b> . . . . .	Pag. 1
<b>PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTORONICO</b> . . . . .	1
<b>DISEGNI DI LEGGE</b>	
<b>Seguito della discussione:</b>	
<i>(4885) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento):</i>	
GIARETTA (PPI), relatore . . . . .	2, 3, 12 e passim
MORGANDO, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica . . . . .	2, 12, 25 e passim
MORESE, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale . . . . .	4, 18
MONTAGNINO (PPI) . . . . .	4, 5, 6 e passim
LAURO (FI) . . . . .	6, 8, 26 e passim
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica . . . . .	7
PERUZZOTTI (LFNP) . . . . .	8, 18, 47 e passim
MANIERI (Misto-SDI) . . . . .	11
MORO (LFNP) . . . . .	12, 16, 17 e passim
VEGAS (FI) . . . . .	12, 19, 24
TURINI (AN) . . . . .	14, 29, 59
SALVI, ministro del lavoro e della previdenza sociale . . . . .	14, 25
BOSI (CCD) . . . . .	15
COSTA (FI) . . . . .	15
RECCIA (AN) . . . . .	16
GUBERT (Misto-Centro) . . . . .	Pag. 17, 32
IULIANO (DS) . . . . .	18
FLORINO (AN) . . . . .	20, 38, 49
NOVI (FI) . . . . .	22, 36, 37 e passim
PELELLA (DS) . . . . .	22
TAROLLI (CCD) . . . . .	26, 28
GAMBINI (DS) . . . . .	27
D'ALÌ (FI) . . . . .	28
CAMBER (FI) . . . . .	30
CASTELLANI Pierluigi (PPI) . . . . .	30
GIOVANELLI (DS) . . . . .	34, 44
CASTELLI (LFNP) . . . . .	36, 43, 44
CARCARINO (DS) . . . . .	40
MARINO (Misto-Com) . . . . .	40, 42, 56 e passim
BERTONI (DS) . . . . .	42
VILLONE (DS) . . . . .	42
RONCHI (Verdi) . . . . .	44, 55, 61
RUSSO SPENA (Misto-RCP) . . . . .	45, 46
CIMMINO (UDEUR) . . . . .	47
POLIDORO (PPI) . . . . .	48, 52, 53
PIREDDA (CCD) . . . . .	48
CONTESTABILE (FI) . . . . .	49
PONTONE (AN) . . . . .	50
MARCHETTI (Misto-Com) . . . . .	53
VISCO, ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica . . . . .	63
BIANCO, ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile . . . . .	65
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo . . . . .	9, 19, 33 e passim
<b>PER COMUNICAZIONI DEL GOVERNO SUI RECENTI FATTI DI MILANO E ROMA</b>	
PRESIDENTE . . . . .	67
CUSIMANO (AN) . . . . .	66, 67

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano Democratico: CCD; Unione Democratici per l'Europa-UDEUR: UDEUR; Forza Italia: FI; Lega Forza Nord Padania: LFNP; Partito Popolare Italiano: PPI; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS; Verdi-l'Ulivo: Verdi; Misto: Misto; Misto-Comunista: Misto-Com; Misto-Rifondazione Comunista Progressisti: Misto-RCP; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Rinnovamento Italiano: Misto-RI; Misto-I democratici-L'Ulivo: Misto-DU; Misto-Lega delle Regioni: Misto-LR; Misto-Il Centro-Unione Popolare Democratica: Misto-Centro; Misto-Autonomisti per l'Europa: Misto-APE; Misto-Centro Riformatore: Misto-CR; Misto-Centro Riformatore-Federazione dei liberali italiani: Misto-CR-FLI; Misto-Partito Sardo d'Azione: Misto-PSd'Az; Misto-Lista Pannella: Misto-LP; Misto-MS-Fiamma Tricolore: Misto-MS-Fiamma; Misto-Lista Vallée d'Aoste: Misto-LVA; Misto-Südtiroler Volkspartei (SVP): Misto-SVP; Misto-Italia dei valori-Lista Di Pietro: Misto-IdV-DP; Misto-CDU: Misto-CDU.

**ALLEGATO A****DISEGNO DI LEGGE N. 4885:**

Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 51 . . . . .	Pag. 69
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 83 e ordini del giorno nn. 811, 812, 964, 980 e 981 . . . . .	70
Articolo 80 ed emendamenti . . . . .	143
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 80 . . . . .	150
Articolo 6 ed emendamenti . . . . .	152
Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 6 . . . . .	157
Articolo 27 ed emendamenti . . . . .	164
Articolo 24 ed emendamento . . . . .	168
Articolo 29 ed emendamenti . . . . .	170
Articolo 125 emendamenti e ordini del giorno nn. 963, 982 e 983 . . . . .	174
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 125 . . . . .	217

**ALLEGATO B****VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA . . . . .** Pag. 231**DISEGNI DI LEGGE**

Annunzio di presentazione . . . . .	241
Assegnazione . . . . .	241
Nuova assegnazione . . . . .	242

**GOVERNO**

Trasmissione di documenti . . . . .	243
-------------------------------------	-----

**INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI**

Annunzio . . . . .	67
Interpellanze . . . . .	244
Interrogazioni . . . . .	244
Interrogazioni da svolgere in Commissione . . . . .	251

<b>RETTIFICHE . . . . .</b>	<b>251</b>
-----------------------------	------------

## RESOCONTO SOMMARIO

### Presidenza del presidente MANCINO

*La seduta inizia alle ore 9,34.*

*Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.*

### Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (*v. Resoconto stenografico*).

### Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,38 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

### Seguito della discussione del disegno di legge:

**(4885) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento*)

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta notturna di ieri è stato votato l'articolo 86, precedentemente accantonato, del testo proposto dalla Commissione. Riprende l'esame degli articoli accantonati, a partire dall'aggiuntivo proposto con l'emendamento 51.0.2700 (Testo corretto).

GIARETTA, *relatore*. Esprime parere favorevole.

MORGANDO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Anche il Governo è favorevole.

*Il Senato approva l'emendamento 51.0.2700 (Testo corretto).*

PRESIDENTE. Passa all'esame degli articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 83, ricordando che gli emendamenti 83.0.1001 e 83.0.1001<sup>a</sup> sono inammissibili.

GIARETTA, *relatore*. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 83.0.3000/6, 83.0.3000/3001 (Nuovo testo), 83.0.3000/2510 (Nuovissimo testo), 83.0.3000/3980, 83.0.4000/2000 e 83.0.2000 (Nuovo testo). Propone alcune modifiche all'ultimo periodo dell'emendamento 83.0.4000 ed esprime parere favorevole sugli ordini del giorno nn. 811, 812 e 964. Invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 83.0.1013, 83.0.1013<sup>a</sup> ed 83.0.1013b, tra loro identici, nonché l'emendamento 83.0.3000/3001/2000. Si rimette al Governo sugli emendamenti 83.0.1000, 83.0.1000<sup>a</sup> ed 83.0.1019, esprimendo parere contrario sui restanti emendamenti.

MORESE, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Esprime parere conforme a quello del relatore e favorevole sull'emendamento 83.0.1000, a condizione che il senatore Montagnino ne modifichi il comma 4 e sopprima il comma 5. Il Governo si riserva di esprimere successivamente il parere sull'emendamento 83.0.1019.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 83.0.1006, 83.0.1007, 83.0.1008, 83.0.1009c, 83.0.1009e, 83.0.1014c, 83.0.1014d, 83.0.1014e, 83.0.1017, 83.0.1020, 83.0.1021, 83.0.1021<sup>a</sup>, 83.0.1022, 83.0.1023, 83.0.1028 e 83.0.1044 sono stati ritirati.

MONTAGNINO (*PPI*). Accoglie le modifiche suggerite dal Sottosegretario all'emendamento 83.0.1000 (*v. Allegato A*) e ritira l'emendamento 83.0.1002.

*Il Senato approva l'emendamento 83.0.1000 (Nuovo testo), con conseguente assorbimento dell'83.0.1000<sup>a</sup>. A seguito del voto contrario sul primo comma dell'emendamento 83.0.1003, risultano preclusi la seconda parte ed i successivi fino all'emendamento 83.0.1003c. Il Senato respinge quindi gli emendamenti dall'83.0.1004 all'83.0.1009d; conseguentemente l'83.0.1009f è precluso. Vengono quindi respinti gli emendamenti da 83.0.1010 a 83.0.1012.*

LAURO (*FI*). Ritira l'emendamento 83.0.1013.

*A seguito del voto contrario sull'emendamento 83.0.1013<sup>a</sup>, risulta precluso il successivo 83.0.1013b. Il Senato respinge gli emendamenti dall'83.0.1014 all'83.0.108.*

PRESIDENTE. Dà lettura della riformulazione dell'emendamento 83.0.1019. (*v. Allegato A*).

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Esprime parere contrario poiché l'emendamento avrebbe effetti di spesa troppo rilevanti.

MONTAGNINO (*PPI*). Non condivide l'opinione del Governo. Tuttavia trasforma l'emendamento nell'ordine del giorno n. 980. (*v. Allegato A*).

PRESIDENTE. Accolto dal Governo, l'ordine del giorno n. 980 non viene posto ai voti.

*Il Senato respinge gli emendamenti dall'83.0.1024 all'83.0.1027.*

LAURO (*FI*). Dichiara il voto favorevole del Gruppo all'emendamento 83.0.1029.

*Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore PERUZ-ZOTTI (LFNP), il Senato respinge l'emendamento 83.0.1029. Risultano respinti anche i successivi 83.0.1030 ed 83.0.1031. A seguito del voto contrario sulla prima parte dell'emendamento 83.0.1032, fino alla parola: «seguenti», sono preclusi il resto dell'emendamento ed i successivi 83.0.1032<sup>a</sup> ed 83.0.1032b. Il Senato respinge gli emendamenti dall'83.0.1033 all'83.0.1045. Risultano quindi respinti gli emendamenti dall'83.0.3000/1 all'83.0.3000/13.*

MANIERI (*Misto-SDI*). La soluzione indicata dal Governo al problema dei lavoratori socialmente utili impegnati nella scuola è apprezzabile, ma l'emendamento 83.0.3000/3001/2000 mira a non escludere nuove modalità per l'accesso nei ruoli della pubblica istruzione. Lo trasforma nell'ordine del giorno n. 981.

GIARETTA, *relatore*. Esprime parere favorevole sull'ordine del giorno, a condizione che sia proposto come raccomandazione.

MORGANDO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Lo accoglie come raccomandazione.

PRESIDENTE. Pertanto l'ordine del giorno n. 981 non viene posto ai voti.

Avverte che il relatore ha proposto l'emendamento 83.0.3000/3001/2001 (*v. Allegato A*), sul quale il Governo ha espresso parere favorevole.

*Il Senato approva l'emendamento 83.0.3000/3001/2001.*

MORO (*LFNP*). Chiede la votazione per parti separate dell'emendamento 83.0.3000/3001 (Nuovo testo corretto), condividendone solo il comma 16-*duodecies* per l'impiego di lavoratori socialmente utili nel progetto «Catasto urbano».

VEGAS (*FI*). Il tentativo del Governo di immettere nella legge finanziaria un intero decreto-legge crea problemi seri all'esame del Senato. Chiede al Governo di dare assicurazioni circa il controllo dell'agenzia Italia Lavoro sulla terziarizzazione di lavoratori socialmente utili in relazione ad alcuni progetti, nonché sulla dotazione del Fondo per l'occupazione, cui si attinge per la copertura di numerosi emendamenti.

TURINI (*AN*). Dichiaro voto favorevole al solo comma 16-*ter*, relativo ai lavori di sottosuolo in miniere, cave e torbiere.

BOSI (*CCD*). Dichiaro il voto favorevole sul comma 16-*ter*.

SALVI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Per quanto riguarda la terziarizzazione, la norma richiama procedure già esistenti, nel corso delle quali il Ministero del lavoro si avvale dell'apporto dell'agenzia Italia Lavoro. Per quanto riguarda, invece, in fondo per l'occupazione, prende atto delle assicurazioni del Ministero del tesoro, rilevando come si tratti di utilizzazioni proprie.

*Il Senato approva la prima parte dell'emendamento 83.0.3000/3001 (Nuovo testo corretto), fino alle parole «compreso quello di anzianità», nel testo emendato a seguito dell'approvazione del subemendamento del relatore. Con due distinte votazioni, vengono quindi approvati il comma 16-ter ed il resto dell'emendamento.*

COSTA (*FI*). Neanche negli anni '50, con il reclutamento a termine degli operai per i cantieri edili, si era creata una situazione così confusa come quella riguardante i lavoratori socialmente utili. Nonostante il parziale recepimento delle sollecitazioni del presidente della regione Puglia e di altri enti locali, si continuano ad alimentare illusioni che ricadranno sul prossimo Esecutivo. (*Applausi dal Gruppo FI*).

MORO (*LFNP*). Il suo Gruppo è favorevole esclusivamente alla norma contenuta nel comma 16-*duodecies* della lettera f), volta alla realizzazione del progetto «Catasto urbano».

RECCIA (*AN*). Dichiaro il voto favorevole del Gruppo all'emendamento nel suo complesso, anche se avrebbe preferito approfondire altre questioni proposte con i suoi emendamenti, tra cui la tematica dell'estensione della possibilità di cumulo delle pensioni.



*Il Senato approva l'83.0.3000/3001 (Nuovo testo corretto) nel suo complesso, nel testo emendato. Sono quindi respinti, con successive votazioni, l'83.0.3000/4, l'83.0.3000/5 ed è approvato l'83.0.3000/2510 (Nuovissimo testo corretto).*

MORO (*LFNP*). Voterà contro l'83.0.3000/3980, chiedendone la votazione mediante procedimento elettronico.

GUBERT (*Misto-Centro*). Dichiarò il voto contrario ad un emendamento che finisce per determinare assunzioni nella pubblica amministrazione senza il superamento di concorsi pubblici.

MORESE, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ribadendo il parere favorevole del Governo, invita i presentatori ad aggiungere un esplicito riferimento alle disponibilità finanziarie degli enti locali per la copertura dei vuoti in organico.

IULIANO (*DS*). Accetta la proposta del Governo, chiarendo che si tratta di assunzioni per qualifiche medio-basse, per le quali solitamente si fa ricorso al collocamento e non al concorso pubblico.

PRESIDENTE. Dà lettura del nuovo testo dell'83.0.3000/3980. (*v. Allegato A*).

VEGAS (*FI*). Scaricare sugli enti locali tutte le questioni finanziarie, oltre che violare la legge di contabilità, rende difficile il rispetto per gli stessi del patto di stabilità.

*Con votazione nominale elettronica, il Senato approva l'83.0.3000/3980 (Nuovo testo). È approvato altresì l'83.0.3000/6, mentre risultano respinti gli emendamenti da 83.0.3000/15 a 83.0.3000/14.*

FLORINO (*AN*). A parte i pericoli di infiltrazioni terroristiche, richiama l'attenzione sulla conflittualità insita nella situazione dei lavoratori socialmente utili, soprattutto al Sud e soprattutto per le fasce ad alto contenuto professionale, escluse dal provvedimento di assunzione automatica ai sensi della legge n. 56 del 1987, richiamata nell'emendamento del Governo.

NOVI (*FI*). Dichiarò di astenersi su tale emendamento, che sia pure parzialmente recepisce talune sue proposte sui lavoratori socialmente utili, in particolare per quanto riguarda l'assunzione da parte degli enti locali per coprire i vuoti di organico.

PELELLA (*DS*). Occorre evitare generiche criminalizzazioni di soggetti che magari per processi di ristrutturazione hanno perso il lavoro in aziende di grandi dimensioni. Inoltre, la soluzione adottata dal Governo

era già contemplata dal decreto legislativo n. 468 del 1997, cui avrebbe dovuto far ricorso anche l'imprenditoria privata. (*Applausi dal Gruppo DS*).

*Il Senato approva l'83.0.3000 (Testo corretto 2), nel testo emendato, nonché l'83.0.4000/2000 e l'83.0.4000 (Nuovo testo), nel testo emendato. È altresì approvato l'83.0.2000 (Nuovo testo).*

PRESIDENTE. Gli ordini del giorno nn. 811, 812 e 964, essendo stati accolti dal Governo, non verranno posti in votazione.

VEGAS (*FI*). Come esempio della confusione con cui si sta procedendo, rileva che il contenuto del 83.0.4000 era stato respinto in Commissione con riferimento ad altro articolo.

PRESIDENTE. Si provvederà in sede di coordinamento. Riprende quindi in esame gli emendamenti riferiti all'articolo 80, precedentemente accantonati, che si intendono illustrati.

GIARETTA, *relatore*. Si rimette alla valutazione del Governo per l'80.1045 (Ulteriore nuovo testo) e l'80.1045<sup>a</sup>, mentre è contrario all'80.0.1000 e all'80.0.1001.

MONTAGNINO (*PPI*). Sottolinea l'esigenza di allargare la platea dei comuni di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 80.

MORGANDO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. È favorevole all'80.1045 (Ulteriore nuovo testo), a condizione che sia modificata la copertura. Apprezzando l'esigenza rappresentata dal senatore Montagnino presenta l'emendamento 80.7000.

*Il Senato approva l'emendamento 80.7000.*

TAROLLI (*CCD*). Dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sugli emendamenti in votazione e aggiunge la firma sua e del senatore Bosi.

*Il Senato approva l'80.1045 (Ulteriore nuovo testo 2); conseguentemente l'80.1045<sup>a</sup> è assorbito. È quindi approvato l'articolo 80, nel testo emendato.*

LAURO (*FI*). L'Italia conferma di essere tra gli ultimi Paesi a destinare risorse per le agevolazioni a tutela della famiglia e pertanto è favorevole all'80.0.1000.

*Il Senato respinge l'80.0.1000 e l'80.0.1001.*

PRESIDENTE. Riprende in esame l'articolo 6 e gli emendamenti precedentemente accantonati, già illustrati.

GIARETTA, *relatore*. È contrario al 6.1016 e al 6.1025, è favorevole al 6.1055, con una modifica della copertura, e chiede infine ai presentatori se hanno provveduto all'annunciata riformulazione del 6.0.1000.

GAMBINI (*DS*). Se il relatore intende recepire i contenuti essenziali della sua proposta nel maxiemendamento che si è riservato di presentare, sostitutivo degli articoli 127, 130 e 131, è disponibile a ritirarlo.

GIARETTA, *relatore*. Non intende operare in tal senso.

*Il Senato respinge il 6.1016 e il 6.1025.*

D'ALÌ (*FI*). Voterà a favore del 6.1055, che modifica nel senso indicato dal relatore e dal rappresentante del Governo.

TAROLLI (*CCD*). Dichiaro il voto favorevole del Gruppo.

TURINI (*AN*). Sottoscrive il 6. 1055 (Nuovo testo).

*Il Senato approva il 6.1055 (Nuovo testo) e l'articolo 6 nel testo emendato.*

PRESIDENTE. Il 6.0.1000 è ulteriormente accantonato.

PRESIDENTE. Riprende l'esame degli emendamenti riferiti agli articoli 27 e 24 precedentemente accantonati, riguardanti la materia del regime agevolato concernente il gasolio.

GIARETTA, *relatore*. Propone una riformulazione dell'emendamento 27.1015 (Testo corretto), in cui potrebbero considerarsi assorbiti gli emendamenti 24.1006 e 29.1022. (*v. Allegato A*). Invita invece a ritirare l'emendamento 27.1044.

MORGANDO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Concorda con il relatore.

CASTELLANI Pierluigi (*PPI*). Ritira il 27.1044.

CAMBER (*FI*). Accogliendo la proposta del relatore, ritira il 24.1006 e il 29.1002.

*Il Senato approva quindi l'articolo 24. Vengono successivamente approvati l'emendamento 27.1015 (Nuovo testo corretto) e l'articolo 27, nel testo emendato.*

PRESIDENTE. Riprende l'esame dell'articolo 29 e degli emendamenti ad esso riferiti, precedentemente accantonati.

GIARETTA, *relatore*. È favorevole all'emendamento 29.1016 (Ulteriore nuovo testo 3), se modificato nella copertura (*v. Allegato A*), con conseguente assorbimento del 29.1017; è favorevole anche, con alcune modifiche, al 29.1020 (*v. Allegato A*), che assorbirebbe il 29.1021. È invece contrario al 29.5000.

MORO (*LFNP*). Suggerisce una modifica al 29.1016 (Ulteriore nuovo testo 3) per tenere in considerazione le esigenze delle comunità montane. (*v. Resoconto stenografico*).

GIARETTA, *relatore*. È contrario alla modifica, che allargherebbe la platea delle agevolazioni, aumentando i costi.

GUBERT (*Misto-Centro*). Condivide il testo proposto dal senatore Moro.

MORGANDO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Ribadisce la contrarietà già espressa dal relatore sulla modifica chiesta dal senatore Moro. Esprime parere conforme a quello del relatore sugli emendamenti in discussione

MORO (*LFNP*). Voterà contro l'emendamento modificato dal relatore, sul quale chiede la votazione nominale elettronica.

*Il Senato, con votazione nominale elettronica, approva l'emendamento 29.1016 (Ulteriore nuovo testo 3); il 29.1017 è pertanto assorbito. Risulta quindi approvato il 29.1020 (Nuovo testo) e conseguentemente assorbito l'emendamento 29.1021. È invece respinto il 29.5000. Risulta alla fine approvato l'articolo 29, nel testo emendato.*

GIARETTA, *relatore*. Comunica di aver depositato il testo dei tre emendamenti preannunciati, interamente sostitutivi degli articoli 127, 130 e 131.

PRESIDENTE. Il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti agli emendamenti presentati dal relatore è fissato per le ore 15. Riprende quindi l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 125, precedentemente accantonati, attribuendo i tempi per la relativa discussione. (*v. Resoconto stenografico*).

GIOVANELLI (*DS*). Illustra l'ulteriore nuovo testo dell'emendamento 29.1048, elaborato sulla base di un confronto svolto tra i vari firmatari del testo originario. Esso tiene conto del fatto che l'attività di bonifica dell'area di Bagnoli è già iniziata e si configura come la soluzione più equilibrata, anche in relazione alla realtà di Napoli ed in considerazione della situazione dei lavoratori coinvolti.

CASTELLI (*LFNP*). La riformulazione ora illustrata dal senatore Giovanelli rappresenta un nuovo testo, laddove egli non avrebbe alcun titolo per presentarla.

PRESIDENTE. In quanto firmatario dell'originario emendamento 125.1048, egli ha predisposto una riformulazione, concordata con gli altri firmatari.

NOVI (*FI*). I lavoratori dell'Italsider rappresentano uno scudo per nascondere l'intenzione di cementificare l'area e di realizzare opere assurde. La bonifica in tal modo non sarà mai completata, mentre permane il rischio di inquinamento da amianto. Meglio sarebbe stato alienare i terreni attraverso un'asta pubblica. Nel frattempo, rischia di rafforzarsi l'intesa editoriale-affaristica già insediatasi nella città di Napoli. (*Applausi dal Gruppo FI*).

FLORINO (*AN*). In Commissione ambiente si era raggiunta l'unanimità sull'inserimento all'interno del disegno di legge n. 3833 di una norma che prevedeva una soluzione equilibrata. L'attuale formulazione non è stata invece concordata con le opposizioni, pur avendone recepito alcune osservazioni. È però inspiegabile il mantenimento della gestione da parte della Bagnoli Spa, sia pure per un anno, considerando la sua inefficienza, così come desta preoccupazione prevedere la gestione della trasformazione e degli enormi stanziamenti da parte di una società di trasformazione urbana. Peraltro è grave il fatto che la bonifica non riguarderà i suoli occupati dalla ex-Cementir.

CARCARINO (*DS*). Appone la propria firma all'emendamento, apportando una correzione al testo che ha collaborato a redigere. Una fase di transizione, anche relativamente ai rapporti con la Bagnoli Spa, è giustificata da varie ragioni. Preannuncia altresì il voto favorevole all'emendamento 125.1048/1.

MARINO (*Misto-Com*). Illustra il proprio emendamento 125.1048/2000 (Nuovo testo), evidenziando altresì l'equilibrio insito nel testo proposto dal senatore Giovanelli, sul quale voterà a favore. È importante avere escluso la partecipazione dei privati all'eventuale plusvalore della gestione dell'area, così come aver evitato il rischio che il comune di Napoli possa perdere completamente il controllo e la gestione dei suoli interessati.

BERTONI (*DS*). Appone la firma all'emendamento 125.1048 (Ulteriore nuovo testo) e preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 125.1048/2000 (Nuovo testo).

VILLONE (*DS*). Su Bagnoli è da tempo in atto uno scontro tra maggioranza e opposizione che, anche a fini elettorali, ha scelto una linea for-

temente critica per dimostrare l'assenza di interventi positivi su quell'area. Sottoscrive l'emendamento 125.1048 (Ulteriore nuovo testo) ed è favorevole all'emendamento 125.1048/1. (*Applausi dal Gruppo DS*).

CASTELLI (*LFNP*). Chiede quale sia la destinazione dei finanziamenti erogati all'IRI che non appare chiara nel testo dell'emendamento 125.1048 (Ulteriore nuovo testo).

GIOVANELLI (*DS*). Insieme ai senatori Veltri, Carcarino, Polidoro, Capaldi e Staniscia appone la firma all'emendamento 125.1048/1. Condivide le correzioni suggerite dal senatore Carcarino al testo dell'emendamento 125.1048 (Ulteriore nuovo testo 2) (*v. Allegato A*), che si limita ad indicare le procedure di utilizzo dei finanziamenti erogati per l'area di Bagnoli.

RONCHI (*Verdi*). Sottoscrive, preannunciando il voto favorevole, l'emendamento 125.1048 (Ulteriore nuovo testo 2). Il termine del 31 dicembre 2001 per il subentro da parte del comune di Napoli appare forse lungo ma è giustificato dallo svolgimento delle elezioni comunali. Trasforma nell'ordine del giorno n. 932 l'emendamento 125.1046 e appone la firma all'emendamento 125.1048/1.

RUSSO SPENA (*Misto-RCP*). Si dichiara favorevole all'emendamento 125.1048 (Ulteriore nuovo testo 2), che sottoscrive. L'inizio della bonifica del sito di Bagnoli è stato possibile grazie all'impegno dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali. Occorre ora proseguire nell'opera di risanamento esercitando un controllo sulla destinazione delle aree.

PERUZZOTTI (*LFNP*). Preannuncia il voto contrario sull'emendamento 125.1048 (Ulteriore nuovo testo 2). Occorre porre in atto interventi concreti anziché continuare a dilapidare denaro pubblico. Pur essendo dalla parte della Napoli delle persone oneste sottolinea che Bagnoli rappresenta il simbolo del malaffare. (*Applausi dal Gruppo LFNP*).

CIMMINO (*UDEUR*). Appone la firma all'emendamento 125.1048 (Ulteriore nuovo testo 2) sul quale il Gruppo voterà a favore.

POLIDORO (*PPI*). Insieme ai senatori Palumbo e Rescaglio sottoscrive gli emendamenti 125.1048 (Ulteriore nuovo testo 2) e 125.1048/1. Aggiunge la firma anche al 125.1034 (Nuovo testo).

PIREDDA (*CCD*). Considerato che la cubatura destinata alla costruzione sembra eccessiva, raccomanda alla maggioranza di utilizzare al meglio l'area di Bagnoli.

CONTESTABILE (*FI*). Dichiara di votare contro l'emendamento 125.1048 (Ulteriore nuovo testo 2) che rappresenta l'ennesimo regalo

alla malavita. (*Applausi dai Gruppi FI e LFNP e dei senatori De Carolis e Magliocchetti*).

FLORINO (*AN*). Sottoscrive l'emendamento 125.1048 (Ulteriore nuovo testo 2) sul quale preannuncia il voto favorevole del Gruppo.

NOVI (*FI*). Dichiara di astenersi nella votazione degli emendamenti 125.1048/1 e 125.1048 (Ulteriore nuovo testo 2) per la mancata chiarezza sui soggetti fruitori, sull'uso del plusvalore e su chi opererà i controlli.

PONTONE (*AN*). Sottoscrive gli emendamenti 125.1048/1 e 125.1048 (Ulteriore nuovo testo 2).

GIARETTA, *relatore*. Invita al ritiro dell'emendamento 125.1033. Propone una modifica al 125.1038 (Nuovo testo) e si esprime favorevolmente sugli emendamenti 125.1044, 125.1048/1, 125.1048 (Ulteriore nuovo testo 2), 125.1034 (Nuovo testo), 125.1038 (Nuovo testo), 125.1051 e 125.0.8000 e sull'ordine del giorno n. 963. Si rimette al Governo sugli emendamenti 125.1045, 125.1068 (Nuovo testo), 125.1069, 125.1070 e 125.1071. Si rimette all'Aula sull'emendamento 125.1048/2000. Invita alla trasformazione in ordine del giorno dell'emendamento 125.1059. Esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

MORGANDO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 125.1069, 125.1070, 125.1071. Si riserva di esprimersi al momento del voto sull'emendamento 125.1068 (Nuovo testo). Sui restanti emendamenti il parere è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 125.1003, 125.1004, 125.1006, 125.1012, 125.1014, nonché da 125.1016 a 125.1031 sono stati ritirati, così come il 125.2000, il 125.1032, il 125.1053, il 125.1058, il 125.1061 e il 125.1063

*Con successive votazioni il Senato respinge gli emendamenti da 125.1000 alla prima parte dell'emendamento 125.1011, fino alla parole «non è punibile», con conseguente preclusione della restante parte e dell'emendamento 125.1013. È poi respinto l'emendamento 125.1015.*

PRESIDENTE. Gli emendamenti 125.1033 e 125.1063 sono riferiti all'articolo 131.

POLIDORO (*PPI*). Aggiunge la firma al 125.1034 (Nuovo testo).

*Il Senato approva l'emendamento 125.1034 (Nuovo testo). Vengono poi respinti gli emendamenti da 125.1035 a 125.1037.*

MARCHETTI (*Misto-Com.*). Accoglie la modifica suggerita al 125.1038 (Nuovo testo) (*v. Allegato A*).

*Il Senato approva l'emendamento 125.1038 (Ulteriore nuovo testo). Vengono poi respinti gli emendamenti da 125.1039 a 125.1043. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore PERUZZOTTI (LFNP), è approvato l'emendamento 125.1044. È ancora approvato l'emendamento 125.1045.*

PRESIDENTE. L'emendamento 125.1046, trasformato nell'ordine del giorno n. 982 che, essendo stato accolto dal Governo, non è posto in votazione.

*Il Senato respinge l'emendamento 125.1047. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore PERUZZOTTI (LFNP), è approvato l'emendamento 125.1048/1.*

MARINO (*Misto-Com.*). Sottolinea un errore all'emendamento 125.1048/2000 (Nuovo testo).

*Il Senato, con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore PERUZZOTTI (LFNP), respinge l'emendamento 125.1048/2000 (Nuovo testo corretto).*

LAURO (*FI*). Dichiaro voto contrario all'emendamento 125.1048 (Ulteriore nuovo testo corretto). (*Applausi dal Gruppo FI*).

*Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatore PERUZZOTTI (LFNP), il Senato l'approva l'emendamento 125.1048 (Ulteriore nuovo testo corretto), nel testo emendato. Risulta quindi respinto l'emendamento 125.1049.*

TURINI (*AN*). Sottoscrive gli emendamenti 125.1050 e 125.1051.

*Il Senato respinge l'emendamento 125.1050 ed approva l'emendamento 125.1051.*

MARINO (*Misto-Com.*). Ritira l'emendamento 125.1052.

*Il Senato respinge gli emendamenti dal 125.1054 al 125.1057.*

PRESIDENTE. L'emendamento 125.1059 è stato trasformato nell'ordine del giorno n. 983. (*v. Allegato A*).

GIARETTA, *relatore*. Esprime parere favorevole.

MORGANDO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Accoglie l'ordine del giorno.



PRESIDENTE. Pertanto l'ordine del giorno n. 983 non verrà posto ai voti.

*Il Senato respinge gli emendamenti dal 125.1060 (per la sola parte ammissibile) al 125.1067.*

MORGANDO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Propone alcune modifiche all'emendamento 125.1068 (Nuovo testo).

RONCHI (*Verdi*). Accoglie le modifiche proposte dal Sottosegretario e presenta l'emendamento 125.1068 (Ulteriore nuovo testo). (*v. Allegato A*).

*Il Senato approva l'emendamento 125.1068 (Ulteriore nuovo testo).*

MORO (*LFNP*). Ritira l'emendamento 125.1071 per convergere sul 125.1069.

*Il Senato approva l'emendamento 125.1069. Risultano quindi respinti gli identici 125.1072 e 125.1073, nonché il successivo 125.1074.*

PRESIDENTE. Accolto dal Governo, l'ordine del giorno n. 963 non viene posto ai voti.

*Il Senato approva l'articolo 125 nel testo emendato.*

PRESIDENTE. Gli emendamenti 125.0.1006, 125.0.1007, 125.0.1008, 125.0.1009 e 125.0.3000 sono stati ritirati.

*Il Senato respinge gli emendamenti 125.0.1000, 125.0.1001, 125.0.1002, 125.0.1003, nonché l'emendamento 131.0.1052, connesso per materia. Risultano respinti anche gli emendamenti 125.0.1004 e 125.0.1005. Il Senato approva l'emendamento 125.0.8000 (Testo corretto).*

PRESIDENTE. Passa all'esame degli articoli 42, 43 e 44, precedentemente accantonati.

VISCO, *ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*. Il Governo conferma la proposta di vietare i giochi elettronici con vincite in denaro, ricordando che il volume di affari connesso a questo settore è arrivato nel giro di appena un anno e mezzo all'eccezionale cifra di 40.000 miliardi. Il fenomeno, interamente illegale sotto il profilo fiscale, ha risvolti sociali impressionanti, tanto da aver indotto il Forum delle famiglie, i sindacati delle forze dell'ordine e numerose organizzazioni sociali a chiedere un intervento che elimini la natura di azzardo dei cosiddetti videopoker. (*Applausi dai Gruppi DS, PPI, UDEUR, Misto-RI e del senatore Gubert*).

## Presidenza del vice presidente FISICHELLA

BIANCO, *ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile*. Il Governo invita i senatori a ritirare tutti gli emendamenti agli articoli 42, 43 e 44, sottolineando che gli utenti dei videogiochi con vincite in denaro appartengono prevalentemente alle fasce più deboli della società e che si tratta di meccanismi che, per la loro tipologia legata alla velocità, creano assuefazione ed attenuazione della capacità di autocontrollo. Peraltro, la diffusione sul territorio ne rende impossibile il controllo, favorendo l'azione della criminalità organizzata, che addirittura li utilizza come nuova forma di pagamento delle estorsioni. Per tali motivi, il Governo ritiene che non sia possibile altra soluzione se non il divieto di vincite in denaro ed è disponibile ad accogliere un ordine del giorno per evitare, nella fase transitoria fino all'emanazione del regolamento che disciplinerà la materia, effetti sul piano occupazionale. (*Applausi dai Gruppi PPI, DS, UDEUR, Misto-RI e del senatore Gubert*).

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione alla seduta pomeridiana, che avrà inizio alle ore 15.

### Per comunicazioni del Governo sui recenti fatti di Milano e Roma

CUSIMANO (*AN*). Chiede che il Ministro dell'interno venga al più presto a riferire sull'ordigno ritrovato a Milano e sui recenti fatti di Roma.

PRESIDENTE. Il Ministro dell'interno farà conoscere alla Presidenza la sua disponibilità.

BOSI, *segretario*. Dà annuncio delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza. (*v. Allegato B*).

PRESIDENTE. Toglie la seduta.

*La seduta termina alle ore 12,55.*

## RESOCONTO STENOGRAFICO

### Presidenza del presidente MANCINO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,34*).

Si dia lettura del processo verbale.

BOSI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta *antimeridiana del giorno precedente*.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Agnelli, Bo, Bobbio, Capaldi, Cioni, De Martino Francesco, Fumagalli Carulli, Lauria Michele, Leoni, Rocchi, Sartori e Taviani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Barrile, Monteleone e Pianetta, per partecipare alla settimana dell'amicizia dell'Associazione parlamentare tra Italia e Venezuela; Lauricella e Provera, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Squarcialupi, per attività dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa Occidentale.

### Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

### Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,38*).

**Seguito della discussione del disegno di legge:**

**(4885) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 4885, già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nel corso della seduta notturna di ieri è stato votato l'articolo 86, precedentemente accantonato.

Invito i colleghi ed i rappresentanti del Governo a collaborare per evitare confusione, soprattutto nei banchi della Commissione e del Governo, perché dobbiamo trattare una serie di argomenti in tempi abbastanza rapidi.

Ieri in sede di Conferenza dei Capigruppo ho fatto presente che solo in merito ad alcuni argomenti essenziali utilizzerò il tempo a disposizione, in modo tale che i Gruppi possano esprimere le proprie valutazioni. Per il resto, poiché il tempo è scaduto, non vi saranno né discussione né dichiarazioni di voto, ma soltanto la votazione. Tuttavia – ripeto – ho il dovere di riservare ai Gruppi parlamentari il tempo necessario per discutere di alcune questioni accantonate, proprio perché molto importanti.

Passiamo all'esame dell'emendamento 51.0.2700 (Testo corretto), precedentemente accantonato, su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, i membri della Commissione giustizia hanno lavorato per riformulare l'emendamento 51.0.2700 ed hanno trovato un'intesa. Pertanto, esprimo su di esso parere favorevole.

MORGANDO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 51.0.2700 (Testo corretto), presentato dal senatore Centaro.

**È approvato.**

Riprendiamo l'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 83, precedentemente accantonati su cui sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

TURINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Turini, ho detto che su questi emendamenti non intendo aprire la discussione, perché non c'è tempo.

TURINI. Allora posso intervenire in dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Non c'è tempo neanche per la dichiarazione di voto. Lei può dire solo se vota a favore; conseguentemente verrà registrata la sua posizione.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, per quanto riguarda gli emendamenti 83.0.1000 e 83.0.1000a mi rimetto al parere del Governo.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 83.0.1001, 83.0.1001a, 83.0.1002, 83.0.1003, 83.0.1003a, 83.0.1003b, 83.0.1003c, 83.0.1004, 83.0.1005, 83.0.1006, 83.0.1009, 83.0.1009a, 83.0.1009b e 83.0.1009d.

L'emendamento 83.0.1010, prevede una modifica al codice di procedura civile. Ne condivido il contenuto, però non mi sembra la sede adatta per introdurre modifiche ai codici.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 83.0.1010a, 83.0.1010b, 83.0.1011, 83.0.1011a, 83.0.1012.

Invito i presentatori al ritiro degli emendamenti 83.0.1013, 83.0.1013a e 83.0.1013b perché si è già provveduto al riguardo. Diversamente il parere è contrario.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 83.0.1014, 83.0.1014a, 83.0.1014b, 83.0.1014c, 83.0.1014d, 83.0.1014e, 83.0.1015, 83.0.1016 e 83.0.1018. Mi sembra che sull'emendamento 83.0.1019 vi sia una riformulazione da parte del presentatore. In ogni caso mi rimetto al parere del Governo.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 83.0.1020, 83.0.1021, 83.0.1021a, 83.0.1022, 83.0.1023, 83.0.1024, 83.0.1024a, 83.0.1025, 83.0.1026, 83.0.1027, 83.0.1028, 83.0.1029, 83.0.1030, 83.0.1031, 83.0.1032, 83.0.1032a, 83.0.1032b, 83.0.1033, 83.0.1034, 83.0.1035, 83.0.1035a, 83.0.1035b, 83.0.1035c (già 64.04), 83.0.1035c (già 64.0.5), 83.0.1035d, 83.0.1035e, 83.0.1035f, 83.0.1035g, 83.0.1035h, 83.0.1035i, 83.0.1035l, 83.0.1036, 83.0.1037, 83.0.1038, 83.0.1039 e 83.0.1040.

Esprimo inoltre parere contrario sugli emendamenti 83.0.1041, 83.0.1042, 83.0.1043, 83.0.1044, 83.0.1045, 83.0.3000/1, 83.0.3000/2, 83.0.3000/12, 83.0.3000/3, 83.0.3000/13, 83.0.3000/14, 83.0.3000/5 e 83.0.3000/15, mentre il parere è favorevole sull'emendamento 83.0.3000/6. Esprimo altresì parere contrario sugli emendamenti 83.0.3000/7, 83.0.3000/8, 83.0.3000/9, 83.0.3000/10, 83.0.3000/11 e 83.0.3000/14.

All'emendamento 83.0.3000/3001 del Governo propongo la seguente modifica: «Dopo la lettera *d*) inserire la seguente *d*-bis): Al comma 11,

dopo la lettera *c*) inserire la seguente *c-bis*) «All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, le parole: »31 dicembre 2000« sono sostituite dalle seguenti: »31 dicembre 2001«. All'onere derivante dalla presente disposizione si provvede entro il limite massimo di lire 40 miliardi».

*Conseguentemente ridurre di lire 40 miliardi nella Tabella D per l'anno 2001 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale la voce relativa al decreto legge n. 148 del 1993, articolo 1, comma 7, fondo per l'occupazione (7.2.1.3, cap. 7670).*

Per quanto riguarda gli emendamenti aggiuntivi contenuti nel fascicolo annesso n. X, sull'emendamento 83.0.3000/3001/2000 inviterei i presentatori al ritiro, mentre esprimo parere favorevole sull'emendamento 83.0.3000/3001 del Governo, sulla nuova formulazione dell'emendamento 83.0.3000/2510 e sugli emendamenti 83.0.3000/3980 e 83.0.4000/2000.

Sull'emendamento 83.0.4000 esprimo parere favorevole, purché vengano sostituite le parole: «Le proposte saranno approvate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale» con le seguenti:«Su suddette proposte si esprimerà il Ministero del lavoro e della previdenza sociale» e, all'ultima riga, vengano sostituite le parole: «entro trenta giorni dal loro ricevimento» con le seguenti:«entro 60 giorni dal loro ricevimento».

Esprimo poi parere favorevole sull'emendamento 83.0.2000 e sugli ordini del giorno nn. 811, 812 e 964.

MORESE, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo si limita a dire che sull'emendamento 83.0.1000 esprime parere favorevole fino al punto 4, modificando la frase:« Sono approvati dagli organi di direzione politica » con la seguente: «Dagli organi competenti», perché non esistono gli organi di direzione politica; inoltre il comma 5 andrebbe stralciato.

Per quanto riguarda l'emendamento 83.1019, attendo di esaminare il testo corretto, che non mi è ancora pervenuto. Per il resto, il parere è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Senatore Montagnino, accoglie le modifiche proposte dal Governo al suo emendamento 83.0.1000?

MONTAGNINO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 83.0.1000 (Nuovo testo), presentato dal senatore Montagnino.

**È approvato.**

A seguito della precedente votazione, l'emendamento 83.0.1000a è assorbito.

Gli emendamenti 83.0.1001 e 83.0.1001a sono inammissibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 83.0.1002.

MONTAGNINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTAGNINO. Signor Presidente, l'emendamento è superfluo, perché il contenuto del comma 1 è già stato accolto in Commissione in un altro emendamento. Di conseguenza, lo ritiro.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 83.0.1003, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori, fino alle parole: «18 febbraio 2000, n. 47».

**Non è approvata.**

A seguito della precedente votazione risultano preclusi la restante parte dell'emendamento 83.0.1003 e gli emendamenti 83.0.1003a, 83.0.1003b e 83.0.1003c.

Metto ai voti l'emendamento 83.0.1004, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 83.0.1005, presentato dal senatore Napoli Roberto e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Ricordo che gli emendamenti 83.0.1006, 83.0.1007 e 83.0.1008 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 83.0.1009, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori, identico all'emendamento 83.0.1009a, presentato dal senatore De Martino Guido e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 83.0.1009b, presentato dal senatore Novi.

**Non è approvato.**

Ricordo che l'emendamento 83.0.1009c è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 83.0.1009d, presentato dal senatore Novi.

**Non è approvato.**

Ricordo che l'emendamento 83.0.1009e è stato ritirato.

A seguito della precedente votazione, l'emendamento 83.0.1009f è precluso.

Metto ai voti l'emendamento 83.0.1010, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori, identico all'emendamento 83.0.1010a, presentato dal senatore Novi, e all'emendamento 83.0.1010b, presentato dal senatore De Martino Guido e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 83.0.1011, presentato dal senatore Novi, identico all'emendamento 83.0.1011a, presentato dal senatore De Martino Guido e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 83.0.1012, presentato dal senatore Montagnino e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 83.0.1013.

LAURO. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 83.0.1013a, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

L'emendamento 83.0.1013b è precluso dalla precedente votazione.

Metto ai voti l'emendamento 83.0.1014, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 83.0.1014a, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 83.0.1014b, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

MONTAGNINO. Ritiro gli emendamenti 83.0.1014c e 83.0.1014e.

PRESIDENTE. L'emendamento 83.0.1014d è ritirato.



Metto ai voti l'emendamento 83.0.1015, presentato dal senatore Pelletta e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 83.0.1016, presentato dal senatore Grillo.

**Non è approvato.**

Ricordo che l'emendamento 83.0.1017 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 83.0.108, presentato dal senatore Maccatini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 83.0.1019, presentato dal senatore Montagnino, per il quale è stata proposta la seguente riformulazione: «Ai fini del pagamento delle indennità di fine rapporto spettante al personale di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285, occupato presso gli enti locali, per il servizio prestato prima del passaggio in ruolo, gli aventi diritto dovranno presentare domanda di erogazione della predetta indennità, entro il 28 febbraio 2001, all'ente locale dove prestano attualmente servizio.

Gli oneri derivanti dalla liquidazione al personale di cui al comma 1, del trattamento di fine rapporto, in conseguenza del loro passaggio in ruolo avvenuto dopo il 31/12/83, sono a carico del Ministero dell'interno nell'ambito delle risorse disponibili a tale scopo».

La seconda parte dell'emendamento, quindi, è identica alla versione precedente.

Su questo emendamento c'è il parere favorevole del relatore e del Governo.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. No, signor Presidente, il parere del Governo è contrario perché questo emendamento comporta una spesa ingentissima.

MONTAGNINO. Signor Presidente, mi permetto opinare sull'affermazione del Sottosegretario, perché questa disposizione non costa una lira in quanto i soldi ci sono. Comunque, visto che viene opposta una pretesa maggior spesa, ritiro l'emendamento e sarei disposto a trasformarlo in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno n. 980 non verrà posto in votazione.

Ricordo che gli emendamenti 83.0.1020, 83.0.1021, 83.0.1021a, 83.0.1022 e 83.0.1023 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 83.0.1024, presentato dal senatore Asciutti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 83.0.1024a, presentato dal senatore Misserville e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 83.0.1025, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 83.0.1026 (Nuovo testo), presentato dai senatori Montagnino e Bedin.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 83.0.1027, presentato dai senatori D'Urso e Mazzuca Poggiolini.

**Non è approvato.**

Ricordo che l'emendamento 83.0.1028 è stato ritirato.  
Passiamo alla votazione dell'emendamento 83.0.1029.

LAURO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURO. Signor Presidente, mi dispiace che il Governo sia contrario a questo emendamento perché già tempo fa aveva accolto diversi ordini del giorno non solo dell'opposizione, ma anche della maggioranza.

Spero che i colleghi della maggioranza, il cui ordine del giorno non ha trovato attuazione, vogliano ritirare la fiducia che attualmente riversano sul Governo.

Nel dichiarare il voto favorevole del Gruppo Forza Italia sull'emendamento 83.0.1029, mi auguro che il senatore Pelella, in particolare – visto che presentò ordini del giorno simili ai miei – si esprima positivamente sull'emendamento in esame.

PERUZZOTTI. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peruzzotti, ri-

sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 83.0.1029, presentato dal senatore Lauro e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 83.0.1030, presentato dal senatore Montagnino.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 83.0.1031, presentato dal senatore Montagnino.

**Non è approvato.**

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 83.0.1032, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori, fino alle parole «sostituite dalle seguenti:».

**Non è approvata.**

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 83.0.1032 e gli emendamenti 83.0.1032a e 83.0.1032b.

Metto ai voti l'emendamento 83.0.1033, presentato dal senatore Pastore.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 83.0.1034, presentato dal senatore Novi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 83.0.1035, presentato dal senatore De Carolis, identico agli emendamenti 83.0.1035a, presentato dal senatore De Luca Michele, 83.0.1035b, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori, 83.0.1035c, presentato dal senatore Gambini e da altri senatori, 83.0.1035cc, presentato dai senatori Mundi e Lauria Baldassare, 83.0.1035d, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori, 83.0.1035e, presentato dal senatore Bonavita, 83.0.1035f, presentato dai senatori Moro e Rossi, 83.0.1035g, presentato dai senatori Montagnino e Bedin, 83.0.1035h, presentato dal senatore Lauro e da altri senatori, 83.0.1035i, presentato dal senatore Gubert e 83.0.1035l, presentato dal senatore Zanoletti.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 83.0.1036, presentato dal senatore Montagnino e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 83.0.1037, presentato dal senatore Costa e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 83.0.1038, presentato dal senatore Wilde e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 83.0.1039, presentato dal senatore Baldini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 83.0.1040, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 83.0.1041, presentato dal senatore Napoli Roberto e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 83.0.1042, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 83.0.1043, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

**Non è approvato.**

L'emendamento 83.0.1044 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 83.0.1045, presentato dal senatore Carrella e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 83.0.3000/1, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 83.0.3000/2, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 83.0.3000/12, presentato dal senatore Costa e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 83.0.3000/3, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 83.0.3000/13, presentato dal senatore Costa e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Senatrice Manieri, accoglie l'invito del relatore a trasformare l'emendamento 83.0.3000/3001/2000 in un ordine del giorno?

MANIERI. Signor Presidente, indubbiamente la soluzione prospettata dal Governo per quanto riguarda i lavoratori socialmente utili impegnati nel campo della scuola è apprezzabile in quanto consente una prospettiva di stabilità a tutti i lavoratori coinvolti.

Tuttavia, vorrei ricordare che per una parte di tali lavoratori era prevista, come strumento di stabilizzazione, una riserva che è stata confer-

mata anche dalla normativa approvata nel luglio scorso e attualmente vigente.

Pertanto, l'emendamento 83.0.3000/3001/2000, presentato da me e dal collega Maritati, tende a non escludere successive modalità che consentano l'accesso ai ruoli della pubblica amministrazione, così come è stato fatto per il Ministero della giustizia e, comunque, anche in ossequio della legge.

Quindi, accolgo l'invito a ritirare l'emendamento e trasformarlo in un ordine del giorno, ma con la precisazione cui ho fatto riferimento.

PRESIDENTE. Come si esprimono il relatore ed il rappresentante del Governo?

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno se accolto come raccomandazione.

MORGANDO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Signor Presidente, accolgo l'ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori non insistono per la votazione, l'ordine del giorno n. 981 non verrà messo ai voti.

Metto ai voti l'emendamento 83.0.3000/3001/2001, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 83.0.3000/3001 (Nuovo testo corretto) che resta immutato e sul quale il relatore ha espresso parere favorevole.

MORO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO. Signor Presidente, siamo contrari su tutto l'emendamento ad eccezione del comma 16-*duodecies*, perché l'operazione in esso prevista va incontro ai cittadini.

Per questo motivo chiediamo la votazione per parti separate.

VEGAS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEGAS. Signor Presidente, noi stiamo affrontando problemi piuttosto seri in un modo un po' troppo concitato e sarebbe bene valutarli con calma.

L'emendamento 83.0.3000/3001, presentato dal Governo, che modifica in parte l'emendamento presentato dal relatore, compie due operazioni. La prima è riferita all'emendamento 83.0.3000 in genere e consiste nell'immettere nel disegno di legge finanziaria un decreto-legge. Franca-mente si tratta di un'operazione discutibile sotto il profilo contenutistico delle norme.

Pertanto, anche in questo caso, mi sentirei di appoggiare quanto dichiarato ieri dal nostro relatore e cioè se il Governo si lamenta dei contenuti del disegno di legge finanziaria, per primo eviti di sovraccaricarlo con argomenti che, tra l'altro, sono oggetto di legislazione vigente. (*Applausi dal Gruppo FI*). Infatti, i decreti-legge, bene o male, ai sensi della Costituzione, sono normativa vigente avente effetti giuridici.

In secondo luogo, la prima parte dell'emendamento 83.0.3000/3001 modifica, in qualità di subemendamento, l'emendamento 83.0.3000 presentato dal relatore il quale ha copiato un emendamento del Governo che riproduceva un decreto-legge.

Si tratta di modifiche in parte condivisibili perché recepiscono – lo spiegheranno meglio altri colleghi – alcune correzioni necessarie a quel decreto-legge e, quindi, all'emendamento del relatore.

Vorrei soffermarmi su due questioni e, in primo luogo, su quella concernente il comma 16-*undecies* dell'emendamento 83.0.3000/3001 relativo alla cosiddetta terziarizzazione di alcuni lavoratori socialmente utili per progetti finalizzati.

L'idea di terziarizzare, quindi di non passare ad un rapporto di impiego stabile, può essere condivisibile. Mi rivolgo in particolare al Ministro del lavoro, se ha la bontà di seguire l'argomento, perché la terziarizzazione può anche essere accolta ma mi domando se non possa essere foveriera di qualche grado di rischio. Non sarebbe il caso di prevedere, mantenendo la procedura di terziarizzazione, una vigilanza, una supervisione, un controllo di «Italia lavoro» che, bene o male, è l'Agenzia pubblica destinata alla gestione, *latu sensu*, dei lavoratori socialmente utili?

Probabilmente a livello di coordinamento generale sarebbe opportuno inserire un riferimento del genere, altrimenti la terziarizzazione diventa una sorta di gestione privatistica che in questo caso manterrebbe qualche perplessità, anche perché potrebbe dare luogo ad arbitrio.

La seconda questione sulla quale desidererei un vero chiarimento da parte del Governo è quella concernente le dotazioni del Fondo per l'occupazione. Infatti, con questi emendamenti e con altri, relativi ad altre parti del testo, si va a utilizzare in modo cospicuo questo fondo. Nel momento in cui mi accingo a votare questo emendamento vorrei allora essere sicuro che questo fondo dispone ancora di riserve finanziarie spendibili anche nel futuro; gradirei quindi conoscere le destinazioni e i diversi utilizzi dello stesso. Diversamente daremmo l'impressione ai nostri concittadini di aver trovato una sorta di pozzo di San Patrizio, nel quale continuare a cercare senza sapere se effettivamente i soldi ci sono o meno.

Prima di procedere alla votazione credo sarebbe prudente che il Governo fornisca questi dati.

TURINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURINI. Signor Presidente, Alleanza nazionale voterà a favore del comma 16-*ter* dell'emendamento 83.0.3000/3001 (Nuovo testo), presentato dal Governo. Tale comma è relativo ai lavoratori già impegnati in lavori di sottosuolo, presso miniere, cave e torbiere la cui attività è venuta a cessare a causa della definitiva chiusura delle stesse. È da tanti anni che ci battiamo per questa gente, che ha pagato da tempo i contributi per avere tali benefici e che ha quindi diritto a questo riconoscimento, anche perché i relativi fondi sono stati accantonati dal decreto-legge 19 maggio 1999, ancora non attuato.

PRESIDENTE. Il ministro Salvi intende rispondere alla richiesta di chiarimenti del senatore Vegas?

SALVI, *ministro del lavoro e previdenza sociale*. Signor Presidente, per quanto riguarda le considerazioni svolte dal senatore Vegas sulla terziarizzazione, vengono richiamate procedure già previste dalla normativa vigente nell'ambito delle quali il Ministero del lavoro si avvale effettivamente dell'attività di «Italia lavoro». Quindi posso tranquillizzare il collega Vegas sul fatto che non ci sono novità dal punto di vista procedurale; si è posta un'esigenza specifica per quanto riguarda l'organizzazione nel tempo dell'intervento degli LSU della scuola.

Per quanto riguarda il Fondo per l'occupazione, abbiamo una preoccupazione comune, nel senso che anch'io sono interessato ad un buon uso delle risorse, ma il Ministero del tesoro, che come si sa è un guardiano molto attento della spesa pubblica, ha fornito assicurazioni in tal senso. Del resto sono queste le utilizzazioni proprie e specifiche del Fondo per l'occupazione.

Infine, vorrei ringraziare il collega Turini per il voto a favore di un emendamento che interviene su una categoria che effettivamente merita sostegno.

PRESIDENTE. Il senatore Moro ha avanzato richiesta di votazione per parti separate dell'emendamento 83.0.3000/3001 (Nuovo testo corretto), presentato dal Governo, nel testo emendato.

Senatore Turini, lei voterà a favore di questo emendamento solo per la parte relativa al comma 16-*ter*?

TURINI. Signor Presidente, voterò a favore del comma 16-*ter*, che riguarda una questione per la quale mi sono battuto per anni, trattandosi di una categoria che merita questa soddisfazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 83.0.3000/3001 (Nuovo testo corretto), presentato dal Governo, fino alle



parole: «compreso quello di anzianità.», nel testo comprensivo delle modifiche apportate con l'approvazione dell'emendamento 83.0.3000/3001/2001 del relatore.

**È approvata.**

Passiamo alla votazione della seconda parte.

BOSI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSI. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del mio Gruppo al comma 16-*ter* dell'emendamento 83.0.3000/3001.

PRESIDENTE. Metto ai voti la seconda parte dell'emendamento 83.0.3000/3001 (Nuovo testo corretto), presentato dal Governo, dalle parole: «16-*ter*.» alle parole; «a tale limite.».

**È approvata.**

Metto ai voti la restante parte dell'emendamento 83.0.3000/3001 (Nuovo testo), presentato dal Governo, dalle parole: «16-*quater*.» fino al termine.

**È approvata.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento nel suo complesso.

COSTA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSTA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo che la storia parlamentare debba servire a chi verrà dopo di noi per non ripetere gli errori che si sono commessi in precedenza. Riflettevo sul fatto se mai la pubblica amministrazione in Italia dal dopoguerra ad oggi avesse creato un pasticcio così complesso come quello che è nato dalla normativa sui lavori socialmente utili; ho pensato per un momento alla soluzione degli anni Cinquanta, dei cantieri di lavoro, quando la pubblica amministrazione attanagliata dalla disoccupazione pensò di dare sfogo in quel modo a coloro che non avevano lavoro. Ma quel legislatore, quel governante fu giudizioso, perché non illuse i lavoratori, nel senso che li reclutò a termine e limitatamente al cantiere di lavoro, e non approfittò di essi, perché li retribuì per quanto loro si chiese in termini di prestazione. Quindi, mai era accaduto quello che è accaduto con le politiche di lavoro di questo Governo e di quelli di sinistra-centro che lo hanno preceduto, che hanno ap-

profittato della situazione di disagio dei lavoratori reclutandoli con paghe da fame e con l'illusione di dargli un'occupazione.

Con l'emendamento di oggi si recepisce integralmente o quasi un decreto-legge che evidentemente non considerava tutto il contenuto dell'emendamento; di ciò va dato atto al Governo limitatamente a quanto ha saputo recepire dalle sollecitazioni che sono venute dalle regioni d'Italia, in particolare dalla Puglia e dall'azione coraggiosa che al riguardo ha svolto l'onorevole Fitto, presidente della regione Puglia, quando a momenti ha attirato l'attenzione di tutto il mondo dei lavoratori socialmente utili. I sentimenti e le aspirazioni di quella regione, infatti, andavano nella direzione di dare dignità al lavoratore e di porre il problema perché lo si affrontasse e risolvesse sul serio.

Vero è che con l'emendamento del Governo non si recepiscono tutte le aspettative e le istanze che pure erano state suggerite, si continua ad illudere il mondo del lavoro e si lascia in eredità a chi verrà dopo di noi e dopo questo Governo il più grande pasticcio che un governante abbia mai potuto organizzare ai danni dei lavoratori italiani. (*Applausi dal Gruppo FI*).

MORO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO. Signor Presidente, intervengo sulla votazione di questo emendamento del Governo perché resti agli atti che la Lega è favorevole unicamente al comma 16-*duodecies* per quanto riguarda l'attività del progetto denominato «Catasto urbano», in quanto è uno strumento che viene incontro alle esigenze dei cittadini in materia di proprietà immobiliare.

RECCIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RECCIA. Signor Presidente, dichiariamo voto favorevole a questo emendamento, rammaricandoci però del fatto che, per operazioni di semplificazione, siano scomparsi i nostri emendamenti, sui quali avremmo voluto almeno in linea generale esprimere la nostra opinione. Avremmo voluto sostenere, anche a ragione, un'applicazione più estensiva del non divieto di cumulo delle pensioni, che in questo provvedimento rimane limitato a pochi mesi; avremmo voluto estenderlo a tutto l'anno, normalizzandolo completamente.

Per quanto riguarda i lavoratori socialmente utili, consideriamo non esaustivo questo emendamento, ma ci auguriamo che quanto prima si possano trovare altri accorgimenti in grado di dare sicurezza e lavoro ai nostri concittadini meno fortunati.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento nel suo complesso 83.0.3000/3001 (Nuovo testo corretto), presentato dal Governo, nel testo modificato.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 83.0.3000/4, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 83.0.3000/5, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 83.0.3000/2510 (Nuovissimo testo corretto), presentato dal senatore Caponi e da altri senatori.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 83.0.3000/3980.

MORO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO. Signor Presidente, intervengo per esprimere il voto contrario e per chiedere la votazione con il sistema elettronico.

GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, anche a me sembra che questa disposizione contravvenga al principio normale per cui agli enti pubblici si accede per concorso.

Questo canale preferenziale fa sì che in un primo momento venga dato lavoro perché c'è la disoccupazione, ma successivamente obbliga a pagare ugualmente i lavoratori anche quando non si sa più cosa farne e questi, alla fine, finiscono per essere assunti nell'ente pubblico senza aver sostenuto un concorso.

Questo modo di procedere mi sembra veramente poco onesto nei confronti dei giovani che sono ancora disoccupati e che non hanno avuto modo di accedere a quest'opportunità.

Pertanto, voterò contro questo emendamento in maniera convinta.

MORESE, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORESE, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole all'emendamento 83.0.3000/3980 anche se è stata omessa una modifica. Era stato concordato di aggiungere esplicitamente dopo le parole: «le regioni e gli altri enti locali che hanno vuoti in organico» le altre «nell'ambito delle disponibilità finanziarie». Il fatto di specificare che il tutto avvenga nei limiti delle risorse disponibili è una condizione decisiva ed è necessario, pertanto, inserirla nell'emendamento.

PERUZZOTTI. Vergogna!

PRESIDENTE. Senatore Iuliano, accetta la proposta avanzata dal Sottosegretario?

IULIANO. Signor Presidente, accetto la riformulazione presentata dal Governo.

Voglio inoltre chiarire alla Lega che continua a non capire e al senatore Gubert che evidentemente non ha letto con attenzione l'emendamento, che si tratta delle qualifiche medio-basse, quelle cioè a cui si accede non mediante concorso, bensì con reclutamento dal collocamento. Mi sembra ovvio che i comuni possano – e non debbano – utilizzare e far transitare nei ruoli previsti per le qualifiche medio-basse (quelle cioè a cui non si accede per concorso, ma mediante collocamento) i lavoratori che già si trovano nei comuni. Mi sembra che si tratti di un'operazione tranquilla e che non vi sia nessun incentivo a porre in essere operazioni anomale, tanto più che si conferisce autonomia vera agli enti locali al fine di stabilire quelli che possono accogliere nelle loro piante organiche i lavoratori socialmente utili.

PERUZZOTTI. Vergogna!

PRESIDENTE. Do lettura del nuovo testo dell'emendamento 83.0.3000/3980:

«All'emendamento 83.0.3000, comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: "In deroga a quanto disposto dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e limitatamente all'anno 2001, le regioni e gli altri enti locali che hanno vuoti in organico e nell'ambito delle disponibilità finanziarie possono, relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, effettuare assunzioni di soggetti collocati in attività socialmente utili."».

VEGAS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEGAS. Signor Presidente, questo sistema di scaricare sugli enti locali tutte le questioni finanziarie innanzitutto viola l'articolo 27 della legge di contabilità. E non ci si lamenti del fatto che non vengono mantenuti i patti di stabilità, perché il principio per cui si invita a cena una persona e poi si porta il conto sempre ad un altro credo che non possa funzionare né nella vita civile né in quella amministrativa.

PRESIDENTE. Ma nell'emendamento è scritto «possono», quindi dipende sempre dai comuni.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Moro, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 83.0.3000/3980 (Nuovo testo), presentato dal senatore Iuliano e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 83.0.3000/15, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 83.0.3000/6, presentato dal Governo.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 83.0.3000/7, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 83.0.3000/8, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 83.0.3000/9, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 83.0.3000/10, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 83.0.3000/11, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 83.0.3000/14, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 83.0.3000 (testo corretto 2).

FLORINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORINO. Signor Presidente, vorrei attirare l'attenzione dei colleghi e dei rappresentanti del Governo su questa materia. La situazione relativa ai lavoratori socialmente utili è molto conflittuale, soprattutto al Sud; una situazione conflittuale che di volta in volta richiama l'attenzione degli organi parlamentari anche su possibili infiltrazioni terroristiche all'interno di questi movimenti di lavoratori. Non a caso ancora oggi non si è risolto il caso dell'assassinio D'Antona.

Non voglio dire che sia riconducibile ai lavoratori socialmente utili il fenomeno di tutte le frange estreme che in un settore molto fragile trovano la possibilità di infiltrarsi, però quello che si è verificato in Puglia e quanto accade ogni giorno a Napoli dimostra chiaramente che esiste un'in-

filtrazione estremista che tende soprattutto a creare turbamento nell'ordine pubblico e anche rispetto a questioni che riguardano soggetti istituzionali.

Diciamoci la verità: il provvedimento al nostro esame avrebbe dovuto consentirci un confronto e per questo non si doveva prevederne l'inserimento nell'ambito di una finanziaria che preclude alle forze politiche presenti la possibilità di poter apportare gli opportuni – non è un gioco di parole – accorgimenti e quindi chiarire anche certi aspetti equivoci della vicenda.

Poc'anzi abbiamo approvato l'emendamento 83.0.3000/3980 che fa riferimento al comma 5 dell'emendamento presentato dal relatore. Il testo è quasi identico e, in ogni caso, riguarda la stessa questione.

Il problema che nasce dall'approvazione di questo emendamento è che, rispetto alla platea dei lavoratori socialmente utili addetti allo svolgimento di numerosi compiti, diamo la possibilità di poter assumere il 50 per cento di tali lavoratori ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 56 del 28 febbraio 1987.

Nessuno si pone la domanda per quanto riguarda gli altri soggetti che lavorano all'interno, che sono anzi utilizzati dagli enti pubblici e che hanno funzioni medio- alte, quindi diverse dal basso profilo professionale. In questo caso si scatenerà una conflittualità non indifferente all'interno della componente degli LSU, perché, caro sottosegretario Morese, lei non può inserire una norma che prevede l'assorbimento di soggetti per bassi profili professionali, che di fatto poi relega nel ghetto delle 850.000 lire mensili, utilizzandoli poi per compiti diversi di livello medio-alto, andando, quindi, a tamponare vuoti in organico nelle amministrazioni comunali. Questo creerà un'accesa disputa all'interno delle stesse amministrazioni comunali.

Richiamo l'attenzione sua e di tutto il Governo, che non ne è a conoscenza, sul fatto che recentemente a Napoli una parte consistente di lavoratori socialmente utili, quasi 1.000 unità, è stata assorbita dall'azienda mista ASIA. Mi deve spiegare, sottosegretario Morese, dal momento che questi lavoratori sono andati a sostituire i dipendenti comunali che non hanno optato per l'azienda mista, perché paghiamo 18 milioni per ogni dipendente assorbito dall'azienda mista per compiti di istituto che doveva invece espletare il comune. Questo perché i dipendenti comunali non hanno optato per l'azienda mista, così come era stabilito nella delibera di assunzione.

Quindi, onorevole Presidente, si tratta di un provvedimento che – per così dire – fa a pugni con tante norme e che di fatto, implicitamente, inasprisce la conflittualità. La inasprisce ancora di più perché certe questioni sollevate dalla collega senatrice, con riferimento a dipendenti lavoratori socialmente utili assorbiti nel Ministero di grazia e giustizia e in altri enti, creano di fatto un'ulteriore disparità di trattamento per coloro che sono stati e sono tuttora utilizzati nella scuola. Non abbiamo un quadro preciso su come poter utilizzare, senza creare contrapposizioni all'interno di questa sacca, 30.000 unità nella regione Campania. Quindi, è una

bomba che qualche volta è già esplosa e che ogni tanto esplode nella città di Napoli.

Ritengo che questo provvedimento, per il modo raffazzonato in cui è stato elaborato, non abbia quella funzione pilota che era prevista dalla legge n. 81 del 2000. Crea invece ancora più confusione e ancor più disagi per questi lavoratori precari.

NOVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOVI. Signor Presidente, ritengo di astenermi nella votazione di questo emendamento, in quanto esso recepisce in parte proposte di modifica da me presentate in materia di lavoratori socialmente utili.

Tale emendamento, dicevo, le recepisce in parte, soprattutto per quanto riguarda la quota delle assunzioni, dell'assorbimento degli LSU negli enti locali che presentano vuoti nell'organico. In realtà, ci troviamo di fronte alla situazione assurda che molti enti locali hanno a carico lavoratori socialmente utili, ma nello stesso tempo assumono altro personale per far fronte ai vuoti nell'organico. Di conseguenza, in sostanza lo Stato paga due volte per la stessa prestazione effettuata. Infatti, come lei sa, i lavoratori socialmente utili rimarranno in ogni caso a carico dello Stato.

Con questo processo avviamo un graduale assorbimento; dalla quota del 30 per cento passiamo a quella del 50 per cento, com'era previsto anche in un mio disegno di legge e in miei emendamenti presentati alla manovra finanziaria.

Signor Presidente, per quanto riguarda i lavoratori socialmente utili, si sono innestate all'interno del movimento presenze eversive che però – e qui dissento dalle opinioni espresse dal senatore Florino – non hanno nulla da spartire con la massa dei lavoratori socialmente utili che anche in Campania sono lavoratori i quali spesso hanno perso il lavoro a 40 o a 50 anni e la società, nei grandi processi di trasformazione e di ristrutturazione produttiva, non può non farsi carico anche di una rete di protezione sociale per tutelare tali lavoratori.

Mi astengo, quindi, su tale emendamento per i motivi esposti e soprattutto perché – come ho già dichiarato – esso recepisce una proposta modificativa che avevo presentato sul medesimo argomento.

PELELLA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELELLA. Intervengo brevemente per sottolineare che dobbiamo intenderci su un punto: dobbiamo cercare di evitare processi di sommaria criminalizzazione di soggetti che hanno lavorato in grandi aziende fino a pochi anni fa e che, in virtù di processi di ristrutturazione, sono stati



espulsi da tali aziende. Dovremmo ragionare cercando di individuare una soluzione.

Senatore Florino, non sono novità quelle di cui all'emendamento presentato dal Governo. Le possibilità che stiamo utilizzando e che il Governo usa in questo emendamento sono contemplate nel decreto legislativo n. 468 del 1997; si tratta di possibilità ampie, che – mi sia consentito dirlo – avrebbero dovuto anche fare leva su una disponibilità dell'imprenditoria privata, a fronte di incentivi significativi, per reimpiegare questi soggetti. L'imprenditoria privata ha fornito una risposta estremamente fragile e, in alcuni casi, assolutamente assente.

Se siamo d'accordo (e dovremmo esserlo, perché si tratta, per evitare tensioni, di lavorare tutti insieme, per svuotare questo bacino), le possibilità che abbiamo di fronte sono quelle che ci offre il Governo: enti locali, società miste e forme di reimpiego fino al finanziamento.

Il problema, invece, sta nella ricerca – mi rivolgo anche al Governo – di un giusto rapporto tra politiche regionali in materia di reimpiego dei lavoratori socialmente utili e scelte del Governo. Credo, però, che l'emendamento in esame risponda alle esigenze e anche alla tensione di questa fase. (*Applausi dal Gruppo DS*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 83.0.3000 (Testo corretto 2), presentato dal relatore, nel testo emendato.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 83.0.4000/2000, presentato dal Governo.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 83.0.4000 (Nuovo testo), presentato dal senatore Montagnino e da altri senatori, nel testo emendato.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 83.0.2000 (Nuovo testo), presentato dal Governo.

**È approvato.**

Stante l'accoglimento da parte del Governo, gli ordini del giorno nn. 811, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori, 812, presentato dal senatore Tarolli e da altri senatori, e 964, presentato dal senatore Montagnino e da altri senatori, non verranno posti in votazione.

Passiamo all'esame dell'articolo 80 e dei relativi emendamenti, precedentemente accantonati.

VEGAS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEGAS. Signor Presidente, mi sembra che si stia procedendo in modo quanto meno caotico. Abbiamo testé approvato l'emendamento 83.0.4000/2000, il quale non è altro che la riproposizione dell'articolo 72 del testo approvato dalla Camera, soppresso in Commissione.

È chiaro che non si capirà più nulla perché la strada maestra era quella – a prescindere dalla valutazione di merito – di ripristino, con un emendamento del Governo, del relatore o di altri, di quella norma. Sopprimere un articolo in Commissione, approvarlo *ex novo* in altra sede e non più riferito a quella norma, non può che creare confusione. Mi appello a lei, signor Presidente, perché in questo modo non ho idea di cosa uscirà fuori da questo testo.

PRESIDENTE. Senatore Vegas, fino a quando non avremo una proposta di coordinamento, nessuno di noi sarà in grado di sapere cosa uscirà fuori, tenuto anche conto della quantità degli emendamenti presentati da tutti i Gruppi, alcuni della maggioranza accolti, altri dell'opposizione parzialmente accolti.

Non posso procedere con continuità articolo dopo articolo, perché ci sono stati molti accantonamenti, sui quali a volte c'è una tempestiva decisione da parte di relatore, Governo e Gruppi parlamentari, altre no.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, mi rimetto al Governo, che doveva verificare la copertura, per gli emendamenti 80.1045 (Ulteriore nuovo testo) e 80.1045a.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 80.0.1000 e 80.0.1001.

MONTAGNINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTAGNINO. Signor Presidente, in sede di esame dell'articolo 80, soprattutto per il comma 1, lettere *a)* e *b)*, era stato presentato un emendamento a firma del sottoscritto, della senatrice Bruno Ganeri e del senatore Pelella, tendente a modificare parzialmente il contenuto della lettera *b)* al fine di evitare che si determinasse una pregiudiziale esclusione di quei territori che hanno indici di povertà elevatissimi.

In sede di discussione il Governo ha chiesto di approfondire il tema ed è stato presentato un emendamento. Chiedo al Governo se sia possibile risolvere il problema con una piccola aggiunta che non stravolge assolutamente il testo sottoposto alla nostra approvazione e che non esclude la possibilità di un ulteriore intervento da parte sua. La proposta che faccio,

e che spero sia possibile mettere in votazione, è quella di aggiungere al comma 1, lettera *b*), dopo le parole: «già individuati», le altre: «o da individuare». In questo modo si manterrebbe completamente il testo e si darebbe la possibilità al Governo di verificare l'esistenza di altri territori che hanno indici elevati di povertà, perché ritengo che nelle politiche sociali ci sia bisogno di equità e di interventi efficaci e tempestivi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MORGANDO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Signor Presidente, il relatore si è rimesso al Governo per quanto riguarda l'emendamento 80.1045 (Ulteriore nuovo testo). Il Governo è favorevole all'emendamento a condizione che venga modificata nella norma di copertura la cifra «5.000» con l'altra «3.000». Con questa modifica il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. A questo punto l'emendamento 80.1045a è assorbito dal precedente.

SALVI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Purché sia chiaro che comunque la copertura è quella indicata dal Sottosegretario, cioè «3.000» miliardi e non «5.000», e che è a carico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

PRESIDENTE. Senatore Montagnino, vorrei che chiarisse in che punto si inserisce la sua proposta.

MONTAGNINO. Signor Presidente, l'emendamento dovrebbe essere presentato in realtà dal Governo. La mia proposta si inserisce all'ultimo periodo del comma 1, lettera *b*): laddove la disposizione recita: «comuni già individuati», dovrebbero essere aggiunte le parole: «o da individuare».

MORGANDO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Per quanto riguarda la questione sollevata dal senatore Montagnino, ricordo molto bene le discussioni che si sono svolte e il fatto che è mancato un approfondimento sul suo emendamento. La soluzione che egli propone può essere accettata dal Governo. Quindi, se dal punto di vista formale il problema è risolvibile con questo dibattito in Aula, il Governo condivide la proposta di riformulazione del comma 1, lettera *b*), dell'articolo 80 proposta dal senatore Montagnino e pertanto presenta un emendamento in tal senso.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 80.7000, presentato dal Governo.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 80.1045. (Ulteriore nuovo testo 2).

TAROLLI. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo CCD e chiedo di aggiungere al mia firma e quella del senatore Bosi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 80.1045 (Ulteriore nuovo testo 2), presentato dal senatore Marchetti e da altri senatori.

**È approvato.**

L'emendamento 80.1045a, presentato dal senatore Marchetti e da altri senatori risulta assorbito a seguito della precedente votazione.

Metto ai voti l'articolo 80, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 80.0.1000.

LAURO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURO. Signor Presidente, per quanto riguarda la famiglia, l'Italia è quasi ultima in Europa per spesa rispetto al PIL. Voteremo quindi a favore di questo emendamento. Spero che il Governo voglia rivedere il suo *spot* perché in questo caso non è legittimo e di conseguenza dovrebbe essere ritirato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 80.0.1000, presentato dai senatori Tirelli e Moro.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 80.0.1001, presentato dal senatore De Luca Athos.

**Non è approvato.**

Abbiamo così esaurito l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 80. Senatore Giaretta quale gruppo di emendamenti accantonati potremmo ora esaminare?

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, saremmo pronti a trattare gli emendamenti accantonati riguardanti gli articoli 6, 27 e 29.

PRESIDENTE. Riprendiamo, dunque, l'esame degli emendamenti accantonati testè indicati dal relatore Giaretta.

MORO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO. Signor Presidente, chiedo che gli emendamenti 29.1016 (Ulteriore nuovo testo 2) e 29.1017 siano ancora accantonati in quanto, volendoli riformulare, necessito di ancora un po' di tempo per predisporre i relativi testi.

PRESIDENTE. Senatore Moro, d'accordo.

Senatore Giaretta, alla luce della richiesta del senatore Moro, quale gruppo di emendamenti accantonati potrebbe essere ora riesaminato dall'Assemblea?

GIARETTA, *relatore*. Si potrebbero riprendere intanto gli emendamenti 6.1055 e 27.1015.

PRESIDENTE. Senatore Giaretta, a questo punto, conviene riesaminare anche gli emendamenti 6.1016 e 6.1025.

Invito, quindi, il relatore ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 6.1016 e 6.1025.

Esprimo, invece, parere favorevole sull'emendamento 6.1055 purché si dia atto che la copertura avviene con l'utilizzo degli avanzi dell'emendamento 2.1045b (Ulteriore nuovo testo), presentato dal senatore Pelella e da altri senatori, con il quale si è provveduto a modificare il prezzo delle giocate del lotto di cui all'articolo 16 del testo al nostro esame.

Sull'emendamento 6.0.1000, il cui testo è chilometrico, vi era un impegno del senatore Gambini ad espungere pochi punti; sono, quindi, in attesa della riformulazione preannunciata.

PRESIDENTE. Senatore Gambini, ha riformulato l'emendamento 6.0.1000?

GAMBINI. Signor Presidente, non ho predisposto la riformulazione di tale emendamento. Per la verità, in fase di espressione dei pareri sugli emendamenti, il relatore aveva manifestato la possibilità di tenere conto del mio emendamento, espungendo alcuni punti, nell'ambito dell'«emendamento» che si riservava di presentare. Pertanto, se tale volontà è riconfermata, ritirerò l'emendamento 6.0.1000.

GIARETTA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, non ho inserito nel maxiemendamento che ho predisposto i punti richiamati dal senatore Gambini. Quindi se il collega intende insistere sulle sue proposte deve lavorare sull'emendamento 6.0.1000.

Ad ogni modo, trattandosi di un articolo aggiuntivo, si potrebbe comunque concludere l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

LAURO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURO. Signor Presidente, si tratta di un articolo sul turismo che era stato accantonato perché molte di queste norme sono vecchissime e si pensava che finalmente si potessero risolvere problemi importanti. Inoltre, si tratta di norme che non comportano alcun costo; per questo l'articolo era stato accantonato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.1016, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 6.1025, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.1055, sul quale il relatore ed il Governo avevano espresso un parere favorevole prevedendo una diversa copertura. Senatore D'Alì, come si pronuncia in merito?

D'ALÌ. Signor Presidente, prendo atto con soddisfazione del fatto che il Governo ha riconosciuto la validità della mia proposta.

Ringrazio il relatore per avere individuato le compensazioni necessarie per l'importante estensione anche all'anno 2001 dei benefici già inseriti, con proposta di Forza Italia, nel collegato fiscale per l'estensione della DIT al settore del commercio.

TAROLLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAROLLI. Signor Presidente, anch'io, a nome del Gruppo del Centro Cristiano Democratico, ringrazio il relatore per l'attenzione prestata a questo tema.

Annuncio inoltre il voto favorevole del mio Gruppo su un emendamento che affronta una problematica meritevole di essere risolta positivamente in questo modo.

TURINI. Signor Presidente, intendo aggiungere la mia firma all'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.1055 (Nuovo testo), presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 6, nel testo emendato.

**È approvato.**

L'emendamento 6.0.1000 rimane accantonato, in attesa di accordo.

Riprendiamo l'esame degli emendamenti presentati all'articolo 27, precedentemente accantonati, nonché degli emendamenti 24.1006 e 29.1022, anch'essi precedentemente accantonati e riguardanti materia affine.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 27.1015, proponendo però una sua riformulazione nel seguente testo: «*Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente: "f-bis) il regime agevolato previsto dall'articolo 7 comma 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, concernente il gasolio destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine già individuati dal decreto ministeriale 30 luglio 1993 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 1993, è ripristinato per l'anno 2001. Il quantitativo è stabilito per la provincia di Trieste in litri 7,2 milioni, mentre per i comuni della provincia di Udine in litri 3,6 milioni. Il costo complessivo è fissato in lire otto miliardi"*».

La copertura è prevista, come per il precedente, con l'utilizzo degli avanzi creati dall'emendamento 2.1045b.

Invito a ritirare l'emendamento 27.1044, diversamente il parere è contrario.

Inoltre, gli emendamenti 24.1006 e 29.1022 si ritengono assorbiti dall'emendamento 27.1015 perché trattano la stessa materia.

MORGANDO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Signor Presidente, mi conformo a quanto

espresso dal relatore e dichiarato il mio parere favorevole sull'emendamento 27.1015, nel testo riformulato.

PRESIDENTE. Senatore Camber, accoglie la proposta formulata dal relatore?

CAMBER. Signor Presidente, come ho già dichiarato quando venne disposto il loro accantonamento, ritengo opportuno, come suggerito dal relatore, fondere il testo degli emendamenti 24.1006 e 29.1022, a mia firma, con quello dell'emendamento 27.1015, dichiarando peraltro che la soluzione adottata è estremamente limitativa e ben al di sotto dell'ipotesi minimale precedentemente presa in considerazione.

Abbiamo fondato motivo di ritenere che questa soluzione sia estremamente parziale e oggettivamente foriera di danno, nel senso che non consente programmazioni; si aveva fondata ragione di ritenere, anche per quanto informalmente comunicato in precedenza da chi aveva disposto in merito e che ha ora enunciato il problema, che il tempo di programmazione previsto dalla norma potesse essere congruo e cioè più lungo di quanto adesso esplicitato.

PRESIDENTE. L'emendamento 24.1006 viene quindi ritirato, in quanto assorbito nell'emendamento 27.1015.

Metto ai voti l'articolo 24.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 27.1015 (Nuovo testo corretto), presentato dai senatori Camerini e Volcic.

**È approvato.**

CASTELLANI Pierluigi. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 27.1044.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 27, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 29, precedentemente accantonati.

Ricordo che l'emendamento 29.1022 è stato ritirato, in quanto sarebbe risultato assorbito nell'emendamento 27.1015.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, mi sembra che il senatore Moro avesse chiesto una breve sospensione dell'esame degli emendamenti 29.1016 e 29.1020, perché intendeva intervenire sugli stessi. Esprimo co-



munque parere favorevole all'emendamento 29.1016, dando sempre atto che la copertura avviene con gli avanzi dell'emendamento 2.1045b. L'emendamento 29.1017 è analogo all'emendamento precedente, ritengo pertanto che risulti in esso assorbito.

Per quanto riguarda l'emendamento 29.1020, esprimo parere favorevole sulla prima parte, relativa al comma 2-*bis*, non essendo necessaria secondo gli uffici la parte relativa al comma 2-*ter*. Anche in questo caso la copertura avviene sempre a carico dell'emendamento 2.1045b, che, come si può notare, è stato provvidenziale.

L'emendamento 29.1021, è analogo all'emendamento precedente, ritengo pertanto che risulti in esso assorbito.

Esprimo infine parere contrario all'emendamento 29.5000.

MORO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO. Signor Presidente, vorrei proporre una riformulazione dell'emendamento 29.1016: al posto della parola «province», inserire le altre: «comunità montane».

Il problema è il seguente, signor Presidente: le province nelle quali il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F sono Aosta, Belluno e Bolzano. Non è giusto, quindi, privilegiare soltanto queste tre province e sacrificare moltissimi altri comuni che ricadono nella zona F e che hanno la rete metanifera. Inserendo l'espressione «comunità montane», rientrerebbero in tale previsione i comuni in zona F per i quali il senatore Dondeynaz e la senatrice Thaler Ausserhofer hanno presentato il loro emendamento ed anche alcuni altri comuni, sempre in zona F, di altre province dotate di rete metanifera.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sulla risposta di riformulazione testé avanzata.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, ho ascoltato la proposta del senatore Moro. Essa però pone un problema, perché allarga in modo molto consistente questa ulteriore agevolazione che viene concessa e ci vorrebbe una copertura che non è disponibile. Il mio parere pertanto è contrario.

MORO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO. Signor Presidente, si allarga di poco: saranno un centinaio i comuni che potrebbero rientrare nella previsione con l'inserimento dell'espressione «comunità montane». Si poteva convergere sull'emendamento 29.1017, che non avrebbe creato nessun problema, anche se è un emendamento che costa di più; con la mia proposta di inserire le comunità mon-

tane, sarebbe leggermente più oneroso rispetto all'emendamento così come è stato formulato. Chiedo al rappresentante del Governo di fare uno sforzo per cercare di includere le comunità montane in luogo delle province.

GUBERT. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, credo di poter condividere quanto testé affermato dal collega Moro. Vorrei far riflettere sul fatto che se questa agevolazione ha a che fare con le difficoltà di riscaldamento di chi vive in zone più fredde, non ha senso, ad esempio, agevolare i residenti nella città di Bolzano ed escludere invece quelli di una comunità montana dove il freddo si sente veramente di più che in quella città. Questo tipo di emendamento consente di agevolare il fondovalle ed esclude invece le comunità montane delle province che non hanno almeno il 70 per cento del loro territorio in zona elevata. Vorrei quindi veramente sollecitare il Governo ed il relatore a studiare una soluzione, altrimenti quella proposta si presta ad essere considerata poco giustificata.

MORGANDO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Signor Presidente, devo confermare le asserzioni del relatore. Ne abbiamo anche parlato in questi giorni, ma non mi pare, per ragioni di oneri e quindi di coperture, che sia possibile modificare l'impianto che ha avuto l'assenso del relatore. Il Governo pertanto esprime parere contrario sulla proposta di modifica avanzata dal senatore Moro.

Per quanto riguarda gli altri emendamenti, il Governo si conforma al parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 29.1016 (Ulteriore nuovo testo 3).

MORO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO. Signor Presidente, purtroppo devo votare contro questo emendamento e mi dispiace, perché vado anche contro quello che è uno dei miei cavalli di battaglia. Mi spinge a farlo, però, il fatto che il Governo non abbia tentato di fare un minimo sforzo per includere, al posto delle province, le comunità montane e favorire con questo sistema dei comuni in zona E. Non sono tanti, perché è chiaro che se sono il 70 per cento dei comuni delle province di zona F, automaticamente entrano anche i comuni in zona E. C'era la possibilità di escludere questi ultimi e di fare entrare quelli della zona F.

Mi dispiace veramente che il Governo non abbia fatto questo sforzo e questo calcolo. Chiedo, pertanto, di approfondire ulteriormente la questione e intanto avanzo la richiesta che la votazione avvenga con procedimento elettronico.

GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatore Gubert non possiamo fare mille dichiarazioni di voto. I tempi ormai sono scaduti.

Senatore Giarretta, il senatore Moro ha chiesto di riflettere e di prendere in considerazione ulteriormente la riformulazione proposta, che permetterebbe a coloro che subiscono il maggior freddo di usufruire dell'agevolazione. Cosa ne pensa?

GIARETTA, *relatore*. Abbiamo a lungo riflettuto sulla questione e siamo arrivati alla conclusione che non è possibile allontanarsi da questo testo perché le coperture sono ormai esaurite e ogni diversa formulazione in direzione dell'ampliamento porterebbe ad un emendamento sprovvisto di copertura finanziaria.

PRESIDENTE. Passiamo quindi alla votazione.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Moro, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 29.1016 (Ulteriore nuovo testo 3), presentato dai senatori Dondeynaz e Thaler Ausserhofer.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885**

PRESIDENTE. L'emendamento 29.1017 risulta assorbito.

Metto ai voti l'emendamento 29.1020 (Nuovo testo), presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

**È approvato.**

L'emendamento 29.1021 deve intendersi assorbito dalla precedente votazione.

Metto ai voti l'emendamento 29.5000, presentato dal senatore Carpinelli.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 29, nel testo emendato.

**È approvato.**

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, potremmo passare ora all'esame dell'articolo relativo alla vicenda di Bagnoli e, successivamente, agli articoli accantonati relativi ai videogiochi.

Avverto che è stato depositato il testo dei cosiddetti maxiemendamenti, interamente sostitutivi degli articoli 127, 130 e 131, rispetto al quale andrebbe fissato un termine per la presentazione dei relativi emendamenti. In questo modo, il relatore avrebbe il tempo di esaminarli e presumibilmente riprenderne l'esame dopo la sospensione, dal momento che ritengo che il dibattito su tale argomento ci porterà via un certo tempo.

PRESIDENTE. Il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti è fissato per le ore 15.

Si passerà ora all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 125, con particolare riferimento alla questione Bagnoli.

Per l'esame di tale questione sarebbe auspicabile che non si andasse oltre le ore 11,45, distribuendo i tempi nel seguente modo: 20 minuti alle opposizioni e 10 minuti alla maggioranza.

MORO. Signor Presidente, mi scusi ma vorrei sapere se l'articolo 29 è già stato messo in votazione.

PRESIDENTE. L'articolo 29 è già stato votato.

MORO. In tal caso, chiedo che dai resoconti risulti il mio voto contrario.

GIOVANELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANELLI. Signor Presidente, illustro brevemente le correzioni indicate nell'ulteriore nuovo testo dell'emendamento 125.1048, risultante

dalla discussione di ieri e dalla consultazione con tutti i firmatari. Tale riformulazione introduce due modifiche alla precedente formulazione.

In primo luogo, vengono sostituite le parole: «entro tre mesi» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2001», con riferimento alla facoltà attribuita al comune di Napoli di acquisire la proprietà delle aree oggetto degli interventi di bonifica.

La seconda modifica, più rilevante, che tiene conto del dibattito svoltosi, reintroduce la possibilità che il comune di Napoli, anzi la previsione positiva per tale comune, del subentro nelle attività di bonifica. Pertanto, rende praticamente a termine il «monopolio» della Bagnoli S.p.a. nella gestione della bonifica aggiungendo però – e questa è una novità assoluta – che gli affidamenti dei lavori dovranno tener conto, oltre che della normativa sugli appalti, di modalità e procedure che assicurino il mantenimento dell'occupazione dei lavoratori dipendenti della Bagnoli S.p.a. nelle attività di bonifica. Vorrei chiarire il senso di questa riformulazione dell'emendamento che, in verità, riassume un'elaborazione approfondita della Commissione ambiente e di tutto il Senato nel confronto con le forze sociali, lavoratori ed imprenditori di Napoli. Nel dibattito di ieri e negli interventi sia dell'opposizione, ma in qualche caso anche della maggioranza, ho notato toni molto alti, a volte anche più alti dell'effettiva portata di contenuto degli interventi stessi.

Personalmente, non amo la polemica e i toni teatrali. Tuttavia, data la necessità di essere brevi, vorrei ricondurre la questione alla sua essenza.

L'essenza della questione è che, per una bonifica già in corso, si tratta di decidere se e in che misura continua ad eseguirla chi l'ha iniziata o in che misura essa deve essere condotta in modo diverso. È una questione non secondaria, ma non è una questione sulla quale si possa fare appello ai massimi sistemi, anche perché si tratta di un lavoro già iniziato e, per tutti i lavori già iniziati, a volte la regola dell'appalto si scontra con la situazione sul campo. Mi sembra che la soluzione che proponiamo sia molto equilibrata, perché tiene conto di quello che c'è sul campo, tiene conto della storia di Napoli e del fatto che, mettendo a disposizione della città 2 milioni di metri quadrati di area, con una previsione urbanistica di 2 milioni di metri cubi di costruzione da realizzare al di sopra, ci sono le condizioni per creare opportunità di lavoro per 290 operai ed impiegati. Esistono queste condizioni.

In realtà, l'emendamento tiene conto del fatto che un secolo di storia di siderurgia, non solo a Napoli ma in tutta Europa, ha creato problemi. Farsene carico in modo equilibrato, aprendo il mercato allo sviluppo e all'impresa, come fa l'attuale testo dell'emendamento, è una soluzione che tiene insieme le necessità dell'efficienza e della concorrenza con quella di una ragionevole e non assistenzialistica tutela dei lavoratori.

Mi auguro che i senatori e l'Aula discutano sul merito, senza elevare inutilmente toni polemici, perché a questa conclusione siamo giunti attraverso un lavoro che ha coinvolto tutti i colleghi di maggioranza, i Gruppi di opposizione e le forze sociali di Napoli. La soluzione proposta tiene conto e – mi sembra – interpreta correttamente il senso del dibattito

che si è svolto ieri. Penso che nessuno desidera lasciare del tutto scoperta la tutela dei lavoratori che residuano a Bagnoli; nessuno desidera mantenere un perenne monopolio pubblico inefficiente nella gestione della bonifica.

È negativo il fatto che non si sia conclusa la bonifica, ma tutti concordiamo sulla necessità di un ulteriore stanziamento per portarla a termine e per utilizzare la zona di Bagnoli in modo utile per la città e per l'intera metropoli napoletana.

CASTELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI. Signor Presidente, intervengo per sottoporle due questioni.

La prima questione riguarda il maxiemendamento presentato dal relatore, che è composto da più di trenta pagine. Il termine di 45 minuti previsto per la presentazione di subemendamenti...

PRESIDENTE. Senatore Castelli, ho già detto al senatore La Loggia che il termine per la presentazione dei subemendamenti è prorogato fino alle ore 15, orario di ripresa dei nostri lavori. Dobbiamo, infatti, anticipare la seduta pomeridiana dalle ore 16.30 alle ore 15.

Vi pregherei, però, di essere tempestivi nella presentazione di eventuali subemendamenti.

CASTELLI. La seconda questione riguarda l'emendamento riformulato dal senatore Giovannelli.

È del tutto evidente che si tratta di un nuovo testo, che è anche corposo. Non voglio fare il pignolo, ma il senatore Giovannelli non ha titolo per presentare la nuova formulazione dell'emendamento. Lo può fare o il relatore o il Governo. Credo che tale chiarimento sia importante per salvare un minimo di forma in questa manovra finanziaria.

PRESIDENTE. Il senatore Giovannelli è firmatario dell'emendamento 125.1048. Ha presentato una sua riformulazione, precisando di aver al riguardo preso accordi.

Perché il presentatore di un emendamento non lo può riformulare? Non si tratta di un senatore qualunque, nel senso che possono presentare una riformulazione di un emendamento i suoi presentatori che, in questo caso, sono i senatori Capaldi, Veltri, Giovannelli, Carcarino, Conte, Iuliano, Parola e Staniscia. Al riguardo si è aperto un confronto.

NOVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOVI. Signor Presidente, intervengo sul nuovo testo dell'emendamento in questione.

Al senatore Giovanelli, in realtà, è sfuggita quella che è una verità di fondo di tutta la vicenda di Bagnoli. Il senatore Giovanelli ha detto che sono 390 i lavoratori ex dipendenti dell'Italsider a cui occorre assicurare comunque un salario. Bene, questi 390 lavoratori, provenienti dalla sacca dei 7.500 ex dipendenti dell'Italsider, costituiscono lo scudo o il sipario dietro il quale in realtà vengono celate alcune verità che occorre svelare.

La prima verità consiste nel fatto che, in realtà, su questi 2 milioni di metri quadri di suolo si vanno a realizzare opere per 2 milioni di metri cubi, cioè sfondiamo di ben 700.000 metri cubi il tetto massimo previsto da quella che fu definita la «cementificazione di Bagnoli» all'inizio degli anni Novanta: quando Pomicino e Di Donato proponevano per Bagnoli un milione 300 metri cubi di nuove opere, la sinistra insorse accusandoli di voler cementificare Bagnoli. Ora che la sinistra propone 2 milioni di metri cubi di nuove opere, la cementificazione non c'è più. Non solo, la sinistra, signor Presidente, è arrivata al punto di progettare – come ho detto ieri – torri di ben 15 piani per edilizia residenziale.

Un'altra verità è che questa bonifica viene sottratta a qualsiasi vigilanza e controllo di un organo terzo; essa, in realtà, dovrà essere controllata dal Ministero dell'ambiente e, nello stesso tempo, sarà portata avanti dal comune di Napoli. Se permane questo quadro politico, in pratica avviene che controllore e controllato si identificano nella stessa parte politica, perché non avverrà mai che il Ministero dell'ambiente entrerà in conflitto e in antagonismo con il comune di Napoli.

C'è di più: al comune di Napoli mancano le professionalità, l'attrezzatura e la capacità strategica per completare la bonifica di Bagnoli, perché essa riguarda anche la colmata a mare, che è la parte più inquinante perché non si potranno mai fare i bagni a Bagnoli fino a quando essa persisterà. In secondo luogo, la bonifica di Bagnoli finora – come ho detto – non ha aggredito il focolaio più grave di inquinamento, vale a dire i giacimenti di amianto: la più grande miniera di amianto a cielo aperto d'Europa, infatti, si trova a Bagnoli. Come potremo utilizzare questi siti, questi suoli, con la presenza di tali livelli di inquinamento non è detto, e la bonifica fino ad ora non ha aggredito – ripeto – questi livelli di inquinamento.

Inoltre, c'è la questione del plusvalore. In realtà, se avessimo seguito altra strada, quella cioè dell'alienazione mediante asta pubblica dei suoli, del sito di Bagnoli, probabilmente lo Stato avrebbe incassato qualche lira in più. Tutto questo non è avvenuto e non avviene, perché c'è un disegno ben preciso della maggioranza, che risale all'ex sindaco di Napoli: quello di controllare questo grande affare. Su tale grande affare, signor Presidente, si sono innestate anche le svolte – lo affermo qui, in Parlamento – nella gestione dei quotidiani della città: tutti – e sottolineo «tutti» – i maggiori quotidiani della città sono diretti da ex redattori provenienti dalla redazione napoletana de «L'Unità», guarda caso del tempo in cui l'ex sindaco di Napoli era segretario regionale del partito e, quindi, datore di la-

voro degli attuali direttori dei quotidiani napoletani. A Napoli esiste una situazione, una sorta di *combinat* editoriale, affaristico, clienterale e di speculazione urbanistica, che fa paura.

Queste cose non le affermiamo soltanto noi, ma le sostengono anche eminenti intellettuali della città, soltanto che alcune assisi, come quella di Palazzo Marigliano, che si stracciavano le vesti per un milione 300.000 metri cubi di edificato al tempo della prima Repubblica, ora tacciano: perché tacciano queste assisi, un giorno lo diremo anche in quest'Aula.

Questo è un dato sul quale bisogna riflettere. La maggioranza approverà questo emendamento, ma deve essere chiaro che con tale deliberazione si autorizza, in pratica, l'edificato di 2 milioni di metri cubi quando, dieci anni fa, le stesse forze, gli stessi uomini, sostennero che un milione 300.000 metri cubi erano troppi e accusarono le forze del centro-sinistra di voler cementificare Bagnoli.

Per quanto riguarda il sottoscritto, come mi opposi allora come direttore di un quotidiano a quel milione 300.000 metri cubi, mi oppongo anche ora come parlamentare a questi 2 milioni di metri cubi di edificato. (*Applausi dal Gruppo FI*).

FLORINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORINO. Signor Presidente, devo intervenire anche perentoriamente per rispondere al Presidente della Commissione ambiente che ha detto che, d'accordo anche con le opposizioni, si era arrivati alla conclusione e alla decisione unanime di inserire nel disegno di legge n. 3833 l'articolo 24, che di fatto dava trasparenza e legalità a tutta l'operazione di bonifica sul territorio.

Caro senatore Giovanelli, i colpi teatrali non appartengono né a noi né a qualche componente della sua stessa maggioranza. Non posso diventare difensore d'ufficio del senatore Carcarino, che ritengo abbia la capacità di rispondere anche a quella sua nota polemica che avrebbe anche potuto evitare.

Ma veniamo al testo, senza dilungarci. Questo è stato da lei modificato, senza concordare nulla con noi. Lei ha solo recepito – e comunque in parte – ciò che ieri dicevo in quest'Aula. Qualcosa non quadra, senatore Giovanelli e non quadra quella prima parte relativa alla: «facoltà del comune di Napoli, entro il 31 dicembre 2001...., di acquisire la proprietà delle aree oggetto degli interventi di bonifica nonché attraverso una società di trasformazione urbana». Non so per quale motivo dobbiamo attendere un anno per subentrare alla Bagnoli S.p.a., quando in un'altra parte dell'emendamento si recepisce la nostra denuncia, prevedendo che il comune di Napoli: «a seguito del trasferimento di proprietà subentra nelle attività di bonifica attualmente gestite dalla Bagnoli S.p.a...». Quindi la Bagnoli S.p.a. resterà a gestire i miliardi di un finanziamento pubblico



che è stato dilapidato, come riscontrato dagli stessi commissari, tra i quali vi erano anche lei ed il relatore Capaldi.

È stata la constatazione reale sul posto a farvi sobbalzare e più volte avete recriminato sulla mancata bonifica, perché sul posto erano state effettuate solo opere di demolizione e rottamazione. Non riesco a comprendere il mantenimento di un contenitore che non ha la capacità professionale, come da voi riconosciuto, di intervenire sui suoli per bonificarli. Così come non riesco a comprendere, e qui gradirei avere l'attenzione delle altre forze politiche, il perché della previsione: «anche attraverso una società di trasformazione urbana». Continua l'emendamento: «In tale caso possono partecipare al capitale sociale, fino alla completa acquisizione della proprietà delle aree al patrimonio della società medesima, esclusivamente il comune di Napoli, la provincia di Napoli, la regione Campania». Una società di trasformazione urbana che subentra, e lo fa con un rilevante intervento (nell'ordine di 550 miliardi, con l'aggiunta di un altro per eliminare la colmata a mare) a monte dello Stato, si troverà con un impegno finanziario di notevoli proporzioni cui ha partecipato il Governo e di fatto diventerà gestore di questa grande operazione.

Non entro nel merito di quello che sarà fatto, perché il problema non è tanto la variante della zona occidentale, quanto il valore dei suoli, il perché arrivi questa società di trasformazione urbana, il perché gli enti pubblici dovrebbero diventare i sudditi di questa società di trasformazione urbana.

Non riesco a comprendere il mantenimento della Bagnoli S.p.a. per un altro anno. Non posso accettarlo.

Il firmatario del subemendamento, però, scaltramente non ha accolto la tesi assai più tecnica. Senatore Giovanelli, lei è attento alle questioni ambientali, è stato sul posto, conosce la situazione e sa quindi che io non parlo da napoletano. Il grande intervento di bonifica per circa 1.000 miliardi dovrebbe rappresentare la grande occasione di sviluppo per quell'area, soprattutto in termini socio-economici, ma anche occupazionali. Lo ripeto, avevamo accertato e acclarato questa situazione: la bonifica si fermerà sulla soglia di un'altra industria, che noi avevamo ritenuto giusto inserire con un intervento ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge n. 426. Dunque la bonifica si fermerà sulla soglia della *ex*-Cementir. Quale intervento di sviluppo potrà venire se troveremo il padrone di quei suoli che non vuol mollare o non vuol piegarsi alla logica della bonifica? Lo avevamo previsto e avevamo inserito nell'emendamento del senatore Capaldi la possibilità di considerare Bagnoli, Coroglio e altre aree industriali, ai sensi della legge n. 426.

Non voglio fare polemica, voglio solo sottolineare un problema. Oggi Bagnoli, Coroglio e le altre aree industriali non le troviamo più inserite, troviamo Sesto San Giovanni e un'altra località. E allora, quale genere di bonifica, quale tipo di sviluppo, quale azione conclusiva su quel territorio, se troviamo un'azienda dismessa che funge da ricatto nei confronti dell'amministrazione locale? Però c'è un'aggravante: noi bonifichiamo i suoli, questi suoli otterranno un plusvalore notevole e di fatto anche le

aree vicine usufruiranno di questo notevole plusvalore. Io ritengo che la proposta contenuta nel mio emendamento per ricollocare di nuovo Bagnoli, Coroglio e le aree industriali debba essere approvata.

CARCARINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARCARINO. Signor Presidente, chiedo di togliere dalla riga diciannovesima e ventesima, perché inutile, dopo le parole: «entro il 31 dicembre 2001» l'espressione: «dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Chiedo anche di apporre la mia firma all'emendamento 125.1048, avendo partecipato ieri, insieme a vari colleghi della maggioranza, alla riformulazione di questo testo che condivido pienamente.

A me dispiace che il presidente Giovanelli abbia usato un'espressione poco felice, quando ha detto che quando si parla di Napoli qui si alza troppo la voce. Devo dire che questo è sgarbato, fuori luogo, probabilmente il senatore Giovanelli non riesce a capire che dentro abbiamo qualcosa di più che la voglia di alzare la voce, abbiamo la passione, sentiamo i problemi perché dalla vita abbiamo avuto qualcosa di importante, la fantasia di non rimanere senza pane e senza niente pur di andare avanti, ma quello non significa alzare la voce.

Chiedo dunque di apporre la mia firma su questo emendamento e voglio dire al collega Florino che il testo è stato modificato sostanzialmente, che i lavoratori sono garantiti e che la società Bagnoli S.p.a. se ne deve andare entro il 31 dicembre 2001 per un motivo semplice, perché a Napoli si svolgeranno le elezioni e chiunque le vincerà dovrà gestire anche questa grande operazione.

Per cui, attenti, non si poteva continuare a prevedere il termine di tre mesi e, quindi, mandarla via; vi è, infatti, una fase di transizione per consentire il subentro. Si tratta, pertanto, di un emendamento eccezionale.

In conclusione, voterò a favore dell'emendamento 125.1048/1, presentato dal senatore Florino e da altri senatori, a cui appongo la mia firma, che riguarda Bagnoli e Coroglio, invitando nel contempo sin da ora l'Assemblea ad esprimersi in questa stessa direzione. Infatti, se tale norma non è inclusa nel testo non è possibile a capire di cosa si stia trattando.

MARINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO. Signor Presidente, la prego di lasciarmi parlare, perché tenuto anche conto dei tempi a disposizione del Gruppo Misto, non posso evitare di affrontare tale argomento.

Vorrei ricordare a me stesso e ai colleghi che non spetta a noi intervenire sui contenuti della strumentazione urbanistica che il comune di Napoli si darà.

Prendendo spunto dalla nuova formulazione dell'emendamento 125.1048, faccio presente di avere anch'io presentato una riformulazione del subemendamento 125.1048/2000. L'emendamento originario proponeva di inserire le seguenti parole: «Le aree così acquisite» – cioè dal comune di Napoli – «saranno attribuite al patrimonio comunale indisponibile per un periodo non inferiore a 20 anni». L'attuale testo recita invece: «Le aree così acquisite saranno attribuite, nella misura non inferiore al 50 per cento della loro estensione complessiva, al patrimonio comunale indisponibile».

Prima di dare ragione di questa nuova formulazione del subemendamento, i colleghi mi consentano di precisare, rispetto al testo dell'emendamento presentato dal senatore Giovanelli, che in esso è contenuta una precisazione molto importante. Parlo non tanto del riferimento alla società di trasformazione urbana (che è sempre possibile in base alla legge Basanini in quanto, essendo prevista una norma in materia, qualsiasi comune può dare luogo a una società di tal genere), quanto del fatto che della società di trasformazione urbana per l'acquisto delle aree faranno parte solo il comune, la regione e la provincia.

Il testo dell'emendamento presentato dal senatore Giovanelli contiene infatti la parola «esclusivamente» e richiamo l'attenzione dei colleghi su tale termine e sull'importanza della formulazione proposta, che non era inclusa nel testo originario. Quando abbiamo affrontato questo tema in giugno, ho richiamato il fatto che è vigente già una norma che fa riferimento all'acquisizione al patrimonio comunale indisponibile di tutte le aree. Dov'è la *ratio* di questa norma vigente? Da una parte si vuole evitare che, con l'ingresso di un privato in una società di trasformazione urbana, il privato possa beneficiare del plusvalore acquisito dalle aree dopo la bonifica che è costata allo Stato quello che è costata.

Quindi la nuova formulazione dell'emendamento in discussione fuga indubbiamente dubbi e perplessità da questo punto di vista circa una partecipazione del privato al plusvalore. Se vi è plusvalore nelle aree a seguito della bonifica, detto plusvalore andrà esclusivamente agli enti pubblici che acquisteranno. Questo punto è molto importante!

Ma la *ratio* dell'attribuzione al patrimonio comunale indisponibile sta pure nel fatto che si vuole, con la legge vigente, evitare che in futuro il comune possa perdere il controllo reale del territorio, ove si dovesse alienare la totalità delle aree oggetto della bonifica. Vorrei ricordare anche in questo caso ai colleghi – e lo dico da umile laureato in legge – che, come ben sanno, l'appartenenza al patrimonio comunale indisponibile non significa inutilizzabilità dell'area in quanto i beni e i patrimoni indisponibili sono soggetti al diritto privato ...

PRESIDENTE. Senatore Marino, deve concludere il suo intervento.

MARINO. Signor Presidente, mi consenta di illustrare anche il mio subemendamento 125.1048/2000 (Nuovo testo), visto che non sono mai intervenuto.

PRESIDENTE. Senatore Marino, consento tutto, salvo la smentita dei tempi che assegno!

MARINO. Ho capito! Non è impedito il diritto concessorio; in Inghilterra e in Olanda cedono le aree in affitto anche per 100 anni.

Dopo di che, signor Presidente, poiché la terra non è moltiplicabile, una volta fugato il dubbio sul plusvalore che va ai privati, si deduce che la società di trasformazione urbana non è una società di intermediazione che lucra sulla differenza di prezzo: e non era questo che volevamo!

Considerato che, al di là delle alterne vicende politiche ed umane, occorre non perdere la disponibilità futura di queste aree, l'emendamento 125.1048/2000, nel testo riformulato, si conclude con le parole: «Le aree così acquisite saranno attribuite, nella misura non inferiore al 50 per cento della loro estensione complessiva, al patrimonio comunale indisponibile». Tanto più che, dalla lettura dei giornali e degli atti, il comune pensa di destinare al verde 90 ettari dei circa 300 disponibili, più la passeggiata a mare. Credo che in questo modo la norma garantisca al comune la piena disponibilità anche per il futuro dell'area oggetto di bonifica a spese dello Stato.

BERTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONI. Signor Presidente, chiedo di aggiungere la mia firma all'emendamento 125.1048 e preannuncio il voto favorevole sull'emendamento 125.1048/2000.

VILLONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VILLONE. Signor Presidente, mi rivolgo al collega Marino affermando che l'emendamento da lui presentato è apprezzabile nell'intento, ma non può essere condiviso in quanto la destinazione al patrimonio indisponibile del comune delle aree indicate è nella effettività di destinazione al fine pubblico. Questo non può essere realizzato utilmente dalla legge, ma deve essere attuato a livello di strumenti urbanistici e di destinazione concreta. Ad ogni modo, è probabilmente vero che una buona parte di queste aree sarà poi destinata in modo tale da appartenere al patrimonio comunale indisponibile.

In merito alla principale questione di Bagnoli, vorrei spiegare ai colleghi, affinché si comprenda di cosa stiamo parlando, che in realtà c'è uno

scontro in atto, che si svolge al centro come in periferia, tra la maggioranza, che è la stessa, e l'opposizione, che vuole tenere una linea puramente distruttiva per dimostrare che non si è riusciti, non si riesce o non si riuscirà a fare niente. Questa è la vera questione.

È stato indicativo l'intervento pronunciato ieri dal senatore Novi, il quale ha affermato che la maggioranza non riesce nemmeno ad approvare il piano regolatore, omettendo di aggiungere – forse lo avrà dimenticato – che la sua parte politica e lui in prima persona nel consiglio comunale di Napoli hanno presentato migliaia di emendamenti sul piano regolatore. Pertanto, approfittando di un regolamento consiliare di marca puramente consociativa e, lui in prima persona che rende impossibile l'approvazione del piano regolatore di Napoli.

Lo stesso può essere affermato in merito alla questione di Bagnoli. Lo scopo è quello di presentarsi alle elezioni in un contesto in cui si cerca di dimostrare che non si è fatto niente; si vuole creare tensione sociale e lucrare elettoralmente su questo punto. La maggioranza non lo consentirà. Già ieri abbiamo ripristinato quasi integralmente il testo del provvedimento su Bagnoli approvato dal Senato. È stato indicato che non era possibile gestire serenamente il passaggio di quelle aree al comune di Napoli in un clima elettorale già infuocato, e i toni esagitati ascoltati in quest'Aula mi confermano pienamente la correttezza di questa impostazione.

Pertanto, è giusto elaborare un testo equilibrato come quello appena presentato, non solo per la tutela dei lavoratori di Bagnoli, ma anche per non consentire che la vicenda, centrale per la città, si strumentalizzi in questo modo.

Sappiamo bene che all'interno del Polo esiste persino la contesa tra i puri e duri, che vogliono tenere fino in fondo la linea del contrasto, e chi sarebbe disponibile al dialogo. Ciò dimostra che la questione non è di elevato principio, ma di bassa cucina e perfino di candidature.

Mi rivolgo quindi ai colleghi che ci hanno attaccato, alludendo al fatto che noi, per avere difeso i caschi gialli di Bagnoli o l'opera fin qui svolta, saremmo amici o collusi con i camorristi, dicendo che della loro opinione tengo il conto che merita, cioè assolutamente nessuno.

Inoltre, aggiungo la mia firma all'emendamento 125.1048 e preannuncio il mio voto favorevole anche sull'emendamento 125.1048/1.

Signor Presidente, aggiungo un'ultima considerazione. Mi aspettavo e mi aspetto sempre dal Polo e dalla Lega questi toni esagitati quando si parla di Napoli: difendono altri interessi, è nel loro diritto. Mi dispiace però di avere colto gli stessi toni nell'intervento del senatore Carcarino, il quale forse avrà avuto ragione sul fatto che si sia sbagliato nel metodo nei suoi confronti per il carattere convulso di queste giornate; certamente però ha svolto un intervento che ritengo inappropriato nei toni e nei contenuti. (*Applausi dal Gruppo DS*).

CASTELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI. Signor Presidente, le dichiarazioni di voto in merito a tale emendamento verranno svolte successivamente dai miei colleghi. Io vorrei intervenire solo per richiedere un chiarimento al relatore Giovanelli; lo chiamo relatore perché questo secondo me è un decreto-legge, non la riformulazione di un emendamento, sempre che il testo sia rimasto quello di ieri, perché in questa convulsa giornata non si riesce a capirlo. Il testo in oggetto va ad abrogare 266 miliardi che sono stati erogati all'IRI, suppongo nel 1997, visto che si fa riferimento a un decreto-legge del 20 settembre 1996. Ma se questi stanziamenti sono abrogati, vuol dire che non sono stati erogati? Se invece sono stati erogati, come si fa ad abrogarli? Non riesco a capire questo aspetto, sempre che il testo sia rimasto quello di ieri, perché magari è cambiato a nostra insaputa.

GIOVANELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANNELLI. Signor Presidente, vorrei innanzitutto aggiungere la mia firma, unitamente a quella dei senatori Veltri, Carcarino, Polidoro, Capaldi e Staniscia, al subemendamento 125.1048/1, presentato dal senatore Florino, che recupera un testo approvato dalla Commissione e dal Senato.

Vorrei poi far presente che nell'ulteriore nuovo testo dell'emendamento 125.1048 ci sono due refusi, richiamati correttamente dal senatore Carcarino. Al comma 12-*ter*, ventesima riga, vanno cancellate le parole «dalla data di entrata in vigore della presente legge» e, al rigo successivo, la parola «nonché» va sostituita dalla parola «anche».

Al senatore Castelli voglio dire che questo nuovo emendamento nulla modifica riguardo ai finanziamenti dati a Bagnoli, purtroppo in due *tranche* (meglio sarebbe stato in una sola), la prima con un decreto-legge convertito dal Senato nel 1996, la seconda con un disegno di legge che è stato trasferito nella finanziaria e che stanziava 150 miliardi in tre anni, cifra che non viene modificata da questo emendamento, che si limita ad indicare le procedure per il suo utilizzo.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 125.1048. (Ulteriore nuovo testo).

RONCHI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RONCHI. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole all'emendamento 125.1048 (Ulteriore nuovo testo), al quale intendo aggiungere anche la mia firma. Sostanzialmente questo emendamento riprende il testo riformulato dalla Commissione ambiente e poi approvato dal Senato. Il termine del 31 dicembre 2001 per il subentro alla società Bagnoli S.p.a.

in effetti potrebbe essere piuttosto ampio; ricordo però al senatore Florino che questo va considerato come termine massimo e che quest'anno ci saranno le elezioni comunali, quindi in fase elettorale il comune difficilmente può realizzare un'operazione complessa come quella del subentro.

Il mio auspicio è che questo subentro avvenga prima del termine massimo previsto entro il 31 dicembre del 2001, e cioè che la nuova fase della bonifica vera e propria, cioè l'approvazione del progetto di bonifica dopo che è stata completata la caratterizzazione, sia realizzata con il nuovo assetto. Altre obiezioni sostanziali non ve ne sono. Certo, c'è preoccupazione per un eccesso di cubatura, ma ricordo che metà dell'area bonificata sarà destinata a verde pubblico e che sulla cubatura la discussione è ancora aperta, perché il progetto di bonifica deve ancora essere approvato. Pertanto, il senatore Marino si riferisce ad ipotesi, in verità circolate con qualche sostegno significativo, ma non a decisioni già assunte per quanto riguarda la cubatura da edificare sull'area bonificata. Lo ripeto perché il progetto definitivo non è ancora stato approvato e quindi non si può ancora definire la cubatura che sarà possibile realizzare sull'area bonificata.

Per quanto riguarda la colmata a mare, signor Presidente, volevo proporre – così intervengo una volta sola – di trasformare il mio emendamento 125.1046, su cui è stato espresso parere contrario perché, fra l'altro, si sovrapponeva all'emendamento 125.1048 del senatore Giovanelli e quindi risultava in qualche modo incompatibile, in un ordine del giorno con il quale si impegna il Governo, nell'approvazione del progetto di bonifica, a verificare che vi siano anche la demolizione della colmata a mare e del pontile sud. Quest'ultima non viene esclusa, ma non c'è un indirizzo molto preciso su questo argomento, che invece – vorrei ricordarlo – era stato affrontato dalla Commissione ambiente e dall'Aula del Senato. Capisco che adesso non si può riprendere un disegno di legge in un emendamento, però quello indicato mi sembra un punto importante. Basta un indirizzo al Governo: se il Governo lo recepisce e successivamente, in sede di parere per l'approvazione del piano definitivo, applica questo indirizzo, saremmo sicuri anche della bonifica della colmata a mare e della demolizione del pontile sud. Sono interventi molto importanti per il recupero alla balneabilità e alla fruizione della spiaggia; diversamente, senza la bonifica della colmata a mare, il recupero della spiaggia di quest'area sarebbe francamente compromesso.

Aggiungo inoltre la mia firma al subemendamento 125.1048/1 del senatore Florino. Non credo vi fosse alcuna intenzione, se non quella della sintesi del testo, nell'aver tolto – erroneamente, anche secondo me – l'estensione della bonifica alle aree industriali di Bagnoli-Coroglio.

RUSSO SPENA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO SPENA. Signor Presidente, sarò breve, anche se, come vede, stiamo consumando pochissimo tempo.

Siamo d'accordo su questo emendamento, e anzi vi appongo la mia firma, che certamente è nato da un'operazione complessa, difficile, importante. Del resto, questo testo è la proiezione sulla maggior parte dei punti di ciò che abbiamo deciso già a luglio. Su tale operazione ho sentito alcune osservazioni, in parte condivisibili, in parte meno; credo che non si debba mai dimenticare il fatto che è stato possibile giungere all'inizio di questa attività di bonifica soprattutto per il grande sacrificio dei lavoratori, del consiglio di fabbrica, dei sindacati che sono stati al centro di tale operazione, permettendo un'operazione di riconversione ed uno sviluppo di qualità che nasce, però, sulle ceneri di investimenti anche finanziari assolutamente sbagliati da parte del Governo: penso per esempio all'investimento De Michelis per quanto riguarda la siderurgia. Credo quindi che da lì sia partita questa operazione così complessa di fronte alla quale ci troviamo e che ha visto – tengo a sottolinearlo – quella zona operai ergersi a presidio democratico contro la camorra: quando esso è stato indebolito, infatti – il collega Florino lo sa, ne abbiamo discusso molte volte – quella zona è diventata un territorio su cui in qualche modo l'egemonia delle varie bande camorristiche tende a creare una terra di nessuno. E questo è un punto su cui dobbiamo stare particolarmente attenti.

Comunque, siamo soltanto all'inizio, anzi credo che ora inizi la partita vera sulla destinazione delle aree. È vero che vi sono mille problemi, che sono stati sottolineati: il problema della cubatura non è da nulla, il problema di chi sarà il soggetto titolare dell'operazione di ricostruzione e di risanamento non è da nulla; bisogna avere molto controllo e molta attenzione sulla destinazione delle aree. Io credo che vi sia sostanzialmente questo grande tema dinanzi a noi: se la bonifica di Bagnoli finirà con l'essere un grande terreno di speculazione in cui non si farà altro che trasformare i 350 lavoratori residui in camerieri, una grande operazione speculativa in cui magari anche le grandi, le maggiori multinazionali del Nord saranno impegnate, oppure se, con attenzione, riusciremo a trasformare quest'area in una zona risanata sul piano ambientale e urbanistico, ma anche attrezzata come polo, come distretto scientifico e tecnologico, utilizzando quella ricchezza di saperi e di professionalità che in quella zona certamente è presente non solo per quanto riguarda i lavoratori, ma anche per quanto riguarda l'intellettualità diffusa sul territorio.

È questa l'operazione che affidiamo al comune di Napoli.

A tal proposito correggo il senatore Villone con una battuta che però è un richiamo alla verità perchè in verità la maggioranza che governa il comune di Napoli non è la stessa maggioranza nazionale; mentre, infatti, Rifondazione Comunista è all'opposizione a livello nazionale, all'interno della maggioranza che governa il comune di Napoli ha due assessori che la portano ad assumere una posizione certamente molto impegnata.

Credo che l'impegno che assumiamo in Parlamento, sia pure all'opposizione, si proietti su una necessità, su una capacità e su una volontà di gestione a livello locale il più possibile aperta a tutti i contributi culturali.



PERUZZOTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, annuncio che il Gruppo a cui appartengo voterà contro questo emendamento non perché siamo contro Napoli. Questo è bene che sia chiaro e che rimanga agli atti. Anzi, a noi piace ricordare Napoli come la città di Nicola Amore, il grande sindaco dei primi del Novecento alla cui azione altri sindaci odierni dovrebbero ispirarsi. Ci piace ricordare la Napoli di Benedetto Croce (anche se in verità egli era nato a Pescasseroli, ma essendosi trasferito a Napoli in tenera età fu poi di fatto cittadino napoletano). A noi piace la Napoli delle persone oneste, spesso raffigurate nelle immagini di De Filippo e di Totò, mentre non ci piace la Napoli della camorra, della delinquenza, dell'affare, anzi del malaffare; malaffare che s'identifica con Bagnoli. Bagnoli è il simbolo del malaffare; è il simbolo di come non dovrebbero essere spesi i soldi dei contribuenti. Questa è la verità.

Signor Presidente, non so cosa accadrà nella prossima legislatura perché non ho la sfera di cristallo, anche se posso desumerlo. Sono però fermamente convinto che nella prossima legislatura vi saranno ancora le solite richieste per Bagnoli, perché con i soldi stanziati in questa legislatura e in quelle precedenti, purtroppo il risultato non sarà raggiunto. Probabilmente assisteremo al consueto stracciarsi le vesti da parte di colleghi napoletani che chiederanno ancora soldi perché naturalmente Bagnoli non sarà stata risanata e perché i lavoratori che sperano di ottenere un posto di lavoro in realtà non l'avranno perché nel frattempo il degrado ha continuato ad erodere questo bellissimo territorio.

Ebbene, signor Presidente, non siamo contrari a Napoli per preconcetto; siamo contrari alle porcherie, che esse riguardino Napoli, Milano, Torino o Roma. Siamo contrari a questo modo di amministrare il denaro pubblico.

Dunque, con il presentimento che il capitolo Bagnoli non verrà chiuso oggi e che rimarrà aperto come un pozzo senza fondo che continuerà a dilapidare – è questo il termine esatto – i fondi dello Stato, annuncio il voto contrario della Lega Nord sull'emendamento. Invito, inoltre, i colleghi parlamentari a finirla una volta per tutte di piangere. Essi si devono dare da fare per sottrarre Napoli alla camorra e alla criminalità organizzata e per restituirla a quel popolo che merita molto di più di camorristi e personaggi di malaffare. (*Applausi dal Gruppo LFNP*).

CIMMINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIMMINO. Signor Presidente, voglio soltanto rispondere agli amici della Lega che noi non stiamo affatto a piangere. Neanche a noi, né tantomeno all'Italia, piace la Napoli del malaffare e poiché siamo convinti

che Bagnoli non è un malaffare, a nome del Gruppo UDEUR annuncio il voto favorevole sull'emendamento 125.1048 e chiedo di aggiungere la firma sul subemendamento 125.1048/1 del senatore Florino.

POLIDORO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLIDORO. Signor Presidente, intervengo solo per aggiungere la mia firma e quella dei senatori Rescaglio e Palumbo agli emendamenti del senatore Giovanelli e del senatore Florino.

PIREDDA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatore Piredda, nel momento in cui distribuisco il tempo per gli interventi tra maggioranza e opposizione, i Capigruppo di maggioranza debbono mettersi d'accordo per il riparto del loro tempo e ugualmente debbono comportarsi quelli di opposizione.

Ha facoltà di parlare per un minuto e mezzo.

PIREDDA. Signor Presidente, cercherò di limitare il mio intervento a mezzo minuto soltanto. Intanto il Gruppo del Centro Cristiano Democratico non aveva ancora preso la parola.

PRESIDENTE. Questo argomento non c'entra. Non è obbligatorio intervenire.

PIREDDA. Signor Presidente, stiamo parlando di problemi di straordinaria importanza...

PRESIDENTE. Certamente.

PIREDDA. ...per la politica nazionale. Intanto, stiamo facendo riferimento al risanamento dei siti industriali dismessi che rappresentano una vergogna nazionale e quando, quattro mesi fa, abbiamo discusso del problema relativo ai siti industriali dismessi da risanare, il Presidente ricorderà che abbiamo interloquito anche per siti industriali in Sardegna. Comunque, non è così importante.

Mi limito soltanto a sottolineare che l'intervento su Bagnoli ha valenza nazionale e proprio per tale motivo vorrei fare riferimento alla ventilata cubatura di 2 milioni di metri cubi che mi sembra straordinariamente eccessiva. Ricordo, infatti, sempre con riferimento alla prima Repubblica, che quando si parlava di 1 milione e 200.000 metri cubi l'attuale maggioranza, soprattutto i Verdi e gli ambientalisti si stracciavano le vesti contro una maggioranza cementificatrice.

In base alle leggi urbanistiche – e quindi non si tratta di una concessione di Ronchi – si stabilisce che nelle aree in cui si fanno i piani attua-

tivi almeno la metà deve essere destinata a verde. Noi raccomandiamo che lo spazio di Bagnoli venga utilizzato al meglio con particolare riferimento ad un ammodernamento in senso ambientale della città di Napoli, una delle più belle del Mediterraneo.

CONTESTABILE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTESTABILE. Signor Presidente, siccome sono napoletano e siccome voglio bene alla mia disgraziata città, voterò contro questo emendamento. Si tratta di un ennesimo regalo fatto al di là e al di fuori – sia ben chiaro – delle volontà dei proponenti. È un ennesimo regalo alla malavita, al malaffare e alla camorra. (*Applausi dai Gruppi FI, LFNP e dei senatori De Carolis e Magliocchetti*).

FLORINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORINO. Signor Presidente, vorrei aggiungere la mia firma all'emendamento presentato dal senatore Giovanelli e dichiarare il voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale al testo.

NOVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOVI. Signor Presidente, mi scusi ma questo è un argomento di grande rilievo.

PRESIDENTE. Senatore Novi, mi sembra che questo argomento per i toni che ha avuto sarebbe stato preferibile ascoltarlo in un consiglio comunale. Vorrei ricordare che stiamo esaminando una norma che andrà a far parte di un testo di legge.

NOVI. Signor Presidente, siccome purtroppo il mio livello è pari a quello di un consigliere comunale, mentre il senatore Florino e altri senatori si pongono su altri livelli, voglio sottolineare che l'emendamento del senatore Florino attribuisce al comune di Napoli anche il compito di bonificare, com'era d'altronde previsto dalle norme vigenti, i suoli dei privati.

Poiché non mi è chiaro poi come tali privati faranno rientrare nelle casse dello Stato questo plusvalore, mi astengo nella votazione dell'emendamento del senatore Florino così come su quello del Governo.

Si tratta di due emendamenti che non sono chiari nel loro contenuto e che fanno nascere qualche perplessità su quanti usufruiranno di questi in-

terventi pubblici, su chi si gioverà del plusvalore e su chi controllerà questa fantomatica bonifica.

PONTONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PONTONE. Signor Presidente, intervengo per dichiarare che sottoscrivo sia l'emendamento del senatore Giovanelli che il subemendamento del senatore Florino e mi riservo di intervenire successivamente per una dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GIARETTA, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 125.1000, 125.1001, 125.1002, 125.1003, 125.1004, 125.1005, 125.1006, 125.1007, 125.1008, 125.1009, 125.1010, 125.1011, 125.1012, 125.1013, 125.1014, 125.1016, 125.1017, 125.1018, 125.1019, 125.1020, 125.1021, 125.1022, 125.1023, 125.1024, 125.1025, 125.1026, 125.1027, 125.1028, 125.1029, 125.1030, 125.1031, 125.2000 e 125.1032.

L'emendamento 125.1033 troverà collocazione in un emendamento presentato all'articolo 131 e, pertanto, invito i suoi presentatori al ritiro, mentre sull'emendamento 125.1034, che è stato riformulato, mi esprimerò in seguito.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 125.1035, 125.1036 e 125.1037, mentre l'emendamento 125.1038 dovrebbe essere stato riformulato. Il parere è altresì contrario sugli emendamenti 125.1039, 125.1040 e 125.1041.

Esprimo invece parere favorevole sull'emendamento 125.1044, mentre mi rimetto al Governo per quanto riguarda l'emendamento 125.1045. Il parere è poi negativo sugli emendamenti 125.1046 e 125.1047.

Sull'emendamento 125.1048/2000 mi rimetto all'Aula, mentre esprimo parere favorevole sull'emendamento 125.1048/1 e sul nuovo testo dell'emendamento 125.1048, con le modifiche proposte dal senatore Giovanelli.

Il parere è negativo sugli emendamenti 125.1049, 125.1050, 125.1052, 125.1053, 125.1054, 125.1055, 125.1056, 125.1057 e 125.1058. È favorevole sull'emendamento 125.1051, mentre sull'emendamento 125.1059 invito il presentatore a trasformarlo in un ordine del giorno.

Esprimo parere negativo sugli emendamenti 125.1060 e 125.1061. L'emendamento 125.1062 troverà collocazione in un emendamento presentato all'articolo 131. È altresì negativo il parere sugli emendamenti 125.1063, 125.1064, 125.1065, 125.1066 e 125.1067. Mi rimetto, invece, al Governo sugli emendamenti 125.1068, 125.1069, 125.1070 e 125.1071.

Esprimo altresì parere contrario sugli emendamenti 125.1072, 125.1073, 125.1074, 125.0.1000, 125.0.1001, 125.0.1002, 125.0.1003, 125.0.1004, 125.0.1005 e 125.0.1006.

Per quanto riguarda gli emendamenti pubblicati sul fascicolo degli annessi, esprimo parere favorevole sull'emendamento 125.1034, come riformulato, e sull'emendamento 125.1038 (Nuovo testo).

Quanto all'emendamento 125.1048/2000 (Nuovo testo), mi rimetto all'Aula, mentre esprimo parere favorevole sull'emendamento 125.1048, con le modifiche richiamate. Sull'emendamento 125.1068, come ho già detto, mi rimetto al parere del Governo.

Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno n. 963, così come esprimo parere favorevole sull'emendamento 125.0.8000.

MORGANDO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

Forse ho bisogno di un po' di aiuto (perché ero impegnato a fare due cose contemporaneamente), ma mi pare che il relatore si sia rimesso al parere del Governo sugli emendamenti 125.1069, 125.1070 e 125.1071, che riguardano analoga materia: su di essi il Governo esprime parere favorevole.

Per quanto riguarda l'emendamento 125.1068, come riformulato (riportato nel fascicolo annesso), avevo già espresso un orientamento favorevole, ma dobbiamo fare una verifica sulla sussistenza della disponibilità nella tabella A e, quindi, mi riservo di esprimere il mio parere definitivo nel momento in cui sarà posto in votazione.

Per quanto riguarda gli altri emendamenti contenuti nel fascicolo annesso, il parere è conforme a quello del relatore.

Non so, signor Presidente, se ho dimenticato qualche cosa.

PRESIDENTE. Vedremo di volta in volta.

Metto ai voti l'emendamento 125.1000, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 125.1001, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 125.1002, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Gli emendamenti 125.1003 e 125.1004 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 125.1005, presentato dai senatori Colla e Moro.

**Non è approvato.**

L'emendamento 125.1006 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 125.1007, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 125.1008, presentato dai senatori Colla e Moro.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 125.1009, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 125.1010, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 125.1011, presentato dal senatore Moro e da altri senatori, fino alle parole: «non è punibile».

**Non è approvato.**

A seguito della precedente votazione, risulta preclusa la restante parte dell'emendamento 125.1011 e l'emendamento 125.1013.

Gli emendamenti 125.1012 e 125.1014 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 125.1015, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Gli emendamenti 125.1016, 125.1017, 125.1018, 125.1019, 125.1020, 125.1021, 125.1022, 125.1023, 125.1024, 125.1025, 125.1026, 125.1027, 125.1028, 125.1029, 125.1030, 125.1031, 125.2000 e 125.1032 sono stati ritirati.

L'emendamento 125.1033, presentato dal senatore Pinggera e dalla senatrice Thaler Ausserhofer, viene trasferito all'articolo 131.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 125.1034 (Nuovo testo).

POLIDORO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLIDORO. Signor Presidente, desidero aggiungere la mia firma all'emendamento 125.1034 (Nuovo testo).

PRESIDENTE. Sarà fatto.

Metto ai voti l'emendamento 125.1034 (Nuovo testo), presentato dal senatore Staniscia e da altri senatori.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 125.1035, presentato dal senatore Staniscia e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 125.1036, presentato dal senatore Mascioni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 125.1037, presentato dal senatore Capaldi.

**Non è approvato.**

Senatore Marchetti, sull'emendamento 125.1038 le era stata proposta una modifica, con la sostituzione alla quarta riga delle parole: «1 miliardo», con le altre: «500 milioni», che lei ha accolto.

MARCHETTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 125.1038 (Ulteriore nuovo testo), presentato dal senatore Marchetti e da altri senatori.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 125.1039, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 125.1040, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 125.1041, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 125.1042, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 125.1043, presentato dai senatori Colla e Moro.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 125.1044.

PERUZZOTTI. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peruzzotti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 125.1044, presentato dal senatore Capaldi e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).



**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885**

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 125.1045.

MORGANDO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Mi sembra che in precedenza fosse stato espresso un invito al ritiro e alla trasformazione in ordine del giorno.

RONCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RONCHI. Signor Presidente, non è così. Il parere contrario, con un invito al ritiro e alla trasformazione in ordine del giorno, era stato espresso sull'emendamento 125.1046. Preannuncio che ho provveduto in tal senso.

Sull'emendamento 125.1045, con il quale mi limito a specificare, anche per evitare contenziosi interpretativi, che l'approvazione del decreto di cui al comma 12 viene fatta in applicazione del decreto sulle bonifiche del Ministro dell'ambiente del 25 ottobre 1999, n. 471, il relatore si era rimesso al Governo.

PRESIDENTE. Invito nuovamente il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in questione.

MORGANDO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 125.1045, presentato dal senatore Ronchi e da altri senatori.

**È approvato.**

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno n. 982, conseguente alla trasformazione dell'emendamento 125.1046.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

MORGANDO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Signor Presidente, il Governo lo accoglie.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno n. 982 non verrà posto in votazione.

Metto ai voti l'emendamento 125.1047, presentato dal senatore Vilone.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 125.1048/1.

PERUZZOTTI. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peruzzotti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 125.1048/1, presentato dal senatore Florino e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 125.1048/2000 (Nuovo testo).

Il relatore si è rimesso al Governo. Invito il rappresentante del Governo ad esprimere il parere su questo emendamento.

MORGANDO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, bilancio e programmazione economica*. Il Governo si rimette all'Aula.

MARINO. Signor Presidente, le segnalo che nel fascicolo in esame è saltata la parola «acquisite» dopo le parole: «le aree così».

PERUZZOTTI. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peruzzotti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 125.1048/2000 (Nuovo testo corretto), presentato dal senatore Marino.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 125.1048 (Ulteriore nuovo testo corretto), con l'inserimento della modifica proposta dal senatore Carcarino e accolta dal proponente volta a sopprimere dopo le parole «entro il 31 dicembre 2001» le parole: «dalla data di entrata in vigore della presente legge» e a sostituire la parola «nonché» con l'altra «anche».

LAURO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Altri hanno già dichiarato il loro voto, lei deve solo dire se è favorevole o contrario. Ne ha facoltà.

LAURO. Signor Presidente, una breve dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Brevissima.

LAURO. Vorrei richiamare l'attenzione dell'Aula su qualcosa che è accaduto ieri. «Non sono più disponibile a giochi e giochetti. Non si può

cambiare di continuo. Capisco che la politica è qualcosa di dinamico, ma qui siamo di fronte ad un fatto: a luglio abbiamo votato un testo sul quale abbiamo lavorato oltre un mese per portare maggioranza e opposizione a varare un provvedimento coerente e rispettoso delle diverse posizioni. Oggi qualcuno si sveglia e stravolge tutto». Questa è la dichiarazione di ieri di un collega che oggi ha cambiato posizione, e ci dovrebbe dire perché lo ha fatto. Il Gruppo di Forza Italia è sempre sulla stessa posizione. Il problema di fondo, caro signor Presidente, è che per la bonifica di Bagnoli sono stati spesi molti soldi e altri se ne butteranno, ma purtroppo sono stati spesi in assistenza, non per lo sviluppo, com'era prevedibile e auspicato da tutti i cittadini napoletani. (*Applausi dal Gruppo FI*).

PERUZZOTTI. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peruzzotti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 125.1048 (Ulteriore nuovo testo corretto), presentato dal senatore Giovanelli e da altri senatori, nel testo emendato.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 125.1049, presentato dai senatori D'Urso e Mazzuca Poggiolini.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 125.1050.

TURINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURINI. Signor Presidente, aggiungo la mia firma agli emendamenti 125.1050 e 125.1051.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 125.1050, presentato dal senatore Bosi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 125.1051, presentato dal senatore Bosi e da altri senatori.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 125.1052.

MARINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 125.1052 che è ormai in gran parte superato, ma vorrei che restassero a verbale alcune considerazioni che intendo esprimere circa il rinvio, contenuto nel comma 14, alla legge n. 400 del 1988.

La nostra legge di contabilità stabilisce che la legge finanziaria non può contenere norme di delega. Formalmente non è incluso il regolamento da emanare ai sensi della citata legge n. 400 ma, sostanzialmente, «se non è zuppa è pan bagnato» e di delega si tratta.

I regolamenti emanati ai sensi della legge n. 400 sono attuativi e interpretativi anche di atti legislativi. Vi è però qualche dubbio di costituzionalità circa il fatto che il regolamento, emanato ai sensi della legge n. 400, possa modificare *ex novo* tutta la normativa.

Pertanto, ritiro l'emendamento 125.1052, lasciando invece in piedi il mio emendamento che fa riferimento al principio fondamentale del patrimonio indisponibile, principio che, a mio avviso, non può essere abrogato da un regolamento.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 125.1052 e 125.1053 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 125.1054, presentato dai senatori Colla e Moro.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 125.1055, presentato dai senatori Marino e Albertini.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 125.1056, presentato dai senatori Cecato e Bianco.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 125.1057, presentato dai senatori Moro e Colla.

**Non è approvato.**

L'emendamento 125.1058 è stato ritirato.

L'emendamento 125.1059 del senatore Russo è stato trasformato nell'ordine del giorno n. 983 di cui do lettura:

«Il Senato, in sede di esame della legge finanziaria per il 2001, impegna il Governo a promuovere l'istituzione del Centro di ricerca e sviluppo sulle tecnologie di bonifica, avente come finalità lo studio dello sviluppo delle conoscenze e delle competenze e l'approntamento di tecnologie innovative nel settore delle bonifiche ambientali, operante anche mediante l'utilizzazione di strutture e competenze presenti nell'ACNA di Cengio (Savona), prevedendo che il Ministro dell'ambiente, la regione Liguria e la regione Piemonte stipulino un protocollo per disciplinare l'adesione degli enti interessati, e le forme di gestione e le modalità di funzionamento, nonché a prorogare i poteri del commissario di cui all'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile - n. 2986 del 31 maggio 1999 fino alla completa rimozione dei lagunaggi presenti nel sito ACNA».

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno in esame.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

MORGANDO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Signor Presidente, il Governo accoglie tale ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno n. 983 non è posto in votazione.

Metto ai voti l'emendamento 125.1060, presentato dal senatore Marino, per la parte non inammissibile.

**Non è approvato.**

L'emendamento 125.1061 è stato ritirato.

L'emendamento 125.1062 sarà posto ai voti in sede di esame dell'articolo 131.

L'emendamento 125.1063 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 125.1064, presentato dal senatore Brignone e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 125.1065, presentato dal senatore Brignone e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 125.1066, presentato dal senatore Brignone e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 125.1067, presentato dal senatore Napoli Roberto e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 125.1068 (Nuovo testo), sul quale il relatore si è rimesso al parere del Governo. Come si pronuncia il rappresentante del Governo in merito all'emendamento?

MORGANDO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento a condizione che si apportino le seguenti modifiche. Alla decima riga propongo di sopprimere la parola «permanenti»; all'ultima riga propongo di sostituire le parole «a decorrere dall'anno 2000» con le parole: «per gli anni 2001 e 2002»; inoltre, nella disposizione di copertura propongo di sopprimere la cifra 1.800 all'anno 2003.

PRESIDENTE. Senatore Ronchi, accoglie la modifica dell'emendamento proposta dal Sottosegretario?

RONCHI. Sì, signor Presidente, la accolgo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 125.1068 (Ulteriore nuovo testo), presentato dal senatore Ronchi.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 125.1069.

MORO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO. Signor Presidente, l'emendamento 125.1071, presentato da me e dal senatore Antolini, ha contenuto analogo a quello dell'emendamento che stiamo esaminando. Pertanto, intendo ritirarlo e convergere sull'emendamento 125.1069.

PRESIDENTE. Ne prendo atto, senatore Moro.

Metto ai voti l'emendamento 125.1069, presentato dai senatori Bianco e Giovanelli.

**È approvato.**

L'emendamento 125.1071 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 125.1072, presentato dal senatore Napoli Roberto e da altri senatori, identico all'emendamento 125.1073, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 125.1074, presentato dal senatore Centaro e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno n. 963 presentato dai senatori Bortolotto e Ronchi non verrà posto in votazione.

Metto ai voti l'articolo 125, nel testo emendato.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 125.0.1000, presentato dal senatore Azollini e da altri senatori.

**Non è approvato.**



Metto ai voti l'emendamento 125.0.1001, presentato dal senatore Bedin e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 125.0.1002, presentato dal senatore Bedin e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 125.0.1003, presentato dal senatore Bedin e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 131.0.1052, presentato dal senatore Ventucci e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 125.0.1004, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 125.0.1005, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Gli emendamenti 125.0.1006, 125.0.1007, 125.0.1008, 125.0.1009 e 125.0.3000 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 125.0.8000 (Testo corretto), presentato dal senatore Lubrano di Ricco e da altri senatori.

**È approvato.**

Dal momento che dovremmo cominciare a discutere di giochi, giochi e relativi macchinari, potremmo ascoltare il Governo in modo tale che alle ore 15, orario di inizio della seduta pomeridiana, possa aprirsi la discussione sull'argomento che avrà la durata di un'ora.

Ha facoltà di parlare il ministro Visco.

VISCO, *ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*. Signor Presidente, unitamente al collega Bianco, spiegherò le ragioni per le quali il Governo ha presentato la soluzione contenuta nel disegno di legge finanziaria e i motivi per cui la ritiene assolutamente non derogabile.

Si tratta di una questione che è stata a lungo discussa anche alla Camera dei deputati, dove si è avuto un dibattito con posizioni diverse, a livello trasversale, nel corso del quale molti Gruppi hanno sottolineato che l'intervento fosse troppo drastico. Tuttavia, alla fine tutti i Gruppi hanno riconosciuto che la posizione del Governo era quella corretta e si sono orientati per il mantenimento del testo governativo.

Devo anche dire che tale questione è diventata improvvisamente esplosiva. La pericolosità del fenomeno è dimostrata dal fatto che in un anno e mezzo questa materia da trascurabile è diventata esplosiva e ciò è accaduto non solo in Italia ma anche all'estero, coinvolgendo infatti il dibattito e i divieti presenti anche in altri paesi.

In un anno e mezzo abbiamo registrato una dinamica impressionante e spaventosa nell'installazione di queste macchinette e nel fatturato di tale affare; in passato non era mai accaduto un fatto del genere. Le macchinette installate sono circa 800.000, per un volume di affare pari a circa 40.000 miliardi, tutto ciò partendo da zero e con uno sviluppo rapidissimo.

Nel corso dell'ultimo anno abbiamo potuto verificare che si tratta di un fenomeno interamente illegale, sotto almeno tre profili.

In primo luogo, quello della trasparenza e dell'emersione, cioè della regolarità nei confronti del fisco e della registrazione; è un'attività tutta in nero, dalla prima all'ultima fase del processo.

C'è poi un altro risvolto, strettamente criminale e malavitoso, che diventa sempre più preoccupante.

Infine, c'è un risvolto sociale impressionante. Ho qui un *dossier* alto circa 3 centimetri – che posso depositare se i senatori lo ritengono –, che contiene una serie di rapporti e di resoconti di polizia, alcuni ritagli di giornale e una serie di prese di posizione sulla vicenda di alcune associazioni. In esso sono riportate storie impressionanti: il figlio che tenta di strangolare la madre perché ha bisogno dei soldi per il *videopoker*; ragazzini che rapinano negozi perché devono giocare al *videopoker*; lavoratori che finiscono in mano agli usurai per lo stesso motivo; madri di famiglia disperate che chiedono l'intervento delle Forze dell'ordine perché il marito spende l'intero stipendio con questi giochi.

Da quello che il Governo è riuscito a capire, anche nell'ambito dei confronti internazionali, il motivo di tutto ciò deriva dal meccanismo di velocità massima del gioco, che produce un'assuefazione micidiale. Oggi tutti i bar e le sale giochi, dove si recano senza alcun limite i nostri bambini e i nostri ragazzi, si sono trasformate in bische a cielo aperto, con esiti disastrosi; potenzialmente questi sono fenomeni che minano una società.

Non a caso abbiamo gli appelli delle associazioni antimafia, dei sindacati di polizia, delle ACLI, del *forum* delle famiglie e di varie altre associazioni di questa natura che hanno una sensibilità sociale, perché sono presenti sul territorio, e che chiedono che si intervenga. Ebbene, l'unico intervento possibile è quello che elimina la natura di azzardo, di speculazione, di gioco che non dovrebbe essere a disposizione di tutti.

Quindi, i motivi sono essenzialmente questi. Le altre ragioni che sono state sollevate dai colleghi non sono rilevanti rispetto a questa realtà: per il momento dobbiamo cercare di arrestare questo fenomeno, poi dovremo ragionarci sopra. È chiaro che se una persona va a Las Vegas nei casinò trova milioni di queste macchinette, ma quelli sono per l'appunto luoghi a ciò deputati.

C'è poi un altro risvolto su cui penso che il ministro Bianco potrà diffondersi nel dettaglio più di me: queste macchinette sono ormai uno strumento di controllo del territorio da parte della malavita. Il meccanismo funziona con dei distributori raccoglitori sul territorio che in moltissimi casi sono organizzazioni direttamente criminali e quindi si crea un altro problema di ordine pubblico. Vedete, onorevoli colleghi, non possiamo lamentarci della diffusione della criminalità sul territorio, del fatto che non vi sono sufficienti possibilità di controllo e poi approvare norme o consentire che si sviluppino *business* che portano esattamente a questo.

In conclusione, signor Presidente, il Governo chiede che venga mantenuto il suo testo e prega i colleghi di ritirare i loro emendamenti. Diversamente, il parere del Governo è contrario su tutti gli emendamenti. (*Applausi dai Gruppi DS, PPI, UDEUR, Misto-RI e del senatore Gubert*).

PRESIDENTE. Propongo di procedere in questo modo: ora ascoltiamo l'intervento del ministro Bianco, poi concludiamo i nostri lavori per riprenderli nella seduta pomeridiana. Poiché non vi sono osservazioni, così rimane stabilito.

Ha chiesto di parlare il Ministro dell'interno. Ne ha facoltà.

### **Presidenza del vice presidente FISICHELLA**

BIANCO, *ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile*. Signor Presidente, alcuni argomenti sono stati già accennati dal collega Visco, ma vorrei sottolineare in particolare quattro elementi che sottopongo all'attenzione degli onorevoli senatori.

In primo luogo, la maggior parte dei consumatori, chiamiamoli così, di questo tipo di attività è prevalentemente collocata nella fascia debole della popolazione. La stragrande maggioranza di coloro i quali giocano a *videopoker* è costituita prevalentemente da minori e, normalmente, da persone con accentuati problemi anche di carattere sociale.

La seconda considerazione che vorrei sottoporre alla vostra attenzione è quella relativa all'assuefazione: la tipologia di gioco determina infatti un accentuato grado di assuefazione legato essenzialmente alla dinamica tecnica, alla velocità, che provoca a lungo andare una condizione in qualche modo paragonabile ad uno stordimento ed una notevole attenuazione delle capacità anche di autocontrollo.

In terzo luogo, si tratta di una tipologia di attività estremamente diffusa nel territorio nazionale: sono diverse decine di migliaia i punti in cui si può giocare a *videopoker* e ciò rende non difficile, ma difficilissimo, quasi impossibile, un controllo sull'intero territorio nazionale e quindi anche il controllo, per esempio, sulla possibilità dei minori di andare a giocare.

L'ultima considerazione, forse la più importante, è che su questo *business* si è concentrata l'attenzione, la capacità organizzativa della criminalità organizzata.

Addirittura frequenti casi segnalati alle forze di polizia dimostrano che la nuova modalità con cui viene pagato o richiesto il pizzo è esattamente questa: non si chiede più di avere 500.000 lire, 1 milione o 2 milioni dal bar, dall'esercizio, ma si entra in una sorta di consociazione chiamiamola pure così con la quale si stabilisce un affare che poi può determinare una forma di collegamento e di legame con gli esercizi particolarmente grave.

In altre parole, vi è la percezione nitida che la criminalità organizzata in larghe parti del Paese, non solo in quelle tradizionali, si sia pesantemente infiltrata in questo settore. Per queste ragioni, l'unico modo di evitare rischi è quello di giocare sul punto di eliminare qualunque possibilità di vincita che non sia il diritto a continuare a giocare, che naturalmente ci riporta alla memoria la condizione dei vecchi *flipper*, completamente diversa.

Quello che il Governo può fare, in relazione alle preoccupazioni serie e rispettabili avanzate da alcuni ambienti e riprese da alcuni senatori, riguarda la fase di transizione. Esso si deve impegnare per evitare che in questa fase vi siano momenti traumatici anche sotto l'aspetto occupazionale. Tale impegno riguarda l'accoglimento di un eventuale ordine del giorno in cui il Governo s'impegna nella fase transitoria, ovviamente sino all'approvazione del regolamento, a fare in modo che vi sia il tempo necessario per una riconversione, assolutamente necessaria.

Per le ragioni che ho evidenziato e che sono essenzialmente legate ad un problema di sicurezza pubblica, la raccomandazione del Governo è quella di tenere conto di questi elementi. Invito pertanto i senatori a ritirare gli emendamenti, tenendo conto della disponibilità del Governo ad accogliere un ordine del giorno riguardante un aspetto specifico del quale ci si potrebbe fare utilmente carico. (*Applausi dai Gruppi PPI, DS, UDEUR, Misto-RI e del senatore Gubert*).

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge n. 4885 alla seduta pomeridiana.

### **Per comunicazioni del Governo sui recenti fatti di Milano e Roma**

CUSIMANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUSIMANO. Signor Presidente, vorrei invitare il Ministro dell'interno a stabilire la data e l'ora, possibilmente in questa settimana prima della chiusura dei lavori, per riferire in Aula sulla bomba rinvenuta nel Duomo di Milano e sugli incidenti verificatisi a Roma in occasione della visita di Haider.

PRESIDENTE. Il Ministro concorderà con la Presidenza la data e l'ora dell'intervento e questa lo comunicherà all'Assemblea.

### **Interpellanze e interrogazioni, annunzio**

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

BOSI, *segretario, dà annunzio delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.*

PRESIDENTE. Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 15, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 12,55*).



Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) (4885)**

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 51 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**51.0.2700** (già 51.0.1002 e 51.0.1003) (Testo corretto)

CENTARO

**Approvato**

*Dopo l'articolo 51, inserire il seguente:*

«Art. 51-bis.

*Dopo il comma 1 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, è inserito il seguente:*

«1-bis . Qualora l'amministratore di beni immobili oggetto di sequestro o di confisca ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, sia autorizzato dal giudice competente ad alinearne taluno di detti beni, il medesimo giudice, sentito il pubblico ministero, può altresì autorizzarlo a riattivare il procedimento di sanatoria sospeso ai sensi del quinto periodo del comma 1. In tal caso non opera nei confronti dell'amministratore o del terzo acquirente il divieto di concessione in sanatoria di cui al sesto periodo del medesimo comma».

---

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI  
DOPO L'ARTICOLO 83 NEL TESTO PROPOSTO  
DALLA COMMISSIONE

**83.0.1000** (*già 72.0.25*)

MONTAGNINO

**V. nuovo testo**

*Dopo l'articolo 83, inserire il seguente:*

«Art. 83-...

*(Norme in materia di gestione e di bilanci degli enti previdenziali)*

1. Per ottimizzare i costi organizzativi e gestionali e migliorare la qualità del servizio, gli istituti gestori di forme obbligatorie di assicurazione sociale realizzano modalità di integrazione dei processi di acquisizione delle risorse professionali nonché dei beni e servizi occorrenti per l'esercizio dell'assicurazione.

2. A tal fine gli enti – secondo i criteri generali fissati con decreto del Ministro per la funzione pubblica ed in base a piani triennali congiuntamente definiti dagli organi di indirizzo politico – stipulano convenzioni ai sensi e per gli effetti della legge n. 241 del 1990, finalizzate, fra l'altro, a:

- esperire in comune procedure di selezione di personale delle varie qualifiche;
- utilizzare – nei limiti di efficacia previsti dalle vigenti disposizioni – graduatorie di idonei di prove di selezione effettuate da uno degli enti;
- concertare l'acquisto di beni e servizi, anche al fine di ottimizzare l'utilizzazione di strumenti già messi a disposizione delle Pubbliche amministrazioni dalla vigente normativa;
- prevedere, per procedure di gara di uno degli enti, la possibilità di integrare, entro i limiti previsti dalle vigenti normative, la fornitura in favore di altro ente.

3. Con le stesse finalità, i piani definiscono obiettivi di cooperazione al servizio dell'utenza, in termini di utilizzazione comune di strutture funzionali e tecnologiche nella prospettiva di integrazione con i servizi sociali regionali e territoriali.

4. In sede di prima applicazione i piani per il triennio 2001-2003 sono approvati dagli organi di direzione politica entro il 30 aprile 2001.

5. In deroga a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 20 della legge n. 88 del 1989 la cui applicazione è stata estesa dal comma 4 dell'articolo 55 della stessa legge e dall'articolo 6, comma 6 del decreto le-



gislativo n. 479 del 1994 – e ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 17, comma 23 della legge n. 127 del 1997, per consentire a INPS, INPDAP e INAIL di predisporre ad approvare in via definitiva, fissandone anche l'esecutività, bilanci preventivi coerenti con le innovazioni e o le modifiche legislative dettate dalla «Legge finanziaria» dello Stato, i predetti Istituti – fermo restando l'esercizio finanziario ad anno solare – approvano i bilanci di previsione entro il 31 marzo dell'anno di riferimento.

6. Il periodo intercorrente dal 1° gennaio alla data di approvazione del bilancio è assoggettato alla disciplina normativa dell'esercizio provvisorio».

---

**83.0.1000** (già 72.0.25) (Nuovo testo)

MONTAGNINO

**Approvato**

*Dopo l'articolo 83, inserire il seguente:*

«Art. 83-...

*(Norme in materia di gestione e di bilanci degli enti previdenziali)*

1. Per ottimizzare i costi organizzativi e gestionali e migliorare la qualità del servizio, gli istituti gestori di forme obbligatorie di assicurazione sociale realizzano modalità di integrazione dei processi di acquisizione delle risorse professionali nonché dei beni e servizi occorrenti per l'esercizio dell'assicurazione.

2. A tal fine gli enti – secondo i criteri generali fissati con decreto del Ministro per la funzione pubblica ed in base a piani triennali congiuntamente definiti dagli organi di indirizzo politico – stipulano convenzioni ai sensi e per gli effetti della legge n. 241 del 1990, finalizzate, fra l'altro, a:

– esperire in comune procedure di selezione di personale delle varie qualifiche;

– utilizzare – nei limiti di efficacia previsti dalle vigenti disposizioni – graduatorie di idonei di prove di selezione effettuate da uno degli enti;

– concertare l'acquisto di beni e servizi, anche al fine di ottimizzare l'utilizzazione di strumenti già messi a disposizione delle Pubbliche amministrazioni dalla vigente normativa;

– prevedere, per procedure di gara di uno degli enti, la possibilità di integrare, entro i limiti previsti dalle vigenti normative, la fornitura in favore di altro ente.

3. Con le stesse finalità, i piani definiscono obiettivi di cooperazione al servizio dell'utenza, in termini di utilizzazione comune di strutture fun-

zionali e tecnologiche nella prospettiva di integrazione con i servizi sociali regionali e territoriali.

4. In sede di prima applicazione i piani per il triennio 2001-2003 sono approvati dagli organi competenti entro il 30 aprile 2001.

6. Il periodo intercorrente dal 1° gennaio alla data di approvazione del bilancio è assoggettato alla disciplina normativa dell'esercizio provvisorio».

---

**83.0.1000a** (*già 72.0.26*)

NAPOLI Roberto, LAURIA Baldassare, MISSERVILLE, MUNDI, CIMMINO

**Assorbito**

*Dopo l'articolo 83, inserire il seguente:*

«Art. 83-...

*(Norme in materia di gestione e di bilanci degli enti previdenziali)*

1. Per ottimizzare i costi organizzativi e gestionali e migliorare la qualità del servizio, gli istituti gestori di forme obbligatorie di assicurazione sociale realizzano modalità di integrazione dei processi di acquisizione delle risorse professionali nonché dei beni e servizi occorrenti per l'esercizio dell'assicurazione.

2. A tal fine gli enti – secondo i criteri generali fissati con Decreto del Ministro per la funzione pubblica ed in base a piani triennali congiuntamente definiti dagli organi di indirizzo politico – stipulano convenzioni ai sensi e per gli effetti della legge n. 241 del 1990, finalizzate, fra l'altro, a:

– esperire in comune procedure di selezione di personale delle varie qualifiche;

– utilizzare – nei limiti di efficacia previsti dalle vigenti disposizioni – graduatorie di idonei di prove di selezione effettuate da uno degli enti;

– concertare l'acquisto di beni e servizi, anche al fine di ottimizzare l'utilizzazione di strumenti già messi a disposizione delle Pubbliche amministrazioni dalla vigente normativa;

– prevedere, per procedure di gara di uno degli enti, la possibilità di integrare, entro i limiti previsti dalle vigenti normative, la fornitura in favore di altro ente.

3. Con le stesse finalità, i piani definiscono obiettivi di cooperazione al servizio dell'utenza, in termini di utilizzazione comune di strutture funzionali e tecnologiche nella prospettiva di integrazione con i servizi sociali regionali e territoriali.

4. In sede di prima applicazione i piani per il triennio 2001-2003 sono approvati dagli organi di direzione politica entro il 30 aprile 2001.

5. In deroga a quanto previsto dal comma 4° dell'articolo 20 della legge n. 88 del 1989 la cui applicazione è stata estesa dal comma 4 dell'articolo 55 della stessa legge e dall'articolo 6, comma 6 del decreto legislativo n. 479 del 1994 – e ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 17, comma 23 della legge n. 127 del 1997, per consentire a INPS, INPDAP e INAIL di predisporre ad approvare in via definitiva, fissandone anche l'esecutività, bilanci preventivi coerenti con le innovazioni e o le modifiche legislative dettate dalla «Legge finanziaria» dello Stato, i predetti Istituti – fermo restando l'esercizio finanziario ad anno solare – approvano i bilanci di previsione entro il 31 marzo dell'anno di riferimento.

6. Il periodo intercorrente dal 1° gennaio alla data di approvazione del bilancio è assoggettato alla disciplina normativa dell'esercizio provvisorio».

---

### **83.0.1001** (già 72.0.28)

NAPOLI Roberto, MUNDI, LAURIA Baldassare, CIMMINO

#### **Inammissibile**

*Dopo l'articolo 83, inserire il seguente:*

«Art. 83-...

*(Comitati regionali e provinciali degli enti previdenziali)*

1. Sono organi territoriali di INPS, INPDAP e INAIL I Comitati regionali e provinciali.

2. Il numero dei componenti dei Comitati, comprensivo di un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di un rappresentante della Regione, è fissato entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che prevederà idonea rappresentanza dei lavoratori dipendenti, dei datori di lavoro, dei lavoratori autonomi e delle altre categorie di utenti specifiche di ciascun ente. Resta confermata la presenza, nei Comitati regionali e provinciali dell'INPS, di un funzionario, rispettivamente, della Ragioneria regionale e provinciale dello Stato.

3. Nei sessanta giorni successivi al decreto di cui la precedente comma, le direzioni regionali e provinciali del lavoro determinano la ripartizione di ciascuna rappresentanza fra le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale e locale.

4. I membri dei Comitati – compresi i rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e della Regione – sono nominati

con decreto: del Ministro del lavoro, per i comitati regionali; del prefetto, per quelli provinciali.

5. Qualora le organizzazioni aventi diritto non provvedano nel termine fissato, alle designazioni, il Ministro ed il prefetto hanno facoltà di provvedere direttamente in loro sostituzione.

6. I membri dei Comitati durano in carica per un quadriennio, possono essere confermati per una sola volta e cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio anche se nominati in sostituzione di altri membri.

7. I Comitati sono convocati dai rispettivi Presidenti che stabiliscono l'ordine del giorno.

8. I Comitati, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali, operano nelle materie e con le modalità stabilite con delibera dei rispettivi Consigli di indirizzo e vigilanza. Restano confermate le disposizioni dell'articolo 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

9. Sono abrogate le disposizioni in contrasto con il presente articolo.

10. Fino all'entrata in funzione dei nuovi Comitati restano in carica quelli già costituiti con le relative competenze».

---

### **83.0.1001a** (*già 72.0.28*)

MONTAGNINO

#### **Inammissibile**

*Dopo l'articolo 83, inserire il seguente:*

«Art. 83-...

*(Comitati regionali e provinciali degli enti previdenziali)*

1. Sono organi territoriali di INPS, INPDAP e INAIL I Comitati regionali e provinciali.

2. Il numero dei componenti dei Comitati, comprensivo di un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di un rappresentante della Regione, è fissato entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che prevederà idonea rappresentanza dei lavoratori dipendenti, dei datori di lavoro, dei lavoratori autonomi e delle altre categorie di utenti specifiche di ciascun ente. Resta confermata la presenza, nei Comitati regionali e provinciali dell'INPS, di un funzionario, rispettivamente, della Ragioneria regionale e provinciale dello Stato.

3. Nei sessanta giorni successivi al decreto di cui la precedente comma, le direzioni regionali e provinciali del lavoro determinano la ripartizione di ciascuna rappresentanza fra le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale e locale.

4. I membri dei Comitati – compresi i rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e della Regione – sono nominati con decreto: del Ministro del lavoro, per i comitati regionali; del prefetto, per quelli provinciali.

5. Qualora le organizzazioni aventi diritto non provvedano nel termine fissato, alle designazioni, il Ministro ed il prefetto hanno facoltà di provvedere direttamente in loro sostituzione.

6. I membri dei Comitati durano in carica per un quadriennio, possono essere confermati per una sola volta e cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio anche se nominati in sostituzione di altri membri.

7. I Comitati sono convocati dai rispettivi Presidenti che stabiliscono l'ordine del giorno.

8. I Comitati, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali, operano nelle materie e con le modalità stabilite con delibera dei rispettivi Consigli di indirizzo e vigilanza. Restano confermate le disposizioni dell'articolo 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

9. Sono abrogate le disposizioni in contrasto con il presente articolo.

10. Fino all'entrata in funzione dei nuovi Comitati restano in carica quelli già costituiti con le relative competenze».

---

### **83.0.1002** (già 72.0.31)

MONTAGNINO

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo 83, inserire il seguente:*

«Art. 83-...

1. L'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, è così modificato:

«1. Al comma 2, le parole: 'i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati' sono sostituite dalle seguenti: 'i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciate'.

2. Al comma 2, lettera a), secondo periodo, le parole: 'pari o superiore al 6 per cento' sono sostituite dalle seguenti: 'pari o superiore al 5 per cento'.

3. Al comma 2, lettera b), gli ultimi due periodi dopo le parole: 'riccollocabilità dello stesso' sono sostituiti dal seguente: 'Per la determinazione con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla tabella dei coefficienti e per il grado percentuale di menomazione'.

4. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente norma, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, è approvata la 'tabella indennizzo danno biologico' integrativi di quella pubblicata con decreto ministeriale del 12 luglio 2000.

5. Le disposizioni di cui sopra e la 'tabella integrativa indennizzo danno biologico' si applicano ai danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000«».

---

**83.0.1003** (già 62.0.12)

MACERATINI, BUCCIERO, PONTONE, CARUSO, SILIQUINI, CUSIMANO, MANTICA, CURTO, PEDRIZZI, COLLINO

**Le parole da: «Dopo l'articolo 83» a: «n. 47» respinte; seconda parte preclusa**

*Dopo l'articolo 83, inserire il seguente:*

Art. 83-...

*(Regime tributario degli enti gestori privati di forme obbligatorie di previdenza e assistenza).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, agli enti gestori privati di forme obbligatorie di previdenza e assistenza si applica il regime tributario dei fondi pensione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come modificato dall'articolo 5, comma 1 e dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2001, agli enti di cui al comma 1 si applica il regime tributario di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

**Seguono compensazione del gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**

---

**83.0.1003a** (*già 62.0.13*)MACERATINI, BUCCIERO, PONTONE, CARUSO, SILIQUINI, CUSIMANO, MANTICA,  
CURTO, PEDRIZZI, COLLINO**Precluso***Dopo l'articolo 83, inserire il seguente:*

Art. 83-...

*(Regime tributario degli enti gestori privati di forme obbligatorie di previdenza e assistenza).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, agli enti gestori privati di forme obbligatorie di previdenza e assistenza si applica il regime tributario dei fondi pensione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come modificato dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2001, agli atti di cui al comma 1, il cui patrimonio .... direttamente investito in immobili, si applica il regime tributario di cui all'articolo 14-*ter* del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47. In tal caso, l'aliquota dell'imposta sostitutiva è fissata nella misura dello 0,50 per cento.

**Seguono compensazione del gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).****83.0.1003b** (*già 68.0.2*)

PASTORE, LAURO, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

**Precluso***Dopo l'articolo 83, inserire il seguente:*

«Art. 83-...

*(Regime tributario degli enti gestori privati di forme obbligatorie di previdenza e assistenza)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, agli enti gestori privati di forme obbligatorie di previdenza e assistenza si applica il regime tributario dei fondi pensione di cui agli articoli 14 e 14-*ter* del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come modificati dall'articolo 5, comma i e dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2001, agli enti di cui al comma 1 si applica il regime tributario di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ai fini dell' imposta sul reddito delle persone giuridiche».

### **Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**

---

**83.0.1003c** (*già 68.0.3*)

PASTORE, LAURO, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

#### **Precluso**

*Dopo l'articolo 83, inserire il seguente:*

«Art. 83-...

*(Regime tributario degli enti gestori privati di forme obbligatorie di previdenza e assistenza)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, agli enti gestori privati di forme obbligatorie di previdenza e assistenza si applica il regime tributario dei fondi pensione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come modificato dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2001, agli enti di cui al comma 1, il cui patrimonio sia direttamente investito in immobili, si applica il regime tributario di cui all'articolo 14-*ter* del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47. In tal caso, l'aliquota dell'imposta sostitutiva è fissata nella misura dello 0,50 per cento».

### **Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**

---

**83.0.1004** (*già 61.0.1*)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 83, inserire il seguente:*

«Art. 83-...

Alla legge 27 luglio 2000, n. 212, dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis. - (*Crediti degli enti pubblici previdenziali*). - 1. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano anche alle norme in materia di liquidazione, accertamento e riscossione dei contributi e dei



premi previdenziali ed assistenziali nonché le relative sanzioni e somme aggiuntive».

---

**83.0.1005** (*già 68.0.19*)

NAPOLI Roberto, MUNDI, LAURIA Baldassare, CIMMINO

**Precluso**

*Dopo l'articolo 83 inserire il seguente:*

«Art. 83-...

1. Al fine di contribuire all'ulteriore sviluppo dell'imprenditorialità cooperativa, attraverso l'ampliamento delle misure di promozione e di sostegno del medesimo cooperativo, i Fondi di cui all'articolo 19, della legge 17 febbraio 1971, n. 127, sono incrementati in misura pari a lire 50 miliardi».

**Compensazione U.D.E.U.R. (v. emend. 2.70).**

---

**83.0.1006** (*già 12.0.9*)

PELELLA, SMURAGLIA, DUVA, BATTAFARANO, GRUOSSO, MONTAGNINO

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 83, inserire il seguente:*

«Art. 83-...

*(Rivalsa per collaboratori coordinati e continuativi)*

1. Si dispone l'elevazione della misura della percentuale della rivalsa stabilita dall'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, addebitabile in via definitiva ai committenti da parte degli iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335, titolari di reddito di lavoro autonomo di cui all'articolo 49 comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. L'incremento della misura percentuale della rivalsa è progressivo e correlato all'aumento del contributo di cui all'articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n.335, secondo le modalità stabilite dall'articolo 59 comma 16 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 51 comma 1 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

3. L'incremento della misura percentuale della rivalsa avviene in ragione dello 0,25 per cento ogni anno, fino alla misura massima del 7,5 per cento, da raggiungere nel 2014. Da tale incremento sono esclusi i soggetti

iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, i quali mantengono il contributo dovuto alla Gestione separata nella misura percentuale del 10 per cento.

4. Con apposito decreto, emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal parte del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, vengono disposte le misure necessarie per l'attuazione della presente norma. L'elevazione della rivalsa opera a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma».

---

**83.0.1007** (già 73.0.3)

PELELLA, SMURAGLIA

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 83, inserire il seguente:*

«Art. 83-...

1. In deroga a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 20 della legge 9 marzo 1989, n. 88 – la cui applicazione è stata estesa all'INAIL e dall'INPDAP rispettivamente dal comma 4 dell'articolo 55 della stessa legge e dall'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 – e ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 17, comma 23, della legge 15 maggio 1997, n. 127, per consentire a INPS, INAIL e INPDAP di predisporre ed approvare in via definitiva, fissandone anche l'esecutività, bilanci preventivi coerenti con le innovazioni e/o modifiche legislative dettate dalle «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria), i predetti Istituti – fermo restando l'esercizio finanziario con decorrenza 1° gennaio-31 dicembre – approvano i propri bilanci preventivi entro il 31 marzo dell'anno di riferimento.

Il periodo che intercorre dal 1° gennaio alla data di approvazione del bilancio è assoggettato alla disciplina normativa dell'esercizio provvisorio.

Resta ferma ogni disposizione di legge in materia di conti consuntivi».

---

**83.0.1008** (già 72.0.22)

PELELLA, SMURAGLIA

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 83, inserire il seguente:*

«Art. 83-...

1. A partire dal 1° gennaio 2001 gli enti pubblici non economici destinatari della legge 9 marzo 1989 n. 88 potranno procedere, nei limiti di disponibilità dei propri bilanci ad assumere personale ritenuto indispensabile allo svolgimento delle proprie attività, utilizzando tutti gli strumenti posti a disposizione dalla vigente normativa in materia di contratti di lavoro».

**83.0.1009** (già 60.0.2)

MACERATINI, PONTONE, SILIQUINI, BUCCIERO, DEMASI, CARUSO Antonino, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 83, inserire il seguente:*

«Art. 83-...

*(Consulenza ed assistenza legale degli enti pubblici non economici che gestiscono forme di previdenza obbligatoria)*

1. Gli enti pubblici non economici che gestiscono forme di previdenza obbligatoria affidano in via esclusiva la consulenza e l'assistenza legale agli avvocati dipendenti di uno dei predetti enti.

2. Qualora il numero degli avvocati dipendenti in servizio non sia sufficiente rispetto al numero delle controversie pendenti, si procederà alla stipula di convenzioni onerose con altro ente tra quelli previsti al comma 1, il quale assicurerà con i suoi avvocati la necessaria assistenza legale.

3. Qualora non sia possibile assicurare una adeguata difesa dell'ente in tutti i processi secondo le modalità previste ai commi 1 e 2, si potrà fare ricorso ad avvocati liberi professionisti.

4. Qualora ad uno degli enti previsti dal comma 1 sia conferita, per legge o per convenzione tra le parti, la consulenza legale o la difesa giudiziale per affari, materie o per atti la cui titolarità sostanziale resti in capo ad altro soggetto pubblico o privato, quest'ultimo dovrà corrispondere, per ogni processo vinto o per ogni procedura legale andata a buon fine senza il riconoscimento delle spese e degli onerari a favore dell'ente, un onorario nella misura non inferiore alla metà del minimo tariffario.

5. Gli onorari saranno corrisposti all'ente dal quale dipendono gli avvocati che hanno assicurato la consulenza o la difesa legale. Ai sensi dell'articolo 26 della legge 20 marzo 1975 n. 70 gli accordi sindacali prevedranno le modalità di erogazione ai singoli avvocati delle competenze legali.

6. Gli enti di cui al 1° comma applicheranno, con propri provvedimenti e senza oneri per il bilancio statale, ad applicare le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 anche per la consulenza legale e per la difesa giudiziale afferenti ad affari, materie od atti dei quali siano istituzionalmente titolari ed affidati agli avvocati propri dipendenti».

**83.0.1009a** (*già 72.0.16*)

DE MARTINO Guido, VILLONE, DONISE, PELELLA, DE LUCA Michele

**Id. em. 83.0.1009**

*Dopo l'articolo 83, inserire il seguente:*

«Art. 83-...

*(Consulenza ed assistenza legale degli enti pubblici non economici che gestiscono forme di previdenza obbligatoria)*

1. Gli enti pubblici non economici che gestiscono forme di previdenza obbligatoria affidano in via esclusiva la consulenza e l'assistenza legale agli avvocati dipendenti di uno dei predetti enti.

2. Qualora il numero degli avvocati dipendenti in servizio non sia sufficiente rispetto al numero delle controversie pendenti, si procederà alla stipula di convenzioni onerose con altro ente tra quelli previsti al comma 1, il quale assicurerà con i suoi avvocati la necessaria assistenza legale.

3. Qualora non sia possibile assicurare una adeguata difesa dell'ente in tutti i processi secondo le modalità previsti ai commi 1 e 2, si potrà fare ricorso ad avvocati liberi professionisti.

4. Qualora ad uno degli enti previsti dal comma 1 sia conferita, per legge o per convenzione tra le parti, la consulenza legale o la difesa giudiziale per affari, materie o per atti la cui titolarità sostanziale resti in capo ad altro soggetto pubblico o privato, quest'ultimo dovrà corrispondere. Per ogni processo vinto o per ogni procedura legale andata a buon fine senza il riconoscimento delle spese e degli onorari a favore dell'ente, un onorario nella misura non inferiore alla metà del minimo tariffario.

5. Gli onorari saranno corrisposti all'ente dal quale dipendono gli avvocati che hanno assicurato la consulenza o la difesa legale. Ai sensi dell'articolo 26 della legge 20 marzo 1975, n. 70, gli accordi sindacali prevederanno le modalità di erogazione ai singoli avvocati delle competenze legali.

6. Gli enti di cui al comma 1 applicheranno, con propri provvedimenti e senza oneri per il bilancio statale, ad applicare le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 anche per la consulenza legale e per la difesa giudiziale afferenti ad affari, materie od atti, dei quali siano istituzionalmente titolari ed affidati agli avvocati propri dipendenti».

---

**83.0.1009b** (già 72.0.7)

NOVI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 83, inserire il seguente:*

«Art. 83-...

1. Gli enti pubblici non economici che gestiscono forme di previdenza obbligatoria affidano in via esclusiva la consulenza e l'assistenza legale agli avvocati dipendenti di uno dei predetti enti.

2. Qualora il numero degli avvocati dipendenti in servizio non sia sufficiente rispetto al numero delle controversie pendenti, si procederà alla stipula di convenzioni onerose con un altro enti tra quelli previsti al comma 1, il quale assicurerà con i suoi avvocati la necessaria assistenza legale.

3. Qualora non sia possibile assicurare un'adeguata difesa all'ente in tutti i processi secondo le modalità previste ai commi 1 e 2, si potrà fare ricorso ad avvocati liberi professionisti.

4. Le convenzioni dovranno prevedere il pagamento, per ogni processo vinto dall'ente, senza condanna alle spese in favore del predetto, di un onorario nella misura non inferiore alla metà del minimo tariffario.

5. Qualora ad uno degli enti previsti dal comma 1 sia conferita, per legge o per convenzione tra le parti, la consulenza legale o la difesa giudiziale per affari, materie o per atti la cui titolarità sostanziale resti in capo ad altro soggetto pubblico o privato, quest'ultimo dovrà corrispondere, per ogni processo vinto o per ogni procedura legale andata a buon fine senza il riconoscimento delle spese e degli onorari a favore dell'ente, un onorario nella misura non inferiore alla metà del minimo tariffario.

6. Gli onorari saranno corrisposti all'ente dal quale dipendono gli avvocati che hanno assicurato la consulenza o la difesa legale. Ai sensi dell'articolo 26 della legge 20 marzo 1975, n. 70, gli accordi sindacali prevederanno le modalità di erogazione ai singoli avvocati delle competenze legali.

7. Gli enti di cui al comma 1 applicheranno, con propri provvedimenti e senza oneri per il bilancio, ad applicare le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 anche per la consulenza legale e per la difesa giudiziaria af-

ferenti ad affari, materie od atti dei quali siano istituzionalmente titolari ed affidata agli avvocati propri dipendenti».

**83.1009c** (già 72.0.9)

DE LUCA Michele

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 83, inserire il seguente:*

«Art. 83-...

1. Gli enti pubblici, che gestiscono forme di previdenza e assistenza obbligatorie, affidano l'attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza alle avvocature istituite presso ciascun ente.

2. Nei casi di insufficienza o mancanza di avvocature interne, l'attività di cui al comma 1 è assicurata alle avvocature esistenti presso altri enti del comparto mediante convenzioni onerose che disciplinano i relativi aspetti organizzativi, normativi ed economici.

3. Il trattamento giuridico ed economico degli appartenenti alle avvocature costituite presso gli enti è disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, prendendo a riferimento quello previsto per il personale di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611».

*Conseguentemente, alla tabella A, Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:*

2001: - 2.000;

2002: - 3.000;

2003: - 3.000.

**83.0.1009d** (già 72.0.18)

NOVI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 83, inserire il seguente:*

«Art. 83-...

1. Gli enti pubblici, che gestiscono forme di assistenza e previdenza obbligatorie affidano l'attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza alle avvocature istituite presso ciascun ente.

2. Nei casi di insufficienza o mancanza di avvocature interne l'attività di cui al comma 1 è assicurata dalle avvocature esistenti presso altri

enti del comparto mediante convenzioni onerose, che disciplinano i relativi aspetti organizzativi, normativi ed economici.

3. Il trattamento giuridico ed economico degli appartenenti alle avvocature costituite presso gli enti è disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, prendendo a riferimento quello previsto per il personale di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611».

---

**83.0.1009e** (*già 72.0.8*)

DE LUCA Michele, DE MARTINO Guido

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 83, inserire il seguente:*

«Art. 83-...

1. Gli enti pubblici, che gestiscono forme di previdenza e assistenza obbligatorie, affidano l'attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza alle avvocature istituite presso ciascun ente.

2. Nei casi di insufficienza o mancanza di avvocature interne, l'attività di cui al comma 1 è assicurata alle avvocature esistenti presso altri enti del comparto mediante convenzioni onerose che disciplinano i relativi aspetti organizzativi, normativi ed economici».

---

**83.0.1009f** (*già 61.0.2*)

PONTONE, SILIQUINI

**Precluso dalla reiezione dell'em. 83.0.1009d**

*Dopo l'articolo 83, inserire il seguente:*

«Art. 83-...

*(Disposizioni in materia di organizzazione e razionalizzazione dell'attività di difesa e rappresentanza degli enti pubblici che gestiscono forme di previdenza e assistenza obbligatorie)*

Gli Enti pubblici, che gestiscono forme di previdenza e assistenza obbligatorie, affidano l'attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza alle Avvocature istituite presso ciascun Ente.

Nei casi di insufficienza o mancanza di Avvocature interne l'attività di cui al primo comma è assicurata dalle Avvocature esistenti presso altri Enti del comparto mediante convenzioni onerose, che disciplinano i relativi aspetti organizzativi, normativi ed economici.

Il trattamento giuridico ed economico degli appartenenti alle Avvocature costituite presso gli enti è disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, prendendo a riferimento quello previsto per il personale di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611».

**Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**

---

**83.0.1010** (*già 72.0.2*)

MACERATINI, PONTONE, SILIQUINI, BUCCIERO, DEMASI, CARUSO Antonino, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 83, inserire il seguente:*

«Art. 83-...

*(Controversie di lavoro)*

1. Dopo il 4° comma dell'articolo 415 del codice di procedura civile, è aggiunto il seguente:

«altra copia del ricorso è notificata, negli stessi termini di cui al presente articolo, a pena di improcedibilità della domanda, agli Enti previdenziali gestori di forme di assicurazione obbligatoria che possano far valere diritti autonomi nella controversia».

---

**83.0.1010a** (*già 72.0.6*)

NOVI

**Id. em. 83.0.1010**

*Dopo l'articolo 83, inserire il seguente:*

«Art. 83-...

*(Controversie di lavoro)*

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 415 del codice di procedura civile, è inserito il seguente:

«Altra copia del ricorso è notificata, negli stessi termini di cui al presente articolo, a pena di improcedibilità della domanda, agli enti previdenziali gestori di forme di assicurazione obbligatoria che possano far valere diritti autonomi nella controversia».

---



**83.0.1010b** (*già 72.0.14*)

DE MARTINO Guido, PELELLA, DE LUCA Michele, DONISE, VILLONE

**Id. em. 83.0.1010**

*Dopo l'articolo 83, inserire il seguente:*

«Art. 83-...

*(Controversie di lavoro)*

1. Dopo il quarto comma dell'articolo 415 del codice di procedura civile, è aggiunto il seguente:

«Altra copia del ricorso è notificata, negli stessi termini di cui al presente articolo, a pena di improcedibilità della domanda, agli enti previdenziali gestori di forme di assicurazione obbligatoria che possano far valere diritti autonomi nella controversia»».

---

**83.0.1011** (*già 72.0.5*)

NOVI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 83, inserire il seguente:*

«Art. 83-...

*(Scadenza processuali)*

1. All'articolo 152 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile la frase: «a meno che la pretesa non sia manifestamente infondata e temeraria» è sostituita dalla seguente: «a meno che la pretesa non sia manifestamente infondata»».

---

**83.0.1011a** (già 72.0.15)

DE MARTINO Guido, PELELLA, DE LUCA Michele, DONISE, VILLONE

**Id. em. 83.0.1011***Dopo l'articolo 83, inserire il seguente:*

«Art. 83-...

*(Soccombienza processuale)*

1. All'articolo 152 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile la frase: «a meno che la pretesa non sia manifestamente infondata e temeraria» è sostituita dalla seguente: «a meno che la pretesa non sia manifestamente infondata».

**83.0.1012** (già 64.0.18)

MONTAGNINO, VERALDI, ERROI

**Respinto***Dopo l'articolo 83, inserire il seguente:*

«Art. 83-...

*(Contributo integrativo all'Inarcassa)*

1. All'articolo 17, comma 6, lettera *b*) della legge 1994, n. 109, e successive modificazioni dopo le parole «che regolano la cassa di previdenza di ciascun professionista», aggiungere il seguente periodo: «Detto contributo non è dovuto per i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e i superstiti ovvero a gestioni sostitutive della stessa».

**83.0.1013** (già 12.0.210.)

LAURO, TRAVAGLIA, NOVI, SELLA DI MONTELUCE, AZZOLLINI, D'ALÌ

**Ritirato***Dopo l'articolo 83, inserire il seguente:*

«Art. 83-...

*(Gestione previdenziale speciale artigiani)*

1. I soggetti di età inferiore ai 32 anni che si iscrivono per la prima volta alla Gestione speciale degli artigiani o a quella degli esercenti atti-

vità commerciali beneficiano per i tre anni successivi all'iscrizione di uno sgravio del 50 per cento dell'aliquota contributiva vigente per le gestioni predette.

2. L'agevolazione di cui al comma 1 e cumulabile con quelle previste dall'articolo 12».

**Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**

---

**83.0.1013a** (*già 12.0.160*)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 83, inserire il seguente:*

«Art. 83-...

*(Gestione previdenziale speciale artigiani)*

1. I soggetti di età inferiore ai 32 anni che si iscrivono per la prima volta alla Gestione speciale degli artigiani o a quella degli esercenti attività commerciali beneficiano per i tre anni successivi all'iscrizione di uno sgravio del 50 per cento dell'aliquota contributiva vigente per le gestioni predette.

2. L'agevolazione di cui al comma 1 e cumulabile con quelle previste dall'articolo 12».

---

**83.0.1013b** (*già 12.0.13*)

MUNDI, LAURIA Baldassare

**Precluso**

*Dopo l'articolo 83, inserire il seguente:*

«Art. 83-...

*(Gestione previdenziale speciale artigiani)*

1. I soggetti di età inferiore ai 32 anni che si iscrivono per la prima volta alla Gestione speciale degli artigiani o a quella degli esercenti attività commerciali beneficiano per i tre anni successivi all'iscrizione di uno sgravio del 50 per cento dell'aliquota contributiva vigente per le gestioni predette.

2. L'agevolazione di cui al comma 1 e cumulabile con quelle previste dall'articolo 12».

**Compensazione U.D.E.U.R. (v. emend. 2.70).**

---

**83.0.1014** (*già 72.0.10*)

RIPAMONTI, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 83, inserire il seguente:*

«Art. 83-...

*(Finanziamento dell'assicurazione infortuni)*

1. Il comma 3, dell'articolo 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 è sostituito dal seguente:

«3. I proventi della dismissione dei beni e diritti immobiliari dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) realizzati ai sensi del presente articolo sono acquisiti al bilancio dell'Ente e concorrono alla formazione dei fondi disponibili«».

---

**83.0.1014a** (*già 72.0.11*)

RIPAMONTI, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 83, inserire il seguente:*

«Art. 83-...

*(Finanziamento dell'assicurazione infortuni)*

1. A partire dal 1° gennaio 2001 le disponibilità liquide dell'INAIL giacenti presso la tesoreria potranno essere progressivamente inserite nei piani d'investimento di cui al comma 1, secondo quote definite di concerto dai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Sulle disponibilità liquide che rimarranno giacenti in tesoreria verrà riconosciuto all'INAIL un rendimento annuale commisurato al tasso di interesse legale».

---

**83.0.1014b** (*già 72.0.12*)

RIPAMONTI, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, SARTO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 83, inserire il seguente:*

«Art. 83-...

*(Finanziamento dell'assicurazione infortuni)*

1. A partire dal 1° gennaio 2001 l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), fatta eccezione per le quote destinate per legge agli investimenti immobiliari per la sanità, il pubblico interesse e l'edilizia universitaria, destina la rimanente quota dei fondi disponibili iscritti in bilancio a piani di investimento con previsione di redditività non inferiore al tasso Rendistat.

2. I piani di investimento di cui al comma 1 vengono deliberati dal Consiglio di amministrazione dell'INAIL e sottoposti all'approvazione dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

**83.0.1014c** (*già «72.0.29*)

MONTAGNINO

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 83, aggiungere il seguente:*

«Art. 83-...

*(Finanziamento dell'assicurazione infortuni)*

1. A partire dall'anno 2001 l'INAIL, fatta eccezione per le quote destinate per legge agli investimenti immobiliari per la sanità, il pubblico interesse e l'edilizia universitaria, destina la rimanente quota dei fondi disponibili iscritti in bilancio a piani di investimento con previsione di redditività non inferiore al tasso Rendistat.

2. I piani d'investimento di cui al comma 1 vengono deliberati dal Consiglio di Amministrazione dell'INAIL e sottoposti all'approvazione dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

3. A partire dall'anno 2001 le disponibilità liquide dell'INAIL giacenti presso la tesoreria potranno essere progressivamente inserite nei piani d'investimento di cui al comma uno, secondo quote definite di concerto dai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Sulle disponibilità liquide

che rimarranno giacenti in tesoreria verrà riconosciuto all'INAIL un rendimento annuale commisurato al tasso di interesse legale.

4. Il comma 3, dell'articolo 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 è sostituito dal seguente:

«3. I proventi della dismissione dei beni e diritti immobiliari dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) realizzata ai sensi del presente articolo sono acquisiti al bilancio dell'Ente e concorrono alla formazione dei fondi disponibili«».

---

**83.0.1014d** (*già 72.0.30*)

NAPOLI Roberto, MUNDI, LAURIA Baldassare, CIMMINO

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 83, inserire il seguente:*

«Art. 83-...

*(Finanziamento dell'assicurazione infortuni)*

1. A partire dall'anno 2001 l'INAIL, fatta eccezione per le quote destinate per legge agli investimenti immobiliari per la sanità, il pubblico interesse e l'edilizia universitaria, destina la rimanente quota dei fondi disponibili iscritti in bilancio a piani di investimento con previsione di redditività non inferiore al tasso Rendistat.

2. I piani d'investimento di cui al comma 1 vengono deliberati dal consiglio di amministrazione dell'INAIL e sottoposti all'approvazione dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

3. A partire dall'anno 2001 le disponibilità liquide dell'INAIL giacenti presso la tesoreria potranno essere progressivamente inserite nei piani d'investimento di cui al comma uno, secondo quote definite di concerto dai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Sulle disponibilità liquide che rimarranno giacenti in tesoreria verrà riconosciuto all'INAIL un rendimento annuale commisurato al tasso di interesse legale.

4. Il comma 3, dell'articolo 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 è sostituito dal seguente:

«3. I proventi della dismissione dei beni e diritti immobiliari dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) realizzata ai sensi del presente articolo sono acquisiti al bilancio dell'Ente e concorrono alla formazione dei fondi disponibili«».

---

**83.0.1014e** (*già 72.0.32*)

MONTAGNINO

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 83, inserire il seguente:*

«Art. 83-...

*(Misure in materia di assicurazione infortuni)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 sono soppressi i contributi a carico dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (Inail) previsti dall'articolo 3, comma 2, della legge 19 dicembre 1952, n. 327. Il relativo importo è destinato ad una equivalente riduzione dei premi e dei contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, in relazione all'attuazione delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni e integrazioni.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2001 sono soppressi i contributi a carico dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (Inail) previsti dall'articolo 3, comma 2, della legge 19 dicembre 1952, n. 327. Il relativo importo è destinato ad una equivalente riduzione dei premi e dei contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, in relazione all'attuazione delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni e integrazioni.

3. L'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è così sostituito:

«Articolo 10. – L'assicurazione a norma del testo unico esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Nonostante l'assicurazione predetta permane la responsabilità civile quando l'evento lesivo tutelato sia stato causato da fatto costituente reato perseguibile d'ufficio commesso dal datore di lavoro o da persone del cui operato egli debba rispondere secondo il codice civile, con violazione di norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali vigenti all'epoca del fatto medesimo.

Permane l'esonero della responsabilità civile quando l'evento lesivo tutelato sia dipeso esclusivamente dal mancato rispetto da parte dell'infortunato, dovuto a sua libera scelta, delle misure di sicurezza predisposte dal datore di lavoro.

Non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo non ascende a somma maggiore dell'indennità liquidata all'infortunato o ai suoi aventi diritto.

Quando si fa luogo a risarcimento, questo è dovuto solo per la parte che eccede le indennità liquidate.

Agli effetti dei precedenti commi quarto e quinto l'indennità di infortunio è rappresentata dall'ammontare delle prestazioni economiche temporanee, dai ratei di rendita erogati, dal valore capitale della rendita medesima e da ogni altra somma liquidata in capitale.

L'istituto assicuratore deve essere posto in grado di partecipare al procedimento penale promosso per l'accertamento della eventuale responsabilità del datore di lavoro o di persone del cui operato egli debba rispondere secondo il codice civile».

4. Dopo il primo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono aggiunti i seguenti commi:

«Ferme restando le disposizioni di cui al libro I, titolo I, capo II, il codice di procedura penale, ai soli fini del diritto di regresso l'esercizio della relativa azione in sede civile è subordinato alla definizione dell'azione penale di accertamento del fatto costituente reato di cui al precedente articolo 10, secondo comma, che riveste carattere pregiudiziale.

L'Istituto non può agire in via di regresso se il fatto si concreta nella esclusiva violazione dell'articolo 2087 del codice civile, salvo che il comportamento causativo del danno sia tenuto con dolo o colpa grave.

Nei casi in cui permane la responsabilità civile, l'Inail esercita l'azione di regresso per il recupero delle prestazioni erogate nei limiti del danno civile risarcibile calcolato tenendo conto dell'eventuale concorso di colpa dell'assicurato.

L'importo di cui al primo comma è comunque ridotto ..... nel caso in cui il datore di lavoro provi di aver rispettato, in ciascuno dei tre anni precedenti l'evento dannoso, le norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. A tal fine sono presi in considerazione i documenti da cui risulti che, a seguito di accesso dell'organo di vigilanza, non siano state riscontrate violazioni o che, se riscontrate, il datore di lavoro abbia adempiuto nei termini alle conseguenti prescrizioni, nonchè ogni altra utile documentazione esibita dal datore di lavoro medesimo.

L'Istituto assicuratore non ha diritto di regresso contro il lavoratore autonomo incorso in evento lesivo».



**83.1015** (*già 72.0.24*)PELELLA, SMURAGLIA, BATTAFARANO, GRUOSSO, DUVA, MONTAGNINO, MANZI,  
PIZZINATO**Respinto**

*Dopo l'articolo 83, aggiungere il seguente:*

«Art. 83-...

*(Disposizioni in materia di tutela sanitaria degli infortuni sul lavoro)*

«1. Per realizzare l'effettiva garanzia – riaffermata dall'articolo 57 della legge n. 833 del 1978 – per gli infortuni sul lavoro ed i tecnopatici di compiuto recupero della integrità psico-fisica, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali – ai sensi degli articoli 86 ed 89 del testo unico n. 1124 del 1965, modificati dall'articolo 13 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 38 – le Regioni definiscono con l'INAIL convenzioni per disciplinare la tempestiva erogazione delle cure sanitarie necessarie ed utili, nel rispetto del principio di continuità assistenziale previsto dalla normativa del Servizio sanitario nazionale.

Le convezioni, stipulate secondo uno schema tipo approvato dal Ministero della sanità di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su proposta dell'INAIL e della Conferenza permanente Stato-Regioni, inquadrano l'erogazione delle prestazioni sopra richiamate nell'ambito della programmazione sanitaria e regionale, garantendo la piena integrazione fra i livelli di tutela a carico del Servizio sanitario nazionale e quelli a carico dell'INAIL, ferme restando la non duplicazione delle strutture sanitarie e la disciplina dell'autorizzazione ed accreditamento per i servizi sanitari».

---

**83.0.1016** (*già 68.0.1*)

GRILLO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 83, aggiungere il seguente:*

«Art. 83-...

1. Per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, l'indennità di malattia decorre dal sesto giorno di assenza, sempre che questa non sia dovuta a causa di servizio».

---

**83.0.1017** (*già 62.0.11*)

PELELLA

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 83, aggiungere il seguente:*

«Art. 83-...

*(Contributi pensionistici di lavoratori dipendenti che ricoprono cariche elettive o funzioni pubbliche)*

«1. Il termine di cui all'articolo 38, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è prorogato al 31 marzo 2001».

**80.0.108** (*già 62.0.14*)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 83, aggiungere il seguente:*

«Art. 83-...

*(Fondo di previdenza del personale addetto alle esattorie)*

1. Nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale, conseguenti all'applicazione dei decreti legislativi di attuazione della legge 28 settembre 1998, n. 337, relativi al personale dipendente dai concessionari della riscossione, l'utilizzo dell'avanzo patrimoniale, al netto delle riserve legali, esistenti alla data del 31 dicembre 1998, del Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni, deve intendersi riferito a quello relativo alla gestione separata del trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2, comma 1, n. 2 della legge n. 377 del 1958.

2. La disposizione di cui al comma che precede è subordinata all'emanazione del decreto legislativo per l'armonizzazione della disciplina previdenziale e del trattamento di fine rapporto del personale addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette con quella dell'assicurazione generale obbligatoria, indicato all'articolo 59, comma 3, legge 27 dicembre 1997, n. 449, da attuarsi entro e non oltre il 31 marzo 2001».

**Seguono compensazione del gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**

**83.0.1019** (*già 71.0.1*)

MONTAGNINO

**V. nuovo testo**

*Dopo l'articolo 83, inserire il seguente:*

«Art. 83-...

1. Ai fini del pagamento dell'indennità di fine rapporto spettante al personale di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285, occupato presso gli enti locali, non opera il termine di prescrizione decennale dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della sentenza della Corte costituzionale n. 108/86.

2. Gli aventi diritto potranno presentare domanda di erogazione della predetta indennità entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Gli oneri derivanti dalla liquidazione al personale di cui al comma 1, del trattamento di fine rapporto, in conseguenza del loro passaggio in ruolo avvenuto dopo il 31/12/83, sono a carico del Ministero dell'Interno, nell'ambito delle risorse disponibili a tale scopo».

---

**83.0.1019** (*già 71.0.1*) (Nuovo testo)

MONTAGNINO

**Ritirato e trasformato nell'odg n. 980**

*Dopo l'articolo 83, inserire il seguente:*

«Art. 83-...

1. Ai fini del pagamento dell'indennità di fine rapporto spettante al personale di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285, occupato presso gli enti locali, per il servizio prestato prima del passaggio in ruolo, gli aventi diritto dovranno presentare domanda di erogazione della predetta indennità, entro il 28 febbraio 2001, all'ente locale dove prestano attualmente servizio.

2. Gli oneri derivanti dalla liquidazione del personale di cui al comma 1, del trattamento di fine rapporto, in conseguenza del loro passaggio in ruolo avvenuto dopo il 31 dicembre 1983, sono a carico del Ministero dell'interno, nell'ambito delle risorse disponibili a tale scopo.

---

**83.0.1020** (*già 72.0.20*)

MACONI, PIZZINATO, CÒ

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 83, aggiungere il seguente:*

«Art. 83-...

1. Al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti all'estero, sono apportate le seguenti modificazioni:

- «a) il comma 8 dell'articolo 3 è abrogato;
- b) il comma 1 dell'articolo 4 è abrogato».

**83.0.1021** (*già 62.0.5*)

PIZZINATO, PELELLA, DONDEYNAZ, MARINO, TURINI

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 83, aggiungere il seguente:*

«Art. 83-...

«1. Per i lavoratori già impegnati in lavori di sottosuolo presso miniere, cave e torbiere, la cui attività è venuta a cessare a causa della definitiva chiusura delle stesse, e che non hanno maturato i benefici previsti dall'articolo 18 della legge 30 aprile 1969, n. 153, il numero delle settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa ai periodi di prestazione lavorativa ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche è moltiplicato per un coefficiente pari a 1.2 se l'attività si è protratta per meno a cinque anni, a 1.225 se l'attività si è protratta per meno di dieci anni e di 1.25 se superiore a tale limite».

*Conseguentemente alla tabella A, di cui all'articolo 125, comma 1, apportare le seguenti variazioni:*

Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

- 2001: - 10.000;
- 2002: - 10.000;
- 2003: - 10.000».

**83.0.1021a** (già 62.0.10)

PELELLA, SMURAGLIA, GRUOSSO, MONTAGNINO, PIZZINATO

**Ritirato***Dopo l'articolo 83, aggiungere il seguente:*

«Art. 83-...

«1. Per i lavoratori già impegnati in lavori di sottosuolo presso miniere, cave e torbiere, la cui attività è venuta a cessare a causa della definitiva chiusura delle stesse, e che non hanno maturato i benefici previsti dall'articolo 18 della legge 30 aprile 1969, n. 153, il numero delle settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa ai periodi di prestazione lavorativa ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche è moltiplicato per un coefficiente pari a 1.2 se l'attività si è protratta per meno di cinque anni, a 1.225 se l'attività si è protratta per meno di dieci anni e di 1.25 se superiore a tale limite».

*Conseguentemente alla Tabella A apportare le seguenti modifiche:*  
Ministero del tesoro:

2001: - 2.200;  
2002: - 2.400;  
2003: - 2.400.

---

**83.0.1022** (già 72.0.13)

STANISCIÀ, VISERTA COSTANTINI

**Ritirato***Dopo l'articolo 83, aggiungere in fine, il seguente:*

«Art. 83-...

1. Per l'attuazione degli interventi sulla prima occupazione giovanile di cui alle leggi della regione Abruzzo n. 63 dell'11 novembre 1986, n. 60 del 1991 e n. 64 del 1990 le società cooperative di giovani all'uopo costituite non sono da considerare datrici di lavoro dei propri soci e sono quindi escluse dal campo di applicazione degli articoli 1 e 2 del regio decreto 28 agosto 1924, n.1422 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1970 e in ogni caso i rapporti instaurati con i propri soci non sono soggetti alla disciplina previdenziale ed assistenziale. La presente norma si applica per l'intero periodo di efficacia delle disposizioni di cui alle predette leggi regionali».

*Conseguentemente, alla tabella C, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: – Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (2.1.2.9 – Agenzia delle entrate – capp. 1654, 1655; 2.2.1.4 – Agenzia delle entrate – cap. 7051):

2001: – 7.000;

2002: – 8.000;

2003: – 6.000.

---

**83.0.1023** (*già 72.0.17*)

BATTAFARANO, DUVA, PELELLA, GRUOSSO

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 83, aggiungere in fine, il seguente:*

«Art. 83-...

«14-ter. Il comma ... dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 226, è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 1° gennaio 1997, all'articolo 49, comma 1, lettera a), della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo le parole: 'trasporti e comunicazioni' sono aggiunte le seguenti: 'delle lavanderie industriali'«. Restano comunque validi agli effetti previdenziali e assistenziali i versamenti contributivi effettuati sulla base dell'articolo 2, comma 215, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. L'onere derivante dal presente comma, valutato in complessive lire 510 milioni, è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

14-quater. Le disposizioni previste dall'articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si applicano anche nei casi in cui i lavoratori licenziati beneficiano del trattamento di cui all'articolo 11 della citata legge n. 223 del 1991».

---

**83.0.1024** (già 48.0.6)

ASCIUTTI, AZZOLLINI, D'ALÌ

**Respinto**

*Dopo l'articolo 83, aggiungere il seguente articolo:*

«Art. 83-...

*(Disposizioni relative alla gestione autonoma dell'Assistenza e Previdenza in favore del personale della scuola)*

1. L'Ente nazionale di assistenza manistrale, che assume la denominazione di Ente Nazionale per l'Assistenza ai lavoratori della scuola è Ente di diritto pubblico non economico che ha il fine di assistere secondo quanto già previsto dal decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre, 1947, n. 1346, e successive modificazioni e integrazioni, nonché sotto il profilo professionale gli insegnanti di ruolo della scuola dell'infanzia e della scuola di base, il personale docente della scuola secondaria nonché i dirigenti, gli ispettori scolastici e il personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole di ogni ordine e grado in attività di servizio o in quiescenza, i loro familiari, gli orfani minorenni degli iscritti e i/le vedovi/e non risposati/e dello stesso personale, e;le sono iscritti di ufficio all'Ente.

2. Il personale in quiescenza è assoggettato alla ritenuta obbligatoria di cui all'articolo 9 del decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346, e successive modificazioni.

3. Il personale della scuola secondaria può, su sua domanda, cessare dall'iscrizione entro un anno della stessa.

4. Il personale di cui al 1° comma operante nella scuola pubblica con contratto a tempo determinato può chiedere l'iscrizione all'Ente alle condizioni previste dal regolamento dell'Ente stesso.

5. Il regolamento dell'Ente stabilisce le modalità e le condizioni degli interventi assicurati dall'Ente la sua articolazione territoriale nonché le modalità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione la cui composizione, di natura elettiva, sarà rideterminata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro della pubblica istruzione su conforme parere delle competenti Commissioni Parlamentari. Parimenti sarà disciplinata la fase transitoria.

6. Il personale dipendente del cessato ENAM e a domanda inquadrato nell'organico dell'ENALS istituito con la presente legge, con la stessa qualifica di provenienza. Alle stesse condizioni sarà inquadrato a domanda nello stesso organico dell'ENALS il personale dell'Associazione volontaria «G. Kirner» per l'Assistenza al personale della scuola secondaria, se la suddetta Associazione cesserà di esistere entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

7. Il patrimonio dell'ENAM è devoluto all'ENALS con l'entrata in vigore della presente legge.

8. A decorrere dalla stessa data e revocata la concessione dei beni immobili e mobili, ivi compresa la somma di lire 10 miliardi, del soppresso Istituto nazionale «G. Kirner» in favore dell'omonima associazione volontaria, di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 1981, e viene disposto il trasterimento in proprietà a favore dell'ENALS, dei beni mobili, compreso il numerario, delle riserve tecniche e del bene immobile, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1980 e relativo allegato A.

9. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le precedenti norme in materia».

---

**83.0.1024a** (*già 61.0.3*)

MISSERVILLE, NAPOLI, NAVA, LAURIA Baldassare, CIMMINO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 83, inserire il seguente:*

«Art. 83-...

*(Ente nazionale per l'assistenza ai lavoratori della scuola)*

1. L'Ente Nazionale di assistenza magistrale, che assume la denominazione di Ente Nazionale per l'Assistenza ai lavoratori della scuola è Ente di diritto pubblico non economico che ha il fine di assistere secondo quanto già previsto dal D.C.P.S. 21 ottobre 1947 n. 1346 e successive modificazioni e integrazioni, nonché sotto il profilo professionale gli insegnanti di ruolo della scuola dell'infanzia e della scuola di base, il personale docente della scuola secondaria nonché i dirigenti, gli ispettori scolastici e il personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole di ogni ordine e grado in attività di servizio o in quiescenza, i loro familiari, gli orfani minorenni degli iscritti e i/le vedovi/e non risposati/e dello stesso personale, che sono iscritti di ufficio all'Ente.

2. Il personale in quiescenza è assoggettato alla ritenuta obbligatoria di cui all'articolo 9 del decreto-legge C.P.S. 21 ottobre 1947, n. 1346 e successive modificazioni.

3. Il personale della scuola secondaria può, su sua domanda, cessare dall'iscrizione entro un anno della stessa».

---



**83.0.1025** (*già 64.0.14*)

MACERATINI, BORNACIN, CUSIMANO, MANTICA, MULAS, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 83, aggiungere il seguente:*

«Art. 83-...

1. Agli spedizionieri doganali già iscritti all'albo professionale istituito dalla legge 22 dicembre 1960, n. 1612, è riconosciuto il diritto al trattamento pensionistico di anzianità in presenza di uno dei seguenti requisiti:

*a)* un'anzianità contributiva minima di quaranta anni, ancorchè maturata, in periodi non coincidenti, presso diverse forme obbligatorie di previdenza;

*b)* un requisito anagrafico di cinquantotto anni e un'anzianità contributiva di almeno trentacinque anni, computata secondo il criterio di cui alla lettera *a*).

2. Resta salva l'applicazione, se più favorevole, dei requisiti posti dall'articolo 59, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3. Il trattamento pensionistico di anzianità liquidato ai sensi del comma 1, lettere *a)* e *b)*, è erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), secondo la disciplina di cui all'articolo 3 della legge 16 luglio 1997, n. 230.

4. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 12.000 milioni per l'anno 2000, a lire 12.500 milioni per l'anno 2001 e a lire 12.100 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

**Seguono compensazioni del Gruppo AN (vedi emend. 2.60).**

---

**83.0.1026** (*già 64.0.12 (Nuovo testo)*)

MONTAGNINO, BEDIN

**Respinto**

*Dopo l'articolo 83, aggiungere il seguente:*

«Art. 83-...

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, gli incaricati alle vendite a domicilio, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono iscritti alla gestione speciale di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, qualora il reddito annuo derivante da tale attività sia superiore all'importo nel medesimo anno dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6 della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. Nel caso in cui i redditi annuo derivante dalle medesime attività risulti inferiore, per lo stesso periodo di imposta, all'importo considerato, l'iscrizione alla gestione speciale è di natura facoltativa. Ai fini della copertura dell'onere derivante dal precedente periodo il Ministro delle finanze, con propri decreti, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, provvede almeno ogni due anni alla variazione delle aliquote e delle tariffe di cui all'articolo 2, commi 151-152-153, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

**83.0.1027** (*già 64.0.17*)

D'URSO, MAZZUCA POGGIOLINI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 83, aggiungere il seguente:*

«Art. 83-...

*(Riconoscimento al personale in quiescenza delle Ferrovie dello Stato della validità dei contratti collettivi stipulati tra il 1981 ed il 1995)*

1. Al personale già dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, poi trasformato in Ente Ferrovie dello Stato e, da ultimo, in Ente Ferrovie dello Stato spa, che sia comunque cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 10 gennaio 1981 ed il 31 dicembre 1995, con diritto al trattamento di quiescenza, sono riconosciuti gli aumenti stipendiali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1982, n. 804, dalle leggi 10 luglio 1984, n. 292, e successive modificazioni, e 2 dicembre 1985, n. 779, e dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati per i trienni 1987-1989, 1990-1992 e 1993-1995, con effetto sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, negli importi effettivamente corrisposti alla data di cessazione dal servizio; nelle misure e con le de-

correnze previste dagli aumenti dilazionati nell'arco del triennio per il personale in servizio.

2. I benefici di cui al comma 1 sono validi sia per il trattamento di quiescenza sia per la liquidazione del trattamento di fine servizio prevista dall'articolo 14 della legge 14 dicembre 1973, n. 829.

3. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi ad oggetto, l'applicabilità dei benefici previsti nell'arco di vigenza dei contratti, comunque denominati, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti. I provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato, restano privi di effetto.

*Conseguentemente, all'articolo 125 comma 1, nella tabella A, rubrica: Ministero del Tesoro diminuire come segue gli importi previsti:*

2001: - 100.000;

2002: - 100.000;

2003: - 100.000.

#### **Compensazione Democratici n. 1.**

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

#### **Compensazione Democratici n. 2.**

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

**Compensazione Democratici n. 3.**

All'articolo 143, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: - 1.000.000;

2002: - 1.000.000;

2003: - 1.000.000.

**83.0.1028** (*già 68.0.11*)

SCIVOLETTO

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 83, inserire il seguente:*

«Art. 83-...

*(Figure miste in agricoltura)*

1. I lavoratori dipendenti che integrano il loro reddito con il provento di produzioni agricole, di allevamenti o di acquacoltura sono considerati »figure miste«. Ad essi è riconosciuto il diritto di avvalersi, ove ne ricorrano i presupposti, della facoltà prevista dagli articoli 9-*bis* comma 6 e 9-*ter* comma 1 del decreto-legge n. 510 del 1996, convertito con legge 20 novembre 1996 n. 608, anche per tramite dell'Associazione di categoria alla quale conferiscono il mandato».

**83.0.1029** (*già 11.0.2*)

LAURO, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

**Respinto**

*Dopo l'articolo 83, aggiungere il seguente:*

«Art. 83-...

*(Contributi trattamento ordinario di integrazione salariale)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, l'aliquota per la contribuzione per il trattamento ordinario di integrazione salariale per gli operai dell'edilizia e del settore lapideo è equiparata a quella stabilita per gli impiegati dei medesimi settori dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, come modificato dalla legge di conversione 20 marzo 1998, n. 52».

**Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**

**83.0.1030** (già 94.0.2)

MONTAGNINO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 83, inserire il seguente:*

«Art. 83-...

1. I contributi pensionistici versati dall'impresa per il lavoratore deceduto durante il rapporto di lavoro, la cui posizione contributiva non dia diritto al trattamento di reversibilità in favore di familiari superstiti, possono essere fatti valere dalla stessa o da altra impresa, nella misura del 50 per cento per ogni anno di contribuzione versata, nel caso di assunzione di uno dei prossimi congiunti del lavoratore deceduto, ai fini del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ai medesimi e a carico del datore. L'assunzione non può essere disposta oltre sei mesi dalla morte del lavoratore.

2. Per prossimi congiunti di cui al comma 1 si intendono il coniuge e i figli a carico, i fratelli e le sorelle, iscritti al collocamento anche successivamente al decesso del lavoratore».

*Conseguentemente alla tabella C allegata all'articolo 125, comma 2, la rubrica relativa al Murst-legge n. 537/93 (UPB 2.1.2.3) è così ridotta:*

2001: 30 mld.;

2002: 30 mld.;

2003: 30 mld..

**83.0.1031** (già 69.0.2)

MONTAGNINO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 83, aggiungere il seguente:*

«Art. 83-...

1. Il terzo comma dell'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 1272, come modificato prima dell'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e poi sostituito dall'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, è sostituito dal seguente:

«Per i figli superstiti che risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito, il limite di età di cui al primo comma è elevato a 21 anni qualora frequentino una scuola media profes-

sionale e a 26 anni qualora frequentino l'università o abbiano già conseguito la laurea».

*Conseguentemente, alla tabella C allegata all'articolo 125, comma 2, la rubrica relativa al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - legge n. 537 del 1993 (UPB 211.2.3) è così ridotta:*

2001: - 40 miliardi;  
2002: - 40 miliardi;  
2003: - 40 miliardi.

---

**83.0.1032** (già 72.0.1)

MACERATINI, CUSIMANO, RECCIA, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, MEDURI, MULAS, COLLINO

**Le parole da: «Dopo l'articolo 83» a: «1999" sono sostituite dalle seguenti» respinte; seconda parte preclusa**

*Dopo l'articolo 83, inserire il seguente:*

«Art. 83-...

*(Fondo patronati)*

All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, come modificato dall'articolo 65 della legge 17 maggio 1999, n. 144, le parole: «1997, 1998 e 1999» sono sostituite dalle seguenti: «1997, 1998, 1999, 2000 e 2001» e le parole: «1996, 1997 e 1998» sono sostituite dalle seguenti: «1996, 1997, 1998, 1999 e 2000».

**Seguono compensazioni del Gruppo AN (v. emend. 2.60).**

---

**83.0.1032a** (già 72.0.4)

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

**Precluso**

*Dopo l'articolo 83, inserire il seguente:*

«Art. 83-...

*(Fondo patronati)*

All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, come mo-

dificato dall'articolo 65 della legge 17 maggio 1999, n. 144, le parole: «1997, 1998 e 1999» sono sostituite dalle seguenti: «1997, 1998, 1999, 2000 e 2001» e le parole: «1996, 1997 e 1998» sono sostituite dalle seguenti: «1996, 1997, 1998, 1999 e 2000».

### **Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**

---

#### **83.0.1032b** (già 72.0.19)

BETTAMIO, BUCCI, MINARDO, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

#### **Precluso**

*Dopo l'articolo 83, inserire il seguente:*

«Art. 83-...

(Fondo patronati)

All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, come modificato dall'articolo 65 della legge 17 maggio 1999, n. 144, le parole: «1997, 1998 e 1999» sono sostituite dalle seguenti: «1997, 1998, 1999, 2000 e 2001» e le parole: «1996, 1997 e 1998» sono sostituite dalle seguenti: «1996, 1997, 1998, 1999 e 2000».

### **Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**

---

#### **83.0.1033** (già 69.0.1)

PASTORE

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 83, aggiungere il seguente:*

«Art. 83-...

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 1990, n. 379, è inserito il seguente capoverso: «Le singole Casse di previdenza possono stabilire, con apposito regolamento, un'indennità massima, comunque non inferiore all'80 per cento dei cinque dodicesimi del reddito annuale medio nazionale della rispettiva categoria di appartenenza, quale risulta ai fini fiscali o contributivi, riferito al secondo anno precedente a quello della domanda».

---

**83.0.1034** (*già 93.0.6*)

NOVI, LAURO, PICCIONI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

**Respinto***Dopo l'articolo 83, inserire il seguente:*

«Art. 83-...

«1. Ai soggetti in possesso alla data del 31 dicembre 1999, dei requisiti di ammissione alla contribuzione volontaria di cui all'articolo 12, comma 5, lettera *a*), del decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modifiche, possono presentare la domanda di ammissione entro il 31 dicembre 2000. Ai soggetti è riconosciuta una indennità commisurata al trattamento pensionistico spettante in relazione all'anzianità contributiva posseduta al momento della domanda di ammissione alla contribuzione volontaria».

**Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).****83.0.1035** (*già 64.0.1*)

DE CAROLIS

**Respinto***Dopo l'articolo 83, aggiungere il seguente:*

«Art. 83-...

1. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «In difetto dei requisiti sopra richiesti, sono ammessi alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti coloro i quali possano far valere nell'assicurazione stessa almeno cinque anni di contribuzione effettivamente versata, in qualsiasi epoca, o dovuta nei limiti della prescrizione vigente».

2. Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, è sostituito dal seguente: «In caso di versamento della contribuzione volontaria oltre i termini di cui ai commi 1 e 2, le somme versate in ritardo sono rimborsate senza maggiorazione di interessi. In alternativa, su richiesta dell'interessato, le predette somme sono imputate al trimestre immediatamente precedente la data del pagamento ovvero al trimestre solare al quale è riferita la contribuzione, previa applicazione in quest'ultimo caso delle sanzioni civili secondo i criteri previsti dal comma 3, lettera *a*), del successivo articolo 65».



**83.0.1035a** (*già 64.0.2*)

DE LUCA Michele

**Id. em. 83.0.1035***Dopo l'articolo 83, aggiungere il seguente:*

«Art. 83-...

1. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «In difetto dei requisiti sopra richiesti, sono ammessi alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti coloro i quali possano far valere nell'assicurazione stessa almeno cinque anni di contribuzione effettivamente versata, in qualsiasi epoca, o dovuta nei limiti della prescrizione vigente».

2. Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, è sostituito dal seguente: «In caso di versamento della contribuzione volontaria oltre i termini di cui ai commi 1 e 2, le somme versate in ritardo sono rimborsate senza maggiorazione di interessi. In alternativa, su richiesta dell'interessato, le predette somme sono imputate al trimestre immediatamente precedente la data del pagamento ovvero al trimestre solare al quale è riferita la contribuzione, previa applicazione in quest'ultimo caso delle sanzioni civili secondo i criteri previsti dal comma 3, lettera a), del successivo articolo 65«».

**83.0.1035b** (*già 64.0.3*)

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

**Id. em. 83.0.1035***Dopo l'articolo 83, aggiungere il seguente:*

«Art. 83-...

1. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «In difetto dei requisiti sopra richiesti, sono ammessi alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti coloro i quali possano far valere nell'assicurazione stessa almeno cinque anni di contribuzione effettivamente versata, in qualsiasi epoca, o dovuta nei limiti della prescrizione vigente».

2. Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, è sostituito dal seguente: «In caso di versamento della contribuzione volontaria oltre i termini di cui ai commi 1 e 2, le somme versate in ritardo sono rimborsate senza maggiorazione di interessi. In alternativa,

su richiesta dell'interessato, le predette somme sono imputate al trimestre immediatamente precedente la data del pagamento ovvero al trimestre solare al quale è riferita la contribuzione, previa applicazione in quest'ultimo caso delle sanzioni civili secondo i criteri previsti dal comma 3, lettera *a*), del successivo articolo 65«».

---

**83.0.1035c** (*già 64.0.4*)

GAMBINI, MACONI, LARIZZA, CAZZARO

**Id. em. 83.0.1035**

*Dopo l'articolo 83, aggiungere il seguente:*

«Art. 83-...

1. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «In difetto dei requisiti sopra richiesti, sono ammessi alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti coloro i quali possano far valere nell'assicurazione stessa almeno cinque anni di contribuzione effettivamente versata, in qualsiasi epoca, o dovuta nei limiti della prescrizione vigente».

2. Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, è sostituito dal seguente: «In caso di versamento della contribuzione volontaria oltre i termini di cui ai commi 1 e 2, le somme versate in ritardo sono rimborsate senza maggiorazione di interessi. In alternativa, su richiesta dell'interessato, le predette somme sono imputate al trimestre immediatamente precedente la data del pagamento ovvero al trimestre solare al quale è riferita la contribuzione, previa applicazione in quest'ultimo caso delle sanzioni civili secondo i criteri previsti dal comma 3, lettera *a*), del successivo articolo 65«».

---

**83.0.1035cc** (*già 64.0.5*)

MUNDI, LAURIA Baldassare

**Id. em. 83.0.1035**

*Dopo l'articolo 83, aggiungere il seguente:*

«Art. 83-...

1. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «In difetto dei requisiti sopra richiesti, sono ammessi alla prosecuzione volontaria dell'assicu-

razione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti coloro i quali possano far valere nell'assicurazione stessa almeno cinque anni di contribuzione effettivamente versata, in qualsiasi epoca, o dovuta nei limiti della prescrizione vigente».

2. Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, è sostituito dal seguente: «In caso di versamento della contribuzione volontaria oltre i termini di cui ai commi 1 e 2, le somme versate in ritardo sono rimborsate senza maggiorazione di interessi. In alternativa, su richiesta dell'interessato, le predette somme sono imputate al trimestre immediatamente precedente la data del pagamento ovvero al trimestre solare al quale è riferita la contribuzione, previa applicazione in quest'ultimo caso delle sanzioni civili secondo i criteri previsti dal comma 3, lettera a), del successivo articolo 65«».

---

**83.0.1035d** (*già 64.0.500*)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

**Id. em. 83.0.1035**

*Dopo l'articolo 83, aggiungere il seguente:*

«Art. 83-...

1. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «In difetto dei requisiti sopra richiesti, sono ammessi alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti coloro i quali possano far valere nell'assicurazione stessa almeno cinque anni di contribuzione effettivamente versata, in qualsiasi epoca, o dovuta nei limiti della prescrizione vigente».

2. Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, è sostituito dal seguente: «In caso di versamento della contribuzione volontaria oltre i termini di cui ai commi 1 e 2, le somme versate in ritardo sono rimborsate senza maggiorazione di interessi. In alternativa, su richiesta dell'interessato, le predette somme sono imputate al trimestre immediatamente precedente la data del pagamento ovvero al trimestre solare al quale è riferita la contribuzione, previa applicazione in quest'ultimo caso delle sanzioni civili secondo i criteri previsti dal comma 3, lettera a), del successivo articolo 65«».

---

**83.0.1035e** (*già 64.0.6*)

BONAVITA

**Id. em. 83.0.1035**

*Dopo l'articolo 83, aggiungere il seguente:*

«Art. 83-...

1. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «In difetto dei requisiti sopra richiesti, sono ammessi alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti coloro i quali possano far valere nell'assicurazione stessa almeno cinque anni di contribuzione effettivamente versata, in qualsiasi epoca, o dovuta nei limiti della prescrizione vigente».

2. Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, è sostituito dal seguente: «In caso di versamento della contribuzione volontaria oltre i termini di cui ai commi 1 e 2, le somme versate in ritardo sono rimborsate senza maggiorazione di interessi. In alternativa, su richiesta dell'interessato, le predette somme sono imputate al trimestre immediatamente precedente la data del pagamento ovvero al trimestre solare al quale è riferita la contribuzione, previa applicazione in quest'ultimo caso delle sanzioni civili secondo i criteri previsti dal comma 3, lettera a), del successivo articolo 65«».

---

**83.0.1035f** (*già 64.0.7*)

MORO, ROSSI

**Id. em. 83.0.1035**

*Dopo l'articolo 83, aggiungere il seguente:*

«Art. 83-...

1. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «In difetto dei requisiti sopra richiesti, sono ammessi alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti coloro i quali possano far valere nell'assicurazione stessa almeno cinque anni di contribuzione effettivamente versata, in qualsiasi epoca, o dovuta nei limiti della prescrizione vigente».

2. Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, è sostituito dal seguente: «In caso di versamento della contribuzione volontaria oltre i termini di cui ai commi 1 e 2, le somme versate in ritardo sono rimborsate senza maggiorazione di interessi. In alternativa,

su richiesta dell'interessato, le predette somme sono imputate al trimestre immediatamente precedente la data del pagamento ovvero al trimestre solare al quale è riferita la contribuzione, previa applicazione in quest'ultimo caso delle sanzioni civili secondo i criteri previsti dal comma 3, lettera a), del successivo articolo 65«».

---

**83.0.1035g** (*già 64.0.8*)

MONTAGNINO, BEDIN

**Respinto**

*Dopo l'articolo 83, aggiungere il seguente:*

«Art. 83-...

1. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «In difetto dei requisiti sopra richiesti, sono ammessi alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti coloro i quali possano far valere nell'assicurazione stessa almeno cinque anni di contribuzione effettivamente versata, in qualsiasi epoca, o dovuta nei limiti della prescrizione vigente».

2. Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, è sostituito dal seguente: «In caso di versamento della contribuzione volontaria oltre i termini di cui ai commi 1 e 2, le somme versate in ritardo sono rimborsate senza maggiorazione di interessi. In alternativa, su richiesta dell'interessato, le predette somme sono imputate al trimestre immediatamente precedente la data del pagamento ovvero al trimestre solare al quale è riferita la contribuzione, previa applicazione in quest'ultimo caso delle sanzioni civili secondo i criteri previsti dal comma 3, lettera a), del successivo articolo 65«».

---

**83.0.1035h** (*già 64.0.9*)

LAURO, TRAVAGLIA, NOVI, SELLA DI MONTELUCE, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

**Id. em. 83.0.1035g**

*Dopo l'articolo 83, aggiungere il seguente:*

«Art. 83-...

1. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «In difetto dei requi-

siti sopra richiesti, sono ammessi alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti coloro i quali possano far valere nell'assicurazione stessa almeno cinque anni di contribuzione effettivamente versata, in qualsiasi epoca, o dovuta nei limiti della prescrizione vigente».

2. Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, è sostituito dal seguente: «In caso di versamento della contribuzione volontaria oltre i termini di cui ai commi 1 e 2, le somme versate in ritardo sono rimborsate senza maggiorazione di interessi. In alternativa, su richiesta dell'interessato, le predette somme sono imputate al trimestre immediatamente precedente la data del pagamento ovvero al trimestre solare al quale è riferita la contribuzione, previa applicazione in quest'ultimo caso delle sanzioni civili secondo i criteri previsti dal comma 3, lettera a), del successivo articolo 65«».

---

**83.0.1035i** (già 64.0.10)

GUBERT

**Id. em. 83.0.1035g**

*Dopo l'articolo 83, aggiungere il seguente:*

«Art. 83-...

1. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «In difetto dei requisiti sopra richiesti, sono ammessi alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti coloro i quali possano far valere nell'assicurazione stessa almeno cinque anni di contribuzione effettivamente versata, in qualsiasi epoca, o dovuta nei limiti della prescrizione vigente».

2. Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, è sostituito dal seguente: «In caso di versamento della contribuzione volontaria oltre i termini di cui ai commi 1 e 2, le somme versate in ritardo sono rimborsate senza maggiorazione di interessi. In alternativa, su richiesta dell'interessato, le predette somme sono imputate al trimestre immediatamente precedente la data del pagamento ovvero al trimestre solare al quale è riferita la contribuzione, previa applicazione in quest'ultimo caso delle sanzioni civili secondo i criteri previsti dal comma 3, lettera a), del successivo articolo 65«».

---

**83.0.1035I** (*già 64.0.11*)

ZANOLETTI

**Id. em. 83.0.1035g**

*Dopo l'articolo 83, aggiungere il seguente:*

«Art. 83-...

1. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «In difetto dei requisiti sopra richiesti, sono ammessi alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti coloro i quali possano far valere nell'assicurazione stessa almeno cinque anni di contribuzione effettivamente versata, in qualsiasi epoca, o dovuta nei limiti della prescrizione vigente».

2. Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, è sostituito dal seguente: «In caso di versamento della contribuzione volontaria oltre i termini di cui ai commi 1 e 2, le somme versate in ritardo sono rimborsate senza maggiorazione di interessi. In alternativa, su richiesta dell'interessato, le predette somme sono imputate al trimestre immediatamente precedente la data del pagamento ovvero al trimestre solare al quale è riferita la contribuzione, previa applicazione in quest'ultimo caso delle sanzioni civili secondo i criteri previsti dal comma 3, lettera a), del successivo articolo 65«».

---

**83.0.1036** (*già 62.0.16*)

MONTAGNINO, BEDIN, PALUMBO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 83, aggiungere il seguente:*

«Art. 83-...

1. A seguito di intese stipulate presso il Ministero del lavoro e su richiesta dei lavoratori, gli istituti previdenziali autorizzano i datori di lavoro interessati ad assumere per un massimo di 5 anni l'onere contributivo per la prosecuzione volontaria all'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e alle gestioni sostitutive della stessa. Per la categoria dei dirigenti, in luogo dell'intesa ministeriale, va depositato presso la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente il verbale di risoluzione del rapporto di lavoro contenente la suddetta richiesta.

Il lavoratore allega alla domanda presentata all'istituto previdenziale specifico impegno di assunzione dell'obbligo contributivo da parte del proprio datore di lavoro. Quest'ultimo in caso di mancato adempimento

dell'obbligo contributivo in questione è soggetto alle sanzioni di cui all'art. 1, comma 26, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall'articolo 59, comma 22, della legge 27 dicembre 1997 n. 449.

---

**83.0.1037** (*già 62.0.17*)

COSTA, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, LAURO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 83, aggiungere il seguente:*

«Art. 83-...

*(Disposizioni in materia di pensioni privilegiate)*

1. Le pensioni privilegiate ordinarie, concesse ai sensi dell'articolo 64 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, nella misura indicata negli articoli 65, 66 e 67 del medesimo testo unico, hanno carattere risarcitorio e sono esenti da ogni imposta o tributo.

**Compensazioni del gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**

---

**83.0.1038** (*già 71.0.2*)

WILDE, MORO, ROSSI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 83 inserire il seguente:*

«Art. 83-...

1. I trattamenti pensionistici di vecchiaia liquidati dopo il compimento del 60 anno di età che sono stati decurtati applicando i coefficienti di riduzione di cui alla tabella A allegata alla legge 15 marzo 1973, n. 44, sono riliquidati dal momento della loro erogazione, senza tenere conto dei predetti coefficienti di riduzione.

2. Agli stessi trattamenti competono i supplementi di pensione di cui all'articolo 17 della legge n. 155 del 1981, per gli anni eccedenti il massimo contributivo di 40 anni, da corrispondersi, qualora non concessi, dal momento del pensionamento.

3. La riliquidazione e la attribuzione dei supplementi è disposta entro 90 giorni dalla presentazione della domanda da parte dei titolari dei predetti trattamenti pensionistici di vecchiaia».

**Seguono compensazioni Lega Nord Forza Padania (v. emend. 2.40).**

---



**83.0.1039** (*già 62.0.15*)

BALDINI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 83, inserire il seguente:*

«Art. 83-...

1. Alla fine dell'articolo 2 del decreto-legislativo 30 aprile 1997, n. 184 è aggiunto il seguente comma:

«5-bis. Il calcolo dell'onere per il riscatto degli anni di laurea previsto dai commi precedenti del presente articolo è ridotto del 50 per cento. Un'ulteriore riduzione del 25 per cento prevista per coloro che hanno un'anzianità contributiva superiore ai 25 anni di versamento».

**Compensazioni del gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).****83.0.1040** (*già 64.0.13*)

MORO, TIRELLI, STIFFONI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 83, aggiungere il seguente:*

«Art. 83-...

1. Dopo l'articolo 1 della legge 5 marzo 1990, n. 45, è inserito il seguente:

«Art. 1-bis. - (*Cumulo dei periodi di contribuzione*). - 1. I lavoratori che siano o siano stati iscritti ad una o più casse di previdenza libero-professionale o al fondo pensioni lavoratori dipendenti o ad una delle gestioni dei lavoratori autonomi ovvero ad uno dei fondi sostitutivi o esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, in alternativa alla facoltà di ricongiunzione, prevista dall'articolo 1 e ove non risulti acquisito il diritto a pensione autonoma in nessuna di tali gestioni, possono chiedere il cumulo dei periodi di contribuzione a qualsiasi titolo acquisiti come utili presso altra o altre delle sopracitate gestioni previdenziali, ai fini del conseguimento del diritto alla pensione stessa. Il cumulo parziale delle posizioni contributive non è ammesso. Il cumulo deve essere richiesto nella gestione pensionistica di più recente

iscrizione; la facoltà di richiedere il cumulo può essere esercitata anche dai superstiti dell'assicurato. I requisiti amministrativi per il conseguimento del diritto a pensione sono, in ogni caso, quelli previsti dalla disciplina in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti. Il requisito sanitario richiesto per l'erogazione dell'assegno di invalidità e della pensione di inabilità è quello previsto dalla normativa vigente nella gestione di più recente iscrizione. L'importo della pensione è costituito dalla somma delle singole quote calcolate sulle anzianità maturate nelle singole gestioni e secondo le norme vigenti nelle gestioni stesse alla data di decorrenza della pensione. La gestione di più recente iscrizione è tenuta ad erogare il trattamento pensionistico unico, previa comunicazione da parte delle altre gestioni, sui cui grava l'onere delle rispettive quote, dei relativi importi. Sono fatti salvi, in ogni caso, il trattamento minimo e gli aumenti di perequazione automatica delle pensioni da accordare secondo le norme vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, il cui onere deve essere ripartito in proporzione alle quote a carico delle singole gestioni«».

**Seguono compensazioni Lega Nord Padania (vedi emend. 2.40).**

---

**83.0.1041** (già 72.0.33)

NAPOLI Roberto, MUNDI, LAURIA Baldassare, CIMMINO, NAVA

**Respinto**

*Dopo l'articolo 83, aggiungere il seguente:*

«Art. 83-...

1. L'articolo 2, comma 3, della legge n. 196 del 1997, è sostituito dal seguente: «L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere concessa anche a società cooperative di produzione e lavoro che abbiano almeno 50 soci e tra essi, come socio sovventore, almeno un fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e che occupino lavoratori dipendenti per un numero di giornate non superiore a un terzo delle giornate di lavoro effettuate dalla cooperativa nel suo complesso«».

---

**83.0.1042** (*già 12.0.150*)

MACERATINI, PEDRIZZI, MANTICA, CUSIMANO, COLLINO, CURTO

**Respinto***Dopo l'articolo 83, inserire il seguente articolo:*

«Art. 83-...

*(Disposizioni a favore dei sordomuti)*

1. L'indennità di comunicazione a favore dei sordomuti di cui alla legge alla legge 21 novembre 1988, n. 508, modificata dalla legge 11 ottobre 1990, n. 289, è equiparata all'indennità di accompagnamento a favore dei ciechi civili assoluti.

2. Le spese sostenute per i servizi d'interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381, sono detraibili dai redditi tassabili ai fini IRPEF».

**Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).****83.0.1043** (*già 68.0.22*)

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

**Respinto***Dopo l'articolo 83, inserire il seguente:*

«Art. 83-...

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 l'indennità di comunicazione in favore dei sordi prelinguali di cui alla, legge 21 novembre 1988, n. 508 e successive modificazioni è equiparata all'indennità di accompagnamento erogata ai ciechi civili assoluti».

**Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**

**83.0.1044** (*già 68.0.14*)

PARDINI

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 83, aggiungere il seguente:*

«Art. 83-...

1. All'articolo unico della legge 14 febbraio 1974, n. 37, sono aggiunti, dopo il comma 2, i seguenti commi:

«2-*bis*. I titolari degli esercizi di cui al comma 2 che impediscano od ostacolino, direttamente o indirettamente, l'accesso ai privi della vista accompagnati dal proprio cane guida sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 5.000.000.

2-*ter*. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 della presente legge, il privo della vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida anche senza la museruola«».

**83.0.1045** (*già 68.0.20*)

CARELLA, DANIELE GALDI, MASCIONI, MIGNONE, CAMERINI, BERNASCONI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 83, inserire il seguente:*

«Art. 83-...

*(Fondo per il sostegno all'attività di ricerca svolta da ricercatori scientifici portatori di handicap grave)*

1. È istituito in via sperimentale per tre anni presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, il Fondo per il sostegno all'attività scientifica svolta da ricercatori scientifici portatori di *handicap grave*, a carico del quale possono essere erogati, nel limite di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, assegni straordinari a sostegno dell'attività di ricerca e di studio di rilevante interesse scientifico, svolta da ricercatori che siano affetti da disabilità permanente e grave, tale da limitare in misura rilevante l'autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita.

2. L'assegno di cui al comma 1 è concesso con decreto motivato emanato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, sentiti il Consiglio nazionale delle ricerche e la regione di residenza del ricercatore, e previa comunicazione al Parlamento.

3. L'assegno straordinario è concesso su domanda dell'interessato, indirizzata al Ministro degli affari sociali. L'interessato deve fornire adeguata documentazione della propria attività scientifica, nonché del grave e permanente stato di disabilità. L'interessato deve altresì allegare un programma di massima della propria attività scientifica nel triennio successivo.

4. La concessione può essere revocata nell'ipotesi di condanna penale, divenuta irrevocabile, cui consegue l'interdizione dai pubblici Uffici. La concessione può essere altresì revocata quando vengano meno i presupposti di cui al comma 1. Il beneficiario dell'assegno deve pertanto trasmettere annualmente al Ministro per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica una documentata relazione sull'attività svolta durante l'anno precedente.

5. L'importo dell'assegno straordinario è commisurato alle obiettive esigenze dell'attività di ricerca svolta dall'interessato, con riferimento in particolare alla partecipazione ad attività scientifiche a carattere internazionale, e non può, in ogni caso, essere superiore a lire 100 milioni annui.

6. L'assegno straordinario non è in alcun modo computabile, ai fini fiscali, previdenziali o assistenziali, nel reddito di coloro che ne usufruiscono ed è compatibile con ogni altro intervento a favore dei portatori di *handicap*».

*Consequentemente alla Tabella A la voce relativa al Fondo speciale di parte corrente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale è modificata come segue:*

2001: - 500.000.000;

2002: - 500.000.000;

2003: - 500.000.000.

---

### **83.0.3000/1**

MACERATINI, RECCIA, MULAS, FLORINO, CURTO, SPECCHIA, BUCCIERO, MAGGI, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, MONTELEONE

#### **Respinto**

*All'emendamento 83.0.3000, al comma 1, sostituire le parole: «30 aprile 2001» con le seguenti: «30 giugno 2001».*

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**

---

**83.0.3000/2**

MACERATINI, RECCIA, MULAS, FLORINO, CURTO, SPECCHIA, BUCCIERO, MAGGI, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, MONTELEONE

**Respinto**

*All'emendamento 83.0.3000, al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 1999» con le seguenti: «31 dicembre 2000».*

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**

---

**83.0.3000/12**

COSTA, AZZOLLINI, VENTUCCI, D'ALÌ

**Respinto**

*All'emendamento 83.0.3000, al comma 2, dopo le parole: «è differito al 30 giugno 2001» sopprimere le parole: «e il rinnovo» fino a: «durata massima di otto mesi» e conseguentemente inserire le seguenti: «e le risorse del fondo di cui al comma 1, dell'articolo 8 saranno destinate per finanziare attività socialmente utili ed utilizzate per il pagamento del 100 per cento degli assegni e dei sussidi sino al 30 giugno 2000. Il rinnovo di cui all'articolo 4, comma 2, del citato decreto potrà avere una durata massima di otto mesi e limitatamente a detto periodo l'ammontare dell'assegno di cui al comma 1, dell'articolo 4, è interamente a carico del fondo di cui all'articolo 1, comma 1».*

---

**83.0.3000/3**

MACERATINI, RECCIA, MULAS, FLORINO, CURTO, SPECCHIA, BUCCIERO, MAGGI, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, MONTELEONE

**Respinto**

*All'emendamento 83.0.3000, al comma 2, sostituire le parole: «otto mesi» con le seguenti: «12 mesi».*

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**

---

**83.0.3000/13**

COSTA, AZZOLLINI, VENTUCCI, D'ALÌ

**Respinto**

*All'emendamento 83.0.3000, al comma 2, lettera a), dopo le parole: «la realizzazione da parte della Regione» inserire le seguenti: «e del Ministero del lavoro».*

*Conseguentemente, sopprimere le parole: «che, per il primo anno, non potrà essere inferiore al 30 per cento del numero dei soggetti appartenenti al bacino regionale».*

*Al medesimo comma, lettera b), dopo le parole: «di competenza nazionale» sopprimere le seguenti: «e dei soggetti che maturino il cinquantesimo anno di età entro il 31 dicembre 2000».*

*Conseguentemente, dopo le parole: «al nucleo familiare» sopprimere le seguenti parole: «che le regioni si impegnano a versare all'Inps».*

---

**83.0.3000/3001/2000**

MANIERI, MARITATI

**Ritirato e trasformato nell'odg n. 981**

*All'emendamento 83.0.3000/3001, lettera f), comma 16-undecies, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «senza escludere successive modalità che consentano l'accesso ai ruoli della Pubblica Amministrazione».*

---

**83.0.3000/3001/2001**

IL RELATORE

**Approvato**

*All'emendamento 83.0.3000/3001, dopo la lettera d) inserire la seguente:*

*«d-bis. Al comma 11, dopo la lettera c), inserire la seguente c-bis: "All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, le parole: '31 dicembre 2000' sono sostituite dalle seguenti: '31 dicembre 2001'. All'onere derivante dalla presente disposizione si provvede entro il limite massimo di lire 40 miliardi»*

*Conseguentemente ridurre per lire 40 miliardi nella Tabella D, per l'anno 2001, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale la voce relativa*

*al decreto-legge n. 148 del 1993, articolo 1, comma 7, Fondo per l'occupazione (7.2.1.3., CAP 7670).*

---

**83.0.3000/3001** (Nuovo testo corretto)

IL GOVERNO

**Approvato con un subemendamento**

*All'emendamento 83.0.3000,*

a) *Al comma 2, lettera a), le parole: «che vengano raggiunti» sono sostituite dalle seguenti: «che vengano definiti, anche in base ai risultati raggiunti,»;*

b) *al comma 3, dopo le parole: «le responsabilità» aggiungere le seguenti: «di programmazione e»;*

c) *dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

*«5-bis. Resta ferma la facoltà di cui all'articolo 45, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144.»;*

d) *dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

*«6-bis. All'articolo 5, comma 2, primo periodo, della legge 12 marzo 1999, n. 68, sopprimere la parola: «pubblico»»;*

e) *dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

*«11-bis. I piani di inserimento professionale di cui all'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e successive modificazioni, avviati alla data del 30 giugno 2001, possono essere comunque conclusi entro il termine previsto dagli stessi piani. La relativa dotazione finanziaria per l'anno 2001 è pari a lire 50 miliardi, a valere sul Fondo di cui al comma 11.»;*

f) *aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

*«16-bis. La contribuzione figurativa accreditata per i periodi successivi al 31 dicembre 2000 per i quali è corrisposto il trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini è utile ai fini del conseguimento del diritto e della determinazione della misura del trattamento pensionistico, compreso quello di anzianità.*

*16-ter. Per i lavoratori già impegnati in lavori di sottosuolo presso miniere, cave e torbiere, la cui attività è venuta a cessare a causa della definitiva chiusura delle stesse, e che non hanno maturato i benefici previsti dall'articolo 18 della legge 30 aprile 1969, n. 153, il numero delle settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa ai periodi di prestazione lavorativa ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche è moltiplicato per un coefficiente pari a 1.2 se l'attività si è protratta per meno di cinque anni, a 1.225 se l'attività si è protratta per meno di dieci anni e di 1.25 se superiore a tale limite.*



16-*quater*. Il comma 6 dell'articolo 36 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, è sostituito dal seguente:

«6. Le disposizioni contenute nell'articolo 25 si applicano ai contributi e premi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1° gennaio 2001.

16-*quinquies*. Le risorse finanziarie comunque derivanti dagli effetti dell'applicazione della decisione della Commissione europea dell'11 maggio 1999 in materia di contratti di formazione e lavoro, da accertarsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono assegnate al Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per essere destinate, nei limiti delle medesime risorse, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad interventi in materia di ammortizzatori sociali, con particolare riferimento all'incremento dell'indennità di disoccupazione previsto dal comma 14, in caso di indennità di disoccupazione con requisiti ridotti.

16-*sexies*. Alla legge 17 maggio 1999, n. 144, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 45, comma 1, lettera a), numero 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con revisione e razionalizzazione del collocamento ordinario, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 469 del 1997, in funzione del miglioramento dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro e con valorizzazione degli strumenti di informatizzazione»;

b) all'articolo 55, comma 2, le parole: «entro un anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro due anni».

16-*septies*. Agli agenti temporanei, in servizio presso gli organismi dell'Unione europea, che hanno chiesto, anteriormente al 13 maggio 1981, data di entrata in vigore del decreto ministeriale 19 febbraio 1981 emanato in attuazione dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, il trasferimento dell'equivalente attuariale delle posizioni assicurative al Fondo per le pensioni CE in base alle disposizioni del regolamento CE n. 259/68 del 28 febbraio 1968 e successive modifiche, con il quale sono stati emanati lo «Statuto dei funzionari delle comunità europee» ed il «Regime degli altri agenti», si applica il coefficiente attuariale rideterminato sulla base delle tariffe dello stesso decreto ministeriale del 19 febbraio 1981. Lo Stato concorre alla copertura degli oneri derivanti dalla presente disposizione e di quella di cui al comma 16-*octies* nel limite massimo di lire 15 miliardi per l'anno 2001; la quota differenziale dei medesimi oneri è a carico degli organismi di cui presente comma.

16-*octies*. Per il calcolo delle quote di pensione relative alle posizioni assicurative di cui al comma 16-*septies*, le retribuzioni di riferimento de-

terminate per ciascun anno solare sono rivalutate in misura corrispondente alle variazioni dell'articolo 3, undicesimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, per le liquidazioni delle pensioni aventi decorrenza nell'anno 1983.

16-*nonies*. All'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, sono apportate le seguenti modifiche:

c) le parole: «entro il 14 febbraio 2000» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2000»;

d) le parole: «centoquarantacinque unità e nel limite di lire 7 miliardi e 240 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «duecentottantanove unità e nel limite di lire 14 miliardi».

16-*decies*. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 11-*bis* e ai commi da 16-*bis* a 16-*nonies*, valutati in lire 76,5 miliardi, per l'anno 2001, in lire 7,4 miliardi per l'anno 2002 e in lire 12,4 miliardi a decorrere dall'anno 2003, si provvede, per gli anni 2002 e 2003, a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

16-*undecies*. Ai fini della stabilizzazione dell'occupazione dei soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili presso gli istituti scolastici, sono definite, in base ai criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, mediante decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, procedure di terziarizzazione, ai sensi della normativa vigente, secondo criteri e modalità che assicurino la trasparenza e la competitività degli affidamenti. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 287 miliardi per l'anno 2001, di lire 575 miliardi per l'anno 2002. Al relativo onere si provvede quanto a lire 249 miliardi per l'anno 2002 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 66, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144».

16-*duodecies*. Per l'integrazione dei servizi informativi catastale e ipotecario e costituzione dell'Anagrafe dei beni immobiliari, previsti dall'articolo 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, da realizzare attraverso un piano pluriennale di attività straordinarie finalizzate all'implementazione e all'integrazione dei dati presenti negli archivi, anche al fine di favorire il processo di decentramento di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il Ministero delle finanze e l'Agenzia del territorio, a partire dalla data di trasferimento a quest'ultima delle funzioni del Dipartimento del territorio, possono provvedere, in attesa di una definitiva stabilizzazione e nei limiti delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 3, comma 193, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dell'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 1997, n. 140, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alla stipulazione dei contratti per l'assunzione a tempo determinato, anche parziale, per dodici mesi, anche rin-

novabili, e fino ad un massimo di 1650 unità, dei soggetti impiegati nei lavori socialmente utili relativi al progetto denominato «Catasto urbano».

*Conseguentemente: utilizzare quanto a lire 67 miliardi per l'anno 2001 e a lire 134 miliardi per l'anno 2002 le maggiori entrate fiscali derivanti dagli interventi previsti dalla disposizione; ridurre di lire 296,5 miliardi per l'anno 2001 nella tabella D, Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la voce relativa al decreto legge n. 148 del 1993, articolo 1, comma 7 – Fondo per l'occupazione (7.2.1.3 – cap. 7670); ridurre di lire 29 miliardi per l'anno 2002 nella tabella C, Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica, la voce relativa al decreto legislativo n. 303 del 1999 – Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.3.2 – Presidenza del Consiglio dei ministri – cap. 2710); alla tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:*

2002: – 30.000;

*alla tabella A, Ministero del lavoro e della previdenza sociale:*

2002: – 133.000.

---

### **83.0.3000/4**

MACERATINI, RECCIA, MULAS, FLORINO, CURTO, SPECCHIA, BUCCIERO, MAGGI, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, MONTELEONE

#### **Respinto**

*All'emendamento 83.0.3000, al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «cinquantunesimo anno di età» con le seguenti: «cinquantacinquesimo anno di età».*

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**

---

### **83.0.3000/5**

MACERATINI, RECCIA, MULAS, FLORINO, CURTO, SPECCHIA, BUCCIERO, MAGGI, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, MONTELEONE

#### **Respinto**

*All'emendamento 83.0.3000, al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «pari al 50 per cento» con le seguenti: «pari all'80 per cento».*

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**

---

**83.0.3000/2510** (Nuovissimo testo corretto)

CAPONI, MARINO, MANZI, MARCHETTI, ALBERTINI, BERGONZI

**Approvato**

*All'emendamento 83.0.3000, dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. I soggetti impegnati in prestazioni di attività socialmente utili, ai sensi della lettera *d*), comma 2, dell'articolo 1 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, che abbiano effettivamente maturato dodici mesi di permanenza in tali attività nel periodo 1° gennaio 1998 e 31 dicembre 1999 e che alla medesima data siano esclusi da ogni trattamento previdenziale, se in possesso, dei requisiti di ammissione alla contribuzione volontaria di cui alla lettera *a*), comma 5, dell'articolo 12 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, possono presentare la relativa domanda intesa ad ottenere il solo beneficio di cui alla medesima lettera *a*) nei limiti e condizioni ivi previsti, e nei limiti delle risorse stabilite nel predetto comma 5 entro i termini di cui al comma 1 del presente articolo».

**83.0.3000/3980** (*già 110.1001*) (*già 94.5*)

IULIANO, PELELLA, DE MARTINO Guido, DONISE, CARCARINO, CONTE

**V. nuovo testo**

*All'emendamento 83.0.3000, comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente:* «In deroga a quanto disposto dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e limitatamente all'anno 2001, le regioni e gli altri enti locali che hanno vuoti in organico possono, relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, effettuare assunzioni di soggetti collocati in attività socialmente utili».

**83.0.3000/3980** (*già 110.1001*) (*già 94.5*) (Nuovo testo)

IULIANO, PELELLA, DE MARTINO Guido, DONISE, CARCARINO, CONTE

**Approvato**

*All'emendamento 83.0.3000, comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente:* «In deroga a quanto disposto dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e limitatamente all'anno 2001, le regioni e gli altri enti locali che hanno vuoti in organico e nell'ambito della disponibilità finanziaria possono, relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, effettuare assunzioni di soggetti collocati in attività socialmente utili».

**83.0.3000/15**

MACERATINI, FLORINO, RECCIA, MULAS, CURTO, SPECCHIA, BUCCIERO, MAGGI, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, MONTELEONE, BEVILACQUA

**Respinto**

*All'emendamento 83.0.3000, al comma 5, alla fine del primo periodo, dopo le parole: «1° dicembre 1997, n. 468» aggiungere le seguenti: «e, per le altre qualifiche riservare il 50 per cento dei posti banditi con concorsi pubblici».*

---

**83.0.3000/6**

IL GOVERNO

**Approvato**

*All'emendamento 83.0.3000, dopo il comma 6, inserire il seguente:*

*«4-bis. Per coloro che, potendo far valere i requisiti di cui all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, come modificato dai commi 3 e 4 del presente articolo di legge, presentino domanda entro il 30 giugno 2001, la maggiorazione decorre dal 1° gennaio 2001 o dal mese successivo a quello del compimento dell'età prevista, qualora quest'ultima ipotesi si verifichi in data successiva».*

---

**83.0.3000/7**

MACERATINI, RECCIA, MULAS, FLORINO, CURTO, SPECCHIA, BUCCIERO, MAGGI, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, MONTELEONE

**Respinto**

*All'emendamento 83.0.3000, al comma 7, sostituire le parole: «180 giorni» con le seguenti: «60 giorni».*

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**

---

**83.0.3000/8**

MACERATINI, RECCIA, MULAS, FLORINO, CURTO, SPECCHIA, BUCCIERO, MAGGI, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, MONTELEONE

**Respinto**

*All'emendamento 83.0.3000, al comma 11, lettera a), dopo le parole: «attività commerciali» aggiungere le seguenti: «ed artigianali».*

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**

---

**83.0.3000/9**

MACERATINI, RECCIA, MULAS, FLORINO, CURTO, SPECCHIA, BUCCIERO, MAGGI, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, MONTELEONE

**Respinto**

*All'emendamento 83.0.3000, al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «50 addetti» con le seguenti: «15 addetti».*

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**

---

**83.0.3000/10**

MACERATINI, RECCIA, MULAS, FLORINO, CURTO, SPECCHIA, BUCCIERO, MAGGI, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, MONTELEONE

**Respinto**

*All'emendamento 83.0.3000, al comma 13, dopo le parole: «9 mesi» aggiungere le seguenti: «eventualmente rinnovabili».*

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**

---

**83.0.3000/11**

MACERATINI, RECCIA, MULAS, FLORINO, CURTO, SPECCHIA, BUCCIERO, MAGGI, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, MONTELEONE

**Respinto**

*All'emendamento 83.0.3000, al comma 14, sostituire le parole: «per il periodo dal primo gennaio 2001 al 30 giugno 2001» con le seguenti: «a decorrere dal primo gennaio 2001».*

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**

**83.0.3000/14**

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

**Respinto**

*All'emendamento 83.0.3000, sopprimere il comma 16.*

**83.0.3000** (già 124.0.1000) (testo corretto 2)

IL RELATORE

**Approvato con subemendamenti**

*Dopo l'articolo 83, aggiungere il seguente:*

«Art. 83-bis.

*(Interventi urgenti in materia di ammortizzatori sociali,  
di previdenza e di lavori socialmente utili)*

1. La data di presentazione della domanda di ammissione alla contribuzione volontaria di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000 n. 81, è differita al 30 aprile 2001, fermo restando il possesso, alla data del 31 dicembre 1999 dei relativi requisiti.

2. Ferma restando la possibilità di stipulare convenzioni ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, tenendo conto dei conguagli derivanti dall'applicazione dell'articolo 45, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a stipulare, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione, convenzioni con le regioni in riferimento a situazioni straordinarie che non consentono, entro il 30 giugno 2001, di esaurire il bacino regionale dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000; conseguentemente, a tal fine, il termine del 30 aprile 2001, di cui

all'articolo 8, comma 3, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000 è differito al 30 giugno 2001 e il rinnovo di cui all'articolo 4, comma 2, del citato decreto potrà avere una durata massima di otto mesi. In particolare le convenzioni prevedono:

a) la realizzazione, da parte della Regione, di programmi di stabilizzazione dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, con l'indicazione di una quota predeterminata di soggetti da avviare alla stabilizzazione che, per il primo anno, non potrà essere inferiore al 30 per cento del numero dei soggetti appartenenti al bacino regionale; le convenzioni possono essere annualmente rinnovate, a condizione che vengano raggiunti gli obiettivi di stabilizzazione dei soggetti di cui al citato articolo 2, comma 1;

b) le risorse finanziarie necessarie ad assicurare a tutti i soggetti non stabilizzati entro il 31 dicembre 2000, ad esclusione di quelli impegnati in attività progettuali interregionali di competenza nazionale e dei soggetti che maturino il cinquantesimo anno di età entro il 31 dicembre 2000, anche la copertura dell'erogazione della quota di cui all'articolo 4, comma 2, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, pari al 50 per cento dell'assegno per prestazioni in attività socialmente utili e dell'intero ammontare dell'assegno al nucleo familiare, che le regioni si impegnano a versare all'INPS; nonchè, nell'ambito delle risorse disponibili a valere sul Fondo per l'occupazione un ulteriore stanziamento di entità non inferiore al precedente finalizzato ad incentivare la stabilizzazione dei soggetti interessati da situazione di straordinarietà; a tale scopo per l'anno 2001 verranno utilizzate le risorse destinabili alle regioni, ai sensi dell'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 81 del 2000, tenendo conto dei conguagli derivanti dall'applicazione dell'articolo 45, comma 6, della legge n. 144 del 1999, che saranno erogati a seguito della stipula delle convenzioni;

c) la possibilità, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione, per i soggetti, di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, che abbiano compiuto, alla data del 31 dicembre 2000, il cinquantesimo anno di età, di continuare a percepire in caso di prosecuzione delle attività da parte degli enti utilizzatori, l'assegno per prestazioni in attività socialmente utili e l'assegno per nucleo familiare, nella misura del 100 per cento, a partire dal 1° gennaio 2001 e sino al 31 dicembre 2001;

d) la possibilità di impiego, da parte delle regioni, delle risorse del citato Fondo per l'occupazione, destinate alle attività socialmente utili e non impegnate per il pagamento di assegni, per misure aggiuntive di stabilizzazione e di politica attiva del lavoro e per il sostegno delle situazioni di maggiore difficoltà.

3. A seguito dell'attivazione delle convenzioni di cui al comma 2, sono trasferite alle regioni le responsabilità di destinazione delle risorse finanziarie, ai sensi del medesimo comma 2 e rese applicabili le misure previste dal citato decreto legislativo n. 81 del 2000 fino al 31 dicembre



2001. Ai fini del rinnovo delle convenzioni di cui al comma 2, lettera a), saranno previste, a partire dall'anno 2002, apposite risorse a tale scopo preordinate, nell'ambito delle disponibilità del Fondo per l'occupazione, per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000, di pertinenza del bacino regionale, inclusi i soggetti di cui al comma 2, lettera c), non stabilizzati entro il 31 dicembre 2001.

4. All'articolo 9, comma 11, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, è soppressa la parola: «assicurativi».

5. Limitatamente all'anno 2001, le regioni e gli enti locali che hanno vuoti in organico possono, relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, effettuare assunzioni di soggetti collocati in attività socialmente utili, aumentando al 50 per cento la percentuale di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468. L'incentivo previsto all'articolo 7, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, è esteso agli enti locali e agli enti pubblici dotati di autonomia finanziaria, per le assunzioni ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 468 del 1997.

6. In attesa della definizione, tra le parti sociali, dei criteri di attuazione della normativa di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, recante benefici per le attività usuranti, e successive modificazioni e integrazioni, è riconosciuto, entro i limiti delle disponibilità di cui al comma 9, il beneficio della riduzione dei requisiti di età anagrafica e contributiva previsti dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, commi 36 e 37, della legge 8 agosto 1995, n. 335, agli assicurati che:

a) per il periodo successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo n. 374, risultino avere svolto prevalentemente mansioni particolarmente usuranti, per le caratteristiche di maggior gravità dell'usura che queste presentano, individuate dall'articolo 2 del decreto interministeriale 19 maggio 1999 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 4 settembre 1999;

b) entro il 31 dicembre 2001 potrebbero far valere:

1) i requisiti per il pensionamento di anzianità tenendo conto della riduzione dei limiti di età anagrafica e di anzianità contributiva previsti rispettivamente dall'articolo 1, comma 36, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dal secondo periodo del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 11 agosto 1983, n. 374, come introdotto dall'articolo 1, comma 35, della citata legge n. 335 del 1995;

2) i requisiti per il pensionamento di vecchiaia nel regime retributivo o misto tenendo conto della riduzione dei limiti di età pensionabile e di anzianità contributiva previsti, dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, e successive modificazioni;

3) i requisiti per il pensionamento di vecchiaia nel regime contributivo con la riduzione del limite di età pensionabile prevista dall'articolo 1, comma 37, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attestazione dello svolgimento, da parte dei lavoratori, delle attività di cui al decreto interministeriale 19 maggio 1999 nonchè i criteri per il riconoscimento del beneficio di cui al comma 6 nella misura determinata dai limiti dello stanziamento di cui al comma 9.

8. La domanda per il riconoscimento del beneficio di cui al comma 6 deve essere presentata dagli interessati all'Ente previdenziale di appartenenza entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 7, a pena di decadenza.

9. All'onere derivante dal riconoscimento di cui al comma 6, corrispondente all'incremento delle aliquote contributive di cui all'articolo 1 del decreto interministeriale 19 maggio 1999, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità di cui all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 comma 38, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

10. All'articolo 8, comma 1-*bis* del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, introdotto dall'articolo 17 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, comma 1, lettera *d*), sono apportate le seguenti modifiche:

*a*) dopo le parole: «acquisti effettuati tramite moneta elettronica» sono aggiunte le seguenti parole: «o altro mezzo di pagamento»;

*b*) le parole: «con il titolare della moneta elettronica e» sono soppresse;

*c*) al terzo periodo, dopo le parole: «fondo pensione» aggiungere la seguente parola: «complementare».

11. Nei limiti delle risorse rispettivamente indicate a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per l'anno 2001:

*a*) sono prorogati, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2001, i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità di cui all'articolo 62, comma 1, lettera *g*), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, limitatamente alle imprese esercenti attività commerciali con più di 50 addetti. L'onere differenziale tra prestazioni, ivi compresa la contribuzione figurativa, e gettito contributivo è pari a lire 50 miliardi;

*b*) all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come modificato dall'articolo 62, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: «31 dicembre 2000» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2001» e le parole: «per ciascuno degli anni 1999 e 2000» con le seguenti: «per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001». L'onere derivante dalla disposizione è pari a lire 9 miliardi;

c) il comma 5 dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è sostituito dal seguente:

«5. A decorrere dal 1° gennaio 1999 all'articolo 49, comma 1, lettera a), della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo le parole: «trasporti e comunicazioni» sono aggiunte le seguenti: «delle lavanderie industriali»;

d) le disposizioni previste dall'articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si applicano anche nei casi in cui i lavoratori licenziati beneficiano del trattamento di cui all'articolo 11 della citata legge n. 223 del 1991. L'onere derivante dalla disposizione è pari a lire 2 miliardi.

12. In relazione a quanto disposto al comma 11, lettera c), restano comunque validi agli effetti previdenziali e assistenziali i versamenti contributivi effettuati sulla base dell'articolo 2, comma 215, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. L'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 11, lettera c), è pari a lire 525 milioni.

13. All'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, le parole: «e fino a lire 590 miliardi a decorrere dall'anno 2001» sono sostituite dalle seguenti: «, lire 562 miliardi per il 2001 e fino a lire 590 miliardi a decorrere dall'anno 2002».

14. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, la percentuale di commisurazione alla retribuzione dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni, è elevata al 40 per cento dal 1° gennaio 2001 e per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 50 anni è estesa fino a nove mesi. Tali incrementi non si applicano ai trattamenti di disoccupazione agricoli, ordinari e speciali, nè all'indennità ordinaria con requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

15. Per il periodo dal 1° gennaio 2001 al 30 giugno 2001, il divieto di cumulo di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non opera tra il trattamento di reversibilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, nonché delle forme esclusive, esonerative e sostitutive della stessa, e la rendita ai superstiti erogata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro spettante in caso di decesso del lavoratore conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale ai sensi dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle rate di pensione di reversibilità successive alla data del 31 dicembre 2000, anche se la pensione stessa è stata liquidata in data anteriore.

16. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 66, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, è ridotta di lire 227 miliardi per l'anno 2001 e di lire 317 miliardi a decorrere dall'anno 2002.

17. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346. La presente disposizione acquista efficacia a decorrere dal 27 gennaio 2001.

*Conseguentemente all'articolo 143, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:*

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

2001: - 277.000;

2002: - 245.000;

2003: - 245.000.

Ministero degli affari esteri:

2001: - 23.000;

2002: - ;

2003: - .

---

### **83.0.4000/2000**

IL GOVERNO

**Approvato**

*All'emendamento 83.0.4000, aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«2. Entro il 28 febbraio 2001 l'INPS stipula con la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) apposita convenzione per lo scambio, anche mediante collegamento telematico, dei dati presenti nei rispettivi archivi e per l'acquisizione di informazioni utili all'accertamento ed alla riscossione dei contributi. Per l'acquisizione delle informazioni di cui al periodo precedente, nonchè per l'acquisizione di quelle previste nella convenzione sottoscritta tra l'ENPALS e la stessa SIAE, agli agenti SIAE con contratto di lavoro a tempo indeterminato con la medesima società è consentito raccogliere e verificare dichiarazioni del lavoratore e documentazioni riferite al relativo rapporto di lavoro».

---

**83.0.4000** (già 72.6)

MONTAGNINO, ZILIO, BONAVITA

**V. nuovo testo***Dopo l'articolo 83, aggiungere il seguente:*

«Art. 83-bis.

1. Al fine di consentire all'ENPALS di adeguare la propria struttura istituzionale, ordinamentale ed operativa rispetto all'obiettivo del recupero del lavoro sommerso, anche con riferimento alla convenzione già sottoscritta tra l'ENPALS e la SIAE relativamente agli obblighi contributivi di competenza del predetto ente, il competente organo dell'ENPALS può proporre le modifiche dello statuto e dei regolamenti in coerenza con i principi della legge 9 marzo 1989, n. 88 e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni. Le proposte saranno approvate dal ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il ministero del tesoro, del bilancio e programmazione economica entro trenta giorni dal loro ricevimento».

---

**83.0.4000** (già 72.6) (Nuovo testo)

MONTAGNINO, ZILIO, BONAVITA

**Approvato con un subemendamento***Dopo l'articolo 83, aggiungere il seguente:*

«Art. 83-bis.

1. Al fine di consentire all'ENPALS di adeguare la propria struttura istituzionale, ordinamentale ed operativa rispetto all'obiettivo del recupero del lavoro sommerso, anche con riferimento alla convenzione già sottoscritta tra l'ENPALS e la SIAE relativamente agli obblighi contributivi di competenza del predetto ente, il competente organo dell'ENPALS può proporre le modifiche dello statuto e dei regolamenti in coerenza con i principi della legge 9 marzo 1989, n. 88 e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni. Su dette proposte si esprimerà il Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e programmazione economica entro sessanta giorni dal loro ricevimento».

---

**83.0.2000** (*già* 83.0.1008) (Nuovo testo)

IL GOVERNO

**Approvato**

*Dopo l'articolo 83, aggiungere il seguente:*

«Art. 83-bis.

1. All'articolo 89 della legge 21 novembre 2000, n. 342, la parola: «fondamentale» è sostituita dalla seguente: «complessivo».

---

#### ORDINI DEL GIORNO

**9.4885.811.** (*già* em. 83.0.1035b)

THALER AUSSERHOFFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per il 2001,

premesso che in provincia di Bolzano è nata e si è sviluppata una nuova figura professionale di assistenza domiciliare all'infanzia denominata CASA BIMBO/Tagesmütter che, in collegamento con una istituzione (cooperativa o associazione) assiste nella propria casa, insieme con i propri figli, uno o più figli di altre famiglie, fornendo loro cure materne e familiari;

che nei piccoli centri abitati quasi mai esistono gli asili nido e quindi le Tagesmütter rappresentano una valida alternativa ad essi;

considerato che il fenomeno Tagesmütter è una esperienza molto positiva ed è da attendersi che si espanderà presto in tutto il Paese perchè viene incontro alle esigenze dei genitori di trovare, nei periodi in cui sono impegnati nel lavoro, una assistenza più familiare ai propri figli;

rilevato che tale figura professionale sostituisce o integra un servizio sociale offerto generalmente e soltanto dagli asili nido ed è più conveniente per lo stato,

impegna il Governo a far sì che alle prestazioni lavorative delle Tagesmütter si applichino le norme per le assicurazioni sociali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403 e fiscali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n. 917 e successive modificazioni ossia le stesse norme previste per le collaboratrici domestiche.

---

(\*) Accolto dal Governo

---

**9.4885.812.** (*già 31*)

TAROLLI, D'ONOFRIO, ZANOLETTI, BIASCO, BOSI, CALLEGARO, NAPOLI Bruno, FAUSTI

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2001,

visto che ai pensionati delle Ferrovie dello Stato in vigenza di contratto di lavoro triennale viene riconosciuto solo lo stipendio e quindi la pensione, maturati fino al giorno della messa in quiescenza con la grave esclusione degli aumenti retributivi dilazionati e concessi dopo la data del pensionamento;

considerato che il dipendente, cessato dal servizio con diritto alla pensione, anche se collocato a regime pensionistico prima dell'introduzione di miglioramenti economici di cui invece beneficiano i dipendenti in servizio nel periodo di vigenza dell'accordo, ha i medesimi diritti contrattuali stabiliti in momenti successivi compresi i riflessi sulla misura del trattamento pensionistico;

ritenuto che è necessario ed urgente riconoscere il diritto a tutti i pensionati delle Ferrovie dello Stato, ad usufruire di tutti gli aumenti concessi in vigenza del contratto triennale ai dipendenti in servizio,

impegna il Governo:

nella verifica prevista nel 2001, a considerare tutti i pensionati delle Ferrovie dello Stato che hanno cessato il servizio nel periodo compreso tra il 1981 ed il 1995 in modo da garantire un trattamento pensionistico comprensivo degli aumenti maturati nel corso degli anni per eliminare una discriminazione che colpisce ingiustamente tali pensionati che hanno adempiuto ai loro doveri e che ora si vedono ingiustamente penalizzati rispetto ad altri lavoratori.

---

(\*) Accolto dal Governo

---

**9.4885.964.** (già 83.0.1035g)

MONTAGNINO, CASTELLANI Pierluigi, MONTICONE, NAPOLI, PIZZINATO

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2001,

considerato che con l'entrata in vigore dei trattati bilaterali tra l'UE e la Svizzera (prevista presumibilmente per il 1° aprile 2001) decadrà la convenzione bilaterale tra l'Italia e la Confederazione Elvetica in materia di assicurazioni sociali, che sarà sostituita dalla regolamentazione comunitaria;

considerato che a seguito di tale modifica, i lavoratori italiani residenti in Svizzera nonché gli ex-emigrati e i lavoratori frontalieri non potranno più trasferire i contributi pensionistici dall'Ente previdenziale svizzero a quello italiano, perdendo in tal modo il diritto alla pensione d'anzianità italiana e al ricongiungimento con eventuali contributi versati in Italia;

considerato che il summenzionato cambiamento colpisce in particolare i lavoratori italiani espulsi dal mercato del lavoro in una fascia d'età che non consente un loro ricollocamento nel mondo del lavoro,

impegna il Governo

a negoziare con i *partners* dell'Unione Europea, l'introduzione nell'accordo UE-Svizzera sulla libera circolazione delle persone una clausola transitoria di cinque anni, a valere dall'entrata in vigore dei trattati, che annulli la predetta discriminazione in materia previdenziale per i lavoratori italiani in Svizzera e a reperire le risorse finanziarie per garantire il diritto alla pensione con il computo di periodi svolti in Svizzera, durante il suscitato periodo transitorio.

---

(\*) Accolto dal Governo

---

**9.4885.980** (già em. 83.0.1019)

MONTAGNINO

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

premesso che con sentenza della Corte costituzionale n. 108/86 è stato riconosciuto il diritto del personale di cui alla legge 10 giugno 1977, n. 285, occupato presso gli enti locali, a percepire l'indennità di fine rapporto, in conseguenza del loro passaggio in ruolo avvenuto dopo il 31 dicembre 1983;

rilevato che il Consiglio di Stato ha espresso il parere dell'obbligo della richiesta del personale avente diritto, per il pagamento delle predette indennità e della sussistenza della prescrizione decennale;



che i dipendenti di alcuni comuni non hanno provveduto a presentare tale richiesta, talchè sarebbe prescritto il loro diritto a percepire l'indennità di fine rapporto,

impegna il Governo

ad assumere iniziative utili per garantire il pagamento dell'indennità di fine rapporto al personale di cui alla legge 10 giugno 1977, n. 285, occupati presso gli enti locali, per il servizio prestato prima del passaggio in ruolo, utilizzando le risorse disponibili a tale scopo presso il Ministero dell'interno.

---

(\*) Accolto dal Governo

---

**9.4885.981** (già em. 83.0.3000/3001/2000)

MANIERI, MARITATI

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in relazione alla stabilizzazione delle persone impegnate in CSU all'interno delle istituzioni scolastiche,

impegna il Governo

ad esplorare successive modalità che consentano l'accesso ai ruoli della pubblica amministrazione.

---

(\*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

---

## ARTICOLO 80 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 80.

### **Approvato con emendamenti**

*(Disposizioni in materia di politiche sociali)*

1. Nei limiti di lire 350 miliardi per l'anno 2001 e di lire 430 miliardi per l'anno 2002 e fino alla data del 31 dicembre 2002:

*a)* i comuni individuati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, sono autorizzati, nell'ambito della disciplina prevista dal predetto decreto legislativo, a proseguire l'attuazione dell'istituto del reddito minimo di inserimento;

*b)* la disciplina dell'istituto del reddito minimo di inserimento di cui al citato decreto legislativo n. 237 del 1998 si applica anche ai comuni

compresi nei territori per i quali sono stati approvati, alla data del 30 giugno 2000, patti territoriali di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni, che i medesimi comuni hanno sottoscritto e che comprendono comuni già individuati ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto legislativo n. 237 del 1998.

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, è aggiunto il seguente:

«4-*bis*. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o delle sorelle conviventi di soggetto con *handicap* in situazione di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge medesima da almeno cinque anni e che abbiano titolo a fruire dei benefici di cui all'articolo 33, commi 1, 2 e 3, della predetta legge n. 104 del 1992 per l'assistenza del figlio, hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 del presente articolo entro sessanta giorni dalla richiesta. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2002, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternità, l'indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. Il congedo fruito ai sensi del presente comma alternativamente da entrambi i genitori, anche adottivi, non può superare la durata complessiva di due anni; durante il periodo di congedo entrambi i genitori non possono fruire dei benefici di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, fatte salve le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo».

3. A decorrere dall'anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, nonchè agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni

o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolte, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa.

4. Il comma 3 dell'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è sostituito dal seguente:

«3. L'assegno di cui al comma 1 è corrisposto integralmente, per un ammontare di 200.000 lire mensili e per tredici mensilità, per i valori dell'ISE del beneficiario inferiori o uguali alla differenza tra il valore dell'ISE di cui al comma 1 e il predetto importo dell'assegno su base annua. Per valori dell'ISE del beneficiario compresi tra la predetta differenza e il valore dell'ISE di cui al comma 1 l'assegno è corrisposto in misura pari alla differenza tra l'ISE di cui al comma 1 e quello del beneficiario, e per importi annui non inferiori a 20.000 lire».

5. L'assegno di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, come ulteriormente modificato dal presente articolo, è concesso, nella misura e alle condizioni previste dal medesimo articolo 65 e dalle relative norme di attuazione, ai nuclei familiari di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, nei quali siano presenti il richiedente, cittadino italiano o comunitario, residente nel territorio dello Stato, e tre minori di anni 18 conviventi con il richiedente, che siano figli del richiedente medesimo o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo.

6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 sono efficaci per gli assegni da concedere per l'anno 2001 e successivi.

7. La potestà concessiva degli assegni di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, può essere esercitata dai comuni anche in forma associata o mediante un apposito servizio comune, ovvero dall'INPS, a seguito della stipula di specifici accordi tra i comuni e l'Istituto medesimo; nell'ambito dei suddetti accordi, sono definiti, tra l'altro, i termini per la conclusione del procedimento, le modalità dell'istruttoria delle domande e dello scambio, anche in via telematica, dei dati relativi al nucleo familiare e alla situazione economica dei richiedenti, nonché le eventuali risorse strumentali e professionali che possono essere destinate in via temporanea dai comuni all'INPS per il più efficiente svolgimento dei procedimenti concessori.

8. Le regioni possono prevedere che la potestà concessiva dei trattamenti di invalidità civile di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, può essere esercitata dall'INPS a seguito della stipula di specifici accordi tra le regioni medesime ed il predetto Istituto. Negli accordi possono essere definiti, tra l'altro, i rapporti conseguenti all'eventuale estensione della potestà concessiva ai benefici aggiuntivi disposti dalle regioni con risorse proprie, nonché la destinazione all'INPS, per il periodo dell'esercizio della potestà concessiva da parte dell'Istituto, di risorse derivanti dai provvedimenti attuativi dell'articolo 7 del predetto decreto legislativo n. 112 del 1998.

9. Le disposizioni dell'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, si interpretano nel senso che il diritto a percepire l'assegno spetta al richiedente convivente con i tre figli minori, che ne abbia fatta annualmente domanda nei termini previsti dalle disposizioni di attuazione.

10. Le disposizioni dell'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'articolo 49, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, si interpretano nel senso che ai trattamenti previdenziali di maternità corrispondono anche i trattamenti economici di maternità erogati ai sensi dell'articolo 13, secondo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, nonchè gli altri trattamenti economici di maternità corrisposti da datori di lavoro non tenuti al versamento dei contributi di maternità.

11. L'importo dell'assegno di cui all'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, per ogni figlio nato o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo dal 1° gennaio 2001, è elevato da lire 300.000 mensili a lire 500.000 nel limite massimo di cinque mensilità. Resta ferma la disciplina della rivalutazione dell'importo di cui all'articolo 49, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

12. La disposizione di cui al comma 16, quarto periodo, dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si interpreta nel senso che l'estensione ivi prevista della tutela relativa alla maternità e agli assegni al nucleo familiare avviene nelle forme e con le modalità previste per il lavoro dipendente.

13. Il Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è incrementato di lire 350 miliardi per l'anno 2001 e di lire 430 miliardi per l'anno 2002.

14. Una quota del Fondo di cui al comma 13, nel limite massimo di lire 10 miliardi annue, è destinata al sostegno dei servizi di telefonia rivolti alle persone anziane, attivati da associazioni di volontariato e da altri organismi senza scopo di lucro con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza agli anziani, che garantiscano un servizio continuativo per tutto l'anno e l'assistenza alle persone anziane per la fruizione degli interventi e dei servizi pubblici presenti nel territorio. Un'ulteriore quota del medesimo Fondo, nel limite massimo di lire 20 miliardi, è destinata al cofinanziamento delle iniziative sperimentali, promosse dagli enti locali entro il 30 settembre 2000, per la realizzazione di specifici servizi di informazione sulle attività e sulla rete dei servizi attivati nel territorio in favore delle famiglie. Il Ministro per la solidarietà sociale, sentite le competenti Commissioni parlamentari, con propri decreti definisce i criteri, i requisiti, le modalità e i termini per la concessione, l'erogazione e la revoca dei contributi di cui al primo e secondo periodo del presente comma, nonchè per la verifica delle attività svolte.

15. Nell'anno 2001, al fondo di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 269, è attribuita una somma di 20 miliardi di lire, ad incremento della quota prevista dal citato comma 2, per il finan-

ziamento di specifici programmi di prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori vittime dei reati ivi previsti. Il Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri dell'interno, della giustizia e della sanità, provvede con propri decreti, sulla base delle risorse disponibili, alla definizione dei programmi di cui al citato articolo 17, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 269, delle condizioni e modalità per l'erogazione dei finanziamenti e per la verifica degli interventi.

16. I comuni di cui all'articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge 28 agosto 1997, n. 285, successivamente all'attribuzione delle quote del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza loro riservate, sono autorizzati a disporre sui fondi assegnati anticipazioni fino al 40 per cento del costo dei singoli interventi attuati in convenzione con terzi.

17. Con effetto dal 1° gennaio 2001 il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è determinato dagli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle seguenti disposizioni legislative, e successive modificazioni:

- a) testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
- b) legge 19 luglio 1991, n. 216;
- c) legge 11 agosto 1991, n. 266;
- d) legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- e) decreto-legge 27 maggio 1994, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 465;
- f) legge 28 agosto 1997, n. 284;
- g) legge 28 agosto 1997, n. 285;
- h) legge 23 dicembre 1997, n. 451;
- i) articolo 59, comma 47, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- l) legge 21 maggio 1998, n. 162;
- m) decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
- n) legge 3 agosto 1998, n. 269;
- o) legge 15 dicembre 1998, n. 438;
- p) articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
- q) legge 31 dicembre 1998, n. 476;
- r) legge 18 febbraio 1999, n. 45.

18. Le risorse afferenti alle disposizioni indicate al comma 17, lettere a), d), f), g), l), m), r), sono ripartite in unica soluzione, sulla base della vigente normativa, fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con decreto annuale del Ministro per la solidarietà sociale.

19. Alla legge 23 novembre 1998, n. 407, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «nonchè ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche» sono inserite le seguenti: «e della criminalità organizzata»;

*b)* all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: «nonchè agli orfani e ai figli delle vittime del terrorismo» sono inserite le seguenti: «e della criminalità organizzata».

20. Ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'assegno sociale e le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali sono concessi, alle condizioni previste dalla legislazione medesima, agli stranieri che siano titolari di carta di soggiorno; per le altre prestazioni e servizi sociali l'equiparazione con i cittadini italiani è consentita a favore degli stranieri che siano almeno titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno. Sono fatte salve le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, e dagli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.

21. I comuni indicati dall'articolo 6 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, possono destinare fino al 10 per cento delle somme ad essi attribuite sul fondo di cui all'articolo 11 della medesima legge alla locazione di immobili per inquilini assoggettati a procedure esecutive di sfratto che hanno nel nucleo familiare ultrasessantacinquenni, o handicappati gravi, e che non dispongano di altra abitazione o di redditi sufficienti ad accedere all'affitto di una nuova casa. Al medesimo fine i comuni medesimi possono utilizzare immobili del proprio patrimonio, ovvero destinare ulteriori risorse proprie ad integrazione del fondo anzidetto.

22. Ai fini dell'applicazione del comma 21 i comuni predispongono graduatorie degli inquilini per cui vengano accertate le condizioni di cui al medesimo comma 21. Nella prima applicazione le graduatorie sono predisposte entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

23. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 22 sono sospese le procedure esecutive di sfratto iniziate contro gli inquilini che si trovino nelle condizioni di cui al comma 21.

24. Le disponibilità finanziarie stanziata dal decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211, come individuate dall'articolo 23 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, trasferite al comune di Napoli, possono essere utilizzate, in misura non superiore al 30 per cento, oltre che per l'acquisto di alloggi ad incremento del patrimonio alloggiativo dello stesso comune di Napoli, anche per la riduzione del costo di acquisto della prima casa da parte dei nuclei familiari sfrattati o interessati dalla mobilità abitativa per i piani di recupero. Ai fini dell'assegnazione dei contributi il comune procede ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899.

25. Il contributo in conto capitale di cui al comma 24 può essere maggiorato fino al 50 per cento del limite massimo di mutuo agevolato ammissibile per ciascuna delle fasce di reddito prevista dalla normativa

della regione Campania. In ogni caso, il contributo per l'acquisto di ciascun alloggio non può superare l'importo di 50 milioni di lire.

---

## EMENDAMENTI

### **80.7000**

IL GOVERNO

#### **Approvato**

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: "comuni già individuati" inserire le parole: "o da individuare"*

---

### **80.1045** (Ulteriore nuovo testo) (*già 68.35*)

MARCHETTI, MARINO, MANZI

#### **V. Ulteriore nuovo testo 2**

In caso di rinuncia all'azione giudiziaria promossa da parte dei lavoratori esposti all'amianto aventi i requisiti di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257 e cessati dall'attività lavorativa antecedentemente all'entrata in vigore della predetta legge, la causa si estingue e le spese ed onorari relativi alle attività antecedenti all'estinzione sono compensati. Non si dà luogo da parte dell'INPS al recupero dei relativi importi oggetto di ripetizione di indebito nei confronti dei titolari di pensione interessati.

*Conseguentemente, alla Tabella A, rubrica Ministero del lavoro e della previdenza sociale, apportare le seguenti variazioni:*

2001: - 5.000.

---

### **80.1045** (Ulteriore nuovo testo 2) (*già 68.35*)

MARCHETTI, MARINO, MANZI

#### **Approvato**

In caso di rinuncia all'azione giudiziaria promossa da parte dei lavoratori esposti all'amianto aventi i requisiti di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257 e cessati dall'attività lavorativa antecedentemente all'entrata in vigore della predetta legge, la causa si estingue e le spese ed onorari relativi alle attività antecedenti all'estinzione sono compensati. Non si

dà luogo da parte dell'INPS al recupero dei relativi importi oggetto di ripetizione di indebito nei confronti dei titolari di pensione interessati.

*Conseguentemente, alla Tabella A, rubrica Ministero del lavoro e della previdenza sociale, apportare le seguenti variazioni:*

2001: - 3.000.

---

**80.1045a** (*già 68.35*)

MARCHETTI, MARINO, MANZI

**Assorbito**

In caso di rinuncia all'azione giudiziaria promossa da parte dei lavoratori esposti all'amianto aventi i requisiti di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257 e cessati dall'attività lavorativa antecedentemente all'entrata in vigore della predetta legge, la causa si estingue e le spese ed onorari relativi alle attività antecedenti all'estinzione sono compensati. Non si dà luogo da parte dell'INPS al recupero dei relativi importi oggetto di ripetizione di indebito nei confronti dei titolari di pensione interessati.

*Conseguentemente, alla Tabella A, rubrica Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:*

2001: - 5.000.

---

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI  
DOPO L'ARTICOLO 80

**80.0.1000** (*già 68.0.16*)

TIRELLI, MORO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 80, inserire il seguente:*

«Art. 80-bis.

*(Agevolazioni a tutela della famiglia)*

1. Al fine di favorire la natalità e di supportare le famiglie con figli minori nello svolgimento dei compiti di educazione, cura e mantenimento



della prole, il presente articolo introduce detrazioni operate sul reddito imponibile dirette al sostegno economico dei nuclei familiari.

2. Per nucleo familiare si deve intendere quello costituito dal contribuente e dai seguenti soggetti con esso conviventi: il coniuge, i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi.

3. È concessa una detrazione dal reddito imponibile del contribuente di un importo pari all'intera somma dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente medesimo relativamente ai tetti di spesa così come rispettivamente definiti nei seguenti punti:

a) spese per alimenti per l'infanzia per un importo complessivamente non superiore a lire 2.000.000 annui per ciascun figlio;

b) spese per articoli sanitari per un importo complessivamente non superiore a lire 2.000.000 per ciascun figlio di età inferiore a 14 anni;

c) la spesa totale a carico della famiglia per i testi scolastici, esclusivamente se indicati nei programmi didattici delle scuole dell'obbligo;

d) la spesa per attività formative pomeridiane di tipo culturale e sportivo per un importo complessivamente non superiore a lire 1.500.000 annui per ciascun figlio minorenni;

e) la spesa per l'acquisto di personal computer e relativi accessori, di strumenti musicali e di strumenti da disegno pittura e scultura per un importo complessivamente non superiore a lire 1.500.000 per ciascun figlio minorenni;

f) la spesa per vacanze-studio per ciascun figlio di età compresa fra i 14 e i 18 anni fino ad un limite massimo di 2.000.000 annui per ciascun figlio. A tal fine non sono computabili le spese per vacanze studio già parzialmente finanziate da enti pubblici, ivi compresi quelle finanziate nell'ambito di programmi dell'Unione europea;

g) la spesa per la retribuzione di una baby-sitter per i bambini sino all'accesso della scuola dell'obbligo, che non frequentino alcuna struttura educativa diurna per l'infanzia pubblica o privata, per un importo non superiore a lire 12.000.000 annui per ciascun bambino. Tale detrazione è valida qualora i contribuenti siano residenti in comuni ove non siano istituiti servizi di asilo nido o di scuola materna pubblici o privati ovvero non sia stato possibile l'accesso a tali servizi per l'esaurimento dei posti disponibili;

h) le spese per la retribuzione di un assistente domiciliare personale per gli invalidi civili, ciechi civili o sordomuti riconosciuti tali ai sensi della normativa vigente per un importo non superiore a lire 18.000.000 annui. Tale detrazione non è applicabile qualora il costo sostenuto dal contribuente sia imputabile al pagamento di un servizio di assistenza domiciliare erogato da un soggetto pubblico».

**80.0.1001** (*già 68.0.13*)

DE LUCA Athos

**Respinto**

«Art. 80-*bis*.

*(Disposizioni a favore di nuclei familiari disagiati)*

1. All'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n.431, dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

«8-*bis*. I comuni possono destinare il 10 per cento delle risorse ad essi attribuite per le esigenze abitative di nuclei familiari soggetti a provvedimenti esecutivi di sfratti.

8-*ter*. I comuni definiscono, con proprio atto deliberativo, i requisiti che i soggetti di cui al comma precedente devono possedere ai fini della fruizione di quota parte delle risorse indicate al medesimo comma».

---

#### ARTICOLO 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 6.

**Approvato con emendamenti**

*(Disposizioni in materia di tassazione  
del reddito di impresa)*

1. All'articolo 16, comma 1, lettera *d*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di redditi soggetti a tassazione separata, sono aggiunte, in fine, le parole: «e delle società di persone».

2. All'articolo 79, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la determinazione del reddito delle imprese autorizzate all'autotrasporto, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Per le medesime imprese compete, altresì, una deduzione forfetaria annua di lire 300.000 per ciascun motoveicolo e autoveicolo avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi».

3. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria in favore degli esercenti di impianti di distribuzione di carburante, si applicano per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2001 e per i due periodi di imposta successivi.

4. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, in materia di riordino delle imposte sul reddito per favorire la capitalizzazione delle imprese, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, il comma 3, in materia di applicazione dell'aliquota ridotta, è sostituito dal seguente:

«3. La parte della remunerazione ordinaria di cui al comma 1 che supera il reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento del reddito assoggettabile all'aliquota ridotta dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto»;

b) all'articolo 6, comma 1, concernente l'applicazione dell'aliquota ridotta alle società quotate, le parole da: «le aliquote di cui ai commi» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «l'aliquota di cui al comma 1 dell'articolo 1 è ridotta al 7 per cento».

5. Le disposizioni del comma 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2000; a decorrere dal medesimo periodo d'imposta si applicano le disposizioni del comma 4, fermo restando il diritto al riporto a nuovo maturato in base alle disposizioni previgenti.

6. I soggetti che, avendo in precedenti esercizi imputato gli ammortamenti anticipati a riduzione del costo dei beni, adottino la diversa metodologia contabile di imputazione alla speciale riserva prevista dall'articolo 67, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono riclassificare gli ammortamenti anticipati pregressi imputandoli alla suddetta riserva, al netto dell'importo destinato al fondo imposte differite.

7. All'articolo 14, comma 1, alinea, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, recante norme a favore dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, le parole: «a fondi rustici» sono sostituite dalle seguenti: «ai beni costituenti l'azienda, ivi compresi i fabbricati, le pertinenze, le scorte vive e morte e quant'altro strumentale all'attività aziendale».

8. All'articolo 14, comma 6, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Per favorire l'introduzione e la tenuta della contabilità da parte delle imprese condotte da giovani agricoltori o da società di cui all'articolo 2, il Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con le regioni interessate, è autorizzato a stipulare accordi o convenzioni per fornire assistenza, formazione e informatizzazione».

9. Per le finalità di cui al comma 8 possono essere utilizzati anche i fondi residui disponibili sul capitolo n. 7627 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.

10. Alle persone fisiche in possesso della qualifica di imprenditore agricolo, partecipanti ad imprese familiari o socie delle società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice si applicano le condizioni previste dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 601, sempre che le suddette società o imprese familiari rivestano la qualifica di soci nella stessa cooperativa agricola.

11 All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, le parole: «e al 1° gennaio 1999» sono sostituite dalle seguenti: «, al 1° gennaio 1999 e al 1° gennaio 2000»; nel medesimo comma le parole: «per i quattro periodi d'imposta successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente, nelle misure del 2,3, del 2,5» sono sostituite dalle seguenti: «per i tre periodi d'imposta successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente, nella misura del 2,5».

12. La quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata a investimenti ambientali, come definiti al comma 14, non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito.

13. Se i beni oggetto degli investimenti agevolati di cui al comma 12 sono ceduti entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui gli investimenti ambientali sono effettuati, il reddito escluso dall'imposizione si determina diminuendo l'ammontare degli investimenti ambientali di un importo pari alla differenza tra i corrispettivi derivanti dalle predette cessioni e i costi sostenuti nello stesso periodo d'imposta per la realizzazione degli investimenti ambientali.

14. Per investimento ambientale si intende il costo di acquisto delle immobilizzazioni materiali di cui all'articolo 2424, primo comma, lettera B), n. II, del codice civile, necessarie per prevenire, ridurre e riparare danni causati all'ambiente. Sono in ogni caso esclusi gli investimenti realizzati in attuazione di obblighi di legge. Gli investimenti ambientali vanno calcolati con l'approccio incrementale.

15. A decorrere dal 1° gennaio 2001, le imprese interessate sono tenute a rappresentare nel bilancio di esercizio gli investimenti ambientali realizzati.

16. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente che si avvale dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, sentite le categorie professionali interessate, effettua nell'anno 2001 un censimento degli investimenti ambientali realizzati.

17. All'onere derivante dalle misure agevolative di cui ai commi da 12 a 16 si provvede mediante l'istituzione di un apposito fondo presso il Ministero delle finanze con una dotazione di lire 7,7 miliardi per il 2001, 150 miliardi per il 2002 e 150 miliardi per il 2003.

18. A decorrere dal secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, la quota di reddito di cui al comma 12 corrisponde all'eccedenza rispetto alla media degli investimenti ambientali realizzati nei due periodi di imposta precedenti.

19. All'articolo 65, comma 2 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente oneri di utilità sociale, dopo la lettera *c-nonies*) è aggiunta la seguente:

«*c-decies*) le erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione di parchi e riserve naturali, terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra zona di tutela speciale paesistico-ambientale come individuata dalla vigente disciplina, statale e regionale, nonché gestita dalle associazioni e fondazioni private indicate alla lettera *a*) del comma *2-bis* dell'articolo 114, effettuate per sostenere attività di conservazione, valorizzazione, studio, ricerca e sviluppo dirette al conseguimento delle finalità di interesse generale cui corrispondono tali ambiti protetti. Il Ministro dell'ambiente individua con proprio decreto periodicamente, i soggetti e le categorie di soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali; determina, a valere sulla somma allo scopo indicata, le quote assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario. Nel caso che in un dato anno le somme complessivamente erogate abbiano superato la somma allo scopo indicata o determinata i singoli soggetti beneficiari che abbiano ricevuto somme di importo maggiore della quota assegnata dal Ministero dell'ambiente, versano all'entrata dello Stato un importo pari al 37 per cento della differenza».

20. Le disposizioni di cui al comma 19 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002.

21. Ai fini di quanto previsto al comma 19, il Ministro dell'ambiente determina l'ammontare delle erogazioni deducibili in misura complessivamente non superiore a 15 miliardi a decorrere dal 2002.

22. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è sostituito dal seguente:

«Art. 12. - (*Somme ammesse in deduzione dal reddito*). - 1. Per le società cooperative e loro consorzi sono ammesse in deduzione dal reddito le somme ripartite tra i soci sotto forma di restituzione di una parte del prezzo dei beni e servizi acquistati o di maggiore compenso per i conferimenti effettuati. Le predette somme possono essere imputate ad incremento delle quote sociali».

---

## EMENDAMENTI

### **6.1016** (già 5.42)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

#### **Respinto**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«*3-bis*. All'articolo 2, comma 9, lettera *a*), della legge 13 maggio 1999, n. 133, le parole: «alla categoria catastale D/1» sono sostituite dalle

seguenti: «alle categorie catastali, D/1, D/2, D/3, D/7 e D/8 ed ai laboratori appartenenti alla categoria C/3».

**Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**

---

**6.1025** (già 5.75)

D'ALÌ, VEGAS, AZZOLLINI, VENTUCCI, COSTA

**Respinto**

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. All'articolo 2, comma 9, lettera a) della legge 13 maggio 1999, n. 133, le parole: «alla categoria catastale D/1» sono sostituite dalle seguenti: «alle categorie catastali D/1, D/2, D/3, D/7 e D/8 ed ai laboratori appartenenti alla categoria C/3».

**Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**

---

**6.1055** (già 9.3)

D'ALÌ, TAROLLI, AZZOLLINI, VEGAS, VENTUCCI, COSTA, LAURO

**V. nuovo testo**

*Dopo il comma 22, inserire il seguente:*

«22-bis. Al comma 8, dell'articolo 2 della legge 13 maggio 1999, n. 133, sostituire le parole» *il successivo*» con le seguenti: «i due successivi».

**Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**

---

**6.1055** (già 9.3) (Nuovo testo)

D'ALÌ, TAROLLI, AZZOLLINI, VEGAS, VENTUCCI, COSTA, LAURO

**Approvato**

*Dopo il comma 22, inserire il seguente:*

«22-bis. Al comma 8, dell'articolo 2 della legge 13 maggio 1999, n. 133, sostituire le parole» *il successivo*» con le seguenti: «i due successivi».

---

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 6

**6.0.1000** (*già 5.0.1*)

GAMBINI, PAROLA

**Accantonato**

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente*

«Art. 5-bis.

1. Alla parte III della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente numero:

«120-bis) le prestazioni di servizi a fini turistico-ricreativi rese sul litorale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti, escluse le somministrazioni di alimenti e bevande e ogni altra attività non connessa con quella autorizzata».

2. All'articolo 19, comma 2, lettera *e*) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 le parole «a prestazioni alberghiere, a somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell'impresa o in locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale e delle somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali», sono soppresse.

3. Al n. 123 della tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «concerti vocali e strumentali» sono aggiunte le seguenti: «ed altre esecuzioni musicali di qualsiasi genere, pur non dal vivo, anche se effettuate in pubblici esercizi, discoteche e locali da ballo».

4. L'articolo 16 della 23 dicembre 1999, n. 488 è così sostituito:

«Art. 16 - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, per i soggetti sotto indicati gli importi dei canoni di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo, ivi compresi gli importi dovuti come canoni supplementari, sono stabiliti nelle seguenti misure:

*a)* alberghi 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o superiore a cento: lire 10.000.000;

*b)* alberghi 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; residenze turistico-alberghiere 4 stelle con un numero di appartamenti pari o superiore a venticinque; navi di lusso: lire 3.000.000;

*c)* alberghi 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi 4 e 3 stelle con un numero di televisori superiore a dieci; residenze turisticoalberghiere 4 stelle con un numero

di appartamenti inferiore a venticinque, residenze turistico-alberghiere 3 stelle con un numero di appartamenti pari o superiore a venticinque; esercizi pubblici di lusso; sportelli bancari: lire 1.500.000;

*d)* alberghi 4 e 3 stelle con un numero di televisori pari o inferiore a dieci; alberghi 2 e 1 stella residenze turistico-alberghiere 3 stelle con un numero di appartamenti inferiore a venticinque; residenze turistico-alberghiere 2 stelle; affittacamere, esercizi pubblici non di lusso, navi non di lusso, aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici: lire 600.000;

*e)* campeggi villaggi turistici e con ricettività superiore a 1500 ospiti: lire 3.000.000; con ricettività fino a 1500 ospiti: lire 1.500.000;

*f)* tutte le categorie di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del presente comma con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi ed assimilati; mense aziendali, scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951, nA571, come modificata dalla legge 28 dicembre 1989, n.421: lire 300.000.

5. Per la detenzione degli apparecchi radiofonici non è dovuto alcun canone.

6. Per le attività ricettive ed i pubblici esercizi ad apertura stagionale gli importi annuali di cui al comma 4 sono proporzionalmente rideterminati sulla base dei mesi di effettiva apertura.

7. Gli importi di cui al comma 4 saranno percentualmente commisurati alla annuale determinazione del canone di abbonamento dovuto alla RAI-Radiotelevisione italiana spa.

8. Allo scopo di favorire l'occupazione attraverso il graduale superamento della stagionalità, le aziende turistiche a carattere stagionale, di cui al numero 48 dell'elenco allegato al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1965, come sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1995, n. 378, che abbiano assunto lavoratori a tempo determinato, con contratto di lavoro di durata non superiore a sette mesi, possono, con il consenso del lavoratore e con atto scritto, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni, prorogare i rapporti di lavoro in scadenza per un periodo non superiore a quattro mesi, senza che nell'indicato periodo di proroga dell'attività lavorativa siano dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) gli addebiti contributivi a carico dell'azienda e senza che l'azienda medesima perda il carattere stagionale.

9. L'agevolazione contributiva di cui al comma 8 è applicabile anche alle aziende che anticipino l'apertura stagionale rispetto alla data di apertura dell'anno precedente e per tutto il periodo di paga sino alla coincidenza con la medesima data.

10. La data di apertura, determinata ai sensi dei commi 8 e 9, ed il periodo di chiusura di cui al comma 12 sono assunti a riferimento per l'intero triennio successivo, ai sensi del comma 14.



11. L'agevolazione contributiva di cui al comma 8 é applicabile ai rapporti di lavoro in atto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

12. I benefici di cui al comma 8 competono esclusivamente per un periodo di paga non superiore a centoventi giorni a quelle aziende che, negli ultimi tre anni, hanno operato un periodo di chiusura complessivamente non inferiore a novanta giorni, anche non consecutivi.

13. Le aziende interessate all'applicazione dell'agevolazione contributiva di cui al comma 8 devono far pervenire agli uffici dell'INPS territorialmente competenti, entro il giorno 30 del mese antecedente a quello in cui nell'anno precedente si è verificata la chiusura aziendale, una dichiarazione dalla quale risulti la volontà di restare in esercizio per un periodo di tempo di almeno sessanta giorni, corredata di un elenco dei lavoratori di cui si chiede la proroga contrattuale e l'assunzione anticipata, con indicazione del periodo di lavoro per ciascun lavoratore.

14. Le aziende di cui al comma 8 possono usufruire dei benefici di cui al presente articolo per un triennio. Alla scadenza di tale periodo, nel caso in cui l'azienda, in ognuno dei tre anni compresi nel periodo stesso, abbia differito la data di chiusura o anticipato la data di apertura, essa può optare, con comunicazione da inviare agli uffici dell'INPS competenti per territorio, per il carattere annuale della propria attività; in tale caso l'azienda usufruisce ancora per un biennio dell'agevolazione contributiva di cui al comma 8, nella misura del 50 per cento dei contributi dovuti. L'azienda può deliberare altresì di mantenere il carattere stagionale della propria attività, in tale caso essa non può ulteriormente usufruire della predetta agevolazione contributiva.

15. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è estesa anche alle spese sostenute nel periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2001. In questo caso la deducibilità delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione ivi indicate è consentita in quote costanti nel periodo di imposta di sostenimento e nei tre successivi.

16. L'imprenditore individuale che alla data del 30 novembre 2000 utilizza beni immobili strumentali per l'esercizio di attività turistiche non iscritti tra le attività relative all'impresa ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, può procedere alla loro iscrizione, con effetto dal 1° gennaio 2001, nell'inventario redatto a norma dell'articolo 2217 del codice civile, ovvero, per i soggetti indicati nell'articolo 79 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nel registro dei beni ammortizzabili.

17. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 77, comma 3-bis, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, é riconosciuto, ai fini fiscali, un costo pari al valore normale determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del medesimo testo unico se viene pagata una imposta sostitu-

tiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), nella misura del 2 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo costo fiscalmente riconoscibile ai sensi del citato articolo 77, comma 3-*bis*.

18. L'imprenditore individuale che alla data del 30 novembre 2000 utilizza beni immobili strumentali per l'esercizio di attività turistiche, già iscritti tra le attività relative all'impresa, può procedere, in deroga alle disposizioni degli articoli da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342, alla loro rivalutazione nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2000 se viene pagata l'imposta sostitutiva di cui al comma 17.

19. Le disposizioni dei commi 16, 17 e 18 si applicano anche con riferimento a quote o diritti sui medesimi beni immobili.

20. L'imposta sostitutiva di cui al comma 17 deve essere corrisposta entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per l'esercizio in corso alla data del 30 novembre 2000. Se l'importo da pagare supera lire cinque milioni, l'eccedenza può essere versata in due rate uguali con scadenza nel termine di versamento, rispettivamente, del 1° e del II acconto dovuto per le imposte sul reddito dell'esercizio successivo a quello in corso alla data del 30 novembre 2000, con il contestuale versamento degli interessi nella misura prevista dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. L'imposta sostitutiva può essere compensata ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di tardivo versamento trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

21. L'imprenditore individuale che alla data del 30 novembre 2000 ha concesso in affitto l'unica azienda può avvalersi delle disposizioni di cui ai precedenti commi, a condizione che riprenda l'esercizio dell'attività turistica entro il 30 aprile 2001 e che corrisponda l'imposta sostitutiva di cui al comma 18 nei termini previsti dal comma 21.

22. Le disposizioni dell'articolo 14, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, trovano applicazione nei confronti dei soggetti indicati alla lettera *f*) della medesima disposizione anche nel secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 1° gennaio 2001.

23. All'articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il trasferimento ha per oggetto immobili destinati ad essere utilizzati come beni strumentali nell'attività propria delle aziende turistiche, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-*quinqüies*): 4 per cento»;

*b*) nelle note, è aggiunta, in fine, la seguente: «II-*quinqüies*). L'agevolazione opera qualunque sia la natura giuridica con la quale viene esercitata l'impresa ed a condizione che il trasferimento sia effettuato a

favore dell'imprenditore che già utilizza il bene come strumentale per la propria azienda».

24. Le disposizioni di cui al comma 23 trovano applicazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2000.

25. Nella Nota all'articolo 1 della Tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecarie e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, le parole «quarto e quinto periodo» sono sostituite dalle seguenti: «quarto, quinto e nono periodo».

26. All'articolo 25, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, le parole «quarto periodo» sono sostituite dalle seguenti: «quarto e nono periodo».

27. Nella tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 41-*quater*) è aggiunto il seguente: «41-*quinquies*). Cessioni di beni immobili destinati ad essere utilizzati come beni strumentali nell'attività propria di aziende turistiche individuali, se effettuate in esercizio d'impresa».

28. Le disposizioni dei commi 25, 26 e 27 si applicano ai trasferimenti effettuati entro il 31 dicembre 2001.

*Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione n. 1 delle seguenti:*

#### **Compensazione n. 1.**

*Dopo l'articolo 34 inserire il seguente:*

#### **Art. 34-bis.**

*(Istituzione di nuove case da gioco)*

1. È autorizzata l'istituzione, in deroga agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, di case da gioco, in ragione di una per ogni regione, nelle regioni nelle quali esse non risultino già autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge. Le regioni con popolazione superiore a cinque milioni di abitanti possono richiedere l'autorizzazione per l'apertura di una seconda casa da gioco.

2. La competenza in ordine alla autorizzazione dell'apertura di case da gioco di cui al comma 1 è attribuita al Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero delle finanze, su proposta della Regione sulla base dei seguenti principi:

a) non possono divenire sede di casa da gioco, ai sensi della presente legge, i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti o superiore a 60.000, i Comuni capoluoghi di provincia ed i Comuni per i quali siano state adottate le misure di cui al decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221;

b) preferenza per le localizzazioni che, per la vocazione turistica dell'area di appartenenza, anche per la presenza di impianti termali, siano

in grado di promuovere efficacemente lo sviluppo economico ed occupazionale del territorio di insediamento, soprattutto attraverso l'incremento dei servizi orientati all'offerta turistica.

3. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 23 agosto 1988, su proposta del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro delle finanze, il Governo provvede ad emanare uno o più regolamenti sulla base dei seguenti principi:

*a)* l'autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'interno ha durata decennale a decorrere dalla data di apertura della casa da gioco. Alla scadenza l'autorizzazione può, a domanda, essere rinnovata anche più di una volta, con durata decennale;

*b)* per le quattro case da gioco esistenti, le autorizzazioni di rinnovo, alla scadenza di quelle in corso, hanno durata decennale;

*c)* il Ministro dell'interno può con proprio decreto sospendere e, nei casi più gravi, revocare l'autorizzazione di cui al punto *a)*, anche su proposta delle Regioni interessate, in caso di violazione delle disposizioni della presente legge o della concessione o del regolamento di attuazione, nonché per ragioni attinenti alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica;

*d)* l'esercizio e la gestione delle case da gioco sono affidati in concessione, di durata massima di dieci anni e può essere rinnovata per un periodo massimo di cinque anni, dalla Regione ai soggetti, aventi i requisiti per l'esercizio e la gestione delle case da gioco, iscritti ad un apposito Albo istituito presso il Ministero dell'interno, e prescelti attraverso apposita gara pubblica indetta dalla Regione sulla base del capitolato generale predisposto dal Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica contenente le modalità di gara pubblica;

*e)* ciascun soggetto iscritto all'Albo di cui al punto *g)* non può essere titolare di più di tre concessioni per l'esercizio e la gestione di case da gioco su tutto il territorio nazionale;

*f)* è inibita l'iscrizione all'Albo di cui al presente articolo ai soggetti a cui è vietata la partecipazione alla conduzione di case da gioco sia nella Comunità europea che in altri Paesi.

4. I proventi lordi derivanti dalle attività della casa da gioco, al netto della percentuale spettante al gestore a seguito del contratto di concessione, saranno ripartiti, secondo le finalità stabilite dal Governo, tramite regolamento emanato ai sensi del comma 3 e avranno i seguenti destinatari:

*a)* il Comune sede della casa da gioco;

*b)* la Provincia, in cui ha sede la casa da gioco;

*c)* la Regione nel cui territorio ricade la casa da gioco;

*d)* lo Stato.

5. Le pene previste agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale per l'esercizio e la partecipazione ai giochi d'azzardo non autorizzati sono raddoppiate.

### **Compensazione n. 2.**

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

«Art. 5-bis.

1. L'articolo 23 della legge 21 novembre 2000, n. 342, è abrogato».

### **Compensazione n. 3.**

*Sostituire la lettera a) dell'articolo 2, comma 1, con la seguente:*

«a) all'articolo 10, comma 3-bis, primo periodo, in materia di deduzione per l'abitazione principale, le parole: «fino a lire 1.800.000» sono sostituite dalle seguenti: «fino a lire 2.400.000»».

### **Compensazione n. 4.**

*Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:*

«Art. 34-bis.

1. Il quinto comma dell'articolo 12 della legge 2 agosto 1982, n. 528, come modificato dall'articolo 5 della legge 19 aprile 1990, n. 85, è sostituito dal seguente:

«Per l'installazione di ciascun terminale per la raccolta del gioco del lotto automatizzato ogni raccoglitore versa all'Amministrazione autonoma di Monopoli di Stato un contributo «una tantum», stabilito in ragione di due milioni e cinquecentomila lire.

Il contributo deve essere versato da parte dei raccoglitori, per ciascun terminale già funzionante all'entrata in vigore della presente legge, entro il 30 giugno 2001.

Per quelli installati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge il contributo viene versato entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta da parte dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e comunque non prima della predetta data del 30 giugno 2001.

All'atto del ricevimento della richiesta, il ricevitore ha facoltà di rinunciare ai terminali eccedenti il proprio fabbisogno e sui quali non sarà dovuto il pagamento del contributo *una tantum*. Il mancato versamento del contributo *una tantum* nei termini predetti comporterà il ritiro del terminale e l'addebito delle spese sostenute per il ritiro».

**Compensazione n. 5.**

*Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:*

«Art. 27-bis.

*(Semplificazioni per l'INVIM decennale)*

1. Gli immobili assoggettati all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 1 del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363, il cui valore finale al 31 ottobre 1991 sia stato determinato con i criteri automatici indicati nell'articolo 1, comma 8, del citato decreto-legge n. 299 o per i quali sia stata richiesta l'applicazione dei medesimi criteri, non sono soggetti all'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643.

2. Per gli immobili indicati nel comma 1, il cui valore finale al 31 ottobre 1991 non sia stato determinato con i criteri automatici di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge n. 299 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363, in luogo dell'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, può essere applicata un'ipotesi sostitutiva pari allo 0,20 per cento del valore finale dichiarato o definitivamente accertato al 31 ottobre 1991. In tal caso non è dovuta la dichiarazione di cui all'articolo 18 del citato decreto n. 643 del 1972 e il versamento dell'imposta sostitutiva va effettuato entro il 31 gennaio 2002, con le modalità stabilite da apposito decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro il 30 giugno 2001.

3. Per l'accertamento, la riscossione anche coattiva, le sanzioni, gli interessi, il contenzioso e per quant'altro riguarda l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2 si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643».

---

**ARTICOLO 27 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE**

Art. 27.

**Approvato con emendamenti**

*(Riduzione delle aliquote delle accise  
sui prodotti petroliferi)*

1. Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sui prezzi al consumo derivanti dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, a decorrere dal 1° gennaio 2001 e fino al 30 giugno 2001, le aliquote

di accisa dei seguenti prodotti petroliferi sono stabilite nella sottoindicata misura:

- a) benzina: lire 1.077.962 per mille litri;
- b) benzina senza piombo: lire 1.007.486 per mille litri;
- c) olio da gas o gasolio:

- 1) usato come carburante: lire 739.064 per mille litri;
- 2) usato come combustibile per riscaldamento: lire 697.398 per mille litri;

- d) emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso, idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione:

- 1) emulsione con oli da gas usata come carburante: lire 474.693 per mille litri;

- 2) emulsione con oli da gas usata come combustibile per riscaldamento: lire 474.693 per mille litri;

- 3) emulsione con olio combustibile denso usata come combustibile per riscaldamento:

- 3.1) con olio combustibile ATZ: lire 192.308 per mille chilogrammi;

- 3.2) con olio combustibile BTZ: lire 57.154 per mille chilogrammi;

- 4) emulsione con olio combustibile denso per uso industriale:

- 4.1) con olio combustibile ATZ: lire 80.717 per mille chilogrammi;

- 4.2) con olio combustibile BTZ: lire 40.359 per mille chilogrammi;

- e) gas di petrolio liquefatti (GPL):

- 1) usati come carburante: lire 509.729 per mille chilogrammi;

- 2) usati come combustibile per riscaldamento: lire 281.125 per mille chilogrammi;

- f) gas metano:

- 1) per autotrazione: lire 7,11 per metro cubo;

- 2) per combustione per usi civili:

- 2.1) per usi domestici di cottura di cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: lire 56,99 per metro cubo;

- 2.2) per uso riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 124,62 per metro cubo;

- 2.3) per altri usi civili: lire 307,51 per metro cubo;

- 3) per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:

3.1) per gli usi di cui ai numeri 2.1) e 2.2): lire 46,78 per metro cubo;

3.2) per altri usi civili: lire 212,46 per metro cubo.

2. Per il periodo 1° gennaio 2001-30 giugno 2001 il gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre destinate allo svolgimento delle attività agricole è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 127, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. L'aliquota normale di riferimento per il gasolio destinato agli impieghi di cui al numero 5 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ivi compreso il riscaldamento delle serre, è quella prevista per il gasolio usato come carburante.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2001 e fino al 30 giugno 2001, l'accisa sul gas metano, stabilita con il citato testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è ridotta del 40 per cento per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per anno.

## EMENDAMENTI

**27.1015** (Testo corretto) (*già* 19.40)

CAMERINI, VOLCIC

### **V. nuovo testo corretto**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*) il regime agevolato previsto dall'articolo 7, comma 1-*ter*, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, concernente il prodotto gasolio destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine già individuati dal decreto ministeriale previsto dal medesimo comma 1-*ter* è prorogato fino al 31 dicembre 2003. Il quantitativo è stabilito per la provincia di Trieste in litri 23 milioni annui, mentre per i comuni della provincia di Udine in litri 11,5 milioni annui».

*Conseguentemente alla tabella C, apportare le seguenti modifiche:*

Ministero delle finanze: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:



Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (2.1.2.9 - Agenzia delle entrate - capp. 1655; 2.2.1.4 - Agenzia delle entrate - cap. 7051)

2001: - 5.000;

2002: - 5.000;

2003: - 5.000.

---

**27.1015** (Testo corretto) (*già* 19.40) (Nuovo testo corretto)

CAMERINI, VOLCIC

**Approvato. Votato dopo l'articolo 24**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«*f-bis*) il regime agevolato previsto dall'articolo 7, comma 1-*ter*, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, concernente il gasolio destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine già individuati dal decreto ministeriale 30 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 27 settembre 1993, è ripristinato per l'anno 2001. Il quantitativo è stabilito per la provincia di Trieste in litri 7,2 milioni, mentre per i comuni della provincia di Udine in litri 3,6 milioni. Il costo complessivo è fissato in lire 8 miliardi».

---

**27.1044** (*già* 19.38)

CASTELLANI Pierluigi

**Ritirato**

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«Il numero 15 della tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, modificato dall'articolo 58, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, è sostituito dal seguente:

«15. Gas di petrolio liquefatti utilizzati in impianti per usi industriali dotati di serbatoi fissi di alimentazione con capacità complessiva non inferiore a 10 metri cubi od in utenze industriali collegate ad una rete di distribuzione cittadina di GPL che abbiano consumi annui pari o superiori a 50.000 chilogrammi di tale prodotto, nonché dagli autobus urbani ed extraurbani adibiti a servizio pubblico ..... 10 per cento aliquota normale».

L'ultimo periodo della nota (1) all'articolo 26 del decreto legislativo n. 504 del 1995 è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui sopra valgono anche per la tassazione dei gas di petrolio liquefatti utilizzati negli impianti od utenze industriali di cui al numero 15 della tabella A allegata al presente decreto».

**Vedi compensazione emendamento 5.0.1.**

---

## ARTICOLO 24 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA  
DI TASSAZIONE DELL'ENERGIA

## Art. 24.

**Approvato**

*(Disposizioni concernenti l'esenzione  
dall'accisa sul biodiesel)*

1. A decorrere dal 1° luglio 2001, il comma 6 dell'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«6. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al prodotto denominato *biodiesel*, ottenuto dalla esterificazione di oli vegetali e loro derivati usato come carburante, come combustibile, come additivo, ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili. La fabbricazione o la miscelazione con gasolio o altri oli minerali del *biodiesel* è effettuata in regime di deposito fiscale. Il *biodiesel*, puro o in miscela con gasolio o con oli combustibili in qualsiasi percentuale, è esentato dall'accisa nei limiti di un contingente annuo di 300.000 tonnellate nell'ambito di un programma triennale, tendente a favorirne lo sviluppo tecnologico. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono determinati i requisiti degli operatori, le caratteristiche tecniche degli impianti di produzione, nazionali ed esteri, le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, le modalità di distribuzione ed i criteri di assegnazione dei quantitativi esenti agli operatori. Per il trattamento fiscale del *biodiesel* destinato al riscaldamento valgono, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 61.».

2. Al fine di promuovere l'impiego del prodotto denominato *biodiesel*, di cui al comma 1, come carburante per autotrazione, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato alla realizzazione di un progetto pilota che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, del decreto del Ministro delle finanze del 22 maggio 1998,

n. 219, preveda l'avvio al consumo del *biodiesel* puro presso utenti in rete, a partire dalle aree urbane a maggiore concentrazione di traffico.

3. Tra i soggetti beneficiari di quote del quantitativo di 125.000 tonnellate di «biodiesel» esente da accisa nell'ambito del progetto-pilota triennale di cui all'articolo 21, comma 6, del citato testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nel testo previgente alla data di entrata in vigore della presente legge, relativo al periodo 1° luglio 2000-30 giugno 2001, sono ripartiti, proporzionalmente alle relative quote e perchè vengano immessi in consumo nel suddetto periodo, i quantitativi di «biodiesel» esente complessivamente non immessi in consumo nei due precedenti periodi 1° luglio 1998-30 giugno 1999 e 1° luglio 1999-30 giugno 2000. In caso di rinuncia, totale o parziale, delle quote risultanti dalla suddetta ripartizione da parte di un beneficiario, le stesse sono redistribuite, proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri beneficiari.

#### EMENDAMENTO

**24.1006** (*già 17.15*)

CAMBER, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

#### **Ritirato**

*Aggiungere, in fine, seguenti commi:*

«3-*bis*. Il regime agevolato previsto dall'articolo 7, comma 1-*ter* della legge 6 febbraio 1992, n. 65, concernente il prodotto gasolio destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei Comuni della provincia di Udine già individuati da decreto ministeriale, è prorogato fino all'entrata in vigore della legge di riordino richiamata nell'articolo 7, comma 1-*quater* della legge n. 66, del 6 febbraio 1992.

3-*ter*. Il quantitativo viene stabilito per la provincia di Trieste in litri 23 milioni annui, mentre per il Comune della provincia di Udine in litri 11,5 milioni annui».

**Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**

---

## ARTICOLO 29 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 29.

**Approvato con emendamenti**

*(Agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane ed in altri specifici territori nazionali)*

1. Per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2001, l'ammontare della riduzione minima di costo prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera *c*), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dal comma 4 dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, è aumentato di lire 50 per litro di gasolio usato come combustibile per riscaldamento e di lire 50 per chilogrammo di gas di petrolio liquefatto.

2. Nelle more dell'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 8, comma 13, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per la disciplina delle nuove fattispecie di agevolazioni per il gasolio e per il gas di petrolio liquefatto usati come combustibili per riscaldamento in particolari zone geografiche, di cui all'articolo 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le suddette agevolazioni sono accordate secondo le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999, n. 361, in quanto applicabili, e secondo le istruzioni fornite con decreto dirigenziale del Ministero delle finanze.

3. All'articolo 4, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 286, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, dopo le parole: «n. 412» sono inserite le seguenti: «ubicate, a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale».

## EMENDAMENTI

**29.1022** (*già 21.22*)

CAMBER, TRAVAGLIA, COLLINO, DE ANNA, TONIOLLI, BOSELLO, D'ALÌ, AZZOLLINI

**Ritirato**

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

Il regime agevolato previsto dall'articolo 7, comma 1-*ter* della legge 6 febbraio 1992, n. 66, concernente il prodotto gasolio destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei Comuni della provincia di Udine già individuati da decreto ministeriale, è prorogato fino all'entrata in vigore

della legge di riordino richiamata nell'articolo 7, comma 1-*quater* della legge n. 66 del 6 febbraio 1992.

2-*ter* Il quantitativo viene stabilito per la provincia di Trieste in litri 23 milioni annui, mentre per i Comuni della provincia di Udine in litri 11.5 milioni annui.

### **Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**

---

#### **29.1016 (Ulteriore nuovo testo 2) [già 21.23 (Nuovo testo)]**

DONDEYNAZ, THALER AUSSERHOFER

#### **V. Ulteriore nuovo testo 3**

*Aggiungere il seguente comma:*

Per i consumi di gas metano per combustione per usi civili nelle province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F di cui alla lettera *c*) del comma 10 dell'articolo 8 della legge n. 448 del 1998, si applicano le seguenti aliquote:

*c*) per uso riscaldamento individuale a tariffe T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 78,79 per metro cubo;

*d*) per altri usi civili: lire 261,68 per metro cubo.

*Conseguentemente all'articolo 125, comma 2, tabella C, rubrica Ministero delle finanze, la voce: «Articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia del territorio) (2.1.2.11 - Agenzia del territorio)» è diminuita del seguente importo:*

2001: - 5.000;

2002: - 5.000;

2003: - 5.000.

---

#### **29.1016 (Ulteriore nuovo testo 3) [già 21.23 (Nuovo testo)]**

DONDEYNAZ, THALER AUSSERHOFER

#### **Approvato**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. Per l'anno 2001 e 2002 per i consumi di gas metano per combustione per usi civili nelle province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F di cui alla lettera *c*) del comma 10 dell'articolo 8 della legge n. 448 del 1998, si applicano le seguenti aliquote:

*c*) per uso riscaldamento individuale a tariffe T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 78,79 per metro cubo;

*d*) per altri usi civili: lire 261,68 per metro cubo.

*Conseguentemente la copertura degli oneri del presente emendamento, pari a 14 miliardi nel 2001 e nel 2002, e a valere sulle risorse connesse all'approvazione dell'emendamento 2.1045b.*

---

**29.1017** (già 21.25)

DONDEYNAZ, THALER AUSSERHOFER

**Assorbito**

*Aggiungere il seguente comma:*

«1-bis. Per i consumi di gas metano per combustione per usi civili nelle zone di cui alla lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della legge n. 448 del 1998, si applicano le seguenti aliquote:

a) per uso riscaldamento individuale a tariffe T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 78,79 per metro cubo;

b) per altri usi civili: lire 261,68 per metro cubo».

*Conseguentemente all'articolo 125, comma 2, tabella C – Ministero delle finanze – la voce: «Articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (2.1.2.9 - Agenzia delle entrate)» è diminuita del seguente importo:*

2001:    - 30.000;  
2002:    - 30.000;  
2003:    - 30.000.

---

**29.1020** (già 21.6)

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

**V. nuovo testo**

*Aggiungere i seguenti commi:*

«2-bis. Per il periodo 1° gennaio-30 giugno 2001, l'ammontare della agevolazione fiscale con credito d'imposta prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera f) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, è aumentata di lire 30 per ogni chilovattora (Kwh) di calore fornita.

2-ter. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 10, lettera f) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, i beneficiari dell'agevolazione sono ammessi ad usufruirne, previa presentazione agli uffici delle Entrate competenti dell'autodichiarazione sul credito maturato con la tabella dei Kwh forniti, avvalendosi delle procedure di compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».

---

*Conseguentemente nella tabella C, Ministero delle finanze: decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70 (Agenzia delle entrate) ridurre lo stanziamento per il 2001 di lire 30 miliardi.*

---

**29.1020** (già 21.6) (Nuovo testo)

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

**Approvato**

*Aggiungere i seguenti commi:*

«2-bis. Per il periodo 1° gennaio-30 giugno 2001, l'ammontare della agevolazione fiscale con credito d'imposta prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera f) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, è aumentata di lire 30 per ogni chilovattora (Kwh) di calore fornita per un onere complessivo di lire 8 miliardi.

*Conseguentemente la copertura degli oneri del presente emendamento, pari a lire 8 miliardi per il 2001, è a valere sulle risorse connesse con l'approvazione dell'emendamento 2.1045b.*

---

**29.1021** (già 21.7)

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

**Assorbito**

*Aggiungere i seguenti commi:*

«2-bis. Per il periodo 1° gennaio-30 giugno 2001, l'ammontare della agevolazione fiscale con credito d'imposta prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera f) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, è aumentata di lire 30 per ogni chilovattora (Kwh) di calore fornita.

2-ter. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 10, lettera f) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, i beneficiari dell'agevolazione sono ammessi ad usufruirne, previa presentazione agli uffici delle Entrate competenti dell'autodichiarazione sul credito maturato con la tabella dei Kwh forniti, avvalendosi delle procedure di compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».

*Conseguentemente, all'articolo 125, tabella A, alla voce: Ministero dell'interno apportare la seguente variazione:*

2001:     - 30.000.

---

**29.5000**

CARPINELLI

**Respinto**

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche se essa non ricade nella zona climatica E ed F».*

## ARTICOLO 125 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 125.

**Approvato con emendamenti**

*(Disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale)*

1. All'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:

«9-bis. Le somme derivanti dalla riscossione dei crediti in favore dello Stato per il risarcimento del danno di cui al comma 1, ivi comprese quelle derivanti dall'escussione di fidejussioni a favore dello Stato, assunte a garanzia del risarcimento medesimo, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad un fondo di rotazione da istituire nell'ambito di apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero

dell'ambiente, al fine di finanziare, anche in via di anticipazione:

a) interventi urgenti di perimetrazione, caratterizzazione e messa in sicurezza dei siti inquinati, con priorità per le aree per le quali ha avuto luogo il risarcimento del danno ambientale;

b) interventi di disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale delle aree per le quali abbia avuto luogo il risarcimento del danno ambientale;

c) interventi di bonifica e ripristino ambientale previsti nel programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 426.

9-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono disciplinate le modalità di funzionamento e di accesso al predetto fondo di rotazione, ivi comprese le procedure per il recupero delle somme concesse a titolo di anticipazione».

2. Il decreto di cui al comma 9-ter dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è ema-



nato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'accantonamento per gli oneri a fronte degli interventi di bonifica ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, costituisce un onere pluriennale da ammortizzare, ai soli fini civilistici, in un periodo non superiore a dieci anni. Restano fermi i tempi di realizzazione delle bonifiche previsti nel progetto approvato ed i criteri per la deducibilità dei costi sostenuti, anche se non imputati a conto economico.

4. Al fine di assicurare l'ottimale ripristino ambientale e di incrementare il livello di sicurezza contro gli infortuni mediante la ristrutturazione e la modifica strutturale degli ambienti di lavoro nelle cave localizzate in giacimenti di calcare metamorfico con sviluppo a quote di oltre 300 metri, che per i loro sistemi di fratturazione e per la elevata pendenza presentino situazioni di pericolosità potenziale di particolare rilevanza ai fini della sicurezza dei lavoratori, sono concessi finanziamenti in conto capitale riservati a programmi di particolare valenza e qualità ai fini del ripristino e ai fini di prevenzione, approvati dal comune in conformità al parere dell'azienda sanitaria locale, nei limiti di una disponibilità pari a lire 8 miliardi per il 2001, 15 miliardi per il 2002 e 15 miliardi per il 2003.

5. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e successive modificazioni, al primo comma, dopo le parole «laureato in ingegneria» sono inserite le seguenti: «ovvero in geologia» e al secondo comma, dopo le parole «in ingegneria ambiente - Risorse» sono inserite le seguenti: «ovvero in geologia.».

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, provvede a definire le modalità e i criteri di accesso al beneficio di cui al comma 4.

7. Chiunque abbia adottato o adottato le procedure di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, e di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, o che abbia stipulato o stipulato accordi di programma previsti nell'ambito delle medesime normative, non è punibile per i reati direttamente connessi all'inquinamento del sito posti in essere anteriormente alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 22 del 1997 che siano accertati a seguito dell'attività svolta, su notifica dell'interessato, ai sensi dell'articolo 17 del medesimo decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni, qualora la realizzazione e il completamento degli interventi ambientali si realizzino in conformità alle predette procedure o ai predetti accordi di programma ed alla normativa vigente in materia.

8. La disposizione di cui al comma 7 non è applicabile quando i fatti di inquinamento siano stati commessi a titolo di dolo o comunque nell'ambito di attività criminali organizzate volte a realizzare illeciti guadagni in violazione delle norme ambientali.

9. Per costi sopportabili di cui al comma 6 dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e di cui alle lettere *f*) ed *i*) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'ambiente del 25 ottobre 1999, n. 471, si intendono, con riferimento ad impianti in esercizio, quelli derivanti da una bonifica che non comporti un arresto prolungato delle attività produttive o che comunque non siano sproporzionati rispetto al fatturato annuo prodotto dall'impianto in questione.

10. Al fine di conservare e valorizzare, anche per finalità sociali e produttive, i siti e i beni dell'attività mineraria con rilevante valore storico, culturale ed ambientale, è assegnato un finanziamento di lire 3 miliardi per l'anno 2001 e di lire 6 miliardi a decorrere dall'anno 2002 al Parco geominerario della Sardegna, istituito entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e di intesa con la regione Sardegna e gestito da un consorzio assimilato agli enti di cui alla legge 9 maggio 1989, n. 168, costituito dai Ministeri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dalla regione Sardegna, dai comuni interessati ed eventualmente, da altri soggetti interessati. Al fine di garantire la tutela, la conoscenza e la valorizzazione, anche per finalità sociali e occupazionali, dei parchi e dei musei sommersi aventi rilevante valore ambientale, storico, archeologico e culturale, è assegnato un finanziamento di lire 2 miliardi a decorrere dall'anno 2001 per i parchi sommersi ubicati nelle acque di Baia nel golfo di Pozzuoli e di Gaiola nel golfo di Napoli, istituiti con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali, dei trasporti e della navigazione e delle politiche agricole e forestali e di intesa con la regione Campania, e gestiti da un consorzio costituito dal Ministero dell'ambiente, dal Ministero per i beni e le attività culturali e dalla regione Campania, con la rappresentanza delle associazioni ambientaliste. I decreti istitutivi di cui ai periodi precedenti stabiliscono altresì le attività incompatibili con le finalità previste dal presente comma, alla cui violazione si applicano le sanzioni previste dall'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

11. Al fine di conservare e valorizzare, anche per finalità sociali e produttive, i siti e i beni dell'attività mineraria con rilevante valore storico, culturale e ambientale, è assegnato un finanziamento di lire un miliardo per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 al Parco tecnologico ed archeologico delle colline metallifere grossetane e al Parco museo delle miniere dell'Amiata, istituiti con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali e con la regione Toscana e gestito da un consorzio costituito dal Ministero dell'ambiente, dal Ministero per i beni e le attività culturali, dalla regione Toscana e dagli enti locali. Al fine di consentire la realizzazione di opere di recupero e di ripristino della officiosità del fiume Sile è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l'anno 2001 a favore dell'Ente parco naturale del fiume Sile.

12. Con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è approvato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le Commissioni parlamentari competenti, il piano di completamento della bonifica e di recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 50.000 milioni per ciascuno degli anni 2001-2003.

13. Il decreto di cui al comma 12 dovrà indicare un elenco di aree industriali prioritarie rientranti in un piano straordinario per la bonifica e il recupero ambientale, nonché le modalità per la redazione dei relativi piani di recupero. Per la realizzazione del piano straordinario per la bonifica e il recupero ambientale è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 2001-2003.

14. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il medesimo termine di cui al comma 12, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, è dettata la disciplina, anche modificando l'articolo 1, commi da 5 a 12, del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, per l'acquisizione delle aree oggetto di risanamento ambientale da parte dei comuni nelle aree interessate al piano straordinario per la bonifica e il recupero ambientale, con l'obiettivo di attribuire al comune la facoltà di acquisire, entro un termine definito, la proprietà delle aree oggetto degli interventi di bonifica e, in caso di rinuncia esplicita da parte del comune stesso, di alienare le aree stesse mediante asta pubblica con assunzione da parte del nuovo proprietario degli oneri di completamento della bonifica.

15. In considerazione del pubblico interesse alla bonifica, al recupero ed alla valorizzazione dell'area di Bagnoli, il corrispettivo, calcolato dall'ufficio tecnico erariale, per l'acquisizione da parte del comune di Napoli della proprietà delle aree, è determinato in base al valore effettivo dei terreni e degli immobili detraendo, ai fini dell'ottenimento della cifra di cessione, il 30 per cento dell'intervento statale utilizzato sino al momento della cessione delle aree di bonifica.

16. Ferme restando le disposizioni di cui al decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, all'articolo 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*p-bis*) Sesto San Giovanni (aree industriali e relative discariche)».

17. All'articolo 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*p-ter*) Pioltello e Rodano».

18. All'articolo 29 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il trasferimento della proprietà e degli altri diritti reali sui beni oggetto di assegnazione ha natura costitutiva ed estingue qualsiasi altro di-

ritto reale incidente sui beni stessi. Resta salva la possibilità prevista dal penultimo comma dell'articolo 28 per coloro che dimostrino in giudizio la titolarità, sui beni assegnati, di diritti reali diversi da quelle contemplati nel piano di riordinamento di vedere tali diritti accertati dall'autorità giudiziaria».

19. Al fine di completare la bonifica e la realizzazione del Parco naturale Molentargius-Saline, istituito con la legge regionale n. 5 del 26 febbraio 1999, i beni immobili compresi nelle saline di Cagliari, già in uso all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, previa intesa con la regione autonoma della Sardegna, sono trasferiti a titolo gratuito al demanio regionale.

20. All'articolo 43, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, dopo le parole: «Malpensa 2000», sono aggiunte le seguenti: «nonchè alla realizzazione di attività di monitoraggio ambientale e di interventi di delocalizzazione o finalizzati alla compensazione e mitigazione ambientale degli effetti conseguenti alle attività di Malpensa 2000».

## EMENDAMENTI

**125.1000** (*già 109.1*)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

**Respinto**

*Sopprime l'articolo.*

---

**125.1001** (*già 109.2*)

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

**Respinto**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 125. – 1. L'accantonamento per gli oneri a fronte degli interventi di bonifica ai sensi dell'articolo 9 del regolamento adottato con decreto del Ministero dell'Ambiente 25 ottobre 1999 n. 471, costituisce un onere pluriennale da ammortizzare, anche ai soli fini civilistici, in un periodo non superiore ai 5 anni. Restano fermi i tempi di realizzazione delle bonifiche previsti nel progetto approvato e la deducibilità fiscale dei costi nell'esercizio in cui vengono effettivamente sostenuti, anche se non imputati a conto economico».

**Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**

---

**125.1002** (già 109.3)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

**Respinto***Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 125. – (*Disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale*). – *1.* L'accantonamento per gli oneri a fronte degli interventi di bonifica ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, costituisce un onere pluriennale da ammortizzare, ai soli fini civilistici, in un periodo non superiore ai 10 anni. Restano fermi i tempi di realizzazione delle bonifiche previsti nel progetto approvato ed i criteri per la deducibilità dei costi sostenuti, anche se non imputati a conto economico».

**Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).****125.1003** (già 109.4)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

**Ritirato***Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 125. – *1.* L'accantonamento per gli oneri a fronte degli interventi di bonifica ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, costituisce un onere pluriennale da ammortizzare, ai soli fini civilistici, in un periodo non superiore ai 10 anni. Restano fermi i tempi di realizzazione delle bonifiche previsti nel progetto approvato ed i criteri per la deducibilità dei costi sostenuti, anche se non imputati a conto economico».

**Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).****125.1004** (già 109.5 (Nuovo testo))

GIOVANELLI, RONCHI

**Ritirato***Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Per le imprese esercitanti la loro attività nei siti inquinati di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 22 del 1997 e che non beneficiano di altro contributo pubblico, al medesimo titolo è concesso a partire dall'anno 2002 un credito d'imposta pari al 25 per cento delle spese sostenute fino ad un massimo di 10 miliardi per ciascun intervento e ciascuna annualità. Il credito d'imposta è utilizzabile ai fini del versamento di impo-

ste, tasse e contributi in quote costanti nell'anno di sostenimento della spesa e nei successivi 4 o 9 periodi di imposta».

*Conseguentemente, alla tabella C allegata, ridurre la voce Ministero delle finanze decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2, u.p.b. 21.2.9 nella seguente misura:*

2002: - 100;

2003: - 100.

---

**125.1005** (già 109.6)

COLLA, MORO

**Respinto**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Le somme derivanti dalla riscossione dei crediti in favore dello Stato per il risarcimento del danno di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349, ivi comprese quelle derivanti dall'escussione di fidejussioni a favore dello Stato, assunte a garanzia del risarcimento medesimo, sono versate sui conti correnti accesi da ciascuna regione presso il proprio tesoriere per essere utilizzate dalle regioni medesime per:

a) interventi urgenti di perimetrazione, caratterizzazione e messa in sicurezza dei siti inquinati, con priorità delle aree per le quali ha avuto luogo il risarcimento del danno ambientale;

b) interventi di disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale delle aree per le quali abbia avuto luogo il risarcimento del danno ambientale.».

**Compensazioni del gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).**

---

**125.1006** (già 109.7)

RIZZI, MANFREDI, LASAGNA

**Ritirato**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. È concesso un credito d'imposta pari al 36 per cento delle spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 22 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzabile ai fini del versamento di imposte, tasse e contributi in quote costanti nell'anno di sostenimento della spesa e nei successivi 4 o 9 periodi d'imposta.

La copertura finanziaria della disposizione di cui al presente comma per la riduzione di entrata viene assicurata, ai sensi dell'articolo 126, a valere sul capitolo 7082 del Ministero dell'ambiente «Legge n. 426 del 1998

Nuovi interventi in campo ambientale nella misura di 100 miliardi per il 2002 e di 100 miliardi per il 2003».

**Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**

---

**125.1007** (già 109.16)

MACERATINI, DEMASI, PONTONE, COZZOLINO, FLORINO, RECCIA, MANTICA, PEDRIZZI, CUSIMANO, CURTO, COLLINO

**Respinto**

*Al comma 1, alla fine della lettera a) aggiungere il seguente periodo: «nonché per quelle ad elevato valore paesaggistico della Costiera Amalfitana e della Penisola Sorrentina».*

---

**125.1008** (già 109.17)

COLLA, MORO

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso 9-bis, sopprimere la lettera c).*

---

**125.1009** (già 109.18)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso 9-bis, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

*c-bis) interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati da elettrodotti.*

**Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).**

---

**125.1010** (già 109.19)

TIRELLI, STIFFONI, D'ONOFRIO

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso, comma 9-bis, aggiungere la seguente lettera:*

*«d) interventi di disinquinamento e ripristino ambientale delle acque interne per opere di collettamento fognario eseguite con fondi FIO e non ancora collaudate».*

---

**125.1011** (*già 109.21*)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

**Le parole da: «Dopo il comma 1» a: «non è punibile» respinte; seconda parte preclusa**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Chiunque abbia adottato o adotti le procedure di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, e di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, o che abbia stipulato o stipuli accordi di programma previsti nell'ambito delle medesime normative, non è punibile per i reati direttamente connessi all'inquinamento del sito posti in essere anteriormente alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 22 del 1997 che si accertino a seguito dell'attività svolta, su notifica dell'interessato, ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo n. 22 del 1997, qualora la realizzazione e il completamento degli interventi ambientali si realizzino in conformità alle predette procedure o ai predetti accordi di programma ed alla normativa vigente in materia. La disposizione di cui al presente comma non si applica quando i fatti di inquinamento siano stati commessi a titolo di dolo o comunque nell'ambito di attività criminali organizzate volte a realizzare illeciti guadagni in violazione delle normative ambientali».

---

**125.1012** (*già 109.22*)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CRUTO, COLLINO

**Ritirato**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Chiunque abbia adottato o adotti le procedure di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, e di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, o abbia stipulato o stipuli accordi di programma previsti nell'ambito delle medesime normative, non è punibile per i reati direttamente connessi all'inquinamento del sito posti in essere anteriormente alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 22 del 1997 che si accertino a seguito dell'attività svolta, su notifica dell'interessato, ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo n. 22 del 1997, qualora la realizzazione e il completamento degli interventi ambientali si realizzino in conformità alle predette procedure o ai predetti accordi di programma ed alla normativa vigente in materia. La disposizione di cui al presente comma non si applica quando i fatti di inquinamento siano stati commessi a titolo di dolo o comunque nell'ambito di attività criminali organizzate volte a realizzare illeciti guadagni in violazione delle normative ambientali».

---



**125.1013** (già 109.23)

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

**Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 125.1011***Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Chiunque abbia adottato o adottato le procedure di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, e di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, o che abbia stipulato o stipuli accordi di programma previsti nell'ambito delle medesime normative, non è punibile per i reati direttamente connessi all'inquinamento del sito posti in essere anteriormente alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 22 del 1997 che si accertino a seguito dell'attività svolta, su notifica dell'interessato, ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo n. 22 del 1997, qualora la realizzazione e il completamento degli interventi ambientali si realizzino in conformità alle predette procedure o ai predetti accordi di programma ed alla normativa vigente in materia. La disposizione di cui al presente comma non si applica quando i fatti di inquinamento siano stati commessi a titolo di dolo o comunque nell'ambito di attività criminali organizzate volte a realizzare illeciti guadagni in violazione delle normative ambientali».

**125.1014** (già 109.24)

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

**Ritirato***Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, sono aggiunti in fine, i seguenti commi:

«5-quater. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 non si applicano ai siti, anche di interesse nazionale, nei quali l'inquinamento abbia avuto origine in eventi antecedenti al 15 dicembre 1999, ove il proprietario del sito o altro soggetto interessato comunichi all'autorità competente, entro il 31 marzo 2001, la situazione di inquinamento e gli eventuali interventi di messa in sicurezza di emergenza adottati ed in fase di esecuzione.

5-quinquies. Nell'ipotesi di cui al comma 5-quater, l'autorità competente stabilisce i tempi e le modalità con i quali il proprietario del sito, o altro soggetto interessato, procede:

- a) alla caratterizzazione del sito;
- b) alla valutazione dei rischi, da effettuare tramite una metodologia di analisi riconosciuta a livello internazionale;
- c) ad attuare i conseguenti interventi di messa in sicurezza allo scopo di impedire la diffusione e garantire il contenimento degli inqui-

nanti presenti nel sito, assicurando la protezione dei potenziali ricettori umani ed ambientali;

*d)* ad assicurare piani di monitoraggio e di controllo che escludano rischi per la salute pubblica e l'ambiente naturale e costruito.

*5-sexies.* L'autorità competente di cui al comma *5-quinquies* può disporre la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti messi in sicurezza in caso di dismissione delle attività economiche che sui medesimi siti insistano.

*5-septies.* Nel caso in cui l'interessato debba provvedere ad interventi di messa in sicurezza, bonifica o ripristino ambientale per una pluralità di siti o vi siano più soggetti interessati ai predetti interventi per un medesimo sito, i tempi e le modalità d'intervento di cui al presente articolo possono essere definiti con appositi accordi di programma da stipulare entro il 31 dicembre 2001 con le competenti amministrazioni».

### **Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**

#### **125.1015 (già 109.25)**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

#### **Respinto**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«*1-bis.* All'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, sono aggiunti in fine, i seguenti commi:

«*5-quater.* Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 non si applicano ai siti, anche di interesse nazionale, nei quali l'inquinamento abbia avuto origine in eventi antecedenti al 15 dicembre 1999, ove il proprietario del sito o altro soggetto interessato comunichi all'autorità competente, entro il 31 marzo 2001, la situazione di inquinamento e gli eventuali interventi di messa in sicurezza di emergenza adottati ed in fase di esecuzione.

*5-quinquies.* Nell'ipotesi di cui al comma *5-quater*, l'autorità competente stabilisce i tempi e le modalità con i quali il proprietario del sito, o altro soggetto interessato, procede:

*a)* alla caratterizzazione del sito;

*b)* alla valutazione dei rischi, da effettuare tramite una metodologia di analisi riconosciuta a livello internazionale;

*c)* ad attuare i conseguenti interventi di messa in sicurezza allo scopo di impedire la diffusione e garantire il contenimento degli inquinanti presenti nel sito, assicurando la protezione dei potenziali ricettori umani ed ambientali;

*d)* ad assicurare piani di monitoraggio e di controllo che escludano rischi per la salute pubblica e l'ambiente naturale e costruito.

*5-sexies.* L'autorità competente di cui al comma *5-quinquies* può disporre la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti messi in sicurezza in caso di dismissione delle attività economiche che sui medesimi siti insistano.

*5-septies.* Nel caso in cui l'interessato debba provvedere ad interventi di messa in sicurezza, bonifica o ripristino ambientale per una pluralità di siti o vi siano più soggetti interessati ai predetti interventi per un medesimo sito, i tempi e le modalità d'intervento di cui al presente articolo possono essere definiti con appositi accordi di programma da stipulare entro il 31 dicembre 2001 con le competenti amministrazioni».

---

**125.1016** (già 109.26)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, LAURO

**Ritirato**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, sono aggiunti in fine, i seguenti commi:

«5-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 non si applicano ai siti, anche di interesse nazionale, nei quali l'inquinamento abbia avuto origine in eventi antecedenti al 15 dicembre 1999, ove il proprietario del sito o altro soggetto interessato comunichi all'autorità competente, entro il 31 marzo 2001, la situazione di inquinamento e gli eventuali interventi di messa in sicurezza di emergenza adottati ed in fase di esecuzione.

*5-quinquies.* Nell'ipotesi di cui al comma *5-quater*, l'autorità competente stabilisce i tempi e le modalità con i quali il proprietario del sito, o altro soggetto interessato, procede:

- a) alla caratterizzazione del sito;
- b) alla valutazione dei rischi, da effettuare tramite una metodologia di analisi riconosciuta a livello internazionale;
- c) ad attuare i conseguenti interventi di messa in sicurezza allo scopo di impedire la diffusione e garantire il contenimento degli inquinanti presenti nel sito, assicurando la protezione dei potenziali ricettori umani ed ambientali;
- d) ad assicurare piani di monitoraggio e di controllo che escludano rischi per la salute pubblica e l'ambiente naturale e costruito.

*5-sexies.* L'autorità competente di cui al comma *5-quinquies* può disporre la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti messi in sicurezza in caso di dismissione delle attività economiche che sui medesimi siti insistano.

*5-septies.* Nel caso in cui l'interessato debba provvedere ad interventi di messa in sicurezza, bonifica o ripristino ambientale per una pluralità di

siti o vi siano più soggetti interessati ai predetti interventi per un medesimo sito, i tempi e le modalità d'intervento di cui al presente articolo possono essere definiti con appositi accordi di programma da stipulare entro il 31 dicembre 2001 con le competenti amministrazioni».

---

**125.1017** (*già 109.8*)

MACERATINI, PEDRIZZI, MANTICA, CUSIMANO, COLLINO, CURTO

**Ritirato**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. A modifica di quanto previsto al comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 582 del 1996, i lavori previsti dall'anzidetto Piano di completamento della bonifica e di recupero ambientale, oggetto del decreto di cui al presente comma, saranno affidati secondo le norme vigenti per la pubblica amministrazione con riferimento alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni».

---

**125.1018** (*già 109.9*)

POLIDORO

**Ritirato**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. A modifica di quanto previsto al comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 582 del 1996, i lavori previsti dall'anzidetto Piano di completamento della bonifica e di recupero ambientale, oggetto del decreto di cui al presente comma, saranno affidati secondo le norme vigenti per la pubblica amministrazione con riferimento alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni».

---

**125.1019** (*già 109.15*)

RESCAGLIO

**Ritirato**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. A modifica di quanto previsto al comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 582 del 1996, i lavori previsti dall'anzidetto Piano di completamento della bonifica e di recupero ambientale, oggetto del decreto di cui al presente comma, saranno affidati secondo le norme vigenti per la pubblica amministrazione con riferimento alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni».

---

**125.1020** (già 109.10)

MANFREDI, RIZZI, MUNGARI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

**Ritirato**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. A modifica di quanto previsto al comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 582 del 1996, i lavori previsti dall'anzidetto Piano di completamento della bonifica e di recupero ambientale, oggetto del decreto di cui al presente comma, saranno affidati secondo le norme vigenti per la pubblica amministrazione con riferimento alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni».

---

**125.1021** (già 109.11)

MACERATINI, PEDRIZZI, MANTICA, CUSIMANO, COLLINO, CURTO

**Ritirato**

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Detto regolamento dovrà prevedere che l'acquisizione delle aree da parte del comune di Napoli potrà avvenire anche in concorso con altri Enti pubblici territoriali o tramite l'intervento di società di trasformazione urbana costituita dal comune di Napoli ai sensi dell'articolo 17, comma 59, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il comune di Napoli, o altro soggetto previsto dal presente comma, subentra nella responsabilità delle attività di bonifica attualmente gestite dalla Bagnoli spa, di cui acquirerà il controllo dell'Iri o da società controllata da detto istituto».

---

**125.1022** (già 109.12)

POLIDORO

**Ritirato**

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Detto regolamento dovrà prevedere che l'acquisizione delle aree da parte del comune di Napoli potrà avvenire anche in concorso con altri Enti pubblici territoriali o tramite l'intervento di società di trasformazione urbana costituita dal comune di Napoli ai sensi dell'articolo 17, comma 59, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il comune di Napoli, o altro soggetto previsto dal presente comma, subentra nella responsabilità delle attività di bonifica attualmente gestite dalla Bagnoli spa, di cui acquirerà il controllo dell'Iri o da società controllata da detto istituto».

---

**125.1023** (già 109.13)

MANFREDI, RIZZI, MUNGARI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

**Ritirato**

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Detto regolamento dovrà prevedere che l'acquisizione delle aree da parte del comune di Napoli potrà avvenire anche in concorso con altri Enti pubblici territoriali o tramite l'intervento di società di trasformazione urbana costituita dal comune di Napoli ai sensi dell'articolo 17, comma 59, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il comune di Napoli, o altro soggetto previsto dal presente comma, subentra nella responsabilità delle attività di bonifica attualmente gestite dalla Bagnoli spa, di cui acquirerà il controllo dell'Iri o da società controllata da detto istituto».

---

**125.1024** (già 109.14)

RESCAGLIO

**Ritirato**

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Detto regolamento dovrà prevedere che l'acquisizione delle aree da parte del comune di Napoli potrà avvenire anche in concorso con altri Enti pubblici territoriali o tramite l'intervento di società di trasformazione urbana costituita dal comune di Napoli ai sensi dell'articolo 17, comma 59, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il comune di Napoli, o altro soggetto previsto dal presente comma, subentra nella responsabilità delle attività di bonifica attualmente gestite dalla Bagnoli spa, di cui acquirerà il controllo dell'Iri o da società controllata da detto istituto».

---

**125.1025** (già 109.27)

COLLA, MORO

**Ritirato**

*Al comma 4 sopprimere le parole:* «localizzate in giacimenti di calcare metamorfico con sviluppo a quote di oltre 300 metri».

---

**125.1026** (*già 109.30*)

MARCHETTI, PETRUCCI, MARINO, ALBERTINI

**Ritirato**

*Al comma 4, sostituire le parole: «lire 8 miliardi» con le parole: «lire 10 miliardi» e le parole: «15 miliardi» con le parole: «20 miliardi».*

*Conseguentemente, all'articolo 143, tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:*

2001: - 5.000;  
2002: - 10.000;  
2003: - 10.000.

---

**125.1027** (*già 109.31*)

MONTAGNINO

**Ritirato**

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, dopo il comma 4, inserire il comma seguente:

«5. Con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto, ove di interesse, con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione, sono individuate le professioni idonee a ricoprire le funzioni di direttore responsabile di attività estrattive di cui al comma 3, in aggiunta a quelle previste da detto comma, purché in possesso di formazione specifica acquisita a seguito della frequenza e del superamento di corsi di cui al comma 4»».

---

**125.1028** (*già 109.33*)

RONCHI, RIPAMONTI

**Ritirato**

*Al comma 8, dopo le parole: «a titolo di dolo» aggiungere le seguenti: «e colpa grave».*

---

**125.1029** (*già 109.34*)

GIOVANELLI, RONCHI

**Ritirato**

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. All'articolo 17, del decreto legislativo n. 22 del 1997, al comma 6 è aggiunto in fine il seguente periodo:

«La sopportabilità dei costi deve essere valutata in relazione ai seguenti criteri:

a) proporzionalità degli oneri dell'intervento con la redditività dell'impianto;

b) breve durata delle interruzioni del ciclo produttivo collegato alla bonifica;

c) relazione dell'inquinamento del sito coi processi produttivi in essere»».

---

**125.1030** (*già 109.35*)

GIOVANELLI, RONCHI

**Ritirato**

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. All'articolo 17, del decreto legislativo n. 22 del 1997, al comma 6 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Nella valutazione dei costi sopportabili si deve tenere conto del fatto che l'inquinamento pregresso del sito non sia collegabile ai processi produttivi in essere, oppure che la bonifica non comporti interruzioni prolungate del ciclo produttivo, oppure comporti oneri proporzionati alla redditività dell'impianto in questione»».

---

**125.1031** (*già 109.37*)

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

**Ritirato**

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. All'articolo articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 aggiungere seguenti commi:

13-ter. Per i siti, anche di interesse nazionale, nei quali l'inquinamento abbia avuto origine in eventi antecedenti all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 22 del 1997, ove il proprietario del sito o altro soggetto interessato, comunichi all'autorità competente, entro il 31 marzo 2001, la situazione di inquinamento e gli eventuali interventi di messa in sicurezza di emergenza adottati ed in fase di esecuzione, l'Autorità



competente, entro il termine previsto dal decreto ministeriale n. 47 del 1999, stabilisce i tempi e le modalità con le quali il proprietario del sito, o altro soggetto interessato, procede:

1. alla caratterizzazione del sito;
2. alla valutazione dei rischi da effettuarsi tramite una metodologia di analisi riconosciuta a livello internazionale in caso di superamento dei limiti tabellari fissati ai sensi del comma 1;
3. ad attuare i conseguenti interventi di messa in sicurezza allo scopo di impedire la diffusione e garantire il contenimento degli inquinanti presenti nel sito, assicurando la protezione dei potenziali ricettori umani ed ambientali;
4. ad assicurare piani di monitoraggio e controllo che escludano rischi per la salute pubblica e l'ambiente naturale e costruito.

L'Autorità competente, fermo restando l'obbligo di monitoraggio di cui al precedente punto 4, dispone la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti messi in sicurezza in caso di mutamento della destinazione d'uso, oppure quando sia garantibile la messa in sicurezza del sito.

13-*quater*. Nel caso in cui l'interessato debba provvedere ad interventi di messa in sicurezza, bonifica o ripristino ambientale per una pluralità di siti o vi siano più soggetti interessati ai predetti interventi per un medesimo sito, i tempi e le modalità d'intervento di cui al presente articolo possono essere definiti con appositi accordi di programma, da stipulare entro il 31 dicembre 2001 con le competenti amministrazioni«.»

---

### **125.2000**

COLLA, MORO

#### **Ritirato**

*Al comma 10, sostituire le parole da: «da un consorzio assimilato» fino a: «da altri soggetti interessati» con le seguenti: «dalla regione Sardegna e dai comuni interessati».*

**Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.**

---

### **125.1032** (già 109.41)

RIPAMONTI, BORTOLOTTO

#### **Ritirato**

*Al comma 10, dopo le parole: «e con la regione Campania,» sostituire le parole da: «e gestito» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «e gestiti da enti pubblici, associazioni ambientaliste riconosciute e istituzioni scientifiche di cui all'articolo 2, comma 37 della legge 9 dicembre*

1998, n. 426, anche consorziati tra loro, individuati con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro dei beni ed attività culturali e la regione Campania e posti sotto la vigilanza delle locali soprintendenze».

---

**125.1033** (*già* 109.42 (**Nuovo testo**))

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

**Riferito all'articolo 131**

*Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di garantire la realizzazione dei Centri visitatori e strutture didattiche di educazione ambientale e di sensibilizzazione ecologica presso il Parco Nazionale dello Stelvio, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, è destinato un finanziamento di 4 miliardi per gli anni 2001, 2002 e 2003».*

*Conseguentemente, nella Tabella C, Ministero delle finanze: decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2, .... (Agenzia delle entrate), ridurre gli stanziamenti per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 rispettivamente di lire 4 miliardi.*

---

**125.1034** (**Nuovo testo**) (*già* 109.43)

STANISCIÀ, VELTRI, IULIANO, CAPALDI, CONTE, PAROLA, BISCARDI, PIERONI, SEMENZATO, RIPAMONTI, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA, LUBRANO di RICCO, MANCONI, PETTINATO, RONCHI, SARTEO, POLIDORO

**Approvato**

*Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:*

«10-bis. È istituito con decreto del Ministero dell'ambiente, d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali, con il Ministero delle politiche agricole e forestali, con le regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Molise e Puglia, nonché con gli Enti parco nazionali interessati, il coordinamento nazionale dei «Tratturi e della civiltà della transumanza», all'interno del programma d'azione per lo sviluppo sostenibile dell'Appennino, denominato «Appennino Parco d'Europa» (APE). In tale intesa sono individuati:

a) i siti, gli itinerari, le attività antropiche e i beni che hanno rilevanza naturale, ambientale, storica, culturale, archeologica, economica, sociale e connesse con la civiltà della transumanza;

b) gli obiettivi per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei siti e dei beni di cui alla lettera a) anche ai fini dello sviluppo integrato sostenibile delle aree del coordinamento di cui al presente comma.

10-ter. Il coordinamento nazionale dei «Tratturi e della civiltà della transumanza» è gestito da un consorzio formato dai Ministeri, dalle regioni e dagli Enti parco, nonché dalle province, dai comuni e dalle comunità montane interessate. Alle attività di promozione e programmazione dello sviluppo del coordinamento partecipano soggetti pubblici e privati, quali università, associazioni ambientaliste e culturali, enti economici e di volontariato, organizzazioni sociali.

10-quater. L'istituzione e il funzionamento del coordinamento di cui ai commi precedenti sono finanziati nei limiti massimi di spesa di lire 1.000 milioni nel 2001, di lire 1.000 milioni nel 2002 e di lire 1.000 milioni nel 2003».

*Conseguentemente, alla tabella A, Ministero delle politiche agricole, ridurre gli stanziamenti nel seguente modo:*

2001: - 1.000;  
2002: - 1.000;  
2003: - 1.000.

---

**125.1035** (già 109.44)

STANISCIÀ, VELTRI, IULIANO, CAPALDI, CONTE, PAROLA

**Respinto**

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10-bis. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, d'intesa con la regione interessata, è istituito il Parco nazionale «Costa teatina». Il Ministro dell'ambiente procede ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, entro centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'istituzione ed il funzionamento del parco nazionale «Costa teatina» sono finanziati nei limiti massimi di spesa di lire 1.000 milioni a decorrere dall'anno 2001».

*Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell'Ambiente, ridurre gli importi nel seguente modo:*

2001: - 1.000;  
2002: - 1.000;  
2003: - 1.000.

---

**125.1036** (già 109.45)

MASCIONI, CALVI, CAPALDI

**Respinto**

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10-bis. Al fine di conservare e valorizzare anche per finalità sociali e produttive ecosostenibili, i siti e beni connessi con l'attività mineraria con rilevante valore storico e culturale, nonché le aree a valenza naturalistica, è assegnato un finanziamento di un miliardo per ciascuno degli anni 2001-2002-2003 al parco archeominerario delle miniere di zolfo della regione Marche, costituita con decreto del Ministero dell'Ambiente d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali e con la regione Marche, previa consultazione degli enti locali interessati poi come gli altri per la gestione».

*Conseguentemente, nella tabella A, Ministero dell'ambiente, ridurre degli importi:*

2001: - 1.000;

2002: - 1.000;

2003: - 1.000.

---

**125.1037** (già 109.46)

CAPALDI

**Respinto**

*Al comma 11, sostituire il primo periodo con il seguente:* «Al fine di conservare e valorizzare, anche per finalità sociali e produttive ecosostenibili, i siti e i beni connessi con l'attività mineraria, con rilevante valore storico, culturale e ambientale, nonché le aree di rilevante valenza naturalistica, è assegnato un finanziamento di lire un miliardo per ciascuno degli anni 2001, 2002, 2003 al Parco tecnologico e archeominerario delle colline metallifere grossetane e al Parco Museo delle miniere dell'Amiata, costituiti con decreto del Ministro dell'Ambiente d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali e con la Regione Toscana, previa consultazione degli enti locali territoriali, e gestiti con consorzi costituiti ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, dal Ministero dell'ambiente, dal Ministero per i beni e le attività culturali, dal Ministero dell'industria, dalla Regione Toscana, dall'Università e dagli enti locali territoriali interessati».

---

**125.1038** (Nuovo testo) (*già 109.47*)

MARCHETTI, PETRUCCI, RIPAMONTI, MARINO

**V. ulteriore nuovo testo**

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. Al fine di conservare e valorizzare gli antichi siti di escavazione ed i beni di rilevante testimonianza storica, culturale e ambientale connessi con l'attività estrattiva, è assegnato un finanziamento di lire 500 milioni per l'anno 2001 e di lire un miliardo per ciascuno degli anni 2002 e 2003 al Parco archeologico delle Alpi Apuane, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con il ministro per i Beni e le attività culturali e con la regione Toscana e gestito da un consorzio costituito dal Ministero dell'Ambiente, dal Ministero per i beni e le attività culturali, dalla Regione toscana, dagli enti locali e dall'Ente parco delle Alpi Apuane. Nell'intesa, previo parere dei comuni interessati, sono individuati:

a) i siti ed i beni che hanno rilevante valenza di testimonianza storica, culturale e ambientale connessi con l'attività estrattiva;

b) gli obiettivi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione dei siti e dei beni di cui alla lettera a). I siti ed i beni di cui alla lettera a) compresi nell'area del Parco regionale delle Alpi Apuane e gli obiettivi di cui alla lettera b) ad essi correlati sono individuati dal Ministero dell'ambiente, d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali e con l'Ente parco delle Alpi Apuane».

*Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche agli stanziamenti alla tabella A, Ministero dell'ambiente:*

2001: - 500;

2002: - 500;

2003: - 500.

---

**125.1038** (Ulteriore nuovo testo) (*già 109.47*)

MARCHETTI, PETRUCCI, RIPAMONTI, MARINO

**Approvato**

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. Al fine di conservare e valorizzare gli antichi siti di escavazione ed i beni di rilevante testimonianza storica, culturale e ambientale connessi con l'attività estrattiva, è assegnato un finanziamento di lire 500 milioni per l'anno 2001 e di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003 al Parco archeologico delle Alpi Apuane, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con il ministro per i Beni e le attività culturali e con la regione Toscana e gestito da un consorzio costituito dal Ministero dell'Ambiente, dal Ministero per i beni e le attività

culturali, dalla Regione toscana, dagli enti locali e dall'Ente parco delle Alpi Apuane. Nell'intesa, previo parere dei comuni interessati, sono individuati:

a) i siti ed i beni che hanno rilevante valenza di testimonianza storica, culturale e ambientale connessi con l'attività estrattiva;

b) gli obiettivi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione dei siti e dei beni di cui alla lettera a). I siti ed i beni di cui alla lettera a) compresi nell'area del Parco regionale delle Alpi Apuane e gli obiettivi di cui alla lettera b) ad essi correlati sono individuati dal Ministero dell'ambiente, d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali e con l'Ente parco delle Alpi Apuane».

*Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche agli stanziamenti alla tabella A, Ministero dell'ambiente:*

2001: - 500;  
2002: - 500;  
2003: - 500.

---

**125.1039** (già 109.48)

TIRELLI, MORO, CASTELLI

**Respinto**

*Dopo il comma 11, inserire il seguente:*

«11-bis. Al fine di consentire la realizzazione delle opere di costruzione degli argini del fiume Oglio è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003».

*Conseguentemente, all'articolo 143, comma 1, nella tabella B, alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica variare gli importi come segue:*

2001: - 5.000;  
2002: - 5.000;  
2003: - 5.000.

---

**125.1040** (già 109.49)

TIRELLI, MORO, CASTELLI

**Respinto**

*Dopo il comma 11, inserire il seguente:*

«11-bis. Al fine di consentire la realizzazione di opere di recupero del lago irriguo a Guizzano d'Oglio è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003».

*Conseguentemente, all'articolo 143, comma 1, nella tabella B, alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica variare gli importi come segue:*

2001: - 3.000;  
2002: - 3.000;  
2003: - 3.000.

---

**125.1041** (*già 109.50*)

TIRELLI, MORO, CASTELLI

**Respinto**

*Dopo il comma 11, inserire il seguente:*

«11-bis. Al fine di consentire la sistemazione ambientale del parco Savarona Quinzano-Borgo S. Giacomo è autorizzata la spesa di lire 4 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003».

*Conseguentemente, all'articolo 143, comma 1, nella tabella B, alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica variare gli importi come segue:*

2001: - 4.000;  
2002: - 4.000;  
2003: - 4.000.

---

**125.1042** (*già 109.51*)

TIRELLI, MORO, CASTELLI

**Respinto**

*Dopo il comma 11, inserire il seguente:*

«11-bis. Al fine di consentire la realizzazione delle opere per il recupero architettonico del ponte sul fiume Oglio in località Quinzano-Bordolano è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003».

*Conseguentemente, all'articolo 143, comma 1, nella tabella B, alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica variare gli importi come segue:*

2001: - 2.000;  
2002: - 2.000;  
2003: - 2.000.

---

**125.1043** (*già 109.52*)

COLLA, MORO

**Respinto**

*Sopprimere i commi 12, 13, 14, 15.*

---

**125.1044** (*già 109.53*)

CAPALDI, VELTRI, GIOVANELLI, CARCARINO, CONTE, IULIANO, PAROLA,  
STANISCIÀ

**Approvato**

*Sostituire il comma 12 con il seguente:*

«12. Con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è approvato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, il piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli. Il piano è predisposto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal soggetto attuatore previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, sulla base e nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti relativi all'area interessata e comprende il completamento delle azioni già previste dal citato articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 486 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 582 del 1996, nonché la conservazione degli elementi di archeologia industriale previsti dagli ultimi due periodi del predetto articolo 1, comma 1, introdotti dall'articolo 31, comma 43, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Al piano, che fissa un termine per la conclusione dei lavori finanziati, sono allegati una relazione tecnico-economica sullo stato degli interventi già realizzati ed un cronoprogramma relativo alla esecuzione dei lavori futuri, nonché un motivato parere del comune di Napoli.

A tale fine è autorizzata la spesa di lire 50.000 milioni per ciascuno degli anni 2001-2003.

---

**125.1045** (*già 109.55*)

RONCHI, RIPAMONTI, PIERONI

**Approvato**

*Al comma 12, dopo le parole: «è approvato», aggiungere le seguenti: «in applicazione del decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471,».*

---



**125.1046** (già 109.56)

RONCHI, LUBRANO di RICCO, RIPAMONTI, PIERONI

**Ritirato e trasformato nell'odg n. 982**

*Al comma 12, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti:*

«Il piano è redatto sulla base e nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti relativi all'area interessata e comprende il completamento delle azioni già previste dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, gli interventi necessari per la demolizione della colmata a mare e del pontile sud, nonché la conservazione degli elementi di archeologia industriale previsti dagli ultimi due periodi del predetto articolo 1, comma 1, introdotti dall'articolo 31, comma 43, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Al piano, che fissa un termine per la conclusione dei lavori, sono allegati una relazione tecnico-economica sullo stato degli interventi già realizzati ed un cronoprogramma relativo alla esecuzione dei lavori futuri, nonché un motivato parere del comune di Napoli».

---

**125.1047** (già 109.54)

VILLONE

**Respinto**

*Al comma 12, sostituire la parola: «50.000» con la seguente: «70.000».*

*Conseguentemente, diminuire alla tabella B del Ministero dell'ambiente di 20.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002, 2003.*

---

**125.1048/2000** (Nuovo testo corretto)

MARINO

**Respinto**

*All'emendamento 125.1048, al comma 12-ter, settimo periodo, dopo le parole: «sino al momento della cessione nelle attività di bonifica», inserire le seguenti: «Le aree così acquisite saranno attribuite, nella misura non inferiore al 50 per cento della loro estensione complessiva, al patrimonio comunale indisponibile».*

---

**125.1048/1**

FLORINO, MACERATINI, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, SPECCHIA, MAGGI, MANTICA, LUBRANO di RICCO

**Approvato**

*All'emendamento aggiungere, in fine, le seguenti parole: «al comma 16 è aggiunta la seguente lettera:*

*«p-ter) Napoli Bagnoli-Coroglio (aree industriali)».*

---

**125.1048** (Ulteriore nuovo testo) (*già 109.57*)

GIOVANELLI, CARCARINO, LUBRANO di RICCO, VILLONE, POLIDORO, PALUMBO, RUSSO SPENA, DE MARTINO, DONISE

**V. ulteriore nuovo testo corretto**

*Dopo il comma 12, inserire i seguenti:*

*«12-bis. Sono abrogati i commi 1, da 3 a 13 e 15 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 486 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 582 del 1996.*

*12-ter. Il Comitato di coordinamento e di alta vigilanza e la commissione per il controllo ed il monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 4, del citato decreto-legge n. 486 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 582 del 1996, cessano le loro funzioni alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale soprarichiamato, con la presentazione di un documento conclusivo riepilogativo delle opere effettuate e dei costi sostenuti. La funzione di vigilanza e controllo sulla corretta e tempestiva attuazione del piano di recupero di Bagnoli è attribuita al Ministero dell'ambiente, il quale, in caso di inosservanza delle prescrizioni e dei tempi stabiliti nel piano stesso, può, previa diffida a conformarsi alle previsioni entro congruo termine, disporre l'affidamento a terzi per l'esecuzione dei lavori in danno, ai sensi dell'articolo 17, commi 2, 9, 10 e 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni. Il Ministro dell'ambiente presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di avanzamento delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 486 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 582 del 1996. In considerazione del pubblico interesse alla bonifica, al recupero ed alla valorizzazione dell'area di Bagnoli, è attribuita facoltà al comune di Napoli, entro il 31 dicembre 2001 dalla data di entrata in vigore della presente legge, di acquisire la proprietà delle aree oggetto degli interventi di bonifica nonchè attraverso una società di trasformazione urbana. In tal caso possono partecipare al capitale sociale, fino alla completa acquisizione della proprietà delle aree al patrimonio della società medesima, esclusivamente il comune di Napoli, la provincia di Napoli, la regione Campania. Il comune di Napoli, a seguito del trasferimento di proprietà subentra nelle attività di bonifica attualmente gestite dalla Bagnoli spa con il trasferimento dei contratti in essere, dei finanzia-*

menti specifici ad essi riferiti e di quelli non ancora utilizzati, ivi compresi i finanziamenti per il completamento della bonifica; gli affidamenti dei lavori avverranno secondo le norme vigenti per la pubblica amministrazione con riferimento alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e altresì secondo modalità e procedure che assicurino il mantenimento dell'occupazione dei lavoratori dipendenti della Bagnoli spa nelle attività di bonifica.

Ai fini dell'acquisizione da parte del comune di Napoli della proprietà delle aree oggetto dei progetti di bonifica, il corrispettivo è calcolato dall'ufficio tecnico erariale in base al valore effettivo dei terreni e degli immobili che, secondo il progetto di completamento approvato, devono rimanere nell'area oggetto di cessione; dall'importo così determinato è detratto, ai fini dell'ottenimento della cifra di cessione, il 30 per cento dell'intervento statale utilizzato sino al momento della cessione nelle attività di bonifica. In caso di rinuncia esplicita da parte del comune di Napoli all'acquisto delle aree soggette ad interventi di bonifica, l'IRI o altro proprietario, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede all'alienazione mediante asta pubblica, il cui prezzo base è determinato dall'ufficio tecnico erariale secondo i criteri di cui al periodo precedente, senza alcuna detrazione. Dal prezzo di aggiudicazione è detratto a favore dello Stato il valore delle migliorie apportate alle aree interessate sino al momento della cessione».

*Conseguentemente, al comma 4, premettere le parole: «Salvo quanto disposto dai commi 12 12-bis del presente articolo» e sopprimere le parole da: «anche modificando» fino a: «1996, n. 582» e sopprimere il comma 15.*

---

**125.1048** (Ulteriore nuovo testo corretto) (*già 109.57*)

GIOVANELLI, CARCARINO, LUBRANO DI RICCO, VILLONE, POLIDORO, PALUMBO, RUSSO SPENA, DE MARTINO, DONISE

**Approvato con un subemendamento**

*Dopo il comma 12, inserire i seguenti:*

«12-bis. Sono abrogati i commi 1, da 3 a 13 e 15 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 486 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 582 del 1996.

12-ter. Il Comitato di coordinamento e di alta vigilanza e la commissione per il controllo ed il monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 4, del citato decreto-legge n. 486 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 582 del 1996, cessano le loro funzioni alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale soprarichiamato, con la presentazione di un documento conclusivo riepilogativo delle opere effettuate e dei costi sostenuti. La funzione di vigilanza e controllo sulla corretta e tempestiva attuazione del piano di recupero di Bagnoli è attribuita al Ministero dell'am-

biente, il quale, in caso di inosservanza delle prescrizioni e dei tempi stabiliti nel piano stesso, può, previa diffida a conformarsi alle previsioni entro congruo termine, disporre l'affidamento a terzi per l'esecuzione dei lavori in danno, ai sensi dell'articolo 17, commi 2, 9, 10 e 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni. Il Ministro dell'ambiente presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di avanzamento delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 486 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 582 del 1996. In considerazione del pubblico interesse alla bonifica, al recupero ed alla valorizzazione dell'area di Bagnoli, è attribuita facoltà al comune di Napoli, entro il 31 dicembre 2001, di acquisire la proprietà delle aree oggetto degli interventi di bonifica anche attraverso una società di trasformazione urbana. In tal caso possono partecipare al capitale sociale, fino alla completa acquisizione della proprietà delle aree al patrimonio della società medesima, esclusivamente il comune di Napoli, la provincia di Napoli, la regione Campania. Il comune di Napoli, a seguito del trasferimento di proprietà subentra nelle attività di bonifica attualmente gestite dalla Bagnoli spa con il trasferimento dei contratti in essere, dei finanziamenti specifici ad essi riferiti e di quelli non ancora utilizzati, ivi compresi i finanziamenti per il completamento della bonifica; gli affidamenti dei lavori avverranno secondo le norme vigenti per la pubblica amministrazione con riferimento alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e altresì secondo modalità e procedure che assicurino il mantenimento dell'occupazione dei lavoratori dipendenti della Bagnoli spa nelle attività di bonifica.

Ai fini dell'acquisizione da parte del comune di Napoli della proprietà delle aree oggetto dei progetti di bonifica, il corrispettivo è calcolato dall'ufficio tecnico erariale in base al valore effettivo dei terreni e degli immobili che, secondo il progetto di completamento approvato, devono rimanere nell'area oggetto di cessione; dall'importo così determinato è detratto, ai fini dell'ottenimento della cifra di cessione, il 30 per cento dell'intervento statale utilizzato sino al momento della cessione nelle attività di bonifica. In caso di rinuncia esplicita da parte del comune di Napoli all'acquisto delle aree soggette ad interventi di bonifica, l'IRI o altro proprietario, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede all'alienazione mediante asta pubblica, il cui prezzo base è determinato dall'ufficio tecnico erariale secondo i criteri di cui al periodo precedente, senza alcuna detrazione. Dal prezzo di aggiudicazione è detratto a favore dello Stato il valore delle migliorie apportate alle aree interessate sino al momento della cessione».

*Conseguentemente, al comma 14, premettere le parole: «Salvo quanto disposto dai commi 12 12-bis del presente articolo» e sopprimere le parole da: «anche modificando» fino a: «1996, n. 582» e sopprimere il comma 15.*

**125.1049** (già 109.58)

D'URSO, MAZZUCA POGGIOLINI

**Respinto**

*Al comma 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A modifica di quanto previsto al comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 582 del 1996, i lavori previsti dall'anzidetto Piano di completamento della bonifica e di recupero ambientale, oggetto del decreto di cui al presente comma, saranno affidati secondo le norme vigenti per la pubblica amministrazione con riferimento alla legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni».*

**Compensazione Democratici n. 1.**

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

**Compensazione Democratici n. 2.**

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

**Compensazione Democratici n. 3.**

All'articolo 143, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: - 1.000.000;

2002: - 1.000.000;

2003: - 1.000.000.

---

**125.1050** (già 109.59)

BOSI, RONCHI, LAURO

**Ritirato**

*Al comma 13, dopo le parole: «elenco di aree industriali prioritarie», aggiungere le seguenti: «, ivi comprese quelle ex-estrattive minerarie dell'Isola d'Elba».*

---

**125.1051** (già 109.60)

BOSI, RONCHI, TURINI

**Approvato**

*Al comma 13, dopo le parole: «elenco di aree industriali prioritarie», aggiungere le seguenti: «, ivi comprese quelle ex-estrattive minerarie».*

---

**125.1052** (già 109.61)

MARINO, ALBERTINI

**Ritirato**

*Sopprimere il comma 14 e, conseguentemente, il comma 15.*

---

**125.1053** (già 109.62)

LUBRANO DI RICCO, RIPAMONTI, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, MANCONI, PETTINATO, RONCHI, SARTO, SEMENZATO

**Ritirato**

*Al comma 14, sopprimere l'inciso: «anche modificando l'articolo 1, comma da 5 a 12, del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582».*

---

**125.1054** (già 109.63)

COLLA, MORO

**Respinto**

*Al comma 14, sopprimere le parole che vanno da: «anche modificando» a: «n. 582».*

---

**125.1055** (già 109.64)

MARINO, ALBERTINI

**Respinto**

*Al comma 14, dopo le parole: «anche modificando l'articolo 1, commi» sostituire le parole: «da 5 a 12» con le parole; «da 5 a 11».*

---

**125.1056** (già 109.65)

CECCATO, BIANCO

**Respinto**

*Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:*

«14-bis. Gli alvei dei torrenti e delle rogge, abbandonati dalle acque a seguito di opere idrauliche di canalizzazione e deviazione autorizzate dalle competenti autorità idrauliche, sono acquisiti gratuitamente dai proprietari dei fondi rivieraschi allorchè gli stessi proprietari cedano od abbiano ceduto gratuitamente alla Amministazione titolare del diritto demaniale i fondi interessati al nuovo alveo».

---

**125.1057** (già 109.67)

MORO, COLLA

**Respinto**

*Al comma 12 e 15 sostituire la parola: «Bagnoli» con le seguenti: «Sesto S. Giovanni e Porto Marghera».*

*Conseguentemente al comma 15 sostituire le parole: «Napoli della proprietà delle aree» con le seguenti: «Milano e Venezia della proprietà delle suddette aree, rispettivamente, di Sesto S. Giovanni e Porto Marghera.».*

---

**125.1058** (già 109.66)

RIZZI, MANFREDI

**Ritirato**

*Al comma 15, dopo la parola: «Napoli» aggiungere: «o da parte di altri soggetti, nel caso di rinuncia del comune di Napoli» inoltre sostituire: «30 per cento» con: «100 per cento».*

**Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**

---

**125.1059** (già 109.68)

RUSO

**Ritirato e trasformato nell'odg n. 983**

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. È istituito il Centro di ricerca di sviluppo sulle tecnologie di bonifica, il cui fine è lo studio dello sviluppo delle conoscenze e delle competenze e l'approntamento di tecnologie innovative nel settore delle bonifiche ambientali, con un onere a carico del bilancio dello Stato di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003. Il Centro è un ente senza scopo di lucro ed opera anche mediante l'utilizzazione di strutture e competenze presenti presso l'ACNA di Cengio. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente, la regione Liguria e la regione Piemonte stipulano un protocollo che disciplina l'adesione degli Enti interessati, le forme di gestione e le modalità di funzionamento del Centro. Sono prorogati i poteri del Commissario di cui all'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della protezione civile n. 2986 del 31 maggio 1999 fino alla completa rimozione dei lagunaggi presenti nel sito ACNA».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'ambiente:*

2001:	- 5.000;
2002:	- 5.000;
2003:	- 5.000.

---

**125.1060** (già 109.70)

MARINO

**Respinto per la parte non inammissibile**

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. . Per lo svolgimento delle attività di monitoraggio e controllo dei rischi naturali, ed in particolare di quello idrogeologico, poste in essere dal Sistema delle agenzie ambientali ANPA-ARPA-APPA in attuazione del decreto-legge n. 180 del 1998 convertito con legge n. 267 del 1998, nonchè per il rinnovo, nelle more dell'acquisizione anche mediante concorso, dei rapporti già attivati ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del medesimo decreto, è assegnato ad ANPA un contributo straordinario di complessivi 10 miliardi a valore sulle somme di cui all'articolo 2, comma 28, della presente legge.

A partite dall'anno 2001, a ciascuna delle regioni che non avranno proceduto con legge apposita, ai sensi dell'articolo 03 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, con la legge 21 gennaio 1994, n. 61, all'istituzione delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente e detratta, dai finanziamenti loro conferiti ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, la somma



di lire 3.000 milioni; le eventuali risorse così determinatesi sono annulamente ripartite tra le regioni dotate di Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente in funzione, e sono destinate vincolativamente all'attività di tali agenzie.

Al fine di garantire:

a) la gestione federalista della rete delle Agenzie ambientali ANPA-ARPA-APPA;

b) assicurare uno *standard* minimo omogeneo di controlli sull'ambiente e sul territorio, di attività informative e tecniche di supporto all'attuazione delle normative nazionali e regionali;

c) adeguare e qualificare la rete e la strumentazione dei lavoratori per i controlli ambientali;

d) realizzare il coordinamento del sistema informativo ambientale, ivi compresa la cartografia geologica e geotematica, i sistemi informativi geologici per la realizzazione di carte del rischio idrogeologico.

Il comma 1, dell'articolo 38 del decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 300, viene sostituito dal seguente: «È istituita l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e del territorio. L'Agenzia è dotata di un Consiglio di amministrazione composto da 5 membri, aventi comprovata competenza e adeguata esperienza, tre dei quali designati dal Ministro dell'ambiente e due dalla Conferenza delle Regioni».

All'articolo 10 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni: dopo le parole: «Agenzie fiscali e quella di protezione civile», aggiungere le parole: «e l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e del territorio»; dopo le parole: «del titolo V» aggiungere le parole: «del capo VIII del titolo IV».

---

### **125.1061 (già 109.71)**

CADDEO

#### **Ritirato**

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. I commi 7 e 8 dell'articolo 58 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono sostituiti dai seguenti:

«7. Ai soggetti attuatori degli interventi di recupero ambientale dei componenti immobiliari e di riabilitazione ambientale di cui all'articolo 1, 4 e 6, del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 204, è erogata, a domanda, un'anticipazione dell'80 per cento del contributo complessivo concesso, al netto dell'eventuale ribasso di aggiudicazione dell'appalto, previa presentazione del verbale di inizio lavori sottoscritto con l'Impresa esecutrice. Qualora il soggetto attuatore non sia un ente locale è necessario altresì che venga

presentata fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia dell'importo richiesto come anticipazione.

8. Le eventuali economie verificatesi nella realizzazione delle opere, ricomprese entro l'ammontare del contributo complessivo concesso ai sensi dell'articolo 1, commi 1, 4 e 6, del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 204, possono essere utilizzate – previa autorizzazione del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato – per la realizzazione di ulteriori lavori afferenti il progetto originario ovvero per un nuovo intervento ad esso funzionale. Il sando del contributo complessivo concesso viene riconosciuto a consuntivo finale, dopo il collaudo delle opere realizzate ai sensi della normativa vigente per i lavori pubblici, previa verifica delle spese effettuate da parte della commissione di accertamento di cui al successivo comma 10».

---

**125.1062 (già 109.74)**

CARPINELLI, DE GUIDI, FERRANTE

**Riferito all'articolo 131**

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. Sono assegnate lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 alla regione Umbria per realizzare il secondo accesso alla città di Amelia e lire 1.000 al comune di Avigliana Umbro per l'anno 2001 per la conservazione della foresta fossile di Dunarobba».

*Conseguentemente, apportare le seguenti variazioni alla Tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:*

2001: - 1.000;  
2002: - ;  
2003: - ;

*alla Tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:*

2001: - 3.000;  
2002: - 3.000;  
2003: - 3.000.

---

**125.1063** (già 109.75)

MACERATINI, PEDRIZZI, MANTICA, CUSIMANO, COLLINO, CURTO

### **Ritirato**

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-*bis*. All'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti commi:

«5-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 non si applicano ai siti, anche di interesse nazionale, nei quali l'inquinamento abbia avuto origine in eventi antecedenti al 15 dicembre 1999, ove il proprietario del sito o altro soggetto interessato comunichi all'autorità competente, entro il 31 marzo 2001, la situazione di inquinamento e gli eventuali interventi di messa in sicurezza di emergenza adottati ed in fase di esecuzione.

5-*quinquies*. Nell'ipotesi di cui al comma 15-*quater*, l'autorità competente stabilisce i tempi e le modalità con i quali il proprietario del sito, o altro soggetto interessato, procede:

- a) alla caratterizzazione del sito;
- b) alla valutazione dei rischi, da effettuare tramite una metodologia di analisi riconosciuta a livello internazionale;
- c) ad attuare i conseguenti interventi di messa in sicurezza allo scopo di impedire la diffusione e garantire il contenimento degli inquinanti presenti nel sito, assicurando la protezione dei potenziali ricettori umani ed ambientali
- d) ad assicurare piani di monitoraggio e di controllo che escludano rischi per la salute pubblica e l'ambiente naturale e costruito.

5-*sexies*. L'autorità competente di cui al comma 5-*quinquies* può disporre la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti messi in sicurezza in caso di dismissione delle attività economiche che sui medesimi siti insistano.

5-*septies*. Nel caso in cui l'interessato debba provvedere ad intervenire di messa in sicurezza, bonifica o ripristino ambientale per una pluralità di siti o vi siano più soggetti interessati ai predetti interventi per un medesimo sito, i tempi e le modalità d'intervento di cui al presente articolo possono essere definiti con appositi accordi di programma da stipulare entro il 31 dicembre 2001 con le competenti amministrazioni».

**125.1064** (già 109.76)

BRIGNONE, MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

**Respinto**

*Dopo il comma 15, inserire il seguente:*

«15-bis. Per la sistemazione dei sentieri di alta quota situati nella provincia di Cuneo è assegnato un finanziamento di lire un miliardo per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 all'amministrazione provinciale».

*Conseguentemente alla Tabella A, dell'articolo 143, comma 1, alla voce Ministero dell'ambiente, apportare le seguenti variazioni:*

2001: - 1.000;

2002: - 1.000;

2003: - 1.000.

---

**125.1065** (già 109.77)

BRIGNONE, MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

**Respinto**

*Dopo il comma 16, inserire il seguente:*

«16-bis. Al fine di favorire il turismo scolastico nei parchi e nelle aree naturali protette, è autorizzata la spesa di lire un miliardo per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 a favore delle Regioni».

*Conseguentemente alla Tabella A, dell'articolo 143, comma 1, alla voce Ministero dell'ambiente, apportare le seguenti variazioni:*

2001: - 1.000;

2002: - 1.000;

2003: - 1.000.

---

**125.1066** (già 109.78)

BRIGNONE, MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

**Respinto**

*Dopo il comma 15, inserire il seguente:*

«15-bis. Al fine di migliorare ed incrementare il patrimonio boschivo dei comuni la cui sede è collocata ad un'altitudine superiore a 1.200 metri sul livello del mare è assegnato un finanziamento di lire un miliardo per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 alla regione Piemonte».

*Conseguentemente alla Tabella A, dell'articolo 143, comma 1, alla voce Ministero dell'ambiente, apportare le seguenti variazioni:*

2001: - 1.000;

2002: - 1.000;

2003: - 1.000.

---

**125.1067** (*già 109.79*)

NAPOLI Roberto, LAURIA Baldassare, CIMMINO, MUNDI, NAVA

**Respinto**

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. Il CNR è autorizzato a bandire per le esigenze dell'Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica, nell'arco di due esercizi finanziari a decorrere dall'esercizio 2001, n. 30 posti con profilo Ricercatore di II livello che prevedano come requisito di accesso il titolo di Dottore di ricerca o il possesso di almeno tre anni di attività di ricerca documentata da strutture universitarie italiane o da organi del CNR nel campo della protezione idrogeologica».

---

**125.1068** (Nuovo testo) (*già 109.81*)

RONCHI

**V. ulteriore nuovo testo**

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. Al fine di migliorare, incrementare ed adeguare agli *standard* europei, alle migliori tecnologie disponibili ed alle migliori pratiche ambientali la progettazione in materia di rifiuti e bonifiche e di tutela delle acque interne, nonché programmare iniziative di supporto alle azioni in tali settori delle amministrazioni pubbliche per aumentare l'efficienza dei relativi interventi, anche sotto il profilo della capacità di utilizzazione delle risorse derivanti da cofinanziamenti dell'Unione europea, sono istituite presso il Ministero dell'ambiente «Servizio per la gestione dei rifiuti e per le bonifiche» e «Servizio per la tutela delle acque interne» apposite segreterie tecniche permanenti composte ciascuna da non più di 12 esperti di elevata qualificazione nominati con decreto del Ministro dell'ambiente che di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e stabilisce il funzionamento. Per la costituzione e il funzionamento delle predette segreterie è autorizzata la spesa di 1.800 milioni annui a decorrere dall'anno 2001».

*Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'ambiente, apportare le seguenti variazioni:*

2001: - 1.800;  
2002: - 1.800;  
2003: - 1.800.

---

**125.1068** (Ulteriore nuovo testo) (*già 109.81*)

RONCHI

**Approvato**

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. Al fine di migliorare, incrementare ed adeguare agli *standard* europei, alle migliori tecnologie disponibili ed alle migliori pratiche ambientali la progettazione in materia di rifiuti e bonifiche e di tutela delle acque interne, nonché programmare iniziative di supporto alle azioni in tali settori delle amministrazioni pubbliche per aumentare l'efficienza dei relativi interventi, anche sotto il profilo della capacità di utilizzazione delle risorse derivanti da cofinanziamenti dell'Unione europea, sono istituite presso il Ministero dell'ambiente "Servizio per la gestione dei rifiuti e per le bonifiche" e "Servizio per la tutela delle acque interne" apposite segreterie tecniche composte ciascuna da non più di 12 esperti di elevata qualificazione nominati con decreto del Ministro dell'ambiente che di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e stabilisce il funzionamento. Per la costituzione e il funzionamento delle predette segreterie è autorizzata la spesa di 1.800 milioni annui per gli anni 2001 e 2002».

*Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'ambiente, apportare le seguenti variazioni:*

2001: - 1.800;  
2002: - 1.800;  
2003: -0.

---

**125.1069** (*già 109.82*)

BIANCO, GIOVANELLI

**Approvato**

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente comma:*

«15-bis. Al comma 6-bis dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 152 del 1999, introdotto dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto

2000, n. 258, sostituire le parole: «31 dicembre 2000» con le seguenti: "30 giugno 2001"».

---

**125.1071** (*già 109.85*)

ANTOLINI, MORO

**Ritirato**

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente comma:*

«15-bis. Al comma 6 dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, così come modificato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, le parole: «31 dicembre 2000», sono sostituite con le seguenti: «30 giugno 2001»».

**Compensazioni della Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).**

---

**125.1072** (*già 109.88*)

NAPOLI Roberto, CIMMINO, MUNDI, NAVA

**Respinto**

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente comma:*

«15-bis. All'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti commi:

«5-quater. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 non si applicano ai siti, anche di interesse nazionale, nei quali l'inquinamento abbia avuto origine in eventi antecedenti al 15 dicembre 1999, ove il proprietario del sito o altro soggetto interessato comunichi all'autorità competente, entro il 31 marzo 2001, la situazione di inquinamento e gli eventuali interventi di messa in sicurezza di emergenza adottati ed in fase di esecuzione.

5-quinquies. Nell'ipotesi di cui al comma 15-quater, l'autorità competente stabilisce i tempi e le modalità con i quali il proprietario del sito, o altro soggetto interessato, procede:

- a) alla caratterizzazione del sito;
- b) alla valutazione dei rischi, da effettuare tramite una metodologia di analisi riconosciuta a livello internazionale;
- c) ad attuare i conseguenti interventi di messa in sicurezza allo scopo di impedire la diffusione e garantire il contenimento degli inquinanti presenti nel sito, assicurando la protezione dei potenziali ricettori umani ed ambientali;
- d) ad assicurare piani di monitoraggio e di controllo che escludano rischi per la salute pubblica e l'ambiente naturale e costruito.

*5-sexies.* L'autorità competente di cui al comma *5-quinquies* può disporre la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti messi in sicurezza in caso di dismissione delle attività economiche che sui medesimi siti insistano.

*5-septies.* Nel caso in cui l'interessato debba provvedere ad interventi di messa in sicurezza, bonifica o ripristino ambientale per una pluralità di siti o vi siano più soggetti interessati ai predetti interventi per un medesimo sito, i tempi e le modalità d'intervento di cui al presente articolo possono essere definiti con appositi accordi di programma da stipulare entro il 31 dicembre 2001 con le competenti amministrazioni"».

---

**125.1073** (già 109.86)

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

**Id. em. 125.1072**

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. All'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti commi:

"5-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 non si applicano ai siti, anche di interesse nazionale, nei quali l'inquinamento abbia avuto origine in eventi antecedenti al 15 dicembre 1999, ove il proprietario del sito o altro soggetto interessato comunichi all'autorità competente, entro il 31 marzo 2001, la situazione di inquinamento e gli eventuali interventi di messa in sicurezza di emergenza adottati ed in fase di esecuzione.

*5-quinquies.* Nell'ipotesi di cui al comma *15-quater*, l'autorità competente stabilisce i tempi e le modalità con i quali il proprietario del sito, o altro soggetto interessato, procede:

- a) alla caratterizzazione del sito;
- b) alla valutazione dei rischi, da effettuare tramite una metodologia di analisi riconosciuta a livello internazionale;
- c) ad attuare i conseguenti interventi di messa in sicurezza allo scopo di impedire la diffusione e garantire il contenimento degli inquinanti presenti nel sito, assicurando la protezione dei potenziali ricettori umani ed ambientali;
- d) ad assicurare piani di monitoraggio e di controllo che escludano rischi per la salute pubblica e l'ambiente naturale e costruito.

*5-sexies.* L'autorità competente di cui al comma *5-quinquies* può disporre la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti messi in sicurezza in caso di dismissione delle attività economiche che sui medesimi siti insistano.

*5-septies.* Nel caso in cui l'interessato debba provvedere ad interventi di messa in sicurezza, bonifica o ripristino ambientale per una pluralità di



siti o vi siano più soggetti interessati ai predetti interventi per un medesimo sito, i tempi e le modalità d'intervento di cui al presente articolo possono essere definiti con appositi accordi di programma da stipulare entro il 31 dicembre 2001 con le competenti amministrazioni"».

---

**125.1074** (già 109.87)

CENTARO, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

**Respinto**

*Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:*

«15-bis. Ai fini del completamento dei programmi di risanamento e disinquinamento dell'area ad elevato rischio di crisi ambientale di Siracusa, Priolo, Augusta, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica del 17 gennaio 1995, e in particolare degli interventi per la sicurezza e la delocalizzazione di infrastrutture e installazioni industriali a rischio di incidente rilevante, è autorizzata la spesa di lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002, 2003, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

15-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente, sono trasferite alla regione Siciliana le risorse di cui al comma precedente, subordinatamente alla adozione da parte della regione dei provvedimenti in materia di attività a rischio di incidente rilevante, di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».

**Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**

---

**ORDINI DEL GIORNO****9.4885.963.** (già 125.1045)

BORTOLOTTO, RONCHI

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

impegna il Governo, nell'ambito del decreto di cui al comma 12 dell'articolo 125, ad indicare tra le aree da sottoporre a bonifica di rilievo nazionale:

Rho-Pero (Milano);

Valle del Chiampo (Vicenza);

Napoli-Coroglio-Bagnoli (aree industriali), già approvate dal Senato in occasione dell'esame dell'Atto Senato n. 3833.

---

(\*) Accolto dal Governo

---

**9.4885.982** (già em.125.1046)

RONCHI, LUBRANO di RICCO, RIPAMONTI, PIERONI

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in relazione al piano di bonifica e di recupero dell'area di Bagnoli,  
impegna il Governo

a verificare che siano inseriti e attuati anche gli interventi necessari per la demolizione della colmata a mare e del pontile sud.

---

(\*) Accolto dal Governo

---

**9.4885.983**

RUSSO

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede di esame della legge finanziaria per il 2001,  
impegna il Governo

a promuovere l'istituzione del Centro di ricerca e sviluppo sulle tecnologie di bonifica, avente come finalità lo studio dello sviluppo delle conoscenze e delle competenze e l'approntamento di tecnologie innovative nel settore delle bonifiche ambientali, operante anche mediante l'utilizzazione di strutture e competenze presenti nell'ACNA di Cengio (Savona), prevedendo che il Ministro dell'ambiente, la regione Liguria e la regione Piemonte stipulino un protocollo per disciplinare l'adesione degli enti interessati e le forme di gestione e le modalità di funzionamento, nonché a prorogare i poteri del Commissario di cui all'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della protezione civile n. 2986 del 31 maggio 1999 fino alla completa rimozione dei lagunaggi presenti nel sito ACNA.

---

(\*) Accolto dal Governo

---

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI  
DOPO L'ARTICOLO 125

**125.0.1000** (*già 112.0.3*)

AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 125, inserire il seguente:*

«Art. 125-bis.

*(Riciclaggio rifiuti di beni in polietilene)*

1. All'articolo 51 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 6-*bis* sono aggiunti i seguenti:

"6-*ter*. I soggetti di cui all'articolo 48, comma 2, che non adempiono all'obbligo di partecipazione ivi previsto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono puniti:

*a)* nelle ipotesi di cui alla lettera *a)* del comma 2 dell'articolo 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 50.000 per tonnellata di beni in polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato interno dal 2 maggio 1999 al giorno di accertamento dell'infrazione, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi;

*b)* nelle ipotesi di cui alla lettera *b)* del comma 2 dell'articolo 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 10.000 per tonnellata di beni in polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato interno dal 2 maggio 1999 al giorno di accertamento dell'infrazione, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi;

*c)* nelle ipotesi di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 2 dell'articolo 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 100 per tonnellata di rifiuti di beni in polietilene gestiti dal 2 maggio 1999 al giorno di accertamento dell'infrazione, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi.

6-*quater*. I soggetti di cui all'articolo 48, comma 2, che sono tenuti a versare un contributo annuo superiore a lire 100.000, in caso di omesso versamento di tale contributo sono puniti:

*a)* nelle ipotesi di cui alla lettera *a)* del comma 2 dell'articolo 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 50.000 per tonnellata di beni in polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato interno dal 2 maggio 1999 al giorno di accertamento dell'infrazione, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi;

*b)* nelle ipotesi di cui alla lettera *b)* del comma 2 dell'articolo 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 10.000 per tonnellata di

beni in polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato interno dal 2 maggio 1999 al giorno di accertamento dell'infrazione, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi;

*c)* nelle ipotesi di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 2 dell'articolo 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 100 per tonnellata di rifiuti di beni in polietilene gestiti dal 2 maggio 1999 al giorno di accertamento dell'infrazione, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi.

*6-quinquies.* Le sanzioni di cui ai commi *6-ter* e *6-quater* sono ridotte della metà nel caso di versamento dei predetti contributi effettuato entro il sessantesimo giorno dalla relativa scadenza"».

### **Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**

**125.0.1001** (*già* 109.0.2)

BEDIN, LAURIA Baldassare, PREDA

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 125, aggiungere il seguente:*

«Art. 125-bis.

*(Consorzio obbligatorio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene)*

1. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 48 del decreto legislativo n. 22 del 1997 devono interpretarsi nel senso che i soggetti ivi indicati sono obbligati a partecipare al Consorzio di cui al medesimo articolo 48 del decreto legislativo n. 22 del 1997.

2. All'articolo 48, del decreto legislativo n. 22 del 1997, il comma 9 è sostituito dal seguente: «A decorrere dalla data di scadenza del termine di 90 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di approvazione dello statuto di cui al comma 8, chiunque, in ragione della propria attività, detiene rifiuti di beni in polietilene è obbligato a conferirli al Consorzio direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati dal Consorzio, ovvero consegna a soggetti autorizzati in base alla normativa vigente per il successivo conferimento al consorzio o a soggetti da questo incaricati. L'obbligo che precede non esclude la facoltà di cedere direttamente i rifiuti anche a soggetti di altri Stati membri dell'Unione europea, previa comunicazione al Consorzio di idonea documentazione attestante la destinazione al riciclo o recupero nel suddetto Stato membro dell'Unione europea».

3. All'articolo 51 del decreto legislativo n. 22 del 1997 dopo il comma 6-*bis* sono aggiunti i seguenti:

«6-*ter*. I soggetti di cui all'articolo 48, comma 2, che non adempiono all'obbligo di partecipazione ivi previsto entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono puniti:

*a)* nelle ipotesi di cui alla lettera *a)* del comma 2 dell'articolo 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 50.000 per tonnellata di beni in polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato interno dal 2 maggio 1999 al giorno dell'accertamento dell'infrazione, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi;

*b)* nelle ipotesi di cui alla lettera *b)* del comma 2 dell'articolo 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 10.000 per tonnellata di beni in polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato interno dal 2 maggio 1999 al giorno dell'accertamento dell'infrazione, fatto comunque salvo, l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi;

*c)* nelle ipotesi di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 2 dell'articolo 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 100 per tonnellata di rifiuti beni in polietilene gestiti dal 2 maggio 1999 al giorno dell'accertamento dell'infrazione, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi.

Tali sanzioni sono ridotte della metà nel caso di adesioni effettuate entro il sessantesimo giorno dalla scadenza sopra indica.

6-*quater*. I soggetti di cui all'articolo 48, comma 2, che sono tenuti a versare un contributo annuo superiore a lire 100.000, in caso di omesso versamento di tale contributo sono puniti:

*a)* nelle ipotesi di cui alla lettera *a)* del comma 2 dell'articolo 84, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 50.000 per tonnellata, di beni in polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato interno dal 2 maggio 1999 al giorno dell'accertamento dell'infrazione, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi;

*b)* nelle ipotesi di cui alla lettera *b)* del comma 2 dell'articolo 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 10.000 per tonnellata di beni in polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato interno dal 2 maggio 1999 al giorno dell'accertamento dell'infrazione, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi;

*c)* nell'ipotesi di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 2 dell'articolo 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 100 per tonnellata di rifiuti beni in polietilene gestiti dal 2 maggio 1999 al giorno dell'accertamento dell'infrazione, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Tali sanzioni sono ridotte della metà nel caso di versamenti effettuati il sessantesimo giorno dalla relativa scadenza».

**125.0.1002** (*già 109.0.3*)

BEDIN, LAURIA Baldassare, PREDA

**Respinto**

*Dopo l'articolo 125, aggiungere il seguente:*

«Art. 125-bis.

*(Consorzio obbligatorio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene)*

1. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 22 del 1997 devono interpretarsi nel senso che i soggetti ivi indicati sono obbligati a partecipare al Consorzio di cui al medesimo articolo 48 del decreto legislativo n. 22 del 1997.

2. All'articolo 48, del decreto legislativo n. 22 del 1997, il comma 9 è sostituito dal seguente: «a decorrere dalla data di scadenza del termine di 90 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del decreto di approvazione dello statuto di cui al comma 8, chiunque, in ragione della propria attività, detiene rifiuti di beni in polietilene è obbligato a conferirli al Consorzio direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati dal Consorzio, ovvero consegna a soggetti autorizzati in base alla normativa vigente per il successivo conferimento al consorzio o a soggetti da questo incaricati. L'obbligo che precede non esclude la facoltà di cedere direttamente i rifiuti anche a soggetti di altri Stati membri dell'Unione europea, previa comunicazione al Consorzio di idonea documentazione attestante la destinazione al riciclo o recupero nel suddetto Stato membro dell'Unione europea».

---

**125.0.1003** (*già 109.0.4*)

BEDIN, LAURIA Baldassare, PREDA

**Respinto**

*Dopo l'articolo 125, aggiungere il seguente:*

«Art. 125-bis.

*(Sanzioni)*

1. All'articolo 51 del decreto legislativo n. 22 del 1997 dopo il comma 6-bis sono aggiunti i seguenti:

"6-ter. I soggetti di cui all'articolo 48, comma 2, che non adempiono all'obbligo di partecipazione ivi previsto entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono puniti:

a) nelle ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 50.000 per tonnellata di

beni in polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato interno dal 2 maggio 1999 al giorno dell'accertamento dell'infrazione, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi;

*b)* nelle ipotesi di cui alla lettera *b)* del comma 2 dell'articolo 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 10.000 per tonnellata di beni in polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato interno dal 2 maggio 1999 al giorno dell'accertamento dell'infrazione, fatto comunque salvo, l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi;

*c)* Nelle ipotesi di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 2 dell'articolo 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 100 per tonnellata di rifiuti beni in polietilene gestiti dal 2 maggio 1999 al giorno dell'accertamento dell'infrazione, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi.

Tali sanzioni sono ridotte della metà nel caso di adesioni effettuate entro il sessantesimo giorno dalla scadenza sopra indicata.

*6-quater.* I soggetti di cui all'articolo 48, comma 2, che sono tenuti a versare un contributo annuo superiore a lire 100.000, in caso di omesso versamento di tale contributo sono puniti:

*a)* nelle ipotesi di cui alla lettera *a)* del comma 2 dell'articolo 84, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 50.000 per tonnellata di beni in polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato interno dal 2 maggio 1999 al giorno dell'accertamento dell'infrazione, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi;

*b)* nelle ipotesi di cui alla lettera *b)* del comma 2 dell'articolo 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 10.000 per tonnellata di beni in polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato interno dal 2 maggio 1999 al giorno dell'accertamento dell'infrazione, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi;

*c)* Nell'ipotesi di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 2 dell'articolo 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 100 per tonnellata di rifiuti beni in polietilene gestiti dal 2 maggio 1999 al giorno dell'accertamento dell'infrazione, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi.

Tali sanzioni sono ridotte della metà nel caso di versamenti effettuati il sessantesimo giorno dalla relativa scadenza"».

**131.0.1052** (*già 115.0.24*)

VENTUCCI, AZZOLLINI, D'ALÌ, COSTA, LAURO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 131, inserire il seguente:*

«Art. 131-*bis*.

*(Rifiuti di polietilene)*

1. All'articolo 48 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, concernente il Consorzio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-*bis*. Per il raggiungimento degli obiettivi pluriennali di recupero e riciclaggio, gli eventuali avanzi di gestione accantonati dal Consorzio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene nelle riserve costituenti il loro patrimonio netto non concorrono alla formazione del reddito a condizione che sia rispettato il divieto di distribuzione, sotto qualsiasi forma, ai consorziati di tali avanzi e riserve, anche in caso di scioglimento del consorzio"».

**Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**

---

**125.0.1004** (*già 109.0.5*)

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

**Respinto**

*Dopo l'articolo 125, aggiungere il seguente:*

«Art. 125-*bis*.

1. È istituito un fondo entro apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per la ricostruzione delle zone alluvionate e per il ripristino e la messa in sicurezza delle zone, delle città, dei luoghi individuati a rischio ambientale a seguito della devastazione del territorio individuati nel programma nazionale di difesa del territorio.

2. Le somme stanziare per gli anni 2001, 2002, 2003, ammontano a lire 3.000 miliardi per ciascun anno. I Ministeri dell'Ambiente e dei Lavori Pubblici con decreto, previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti, disciplinano tempi e modalità dell'intervento».

**Conseguentemente compensazioni PRC (v. emend. 2.10).**

---



**125.0.1005** (già 109.0.6)

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

**Respinto**

*Dopo l'articolo 125, aggiungere il seguente:*

«Art. 125-bis.

1. I Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dei lavori pubblici e dell'ambiente, sentite le regioni, le province e i comuni interessati, definiscono il Piano nazionale delle infrastrutture e della sicurezza consistente nella progettazione, realizzazione e gestione, come previsto dai commi 3 e 4, di opere infrastrutturali e della tutela dell'ambiente, del potenziamento della Protezione civile, del controllo e del ripristino dell'assetto idrogeologico, del monitoraggio e del ripristino delle condizioni di sicurezza dei territori a rischio sismico, vulcanico e da altri fattori derivanti dalla conformazione morfologica degli stessi.

2. Il Piano nazionale delle infrastrutture e della sicurezza di cui al comma 1 è attuato nell'intero territorio nazionale e, in particolare, nelle zone già colpite da eventi calamitosi o indicate nelle mappe di rischio.

3. La progettazione e la gestione del Piano nazionale delle infrastrutture e della sicurezza sono affidate dai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dei lavori pubblici e dell'ambiente all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e alla società Sviluppo Italia, che, in deroga a quanto previsto dal decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, e dal decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, sono autorizzate alla gestione del personale, ivi comprese le attività di formazione in collaborazione con gli istituti universitari interessati, necessario alla realizzazione del Piano stesso.

4. All'Agenzia ed alla società di cui al comma 3, d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati, sono altresì affidate la progettazione, la realizzazione e la gestione dei piani di intervento territoriali, nonché dei piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183; l'Agenzia e la società si avvalgono dei poteri sostitutivi in caso di inadempienza degli enti preposti.

5. Il Piano nazionale delle infrastrutture e della sicurezza ha durata ventennale ed è articolato attraverso due piani decennali e relative verifiche quinquennali.

6. La progettazione del Piano nazionale di cui al comma 5 e degli atti conseguenti fino all'assunzione e alla relativa formazione del personale è avviata entro il 1° giugno 2001 e deve concludersi non oltre il 31 dicembre 2001.

7. Il Piano nazionale delle infrastrutture della sicurezza è attuato nei campi delle infrastrutture primarie per la difesa del sottosuolo dal rischio

sismico e dal dissesto idrogeologico; nel campo delle grandi infrastrutture idriche delle reti di collegamento; nel campo di infrastrutturazione telematica; nei campi degli interventi attuativi della legge 18 maggio 1989, n. 183, quali stesura dei piani di bacino, sopralluoghi sugli insediamenti esistenti sul territorio, aggiornamento dei catasti, controllo sulla ubicazione di cave e discariche, misurazione della intensità delle piogge e della portata dei fiumi, interventi di riforestazione protettiva, vigilanza contro gli incendi boschivi, perimetrazione antiabusivismo, regolazione del moto delle acque, depuratori, valutazione del rischio idraulico, della stabilità dei versanti, sistemazione idraulico-forestale, escavazione, rischio sismico; nel campo degli aggiornamenti degli studi morfologici sul reticolo scalante minore, sulla quantità e sulla tipologia degli scarichi inquinanti, sui fenomeni pregressi, sugli eventi nivopluiometrici, degli eventi storici franosi e alluvionali provvedendo all'approntamento di carte geopedologiche che riguardano il suolo fertile, carte geologiche, carte dell'uso dei suoli, ricerca sui cambiamenti climatici e le piogge lampo, nei servizi per la prevenzione di incendi, frane, alluvioni, erosioni, polizia idraulica, monitoraggio idrografico e della qualità delle acque, negli interventi di de-localizzazione di case in posizione pericolosa, nonché nell'intervento di studio, prevenzione e messa in sicurezza del territorio interessato al rischio vulcanico.

8. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato ad assumere il personale necessario all'attuazione del Piano nazionale delle infrastrutture e della sicurezza per l'intera durata di vigenza e realizzazione del Piano stesso, mediante chiamata numerica diretta fino alla quarta qualifica funzionale e previa indizione di pubblico concorso la cui gestione è affidata alle Agenzie di cui ai commi 3 e 4, per le mansioni inquadabili oltre la quarta qualifica funzionale.

9. Una quota non inferiore al 50 per cento delle assunzioni di cui al comma 8 è riservata ai lavoratori socialmente utili le cui mansioni svolte siano riconducibili a quelle previste dalla pianta organica mediante chiamata numerica diretta, nonché, oltre la quarta qualifica funzionale, attraverso concorsi riservati per titoli ed esami. 10. Il rapporto di lavoro dei soggetti di cui ai commi 8 e 9 è inquadrato nel contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti pubblici relativamente alle qualifiche funzionali previste per le attività affini da essi svolte.

**Conseguentemente compensazioni PRC (v. emend. 2.10).**

---

**125.0.1006** (già 109.0.7)

AZZOLLINI, D'ALÌ

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 125, aggiungere il seguente:*

«Art. 125-bis.

1. Al fine di soddisfare i fabbisogni di mobilità della popolazione, l'abbattimento dei livelli di inquinamento atmosferico ed acustico, l'aumento dei livelli di sicurezza del trasporto e della circolazione stradale, l'incremento della capacità di trasporto, l'aumento della percentuale di cittadini trasportati dai sistemi collettivi e la riduzione dei fenomeni di congestione nelle aree urbane, sono istituiti appositi piani urbani della mobilità (PUM), intesi come progetti del sistema della mobilità comprendenti l'insieme organico degli interventi sulle infrastrutture di trasporto pubblico e stradali, sui parcheggi di interscambio, sulle tecnologie, sul parco veicoli, sui sistemi di controllo del traffico e di informazione all'utenza nonché sulla logistica e sulle tecnologie destinate alla riorganizzazione della distribuzione delle merci nelle città, da completare non oltre un decennio, per riqualificare il sistema integrato di trasporti di un'area urbanizzata. Le autorizzazioni legislative di spesa, da individuare con il regolamento di cui al comma 5, recanti limiti di impegno decorrenti dall'anno 2002, concernenti fondi finalizzati, da leggi settoriali in vigore, alla costruzione e sviluppo di singole modalità di trasporto e mobilità a decorrere dall'anno finanziario medesimo. Sono iscritte in apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione. A decorrere dal detto anno il fondo stesso potrà essere rideterminato ai sensi dell'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni, al fine di cofinanziare i piani urbani della mobilità.

2. Sono abilitati a presentare richiesta di cofinanziamento allo Stato, in misura non superiore al 60 per cento dei costi complessivi di investimento, per l'attuazione degli interventi previsti dal PUM, i singoli comuni o aggregazioni di comuni limitrofi con popolazione superiore a 100 mila abitanti, le province aggreganti i comuni limitrofi con popolazione complessiva superiore a 100 mila abitanti, d'intesa con i comuni interessati, e le regioni, nel caso delle aree metropolitane di tipo policentrico e diffuso.

3. Una percentuale non inferiore al 5 per cento dell'importo complessivo derivante dall'attuazione del comma 1 è destinata ai comuni che per ragioni tecniche, geografiche o socio economiche, non possono far parte delle aggregazioni di cui al comma 2.

4. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti promotori dei progetti presentati, fino a concorrenza delle somme disponibili sulla base dei criteri di valutazione previamente stabiliti dal Ministero dei trasporti e della navigazione, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui

all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

5. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e programmazione economica, dei lavori pubblici e dell'ambiente, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti l'elenco delle autorizzazioni legislative di spesa di cui al comma 1, il procedimento di formazione e di approvazione del PUM, i requisiti minimi dei relativi contenuti nonché le modalità di erogazione del finanziamento statale, di controllo dei risultati e delle relative procedure.

### **Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**

---

**125.0.1007** (*già* 109.0.8)

BONAVITA

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo 125, aggiungere il seguente:*

«Art. 125-bis.

1. La cognizione delle cause di ripetizione dei contributi corrisposti ai consorzi di bonifica è devoluta ai giudici ordinari secondo la competenza per valore.

2. Nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge che siano sottoposti al tribunale, ove il tribunale stesso non sia competente in ragione del valore, il tribunale dispone la trasmissione degli atti al giudice di pace».

---

**125.0.1008** (*già* 109.0.9)

BONAVITA

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo 125, aggiungere il seguente:*

«Art. 125-bis.

1. La legge 27 luglio 2000, n. 212, si applica anche ai rapporti di contribuzione relativi ai consorzi di bonifica».

---

**125.0.1009** (già 109.0.11 (Nuovo testo))

CAPALDI, VELTRI, CARCARINO, CONTE, GIOVANELLI, IULIANO, PAROLA, STANISCIÀ

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 125, aggiungere il seguente:*

«Art. 125-bis.

1. Per il finanziamento degli interventi attuativi del protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 3 dicembre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 1998, e successive modificazioni e integrazioni, nonché per gli interventi previsti dal programma nazionale per la lotta alla siccità e alla desertificazione di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 229, del 21 dicembre 1999, è istituito a decorrere dall'anno 2001, nell'ambito di apposita unità previsionale di base del Ministero dell'ambiente, un fondo per la riduzione delle emissioni in atmosfera, per la promozione dell'efficienza energetica, per le fonti sostenibili di energia e per le attività connesse alla lotta alla siccità e alla desertificazione.

2. Al fondo di cui al comma 1 affluisce annualmente a decorrere dal 1° gennaio 2002, una quota di risorse pari al 20 per cento delle entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, commi 1-9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, accertate al 31 gennaio dell'anno precedente.

3. Le disponibilità finanziarie del fondo di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento di programmi di rilievo nazionale e regionale finalizzati alla riduzione delle emissioni in atmosfera, alla promozione dell'efficienza energetica e alla diffusione delle fonti rinnovabili di energia, definiti ai sensi della deliberazione del dicembre 1997, e sono ripartite con deliberazione dello stesso Comitato, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni ed enti locali.

4. All'onere derivante dalla istituzione del Fondo nell'anno 2001, quantificato in lire 290 miliardi, sono destinate le risorse per interventi di rilievo ambientale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 500, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2000, n. 33, intendendosi corrispondentemente risotta l'autorizzazione di spesa iscritta per pari importo in base al medesimo comma 1.

5. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

**125.0.3000** (*già 126.1*)

PELELLA

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 125, inserire il seguente:*

«Art. 125-*bis*.

1. Per l'adempimento degli obblighi comunitari in materia di fognatura, collettamento e depurazione di cui agli articoli 27,31 e 32 del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, le Autorità d'ambito di cui all'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, ovvero, nel caso in cui queste non siano ancora operative, i Presidenti delle province, predispongono, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed attuano un programma di interventi urgenti, a stralcio e con gli stessi effetti di quello previsto dall'articolo 11, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 al cui finanziamento concorrono anche le risorse accantonate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della stessa legge n. 36 del 1994 e determinate a norma dell'articolo 3 commi da 42 a 47 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le risorse comunque già assegnate ovvero rese disponibili per la realizzazione di opere comprese nel programma, le risorse assegnate al Ministero dell'ambiente per la tutela delle acque, le risorse di cui al Quadro comunitario di sostegno e ai documenti unici di programmazione 2000-2006. Il Programma è approvato con delibera del CIPE, su proposta del Ministro dell'ambiente, ed è attuato nel rispetto delle disposizioni delle leggi 5 gennaio 1994 n. 36 e 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni. Il programma approvato costituisce integrazione al Piano triennale del soggetto istituzionale d'ambito, ed, in sua assenza, strumento di programmazione di cui all'articolo 37-*bis* e seguenti della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni. Ove le Autorità d'ambito e i Presidenti delle province risultino inadempienti, sono sostituiti, anche ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 18 settembre 2000, n. 258, dai Presidenti delle regioni, su delega del Presidente del Consiglio dei ministri. Le sanzioni di cui all'articolo 54 comma 1 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, relative al superamento dei parametri di cui alla tabella 1, allegato 5, dello stesso decreto, non si applicano ai soggetti obbligati qualora alla data di accertamento della violazione sia in corso la predisposizione del programma ovvero la realizzazione delle opere previste nel programma medesimo».

**125.0.8000** (già 123.0.1000) (già 107.0.1)

LUBRANO DI RICCO, CONTE, NAVA, DONISE

**V. testo corretto**

*Dopo l'articolo 125, aggiungere il seguente:*

«Art. 125-...

1. È istituito, con decreto del Ministero dell'ambiente, d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali e con la regione Campania, l'Ente geopaleontologico di Pietraroia, in provincia di Benevento; in tale intesa sono individuati i siti geologici, paleontologici, naturalistici e paesaggistici che hanno rilevante valenza di testimonianza scientifica, culturale ed ambientale connessi con l'attività di ricerca scientifica e gli obiettivi di conservazione e valorizzazione del geosito e di sviluppo socioeconomico in termini ecosostenibili.

2. L'Ente di cui al comma 1 è gestito da un consorzio formato dai Ministeri di cui al medesimo comma 1, dalla regione Campania, dalla provincia di Benevento, dal comune di Pietraroia, dall'università del Sannio, dall'università "Federico II" di Napoli e dalle associazioni locali e ambientali interessate ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168».

*Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'agricoltura, apportare le seguenti variazioni:*

2001: - 500;

2002: - 500;

2003: - 500.

---

**125.0.8000** (già 123.0.1000) (già 107.0.1) (Testo corretto)

LUBRANO DI RICCO, CONTE, NAVA, DONISE

**Approvato**

*Dopo l'articolo 125, aggiungere il seguente:*

«Art. 125-...

1. È istituito, con decreto del Ministero dell'ambiente, d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali e con la regione Campania, l'Ente geopaleontologico di Pietraroia, in provincia di Benevento; in tale intesa sono individuati i siti geologici, paleontologici, naturalistici e paesaggistici che hanno rilevante valenza di testimonianza scientifica, culturale ed ambientale connessi con l'attività di ricerca scientifica e gli obiettivi di conservazione e valorizzazione del geosito e di sviluppo socioeconomico in termini ecosostenibili.

2. L'Ente di cui al comma 1 è gestito da un consorzio formato dai Ministeri di cui al medesimo comma 1, dalla regione Campania, dalla provincia di Benevento, dal comune di Pietraroia, dall'università del Sannio, dall'università «Federico II» di Napoli e dalle associazioni locali e ambientali interessate ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168«.

3. A tale scopo è autorizzata una spesa nel limite massimo di lire 500 milioni annui a decorrere dall'anno 2001.

*Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'agricoltura, apportare le seguenti variazioni:*

2001: - 500;

2002: - 500;

2003: - 500.



Allegato B

## Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO					ESITO	
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont		Magg
1	NOM.	Disegno di Legge n. 4885. Em. 83.01029 (Lauro e altri)	190	187	003	058	126	094	RESP.
2	NOM.	Disegno di Legge n.4885. Em. 83.0.3000.3980(Iuliano e altri) (Nuovo testo)	204	203	007	145	051	102	APPR.
3	NOM.	Disegno di legge n. 4885. Em. 29.1016 (Dondeynaz e Thaler A usserhofer) (Ulteriore nuovo testo 3)	206	205	005	137	063	103	APPR.
4	NOM.	Disegno di Legge n. 4885. Em. 125.1044 (Capaldi e altri)	198	194	003	147	044	098	APPR.
5	NOM.	Disegno di Legge n. 4885. Em. 125.1048/1 (Florino e altri)	198	191	005	165	021	096	APPR.
6	NOM.	Disegno di legge n. 4885. Em. 125.1048/2000 (Marino e altri) (Nuovo testo corretto)	203	199	029	051	119	100	RESP.
7	NOM.	Disegno di legge n. 4885. Em. 125.1048 (Giovannelli e altri) (Ulteriore nuovo testo 2)	200	199	008	152	039	100	APPR.

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

R = Richiedente la votazione e non votante

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto  
il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0988 del 19-12-2000 Pagina 1

Totale votazioni 7

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 7						
	01	02	03	04	05	06	07
AGNELLI GIOVANNI	M	M	M	M	M	M	M
AGOSTINI GERARDO	C	F	F	F	F	C	F
ALBERTINI RENATO		F	F			F	F
ANDREOLLI TARCISIO	C	F	F	F	F	C	F
ANDREOTTI GIULIO					F	A	F
ANGIUS GAVINO	C	F	F	F	F	C	F
AVOGADRO ROBERTO			C				
AYALA GIUSEPPE MARIA	C	F	F	F	F	F	F
AZZOLLINI ANTONIO	F	C	C	C	F	C	
BALDINI MASSIMO	F	C	C	C	C	C	C
BARBIERI SILVIA	C	F	F	F	F	C	F
BARRILE DOMENICO	M	M	M	M	M	M	M
BASSANINI FRANCO	M	M	M	M	M	M	M
BATTAFARANO GIOVANNI VITTORIO	C	F	F	F	F	C	F
BEDIN TINO	C	F		F	A	A	F
BERNASCONI ANNA MARIA	C	F	F		F	C	F
BERTONI RAFFAELE	C	F	F	F	F	F	F
BESOSTRI FELICE CARLO	C	F	F	F	F	A	F
BESSO CORDERO LIVIO	C	F	F	F	A	C	F
BETTAMIO GIAMPAOLO	F	C	C	C	F	C	C
BETTONI BRANDANI MONICA	C	F	F	F	F	C	F
BEVILACQUA FRANCESCO PAOLO	F						
BIASCO FRANCESCO SAVERIO			C	C	F	C	C
BISCARDI LUIGI	C	F	F	F	F	C	F
BO CARLO	M	M	M	M	M	M	M
BOBBIO NORBERTO	M	M	M	M	M	M	M
BOCO STEFANO				F	F	F	F
BONATESTA MICHELE	F	A			F	F	
BONAVITA MASSIMO	C	F	F		F	C	F
BONFIETTI DARIA	C	F	F	F	F	A	F
BORNACIN GIORGIO	F	C	C	R	F		F
BORRONI ROBERTO	C	F	F	F	F	F	F

Seduta N. 0988 del 19-12-2000 Pagina 2

Totale votazioni 7

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 7						
	01	02	03	04	05	06	07
BORTOLOTTO FRANCESCO	C	F	F	F	F	F	F
BOSELLO FURIO	F						
BOSI FRANCESCO	F		C	C	C	C	C
BRIGNONE GUIDO	F	C	F	C	C	C	C
BRUNI GIOVANNI			C	C	C	C	C
BRUNO GANERI ANTONELLA	C	F	F	F	F	F	F
BRUTTI MASSIMO						C	F
BUCCI MICHELE ARCANGELO	F	C		C	R	C	C
BUCCIARELLI ANNA MARIA	C	F	F	F	F	C	
BUCCIERO ETTORE		F		A	F	F	A
CABRAS ANTONIO	C	F	F	F	F	C	F
CADDEO ROSSANO	C	F	F	F	F	C	F
CALLEGARO LUCIANO		C	F				F
CALVI GUIDO	C	F	F		F	F	F
CAMBER GIULIO	F	C	C	C	C	C	C
CAMERINI FULVIO	C	F	F	F	F	C	F
CAMO GIUSEPPE	F	F			F	A	F
CAPALDI ANTONIO	C	F	F		F	C	F
CAPONI LEONARDO	C	F	F	F	F	F	F
CARCARINO ANTONIO	C	F	F	F	F	F	F
CARELLA FRANCESCO		F	F	F	F	F	F
CARPI UMBERTO	C	F	F	F	F	F	F
CARPINELLI CARLO	C	F	F	F	F	C	F
CASTELLANI PIERLUIGI	C	F	F	F	F	A	F
CASTELLI ROBERTO			C				
CAZZARO BRUNO	C	F	F	F	F	C	F
CIMMINO TANCREDI		F			F	A	F
CIONI GRAZIANO	M	M	M	M	M	M	M
CIRAMI MELCHIORRE	F	C					
CO' FAUSTO	C			F		F	F
COLLA ADRIANO			C	C	R	R	C
COLLINO GIOVANNI	F	F		F	F	F	F

Seduta N. 0988 del 19-12-2000 Pagina 3

Totale votazioni 7

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss

(C)=Contrario  
(P)=Presidente

(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 7						
	01	02	03	04	05	06	07
CONTE ANTONIO	C	F		F	F	F	F
CONTESTABILE DOMENICO	F	C	C	C	C	C	C
CORRAO LUDOVICO	C	F	F				
CORTELLONI AUGUSTO		F	A	F	F	A	F
CORTIANA FIORELLO	C	F	F	F	F	C	F
COSTA ROSARIO GIORGIO	F	C					
COVIELLO ROMUALDO		F	F	F	F	C	F
COZZOLINO CARMINE		F	C	F	R	R	
CRESCENZIO MARIO	C	F	F	F	F	C	F
CRIPPA AURELIO		F		F	F	F	F
CURTO EUPREPIO	F	F	C	F	F	F	F
CUSIMANO VITO		C	C	F	F		F
D'ALESSANDRO PRISCO FRANCA	C	F	F	F	F	C	F
D'ALI' ANTONIO	F	C	C	C	F	C	C
DANIELE GALDI MARIA GRAZIA	C	F	F			C	F
DANIELI PAOLO			C	A	F	F	
DE ANNA DINO			C				
DEBENEDETTI FRANCO	C	F	F	F	F	C	A
DE CAROLIS STELIO	C	F	F	F	A	A	A
DE GUIDI GUIDO CESARE	C	F	F	F	F	C	F
DEL TURCO OTTAVIANO	M	M	M	M	M	M	M
DE LUCA ATHOS	C	F	F	F	F	F	F
DE LUCA MICHELE	C	F	F	F	F	F	F
DE MARTINO FRANCESCO	M	M	M	M	M	M	M
DE MARTINO GUIDO	C	F	F	F	F	A	F
DEMASI VINCENZO		F	C	F	F	F	F
DE ZULUETA TANA	C		F	F	F	C	F
DIANA LINO			F	F			
DIANA LORENZO	C	F	F	F	F	C	F
DI ORIO FERDINANDO	C	F	F				
DOLAZZA MASSIMO				C	C	C	C
DONDEYNAZ GUIDO	A	F	F	F			F

Seduta N. 0988 del 19-12-2000 Pagina 4

Totale votazioni 7

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 7						
	01	02	03	04	05	06	07
DONISE EUGENIO MARIO	C	F	F	F	F	A	F
D'ONOFRIO FRANCESCO		C	C	C	F	R	C
D'URSO MARIO	C	F			F	C	F
DUVA ANTONIO	C	F	F	F	F	A	F
ELIA LEOPOLDO		F	F	F	F	F	F
ERROI BRUNO	F			F		C	F
FALOMI ANTONIO	C	F	F	F	F	C	F
FASSONE ELVIO	C	F		F	F	C	F
FERRANTE GIOVANNI	C	F	F	F	F	C	F
FIGURELLI MICHELE	C	F	F	F	F	C	F
FIORILLO BIANCA MARIA	C	F	F	F	F	C	F
FIRRARELLO GIUSEPPE	F	C	C	C			
FLORINO MICHELE	F	F		F	F	F	F
FOLLIERI LUIGI			F			A	F
FOLLONI GIAN GUIDO	C	C	F	F	F	F	A
FORCIERI GIOVANNI LORENZO	C	F	F	F	F		
FUMAGALLI CARULLI OMBRETTA	M	M	M	M	M	M	M
FUSILLO NICOLA			F			F	F
GAMBINI SERGIO	C	F	F	F	F	C	F
GERMANA' BASILIO		C	C				
GIARETTA PAOLO	C	F	F	F	F	A	F
GIOVANELLI FAUSTO	C	F	F	F	F	C	F
GRECO MARIO	F	C	C				
GRUOSSO VITO	C	F	F	F	F	C	F
GUBERT RENZO	F	A	C	C	C	C	C
GUERZONI LUCIANO	C	F	F	F	F	C	F
IULIANO GIOVANNI	C	F	F	F	F	F	F
LAGO LUCIANO	F						
LA LOGGIA ENRICO	F	C					
LARIZZA ROCCO	C	F	F	F	F	A	F
LASAGNA ROBERTO	F	C	C	C	A	C	C
LAURIA MICHELE	M	F		F	F	C	F

Seduta N. 0988 del 19-12-2000 Pagina 5

Totale votazioni 7

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 7						
	01	02	03	04	05	06	07
LAURICELLA ANGELO	M	M	F	F	F	C	F
LAURO SALVATORE	R	C	C	C	R	C	C
LAVAGNINI SEVERINO		F			F	A	
LEONE GIOVANNI	M	M	M	M	M	M	M
LEONI GIUSEPPE	F	C	C	C			
LOIERO AGAZIO	M	M	M	M	M	M	M
LOMBARDI SATRIANI LUIGI MARIA	C	F	F	F	F	C	F
LORENZI LUCIANO	A		A				
LORETO ROCCO VITO	C	F	F	F	F	C	F
LUBRANO DI RICCO GIOVANNI	C			F	F	F	F
MACONI LORIS GIUSEPPE	C	F	F	F	F	A	F
MAGGI ERNESTO	F	A	C			A	A
MAGGIORE GIUSEPPE	F	C	C	C	F	C	C
MAGLIOCCHETTI BRUNO	F		C	F	F	F	F
MAGNALBO' LUCIANO		C	C	F	F	C	A
MANARA ELIA	F	C					
MANCA VINCENZO RUGGERO	F	C	C				
MANCINO NICOLA	P	P	P	P	P	P	P
MANFREDI LUIGI		C	C	C	C	C	C
MANIERI MARIA ROSARIA	C	F	F	F	F	C	F
MANIS ADOLFO			F	F	F	C	F
MANTICA ALFREDO	F	F	C				
MANZELLA ANDREA	C	F	F	F	F	C	F
MANZI LUCIANO	C	F	F	F	F	F	F
MARCHETTI FAUSTO	C	F	F	F	F	F	F
MARINI CESARE	C	A	F				
MARINO LUIGI	C	F	F	F	F	F	F
MARITATI ALBERTO GAETANO	C	F	F	F	F	C	F
MARRI ITALO	F	C					
MASCIONI GIUSEPPE	C	F	F	F	F	C	F
MASULLO ALDO	C	F	F	F	F	F	F
MAZZUCA POGGIOLINI CARLA	C	F	F	F	F	C	F

Seduta N. 0988 del 19-12-2000 Pagina 6

Totale votazioni 7

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 7						
	01	02	03	04	05	06	07
MEDURI RENATO			C	F	F	F	C
MELE GIORGIO	C	F	F	F	F	F	F
MELONI FRANCO COSTANTINO	A			F			
MICELE SILVANO	C	F	F	F	F	C	F
MIGNONE VALERIO	C	F	F	F	F	C	F
MIGONE GIAN GIACOMO	C	F	F	F	F	C	F
MINARDO RICCARDO	F	C	C	C	F	C	C
MONTAGNA TULLIO	C	F	F	F	F	C	F
MONTAGNINO ANTONIO MICHELE		F	F	F	F	A	F
MONTELEONE ANTONINO	M	M	M	M	M	M	M
MONTICONE ALBERTO			F	F	F	A	F
MORANDO ANTONIO ENRICO	C	F	F	F	F		F
MORO FRANCESCO	F	C	C	C	C	C	C
MULAS GIUSEPPE	F	A		F	F	F	
MUNDI VITTORIO		F	A	F	F	C	F
MUNGARI VINCENZO			C				
MURINEDDU GIOVANNI PIETRO	R	F	F	F	F	C	F
NAPOLI BRUNO	F	C					
NAPOLI ROBERTO	C	F		F	F	C	F
NAVA DAVIDE	C	C		F	F	C	F
NIEDDU GIANNI	C	F	F	F	F	C	F
NOVI EMIDDIO		C	C				
OCCHIPINTI MARIO	C	F	F			C	F
OSSICINI ADRIANO	C	F					
PACE LODOVICO	F	C	C	F	F	A	F
PAGANO MARIA GRAZIA			F	F	F	F	F
PALUMBO ANIELLO	C	F	F				
PAPINI ANDREA	C	F	F	F	F	C	F
PAPPALARDO FERDINANDO	C	F	F	F	F	A	F
PARDINI ALESSANDRO	C	F	C	F	F	C	F
PAROLA VITTORIO	C	F	F	F	F	C	F
PASQUALI ADRIANA		C	F				

Seduta N. 0988 del 19-12-2000 Pagina 7

Totale votazioni 7

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 7						
	01	02	03	04	05	06	07
PASQUINI GIANCARLO	C	F	F	F	F	C	F
PASSIGLI STEFANO		F	F				
PASTORE ANDREA	F		C	C	R	C	C
PEDRIZZI RICCARDO		F	C	R	F	F	F
PELELLA ENRICO	F	F	F	F	F	A	F
PELLEGRINO GIOVANNI		F	F	F	F	C	F
PERA MARCELLO	F						
PERUZZOTTI LUIGI	F	C	C	C	C	C	C
PETRUCCI PATRIZIO	C	F	F	F	F	C	F
PETRUCCIOLI CLAUDIO		F				C	
PETTINATO ROSARIO		F	F	F	F	F	F
PIANETTA ENRICO	F	C	C	C	R	C	C
PIATTI GIANCARLO	C	F	F	F	F	C	F
PICCIONI LORENZO	F	C	C	C	F	C	C
PILONI ORNELLA	C	F	F	F	F	C	F
PINGGERA ARMIN			F				
PINTO MICHELE	C	F	F	C	F	A	F
PIREDDA MATTEO	F	C	C	F	F	F	F
PIZZINATO ANTONIO	C	F	F	F	F	F	F
POLIDORO GIOVANNI	C	F	A	F	F	A	F
PONTONE FRANCESCO		F	C	F	F	F	F
PORCARI SAVERIO SALVATORE		C	C	C	C	C	C
PREDA ALDO	C	F	F	F	F	C	F
PREIONI MARCO				C	C	C	C
PROVERA FIORELLO	M	M	M	M	M	M	M
RAGNO CRISAFULLI SALVATORE	F	A	C				
RECCIA FILIPPO	F	F					
RESCAGLIO ANGELO	C	F	F	F	F	A	F
RIPAMONTI NATALE	C	C	F	F	F	F	F
RIZZI ENRICO		C	C	C	C	C	C
ROBOL ALBERTO	C	F	F	F	C	C	F
ROCCHI CARLA	C		F				



Seduta N. 0988 del 19-12-2000 Pagina 8

Totale votazioni 7

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 7						
	01	02	03	04	05	06	07
ROGNONI CARLO	C	F		F	F		F
RONCHI EDOARDO (EDO)	C		F	F	F	F	F
ROSSI SERGIO	F	C	C	C	C	C	C
ROTELLI ETTORE ANTONIO			C	C	F	C	C
RUSSO GIOVANNI	C	F	F	F	F	C	F
RUSSO SPENA GIOVANNI			F	F		F	F
SALVATO ERSILIA	C	F	F		F	F	F
SALVI CESARE	C	F	M	M	M	M	M
SARACCO GIOVANNI	C	F	F	F	F	A	A
SARTO GIORGIO			F				
SARTORI MARIA ANTONIETTA	M	M	M	M	M	M	M
SCHIFANI RENATO GIUSEPPE		C		C			
SCIVOLETTO CONCETTO	C	F	F	F	F	C	F
SCOPELLITI FRANCESCA			C	C		C	C
SELLA DI MONTELUCE NICOLO'	F	C	C	R	C	C	C
SENESE SALVATORE	C	F	F	F	F	C	F
SERENA ANTONIO			A	A		F	
SILIQVINI MARIA GRAZIA			C		F		
SMURAGLIA CARLO	C	F	F	F	F	C	F
SQUARCIALUPI VERA LILIANA	C	F	F	F	F	C	F
STANISCIA ANGELO	C	F	F	F	F	C	F
STIFFONI PIERGIORGIO	F		C	C	C	C	C
TABLADINI FRANCESCO	F	C		C	C	C	C
TAROLLI IVO	F	C	C	C			C
TAVIANI EMILIO PAOLO	M	M	M	M	M	M	M
THALER AUSSERHOFER HELGA			F				
TIRELLI FRANCESCO					C	C	
TOIA PATRIZIA	C	F	M	F	F	M	M
TONIOLLI MARCO			C		F	C	C
TRAVAGLIA SERGIO	F	C	C	C		C	C
TURINI GIUSEPPE	F	A	C	C			
VALENTINO GIUSEPPE				C	F	F	C

Seduta N. 0988 del 19-12-2000 Pagina 9

Totale votazioni 7

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 7						
	01	02	03	04	05	06	07
VALLETTA ANTONINO	C	F	F	F	A	A	A
VEDOVATO SERGIO	C	F		F	F		F
VEGAS GIUSEPPE	F	C	C	C		C	
VELTRI MASSIMO	C	F	F	F	F	A	F
VENTUCCI COSIMO	F	C		C			
VERALDI DONATO TOMMASO	C	F		F	F	C	F
VERTONE GRIMALDI SAVERIO	C	F	F	F	F	C	F
VIGEVANI FAUSTO	C	F	F	F	F	C	F
VILLONE MASSIMO			F	F	F	C	F
VISERTA COSTANTINI BRUNO	C		F	F	F	C	F
VIVIANI LUIGI	C	F	F	F	F	C	F
VOLCIC DEMETRIO	C		F	F	F	C	F
WILDE MASSIMO	F	C	C	C	C		C
ZAMBRINO ARTURO MARIO				F	F	F	F
ZANOLETTI TOMASO					F	F	
ZECCHINO ORTENSIO	M	M	M	M	M	M	M
ZILIO GIANCARLO		F	F		F		

### Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sen. FALOMI Antonio, ALBERTINI Renato, BERNASCONI Anna Maria, BERTONI Raffaele, BESOSTRI Felice Carlo, BESSO CORDERO Livio, BONAVIDA Massimo, BONFIETTI Daria, BRUNO GANERI Antonella, CALVI Guido, CAMERINI Fulvio, CAMO Giuseppe, CARCARINO Antonio, CASTELLANI Pierluigi, CAZZARO Bruno, D'ALESSANDRO PRISCO Franca, DANIELE GALDI Maria Grazia, DE GUIDI Guido Cesare, DE LUCA Athos, DE ZULUETA Tana, DI BENEDETTO Doriano, DI PIETRO Antonio, DUVA Antonio, FERRANTE Giovanni, FIGURELLI Michele, FORCIERI Giovanni Lorenzo, GAMBINI Sergio, GUERZONI Luciano, IULIANO Giovanni, LAURIA Baldassare, LAURICELLA Angelo, LOMBARDI SATRIANI Luigi Maria, LUBRANO DI RICCO Giovanni, MANCONI Luigi, MANIS Adolfo, MANZELLA Andrea, MANZI Luciano, MARCHETTI Fausto, MARINO Luigi, MARI-TATI Alberto, MASCIONI Giuseppe, MASULLO Aldo, MAZZUCA POGGIOLINI Carla, MELONI Franco Costantino, MICELE Silvano, MIGNONE Valerio, MIGONE Gian Giacomo, MUNDI Vittorio, MURINEDDU Giovanni Pietro, NAPOLI Roberto, NAVA Davide, OSSICINI Adriano, PAPPALARDO Ferdinando, PARDINI Alessandro, PAROLA Vittorio, PELELLA Enrico, PETTINATO Rosario, PIATTI Giancarlo, PIERONI Maurizio, PINTO Michele, PIZZINATO Antonio, PREDA Aldo, ROBOL Alberto, RUSSO SPENA Giovanni, SALVATO Ersilia, SARTORI Maria Antonietta, SEMENZATO Stefano, SMURAGLIA Carlo, SQUARCIALUPI Vera Liliana, STANISCIA Angelo, VELTRI Massimo, VERALDI Donato Tommaso, VIGEVANI Fausto, VISERTA COSTANTINI Bruno

Istituzione dei Centri di accoglienza comunali per le persone senza fissa dimora (4926)

(presentato in data **18/12/00**)

### Disegni di legge, assegnazione

#### In sede deliberante

*1<sup>a</sup> Commissione permanente Aff. cost.*

Modifiche alla legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente il termine di sottoposizione di disegni di legge al Presidente della Repubblica (4914) previ pareri delle Commissioni 5<sup>o</sup> Bilancio  
(assegnato in data **19/12/00**)

*2<sup>a</sup> Commissione permanente Giustizia*

Dep. PROCACCI Annamaria

Divieto di impiego di animali in combattimenti (4906)

Derivante da stralcio art. 4, 6, 8, 10, 11, 12 del DDL C. 1784

previ pareri delle Commissioni 1° Aff. cost., 5° Bilancio, 7° Pubbl. istruz., 9° Agricoltura, 10° Industria, 12° Sanità, 13° Ambiente, Commissione parlamentare questioni regionali

*C. 59-BIS approvato in testo unificato dalla Camera dei Deputati (TU con C.6583, C. 6591, C. 5706, C. 4694, C. 792, C. 7109, C. 7116);*

(assegnato in data **19/12/00**)

### **In sede referente**

#### *6<sup>a</sup> Commissione permanente Finanze*

Sen. NOVI Emiddio

Abolizione del credito di imposta per nuove iniziative produttive (4430)

previ pareri delle Commissioni 1° Aff. cost., 5° Bilancio, 10° Industria, 11° Lavoro, 13° Ambiente, Giunta affari Comunità Europee

(assegnato in data **19/12/00**)

#### *12<sup>a</sup> Commissione permanente Sanità*

Sen. MANCA Vincenzo Ruggero

Erogabilità a carico del Servizio sanitario nazionale dei farmaci di classe c) a favore dei titolari di pensione per servizio (4896)

previ pareri delle Commissioni 1° Aff. cost., 5° Bilancio, 6° Finanze

(assegnato in data **19/12/00**)

#### *Commissioni 2° e 13° riunite*

Sen. RECCIA Filippo ed altri

Soppressione dei diritti di uso civico, delle trazzere demaniali e dei commissariati per la liquidazione degli usi civici (4901)

previ pareri delle Commissioni 1° Aff. cost., 5° Bilancio, 6° Finanze, 9° Agricoltura, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data **19/12/00**)

### **Disegni di legge, nuova assegnazione**

#### *2<sup>a</sup> Commissione permanente Giustizia*

*in sede deliberante*

Sen. FERRANTE Giovanni ed altri

Modifiche ed integrazioni alla legge 14 agosto 1991, n. 281, e norme per la detenzione e la tutela degli animali di affezione da competizioni e addestramenti pericolosi (4115)

previ pareri delle Commissioni 1° Aff. cost., 5° Bilancio, 6° Finanze, 9° Agricoltura, 10° Industria, 12° Sanità, 13° Ambiente, Commissione parlamentare questioni regionali

Già assegnato, in sede referente, alla 13<sup>a</sup> Commissione permanente (Ambiente)

(assegnato in data **19/12/00**)

*2ª Commissione permanente Giustizia**in sede deliberante*

Regione Marche

Divieto di impiego di animali di affezione in lotte e competizioni pericolose (4283)

previ pareri delle Commissioni 1° Aff. cost., 5° Bilancio, 9° Agricoltura, 10° Industria, 12° Sanità, 13° Ambiente, Giunta affari Comunità Europee, Commissione parlamentare questioni regionali

Già assegnato, in sede referente, alla 13ª Commissione permanente (Ambiente)

(assegnato in data **19/12/00**)*2ª Commissione permanente Giustizia**in sede deliberante*

Sen. MANCONI Luigi

Disposizioni per contrastare i combattimenti fra animali e la detenzione di cani potenzialmente pericolosi (4754)

previ pareri delle Commissioni 1° Aff. cost., 5° Bilancio, 9° Agricoltura, 10° Industria, 12° Sanità, 13° Ambiente

Già assegnato, in sede referente, alla 13ª Commissione permanente (Ambiente)

(assegnato in data **19/12/00**)*2ª Commissione permanente Giustizia**in sede deliberante*

Sen. PACE Lodovico ed altri

Disciplina della detenzione dei cani potenzialmente pericolosi, nonché disposizioni per il divieto di combattimenti tra animali (4766)

previ pareri delle Commissioni 1° Aff. cost., 5° Bilancio, 7° Pubb. istruz., 9° Agricoltura, 10° Industria, 12° Sanità, 13° Ambiente, Giunta affari Comunità Europee, Commissione parlamentare questioni regionali

Già assegnato, in sede referente, alla 13ª Commissione permanente (Ambiente)

(assegnato in data **19/12/00**)**Governo, trasmissione di documenti**

Il Presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 14 dicembre 2000, ha inviato, in applicazione dell'articolo 13, comma 1, lettera *n*), della legge 12 giugno 1990, n. 146, come innovata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, copia del verbale n. 401 della seduta plenaria della Commissione stessa avvenuta in data 16 novembre 2000.

Il suddetto verbale sarà trasmesso alla 11ª Commissione permanente.

### Interpellanze

SCHIFANI. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* –

Premesso:

che la legge finanziaria del 1997 (legge n. 662 del 1996) all'articolo 2, commi 210 e 211, offriva ai disoccupati di lungo periodo, cassintegrati ed handicappati delle regioni di cui all'obiettivo 1 del Regolamento CEE 2052/88, l'opportunità d'iniziare un'attività imprenditoriale godendo, per i successivi 5 anni, dell'abbattimento dell'Irpef e dell'Irap del 50 per cento;

che la legge finanziaria del 1999 (legge n. 448 del 1998) con l'articolo 3, comma 11, abrogava i commi dal 210 al 213 dell'articolo 2 della legge n. 662 del 1996, sopprimendo così tutte le agevolazioni di cui sopra, si chiede al Ministro in indirizzo se non intenda fornire un'urgente risposta per risolvere questo grave problema che ha messo in grande difficoltà chi ha iniziato attività imprenditoriali, spinto da queste agevolazioni che sono, in seguito, venute meno.

(2-01197)

### Interrogazioni

DE LUCA Michele. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che il diploma universitario in ingegneria è stato istituito dieci anni fa (legge n. 341 del 1990, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari), prevedendone, tra l'altro, la definizione e – per quel che qui interessa particolarmente – stabilendo che, nel termine di due anni dall'entrata in vigore della stessa legge, potevano essere individuate le attività professionali e i livelli funzionali del pubblico impiego accessibili con il diploma universitario menzionato;

che non risultano ancora completamente definiti, tuttavia, gli sbocchi professionali per detto diploma universitario, sebbene ne siano state stabilite, nel frattempo, le specializzazioni (decreto 18 dicembre 1991) e, soprattutto, sia stata data attuazione (decreto legislativo n. 115 del 1992) alla direttiva comunitaria relativa al riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore della durata minima di tre anni (n. 89/48, CE);

che paradossalmente risulta, quindi, che il diploma universitario in ingegneria conseguito in Italia non è riconosciuto utile per l'esercizio dell'attività professionale dallo Stato italiano, che invece riconosce gli analoghi diplomi conseguiti in altri paesi dell'Unione europea;

che, per ovviare all'esito paradossale prospettato, è indispensabile che, con la massima urgenza, siano stabiliti integralmente gli sbocchi professionali del diploma universitario in ingegneria, non risultando allo scopo idonea o, comunque, adeguata la già imboccata via giudiziale,

si chiede di conoscere:

quale sia la verità dei fatti e quale sia la proposta del Governo sui problemi prospettati in premessa;

quali iniziative il Governo intenda assumere, con l'urgenza del caso, per dare soluzione adeguata ai problemi medesimi.

(3-04202)

MACERATINI, CUSIMANO, PACE, BONATESTA, MAGLIOCCHETTI, PALOMBO, PEDRIZZI, VALENTINO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che al corteo contro Haider, inscenato sabato 16 dicembre 2000, che ha messo a ferro e fuoco Roma, con decine di feriti (sono state denunciate 80 persone, con un arresto), hanno partecipato esponenti del PRC e dei DS;

che alle forze dell'ordine viene rimproverato, dalle sinistre, un «eccesso di azione» che ha concretato «una svolta assolutamente negativa rispetto alla gestione precedente del Ministro dell'interno»;

che è stato ritenuto, sempre dalle sinistre, comportamento veramente disdicevole la «sostituzione della carica al dialogo» e «l'uso reiterato dei lacrimogeni sparati ad altezza d'uomo»;

che la «libertà» dei commenti innanzi riportati non ha sin qui motivato le necessarie puntualizzazioni da parte del Governo,

gli interroganti chiedono di conoscere:

se il silenzio del Governo debba ritenersi un'ammissione di colpa ovvero una manifestazione di reticente connivenza;

se s'intenda accertare e perseguire eventuali responsabilità sottese all'autorizzazione della manifestazione concessa, alla predisposizione dei servizi d'ordine dissuasivi, alle modalità d'intervento poste in essere, al «patrocinio politico» della manifestazione desumibile dalla partecipazione di parlamentari della sinistra.

(3-04203)

MACERATINI, CUSIMANO, SERVELLO, MANTICA, CARUSO Antonino, PACE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che nella mattinata odierna le agenzie d'informazione hanno battuto la notizia del ritrovamento di una bomba (con innesco alle ore 3,00) posta, in un sacchetto, sulla balaustra del Duomo di Milano;

che tale fatto inquietante sembra ricollegarsi ai pacchi-bomba intercettati ieri dalla polizia spagnola ed inviati a giornalisti madrileni ed alla direzione delle istituzioni penitenziarie da un'organizzazione terroristica, la cui «mente», stando al quotidiano «El Mundo», sarebbe un italiano, Claudio Lavazza, ex membro dei «Proletari armati per il comunismo», poi militante di «Prima linea» e detenuto nel sud della Spagna per duplice omicidio;

che il gruppo terroristico, che ha firmato alcune spedizioni, si definisce di matrice anarchica e accompagna i suoi attacchi con comunicati nei quali rivendica l'abolizione del cosiddetto Archivio dei prigionieri di trattamento speciale (FIES), in cui vengono inseriti i detenuti delle carceri spagnole considerati più pericolosi (fra questi si trova Lavazza, 50 anni, detenuto nel carcere di Huelva, Andalusia, dove sconta la condanna a più di quarant'anni di carcere per aver ucciso nel 1996, a Cordova, due poliziotte e per aver tentato di sequestrare il vice console italiano a Malaga);

che il Duomo non è il primo simbolo milanese di culto religioso a venire violato da un ordigno;

che il 28 giugno 2000, infatti, toccò alla Basilica di Sant' Ambrogio con il ritrovamento di due bottiglie incendiarie e un orologio; la rivendicazione arrivò dal gruppo anarchico «Solidarietà internazionale», vicino – si leggeva – a «tutti coloro che subiscono la tortura e la violenza quotidiana delle carceri» e, in special modo, a coloro che erano sottoposti al regime speciale di detenzione FIES in Spagna;

che tale rivendicazione, nel corso della mancata abolizione del regime speciale di detenzione FIES, minacciava: «potrete dimenticarvi un Giubileo tranquillo»,

gli interroganti chiedono di conoscere:

le risultanze delle indagini svolte sul «caso» di Milano e le eventuali connessioni emerse con la rete terroristica anarchica internazionale richiamata nella premessa;

le operazioni disposte a tutela della pubblica incolumità ed a salvaguardia dei beni culturali;

le collaborazioni attivate con le polizie di altri Stati;

le identificazioni operate e le prove raccolte.

(3-04204)

#### *Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

CURTO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che la Corte di giustizia europea ha sancito di voler considerare il momento della trasformazione e non quello della produzione delle olive quale origine dell'olio di oliva pugliese;

che tale decisione era già nell'aria, tant'è che la Confederazione italiana agricoltori di Puglia e l'Assoproli avevano richiamato l'attenzione sulla questione sottoponendo formalmente il problema sia ai parlamentari che al Governo in ragione del fatto che il livello dei prezzi dell'olio extravergine di oliva importato è talmente basso (circa 3.000 lire il chilo) da devastare il mercato nazionale nonostante la qualità sia palesemente ed enormemente inferiore rispetto a quello non solo trasformato ma anche prodotto nel nostro paese;



che viene così vanificato lo sforzo legislativo del Parlamento nazionale, indirizzato verso una qualificazione «made in Italy» del prodotto, teso a garantire i consumatori sotto i più diversi profili;

che questa ennesima beffa non solo conferma la debolezza endemica del Governo italiano nei confronti dei *partner* europei, ma dimostra la forza incontrollabile di alcune *lobby* che, dopo aver imposto i prodotti transgenici, impongono l'assenza di qualsiasi controllo sull'origine di prodotti primari come l'olio,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali iniziative il Governo intenda assumere al riguardo;

quali meccanismi nazionali intenda attivare per risarcire i produttori del settore dal danno grave, ingiusto e intollerabile subito in una materia in cui la normativa richiesta (l'etichettatura finalizzata ad identificare la provenienza del prodotto) è applicata per altri tipi di bene;

infine, le valutazioni del Presidente del Consiglio sull'*iter* seguito dal Ministro delle politiche agricole nell'esercitare la particolarissima funzione in un momento particolare per l'agricoltura nazionale e pugliese e, in caso di valutazione negativa, quali iniziative intenda assumere al riguardo.

(4-21651)

CAMERINI, DE ZULUETA, PARDINI, VOLCIC, CAZZARO, RUSSO. – *Ai Ministri della difesa e della sanità.* – Premesso:

che, secondo notizie riportate dalla stampa nazionale e secondo dati di un centro denominato «Osservatorio nazionale per la tutela della forze armate», tre militari impiegati in Bosnia e nel Kosovo sarebbero stati colpiti da leucemia, mentre un altro militare risulterebbe affetto da un'affezione di tipo immunitario e altri otto presenterebbero patologie tumorali;

che è stato ipotizzato un rapporto tra la leucemia e un'esposizione all'uranio impoverito, sostanza presente nelle munizioni impiegate nel Kosovo, mentre altri militari affetti da patologie tumorali sarebbero degli specialisti di elicotteri che lavorano negli *hangar*;

che tali notizie hanno creato e stanno creando allarme nelle famiglie e in varie zone del paese,

gli interroganti chiedono di sapere:

se tali patologie si siano effettivamente verificate e se la loro incidenza sia da considerarsi abnormemente elevata in termini statistici;

se sia dimostrabile un rapporto causale tra le affezioni osservate e il contatto con l'uranio impoverito o eventualmente con altre sostanze tossiche;

se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario attivare un rigoroso monitoraggio e un controllo al fine di conoscere la reale entità del fenomeno, di identificarne le eventuali cause e di attivare procedure di prevenzione anche per dare tranquillità alle famiglie e alla comunità tutta.

(4-21652)

CORTIANA. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso:

che la Federazione arrampicata sportiva italiana (FASI) si occupa della gestione e dell'organizzazione delle gare di arrampicata sportiva su parete artificiale, dello sviluppo e dell'incremento di questa attività nelle scuole, dei corsi per istruttori, tracciatori e giudici;

che la FASI è stata fondata a Torino nel 1985 e riconosciuta quale disciplina associata al CONI nel 1987;

che in questi anni sono stati ottenuti risultati agonistici straordinari; in questo momento sono italiani sia il campione del mondo assoluto che quello *juniores*;

considerato:

che dalla stagione agonistica 1997 la FASI ha aderito alla campagna del CONI per i controlli *antidoping*, dotandosi di specifico regolamento e stipulando un'apposita convenzione con la Federazione medico sportiva italiana;

che attualmente la FASI si sta battendo per essere ammessa alle Olimpiadi invernali che si svolgeranno a Torino nel 2006;

che, a seguito delle dimissioni del presidente Andrea Mellano, è stato nominato dal CONI, su indicazione della FASI, quale commissario straordinario il vice presidente Paolo Merli;

che negli ultimi anni alcune persone provenienti dall'Emilia-Romagna, tra i quali alcuni elementi radiati dalla FASI nel 1999 con sentenza passata in giudicato, stanno creando disagi alla federazione;

che il CONI, con interessamento di diversi uffici, continua a richiedere relazioni e chiarimenti in merito alle suddette radiazioni, nonostante su tale vicenda si possano esclusivamente esprimere le commissioni di giustizia interne alla FASI;

che questa situazione può discreditarla la FASI, nuocendo agli ambiziosi programmi,

si chiede di sapere:

se non sia il caso di consentire lo sviluppo delle commissioni *antidoping* della FASI con le spese a carico del CONI;

se non sia il caso di sostenere la FASI per l'ammissione alle Olimpiadi del 2006;

se non sia il caso che il CONI permetta alla FASI di gestire le proprie controversie interne senza interposizioni con i propri uffici.

(4-21653)

SEMENZATO, MANCONI. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che finora tre militari, che avevano trascorso periodi di missione in Bosnia, sono morti di leucemia e che dodici elicotteristi risulterebbero affetti da sintomi tumorali;

che non esistono dai NATO sull'uso di uranio impoverito in Bosnia né risulta che siano mai stati effettuati rilevamenti *in loco* relativamente ad una possibile contaminazione da uranio impoverito;

considerato:

che alcuni paesi membri della NATO potrebbero aver fatto uso di munizionamento all'uranio impoverito durante la campagna di Bosnia;

che munizionamento all'uranio impoverito risulta essere in possesso anche di paesi che hanno fatto parte del Patto di Varsavia, tra i quali anche la Serbia;

che l'uranio impoverito è presente non solo nelle munizioni, ma anche nei carri armati, negli aerei e negli elicotteri, sotto forma di blindatura o di contrappeso,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di chiedere alla NATO notizie sull'armamento usato in Bosnia, in particolare a Sarajevo, durante i bombardamenti;

se siano mai stati eseguiti monitoraggi per verificare l'eventuale inquinamento da radioattività in Bosnia e in particolare nella zona di Pale, presidiata dalle truppe italiane;

se si intenda chiedere alle autorità serbe se abbiano in dotazione munizionamento all'uranio impoverito;

se il Ministro possa escludere che sugli elicotteri e sugli aerei in uso alle Forze armate italiane sia presente uranio impoverito.

(4-21654)

SPECCHIA, MAGGI, CUSIMANO, RECCIA, BUCCIERO, CURTO, MONTELEONE. – *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* – Premesso:

che gli scriventi, con precedenti interrogazioni, hanno già segnalato il grave fenomeno della miscelazione dell'olio di oliva con oli di semi e di nocciola;

che, infatti, le organizzazioni degli agricoltori hanno segnalato proprio nei giorni scorsi che, ad esempio, circa 1.000 quintali di olio di semi sono giunti nel porto di Bari nel corso del 1999;

che le stesse organizzazioni hanno ipotizzato che questa enorme quantità di olio di semi possa essere stata usata per miscele con l'olio di oliva utilizzando tecniche tali da far sì che la frode commerciale sfugga alle analisi;

che sono necessari controlli costanti e incisivi per evitare questo grave fenomeno e, in particolare, è urgente poter utilizzare alcuni test chimici, attualmente non autorizzati dall'Unione europea, per individuare gli oli di nocciola o di semi eventualmente presenti nell'olio di oliva,

gli interroganti chiedono di conoscere quali urgenti provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare.

(4-21655)

THALER AUSSERHOFER. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che la circolare del Ministero delle finanze n. 3 del 25 febbraio 1992 ha chiarito che sono escluse dal campo di applicazione dell'IVA anche le cessioni effettuate nei confronti delle organizzazioni di volontariato,

di cui all'articolo 3 della legge 11 agosto 1991, n. 266, «Di beni mobili registrati, quali ambulanze, elicotteri o natanti di soccorso, attesa la loro sicura utilizzazione nell'attività sociale da queste svolta»;

che, fino ad oggi, tutte le organizzazioni di volontariato interessate si sono attenute al contenuto di detta circolare per poter beneficiare di una notevole riduzione di costi per munirsi dei macchinari necessari all'espletamento del loro servizio alla collettività;

considerato:

che il 30 novembre 2000 il Ministero delle finanze, con circolare n. 217, ha modificato completamente l'interpretazione a suo tempo fornita con la citata circolare n. 3 del 1992 assoggettando, quindi, ad IVA le prestazioni di servizi e le cessioni di beni mobili registrati utilizzati per il soccorso dalle organizzazioni di volontariato;

che tale modifica, secondo quanto riportato nel contenuto della circolare n. 217, era necessaria perché «L'interpretazione estensiva fornita con la più volte citata circolare n. 3 del 1992, finalizzata a favorire l'attività socialmente rilevante svolta da tali organizzazioni, anche se limitata ai soli beni mobili registrati, risulta essere in contrasto con le disposizioni comunitarie»;

si chiede di sapere:

per quale motivo il Ministero delle finanze abbia adesso cambiato radicalmente l'interpretazione visto che la direttiva comunitaria a cui fa riferimento è del 17 maggio 1977 e quindi antecedente alla data di emissione della circolare n. 3 del 1992;

se siano comunque pervenuti di recente rilievi su tale questione da parte dell'Unione europea al Ministero, tali da spingerlo a cambiare interpretazione e, in caso affermativo, si chiede di poter conoscere il contenuto degli stessi;

infine, come mai, dopo questo cambiamento di rotta, in altri casi, meno rilevanti, come quello di cui all'articolo 54, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342, sia stato possibile prevedere l'esenzione IVA per le dotazioni informatiche a favore dei dipendenti di enti locali eccetera (lasciando invariata la possibilità di detrazione dell'IVA a monte), senza incorrere in controversie europee.

(4-21656)

WILDE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale.* – In relazione alle notizie di stampa che evidenziano diversi nuovi soggetti interessati all'acquisto di Termosud, azienda controllata al 100 per cento da Ansaldo Energia spa e da Finmeccanica,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Governo ritenga che le due proposte ufficialmente in campo siano esaustive o se permangano tuttora dubbi e ombre sulle stesse;

se, alla luce delle nuove proposte avanzate ufficialmente attraverso gli organi di stampa da altri soggetti industriali, il Governo ritenga necessario riaprire la trattativa coinvolgendo anche questi nuovi soggetti;

se le proposte oggi in campo rispondano alle garanzie richieste nel protocollo IRI (non effettuare licenziamenti o riduzioni di organico per i primi tre anni);

se i progetti industriali collegati alle proposte di acquisizione garantiscano allo stesso modo e con pari dignità le realtà di Legnano (Milano) e Gioia del Colle (Bari);

quali siano i livelli e le linee di investimento correlati ai singoli progetti industriali;

come intenda procedere il Governo per il proseguo del necessario e non più rinviabile confronto con le parti sociali.

(4-21657)

### **Interrogazioni, da svolgere in Commissione**

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

*7ª Commissione permanente* (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport);

3-04202, del senatore De Luca Michele, sulla definizione degli ambiti di impiego successivi al diploma universitario in ingegneria.

---

---

### Rettifiche

Nel Resoconto sommario e stenografico della 986ª seduta pubblica, del 18 dicembre 2000, a pagina XXI, il primo paragrafo deve leggersi come segue:

«Il Senato respinge la prima parte dell'emendamento 128.1000, fino alla parola: "diciottomila", con conseguente preclusione del resto dell'emendamento e dei successivi, fino al 128.1003.».





